

VISTO l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

VISTE le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;

UDITI alla pubblica udienza del 16/12/1994 – relatore il giudice dott. Antonio Vinciguerra – il dott. proc. Pietro Romano per la ricorrente e l'avv. Giuseppe Alcaro per l'Amministrazione resistente;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Premette la ricorrente di aver svolto in favore del Comune di Cosenza, l'attività di pedagoga nell'ambito del servizio socio-psico-pedagogico istituito in attuazione della legge regionale 26/1/1987 n. 5.

Il servizio professionale era inizialmente prestato in regime di convenzione. Intervenuta la L.R. 5/5/1990 n. 57, il servizio veniva istituito su base regionale e il rapporto di lavoro della ricorrente veniva trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

Di ciò era l'Amministrazione comunale a darne atto con delibera di Giunta 29/6/1990 n. 1715, sulla base della specifica previsione dell'art. 5 L.R. 57/1990, statuente la stabilizzazione del rapporto in favore degli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche già utilizzati dai Comuni in regime di convenzione nel periodo 1/1/1989-31/1/1990.

Ritenendo, alla stregua di quanto precede, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, l'attuale ricorrente ha inoltrato in data 20/7/1993, istanza all'Amministrazione regionale chiedendo:

a) il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito del servizio socio-psico-pedagogico istituito con legge regionale 5/5/1990, n. 57;

b) l'inquadramento nei ruoli regionali a far tempo dalla entrata in vigore della L.R. n. 57/1990 con la qualifica di psicologa;

c) la liquidazione delle maggiori somme dovute dalla entrata in vigore della L.R. n. 57/90, oltre addizionali per interessi legali e rivalutazione monetaria.

La domanda è stata rinnovata il 4/10/1993, con diffida a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali è stato proposto il presente gravame.

Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, la quale, eccedendo il proprio difetto di legittimazione passiva, nega la legittimità del presupposto delle domande avanzate da parte ricorrente, ossia della pretesa all'inquadramento nei ruoli regionali.

Con memoria conclusionale la ricorrente ribadisce le proprie deduzioni.

All'udienza del 16/12/1994 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La compiuta disamina della legittimità dei capi di domanda postula una preordinata ricognizione della struttura organica del rapporto di lavoro nel quale si inserisce il personale delle équipes socio-psico-pedagogiche, alla stregua della legislazione vigente nella Regione Calabria.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5/5/1990 n. 57, come modificato dall'art. 2 L.R. 3/9/1991 n. 15 gli oneri finanziari connessi all'istituzione e al funzionamento del servizio sono fatti gravare sul bilancio regionale.

Rende logicamente incomprensibile detta previsione l'ipotesi astratta di un rapporto di servizio estraneo all'Amministrazione regionale degli operatori delle équipes, considerato che è nel rapporto di servizio che si risolvono le modalità di imputazione delle fattispecie giuridicamente rilevanti poste in essere dai prestatori di attività lavorativa e gli effetti economici che vi sono connessi.

Sulla base della pertinente legislazione istitutiva, che impegna il bilancio regionale quanto agli oneri finanziari dei servizi socio-psico-pedagogici, vanno dunque affermate la legittimità e la doverosità del rapporto d'impiego dei relativi operatori con la Regione, nei cui ruoli dovranno essere inquadrati (Vedi ora L.R. 2/97).

Peraltro va riconosciuta la sussistenza di un rapporto organico con le amministrazioni comunali di diretta esibizione, presso le quali le équipes sono istituite.

Detta soluzione appare, infatti, asseverata dal disposto dell'art. 3 L.R. n. 57/1990, che individua nei Comuni gli enti responsabili delle attività funzionali dei servizi socio-psico-pedagogici, imputando ad essi, dunque, gli effetti giuridici delle relative conseguenze. Sotto il profilo sistematico essa non appare estranea al nostro ordinamento, nel quale sono riconoscibili altre ipotesi di riconduzione del rapporto d'impiego da una parte e del rapporto organico dall'altra in capo a enti diversi (si pensi, ad esempio, allo status dei segretari comunali e provinciali). La norma di cui all'art. 1 L.R. n. 15/1991, secondo la quale «le unità sanitarie locali possono utilizzare, d'intesa con i Comuni, nei rispettivi ambiti territoriali anche personale dei predetti servizi» per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, conferma la potenzialità delle équipes socio-psico-pedagogiche alla legittima instaurazione di rapporti organici molteplici con enti diversi, nell'ambito del medesimo rapporto d'impiego costituito con l'ente responsabile nei riguardi degli operatori per le loro retribuzioni e per gli oneri assicurativi e previdenziali.

La pretesa all'inquadramento risulta, dunque, azionabile nei confronti dell'Amministrazione regionale, sulla necessaria premessa della stabilizzazione del rapporto di lavoro instaurato. A questo proposito, nel caso di specie va rilevato quanto segue.

L'art. 5 della più volte citata L.R. n. 57/1990 riconosce il diritto ad essere mantenuti in servizio a tempo indeterminato agli operatori di équipes socio-psico-pedagogiche già utilizzati da comuni singoli o associati o che, comunque, abbiano prestato servizio in regime di convenzione nel periodo 1/1/1989-31/1/1990 per l'attuazione degli interventi di integrazione scolastica. Detto servizio è stato svolto dal ricorrente nel precitato periodo, sia pure con soluzioni di continuità, come si evince dal certificato rilasciato il 23/11/1993 dall'Amministrazione comunale di Cosenza.

La norma non limita ai soli operatori che abbiano svolto attività continuativa nel periodo indicato il diritto ad essere mantenuti in servizio con rapporto di lavoro sine die.

Tale diritto, pertanto, deve essere riconosciuto al ricorrente, come correttamente ha fatto il Comune di Cosenza con delibera 29/6/1990 n. 1715 della Giunta comunale, che dispone il mantenimento in servizio a tempo indeterminato degli operatori di équipes organicamente inseriti nella struttura amministrativa del Comune stesso nel periodo 1/1/1989-31/1/1990 e tra questi la ricorrente.

La delibera ha valore ricognitivo quanto all'attuazione dell'art. 5 cit., definendo gli effetti temporali di un rapporto di impiego che inviene il suo momento genetico da immediata disposizione legislativa.

Quali connotazioni proprie del rapporto di lavoro incardinato vanno riconosciute al ricorrente le situazioni attive in ordine alla retribuzione per le attività svolte e alla regolarizzazione delle posizioni previdenziali e assicurative correlate. Accessorie al diritto di retribuzione, ma non meno dotate di fondamento legale sono le pretese alle addizionali per interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria a termini dell'art. 150 delle disposizioni di attuazione al codice civile computate sulle somme eventualmente dovute nell'ipotesi di ritardo e calcolate dal giorno in cui è sorto l'onere di pagamento della quota capitale.

In conseguenza va, altresì, dichiarato l'obbligo della Regione Calabria di rispondere alle istanze di inquadramento avanzate dalla ricorrente. Peraltro, in assenza di espressa pronuncia in merito, resta nell'esclusiva potestà dell'Amministrazione la definizione del livello di inquadramento a termini di legge, considerato che in sede d'impugnativa di un silenzio rifiuto riguardante la materia degli interessi legittimi quale quella in esame, il Giudice deve limitarsi ad accertare la legittimità del comportamento omissivo dell'Amministrazione e – ove ne esistano le condizioni di legge – a dichiarare l'obbligo di questa di pronunciarsi, positivamente o negativamente, sull'istanza dell'interessato (Cons. St., V. 21/7/1988 n. 487). Ciò che attiene al profilo della fondatezza o meno della pretesa è riservato alla competenza dell'Amministrazione stessa, cui spetta deliberare circa il conferimento o meno delle qualifiche che corrispondono a posti di pianta organica del personale dipendente.

Il Collegio, peraltro, deve verificare se sia stata ritualmente esperita la procedura del silenzio rifiuto e se sussiste un dovere di provvedere.

Nella fattispecie non è contestato che la ricorrente abbia ottemperato all'onere di mettere in mora l'Amministrazione, onde ottenere al riguardo esplicita pronuncia, invocando l'applicazione a suo favore della legge regionale 5/5/1990 n. 57. A tale specifica e circostanziata richiesta sussisteva l'obbligo dell'Amministrazione regionale di provvedere. Questo nulla toglie alla potestà giudiziale di riconoscere, acclarati i presupposti di fatto, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la Regione Calabria e la ricorrente, che nasca direttamente da una norma di legge.

Come premesso, tale rapporto va riconosciuto in atto, ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 57/1990 e pertanto vanno riconosciute tutte le situazioni di vantaggio ad esso correlate, quali il diritto alla retribuzione e alla contribuzione assicurativa e previdenziale, nonché alla rivalutazione monetaria e agli interessi corrispettivi per l'eventuale ritardo nei pagamenti.

In questi termini il ricorso va accolto. Le spese del giudizio sono imputate alla soccombente Regione nella misura omnicomprensiva di lire 1.000.000 (un milione).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a parte motiva.

Per l'effetto:

a) dichiara la sussistenza del dovere della Regione Calabria di dare risposta con provvedimento esplicito alle richieste della ricorrente di inquadramento in ruolo, avanzate con istanze del 20/7 e del 4/10/1993;

b) dichiara la sussistenza di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5/5/1990 n. 57 tra la ricorrente e la Regione Calabria e il diritto di parte ricorrente al trattamento economico consequenziale, meglio descritto a parte motiva.

Condanna la Regione Calabria a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di lire 1.000.000 (un milione) per le spese del giudizio.

Ordina che la sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16/12/1994.

N. 2916 Reg. Dec.

N. 867/02 Reg. Ric.

Anno 2002

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – SEDE DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA**

composto dai magistrati:

Dr. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dr. Nicola Durante – Estensore

Dr. Umberto Maiello – Componente

ha pronunciato

SENTENZA

sul ricorso n. 867/02 r.g., proposto da Scazziotta Chiara, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Notti, elettivamente domiciliata in Catanzaro presso l'avv. Monica Lo Tito, alla via A. Turco, n. 31;

contro

la Regione Calabria, non costituita in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza di questo T.A.R. 17/7/1995 n. 796.

Visto il ricorso, gli atti e i documenti di causa;

Relatore, alla camera di consiglio dell'8/11/2002, il dr. Nicola Durante;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 17/7/1995 n. 796, confermata in appello, questo T.A.R. dichiarava la sussistenza di un rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato tra l'odierna ricorrente e la regione Calabria, con obbligo di quest'ultima:

a) di provvedere sulle istanze avanzate il 25/7 ed il 4/10/1993;

b) di regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente dal 29/6/1990 in avanti, in base alla qualifica posseduta di pedagogo;

c) di corrispondere L. 1.000.000 per spese di lite.

La ricorrente ha diffidato l'amministrazione ad adempiere, senza avere riscontro.

Va pertanto ordinato alla Regione Calabria di adempiere agli obblighi scaturenti dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione, nominandosi fin da ora, in ipotesi di perdurante inottemperanza, il Prefetto della provincia di Catanzaro quale commissario ad acta, perché provveda nell'ulteriore termine di sessanta giorni, con ampia facoltà di delega.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi 500 €.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina alla regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza dedotta in ottemperanza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, nominandosi fin da ora il Prefetto di Catanzaro (od un funzionario da questi delegato) quale commissario ad acta in ipotesi di perdurante inottemperanza, perché, su istanza di parte, provveda nell'ulteriore termine di sessanta giorni, fissando il relativo compenso in complessivi 500 €.

Condanna la Regione Calabria a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi 500 €.

Ordina che la presente decisione venga eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2002.

DECRETO n. 372 del 20 gennaio 2003

Presca d'atto sentenze TAR Calabria – Sede di Catanzaro n. 1667 e n. 2915/02 e conseguenti determinazioni – Dipendente Del Giudice Maria Paola Lidia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con sentenza n. 1667 del 27/12/1999, parte integrante del presente provvedimento, pronunciata sul ricorso proposto dalla sig.ra Maria Paola Lidia Del Giudice, operatrice dell'equipe socio-psico-pedagogica in servizio presso l'A.S.L. n. 4 Cosenza, Via Alimena n. 9 Cosenza, ha dichiarato l'inammissibilità della pretesa della ricorrente all'inquadramento nella VII qualifica funzionale e l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato tra la ricorrente e la Regione Calabria, con obbligo di quest'ultima di provvedere sull'istanza della dipendente datata 25/11/1993 ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale;

CONSIDERATO che è intervenuta la sentenza n. 2915/02 del TAR della Calabria di Catanzaro, al pari parte integrante, emessa sul ricorso n. 828/02 r.g. proposto dalla predetta dipendente per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR n. 1667/99;

RITENUTO, conseguentemente, che occorre provvedere all'esecuzione in via amministrativa delle anzidette decisioni giurisdizionali, previa contestuale presa d'atto, anche al fine di prevenire l'intervento sostitutivo, che comporterebbe un aggravio di spese a carico dell'Ente, rilevato che con la sentenza di ottemperanza di cui sopra, il giudice ha nominato, nell'ipotesi di perdurante inerzia, il sig. Prefetto di Catanzaro o un suo delegato;

RILEVATO che con atto deliberativo n. 3459 del 6/7/1998, si è, fra l'altro, provveduto ad individuare il livello retributivo degli operatori dell'equipe aventi diritto alla regolarizzazione del rapporto di pubblico impiego, non di ruolo, a tempo indeterminato con la Regione Calabria, ciò nelle more di attuazione della L.R. n. 2/97;

CHE, in tale contesto, è stato determinato il VII livello funzionale e retributivo della ricorrente – giusto quanto previsto dall'allegato «A», parte integrante e sostanziale della citata deliberazione n. 3459/98 – in relazione al quale deve procedersi alla ricostruzione della posizione retributiva, assicurativa e previdenziale della stessa in ottemperanza al giudicato TAR;

RITENUTO, pertanto, doversi prendere atto della sentenza TAR n. 1667/99 e del successivo giudizio per l'ottemperanza di cui alla sentenza TAR n. 2915/02, con conseguente contestuale riconoscimento del rapporto di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato della sig.ra Maria Paola Lidia Del Giudice con la Regione Calabria, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 57/90 (29/5/1990);

CHE, conseguentemente, occorre provvedere, con effetto dalla stessa data, alla corresponsione delle retribuzioni relative alle prestazioni svolte nonché alla regolarizzazione della corrispondente posizione assicurativa e previdenziale, detratto quanto medio tempore già a tal titolo liquidato;

VISTO il parere espresso dall'Avvocatura Regionale ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2002, acquisito agli atti con nota protocollo n. 4263/A del 17/12/2002;

VISTA la L.R. n. 57/90;

VISTA la D.G.R. n. 3459/98;

VISTE le sentenze TAR n. 1667/99 e n. 2915/02;

DECRETA

— prendere atto della sentenza n. 1667/99 e della successiva decisione per l'ottemperanza n. 2915/02, pronunciate dal TAR Calabria – Catanzaro – sui ricorsi proposti dalla sig.ra Maria Paola Lidia Del Giudice, operatrice dell'equipe socio-psico-pedagogica in servizio presso l'A.S.L. n. 4 Cosenza, via Alimena n. 9 Cosenza;

— riconoscere alla predetta dipendente, in esecuzione del giudicato formatosi sulla citata dianzi sentenza, il rapporto di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato con la Regione Calabria a decorrere dal 29/5/1990, data di entrata in vigore della L.R. n. 57/90;

— riconoscere alla stessa, in ottemperanza al predetto giudicato, il diritto alla liquidazione delle retribuzioni, con effetto dalla stessa data, delle prestazioni svolte nonché alla regolariz-

zazione della corrispondente posizione assicurativa e previdenziale avuto riguardo al trattamento economico previsto per la VII qualifica funzionale;

— dare mandato al competente Settore 15 «Gestione Economica del Personale» perché previo accertamento degli emolumenti retributivi percepiti dalla sig.ra Maria Paola Lidia Del Giudice e detratto quanto medio tempore alla stessa eventualmente liquidato a corrispondente titolo, provveda agli adempimenti preordinati alla esecuzione del giudicato sotto il profilo della componente retributiva, con conseguente corresponsione delle competenze spettanti oltre oneri accessori come per legge;

— incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la rituale notifica del presente provvedimento, inviandone contestualmente copia dello stesso alla Segreteria del TAR di Catanzaro, al sig. Prefetto di Catanzaro – nella qualità di Commissario ad acta nominato per l'ipotesi di perdurante inerzia – per l'opportuna conoscenza sull'avvio del procedimento afferente l'esecuzione del giudicato.

Catanzaro, li 20 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

N. 1667 Reg. Dec.

N. 678/94 Reg. Ric.

Anno 1999

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CALABRIA
CATANZARO**

composto dai signori:

Massimo L. Calveri – Presidente

Pierina Biancofiore – Refendario

Davide Soricelli – Refendario, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 678 del 1994 R.G. proposto da Maria Paola Lidia Del Giudice, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca De Marco e Ippolito Arabia, da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria del tribunale

contro

la Regione Calabria, in persona pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Alcaro ed elettivamente domiciliata in Catanzaro in Viale De Filippis n. 280 comune di Cosenza, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio

per la declaratoria

dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria sulla diffida notificata dalla ricorrente il 25 novembre 1993 e per

il riconoscimento

del diritto della ricorrente all'inquadramento nel settimo livello retributivo o in quello di spettanza come operatrice socio pedagogica e per la condanna della Regione Calabria e del comune di Cosenza ad effettuare il relativo inquadramento con tutte le conseguenze economiche, retributive e previdenziali e con la condanna consequenziale al pagamento delle somme dovute con interessi e rivalutazione monetaria.

VISTO il ricorso e i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Relatore alla pubblica udienza dell'otto ottobre 1999 il referendario Davide Soricelli; uditi altresì l'avvocato De Marco per la ricorrente e l'avvocato Alcaro per la Regione Calabria.

RITENUTO in fatto e in diritto quanto segue

FATTO

Espone la ricorrente di svolgere dal 15 gennaio 1990 attività di assistente sociale quale operatrice di equipe psico-socio-pedagogica presso il comune di Cosenza, che in forza della legge regionale 5 maggio 1990, n. 57, ha disposto il suo mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con delibera G.M. 29/6/90, n. 2110.

Ella denuncia che, nonostante il disposto della legge citata, la sua posizione professionale non è stata definita sia per quanto concerne l'inquadramento che per quanto concerne la sua posizione assicurativa e previdenziale.

Con atto notificato alla regione Calabria il 25 novembre 1993 ella ha quindi chiesto che questa provvedesse al suo inquadramento adottando le consequenziali misure per quanto attiene al trattamento economico e alla posizione assicurativa e previdenziale.

La regione non ha dato alcun riscontro alla diffida; di qui il ricorso in esame con cui viene chiesto che il tribunale, acclarata l'illegittimità del silenzio, dichiari in via di accertamento che alla ricorrente spetta l'inquadramento nella VII qualifica funzionale e conseguentemente pronunci condanna al pagamento delle somme dovute, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria e alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale.

Si è costituita in giudizio la regione Calabria che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo comunque in subordine la reiezione del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

1. Preliminarmente è opportuno precisare che la ricorrente propone la sua domanda nei confronti della Regione Calabria.

Benché infatti il ricorso sia stato notificato anche al Comune di Cosenza e benché nell'epigrafe il comune sia formalmente individuato come soggetto destinatario della condanna richiesta, dal contesto complessivo del ricorso si desume che la ricorrente abbia voluto individuare il legittimato passivo del giudizio nella regione Calabria.

La tesi della ricorrente è infatti che, per effetto della legge regionale n. 57 citata, il rapporto di lavoro dei componenti delle équipes aventi i requisiti indicati nell'articolo 5 è stato stabiliz-

zato; in particolare ella sostiene che il rapporto di servizio si è instaurato con la regione; con il comune di volta in volta interessato invece sussiste solo il rapporto organico.

In sostanza la ricorrente sostiene che la legge n. 57 – nello stabilizzare il rapporto di lavoro dei componenti delle équipes -- ha realizzato un caso di dissociazione tra il soggetto pubblico titolare del rapporto di servizio e il soggetto pubblico titolare del rapporto organico (cosa pienamente ammissibile stante la natura di rapporto intersoggettivo del primo e di rapporto organizzativo del secondo).

La regione sostiene invece che la norma non ha il significato di stabilizzare il rapporto di lavoro dei componenti delle équipes presso sé stessa; inoltre sottolinea che, anche a voler interpretare la legge in tal senso, la domanda della ricorrente sarebbe comunque infondata in quanto ella non ha i requisiti prescritti dal citato articolo 5 non avendo prestato servizio come componente di équipe per il periodo 1/1/89-31/1/90.

2. Gli assunti della ricorrente sono fondati.

Ritiene il Collegio di dover confermare in materia il consolidato orientamento di questo tribunale – tra l'altro avallato dal Consiglio di Stato – secondo il quale il più volte citato articolo 5 ha il significato di instaurare autoritativamente un rapporto di lavoro non di ruolo a tempo indeterminato tra i componenti delle équipes socio-psico-pedagogiche e la regione Calabria.

L'instaurazione del rapporto con la regione (e non con i singoli comuni) è dimostrato dal fatto che la legge n. 57 pone a carico di questa l'onere derivante dalla stabilizzazione dei rapporti con i componenti delle équipes; ulteriore argomento a sostegno di questa tesi può essere tratto dalla successiva legge regionale n. 15 del 1991 che consente l'utilizzazione dei componenti delle équipes anche da parte delle unità sanitarie locali confermando così l'assunto dell'esistenza di un rapporto organico plurimo tra tali soggetti e le amministrazioni presso cui essi sono chiamati a svolgere i propri compiti.

Un ultimo argomento può essere tratto dalla recente legge regionale 24 gennaio 1997, n. 2 che ha istituito nel ruolo della giunta regionale «un contingente ad esaurimento degli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 57». Sul punto ha osservato la IV sezione del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 1523 del 1997) che la previsione, da parte dell'art. 2 della legge citata, di un concorso interno riservato per l'immissione nel contingente, è indicativo non solo dell'assetto futuro del settore ma anche di quello pregresso dato che il concorso interno, in contrapposizione al pubblico, è quello cui possono partecipare soltanto soggetti già in rapporto di servizio con l'ente che indice il concorso. D'altra parte la relazione di accompagnamento al disegno di legge pone chiaramente in rilievo che l'iniziativa legislativa aveva sostanzialmente la funzione di disciplinare, in adesione alla giurisprudenza del TAR Calabria, il rapporto di servizio degli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche riconoscendo dunque l'esistenza di un rapporto di servizio tra essi e la regione e trasformandolo, previo superamento del concorso interno, in rapporto di ruolo.

3. Infondato è inoltre anche l'assunto della regione secondo cui la ricorrente non avrebbe i requisiti richiesti dall'articolo 5 della legge n. 57 per la stabilizzazione non avendo prestato servizio per tutto l'arco temporale 1/1/89-31/1/90.

L'articolo 5 della legge regionale 5/5/90, n. 57 letteralmente stabilisce: «gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche già utilizzati dai Comuni singoli o associati o che, comunque, abbiano prestato servizio in regime di convenzione, nel periodo

1 gennaio 1989-31 gennaio 1990, per l'attuazione degli interventi di integrazione scolastica, sono mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Ritiene il Collegio che l'articolo 5 non si riferisce ai soli soggetti che abbiano prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1989-31 gennaio 1990.

La norma, con la locuzione «sono mantenuti in servizio», sembra fare un inequivoco riferimento agli operatori il cui rapporto convenzionale fosse in corso alla data di entrata in vigore della legge, pur consentendo nel contempo la stabilizzazione di quegli operatori che, benché non in servizio a tale data, abbiano comunque prestato servizio per il periodo 1/1/89-31/1/1990.

La ricorrente dunque avendo iniziato a prestare servizio nella équipe del comune di Cosenza il 15 gennaio 1990 ed essendo quindi in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 57 ha senz'altro titolo alla stabilizzazione del rapporto ex articolo 5.

4. Quanto precede non implica tuttavia il totale accoglimento delle domande della ricorrente.

Non è infatti ammissibile una positiva statuizione in ordine al suo livello di inquadramento.

Ella chiede infatti che questo tribunale, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla sua diffida, accerti, in via dichiarativa, il suo diritto all'inquadramento nella VII qualifica.

Sul punto ritiene il Collegio, in conformità ad una consolidata giurisprudenza, che non sia consentita una pronuncia di tipo dichiarativo che vada al di là della declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di inquadramento in quanto, pur riferendosi il giudizio a materia di giurisdizione esclusiva, si verte in materia di interessi legittimi.

In altri termini, non si vuole affermare che la ricorrente sia priva di una legittima pretesa ad essere destinataria di un provvedimento inteso a definire, stante il carattere non di ruolo del servizio, la sua posizione funzionale-retributiva nell'ambito dell'organizzazione regionale; si vuole solo ribadire che, allorché il giudice di legittimità conosca, anche nell'ambito della giurisdizione esclusiva, posizioni di interesse legittimo, egli non può sostituirsi, neppure in sede di giudizio su silenzio rifiuto, all'amministrazione compiendo un'attività che, ancorché vincolata, ha carattere autoritativo e che quindi è a quella riservata (Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 1996, n. 611).

È invece fondata e deve essere accolta la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente.

In conclusione il ricorso deve essere parzialmente accolto. Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – Catanzaro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto così dispone:

a) dichiara l'inammissibilità della pretesa della ricorrente all'inquadramento nella VII qualifica funzionale;

b) dichiara l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato tra la ricorrente e la Regione Ca-

labria e l'obbligo di quest'ultima di provvedere, nei limiti indicati in motivazione, sull'istanza proposta dalla ricorrente;

c) condanna la regione Calabria alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro l'otto ottobre 1999.

Massimo L. Calveri, Presidente

Davide Soricelli, Referendario estensore

Segretario F.to Illeggibile

RELATA DI NOTIFICA

A distanza della sig.ra Del Giudice Paola

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Catanzaro, ho notificato la sentenza che precede alla Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, presso il suo procuratore costituito avvocato Giuseppe Alcaro nel cui studio in Catanzaro, Viale De Filippis n. 280 è elett.te dom.ta. La signora Del Giudice ai fini della notifica del presente atto elegge domicilio in Catanzaro via Largo Zinzi 2, presso e nello studio dell'avv. Brunella Candreva. Ho notificato il presente atto mediante consegna di copia conforme all'originale recandomi nello studio dell'avv. Giuseppe Alcaro, nella qualità, e quivi consegnandola a mani di M.R. Lamonica.

N. 2915 Reg. Dec.

N. 828/02 Reg. Ric.

Anno 2002

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – SEDE DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA**

composto dai magistrati:

Dr. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dr. Nicola Durante – Estensore

Dr. Umberto Maiello – Componente

ha pronunciato

SENTENZA

sul ricorso n. 828/02 r.g., proposto da Del Giudice Maria Paola Lidia, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Porto, elettivamente domiciliata in Catanzaro presso l'avv. Brunella Candreva, al largo Zinzi n. 2;

contro

la Regione Calabria, non costituita in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza di questo T.A.R. 27/12/1999 n. 1667.

Visto il ricorso, gli atti e i documenti di causa;

Relatore, alla camera di consiglio dell'8/11/2002, il dr. Nicola Durante;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 27/12/1999 n. 1667, passata in giudicato, questo T.A.R. dichiarava la sussistenza di un rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato tra l'odierna ricorrente e la regione Calabria, con obbligo di quest'ultima di provvedere sull'istanza di questa in data 25/11/1993 ed alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa.

La ricorrente ha diffidato l'amministrazione ad adempiere, ma non risulta che l'attività esecutiva che sarebbe dovuta scaturire dall'esecuzione della sentenza sia stata posta in essere.

Va pertanto ordinato alla Regione Calabria di adempiere agli obblighi scaturenti dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione, nominandosi fin da ora, in ipotesi di perdurante inottemperanza, il Prefetto della provincia di Catanzaro quale commissario ad acta, perché provveda nell'ulteriore termine di sessanta giorni, con ampia facoltà di delega.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi 500 €.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina alla regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza dedotta in ottemperanza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, nominandosi fin da ora il Prefetto di Catanzaro (od un funzionario da questi delegato) quale commissario ad acta in ipotesi di perdurante inottemperanza, perché, su istanza di parte, provveda nell'ulteriore termine di sessanta giorni, fissando il relativo compenso in complessivi 500 €.

Condanna la Regione Calabria a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi 500 €.

Ordina che la presente decisione venga eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2002.

DECRETO n. 373 del 20 gennaio 2003

Integrazione decreto dirigenziale n. 18429 del 19/12/2002.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con decreto dirigenziale n. 18429 del 19/12/2002, è stata confermata, la composizione della Struttura Ausiliaria del Dipartimento «Formazione Professionale, Economato ed Autoparco», comunicata con note del Dirigente Generale Prot. n. 2590 del 29/10/2002 e successiva prot. n. 2628 del 18/11/2002;

— accertato che le sig.re Musolino Serafina e Di Rubbo Nicoletta, hanno preso servizio in tale Struttura, in qualità di Componenti, in data 31 ottobre 2002;

— ritenuto, quindi, precisare l'esatta decorrenza delle predette nella Struttura in argomento;

VISTA la L.R. n. 7/2001;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU conforme proposta dell'ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa:

— a parziale integrazione del decreto dirigenziale n. 18429 del 19/12/2002, precisare che l'esatta decorrenza, delle dipendenti regionali di seguito elencate, presso la Struttura Ausiliaria del Dipartimento «Formazione Professionale, Economato ed Autoparco», in qualità di Componenti, è il 31 ottobre 2002:

— Musolino Sefafina, nata a Catanzaro il 27/10/1961 ed ivi residente in Via Domenico Mottola D'Amato n. 8, matricola n. 575050, Categoria C;

— Di Rubbo Nicoletta, nata a Catanzaro il 17/1/1951 ed ivi residente in Viale dei Normanni n. 183, matricola n. 272250, Categoria C;

— resta confermato quant'altro disposto con il citato decreto dirigenziale n. 18429/2002;

— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

— notificare il presente decreto alle sig.re Musolino Rosaria, Di Rubbo Nicoletta e a tutte le Strutture competenti.

Catanzaro, lì 20 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 374 del 20 gennaio 2003

Dipendente regionale Sig.ra Bruno Angelina – Mobilità interna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

Con istanza, la sig.ra Angelina Bruno, nata a Cataforio (RC) il 16/5/1957 e residente a Reggio Calabria in via Sbarre Centrali n. 66, dipendente regionale, matricola 94240, Categoria C, in atto in servizio presso l'Ufficio 322 «Promozione Industriale (P.M.I. e Servizi) Acque Minerali e Termali», sito in via Santa Caterina n. 230 di Reggio Calabria, ha chiesto di essere trasferita per motivi familiari, presso il Servizio n. 98, Ufficio n. 334 «Commercio, Fiere e Mercati e rete distributiva carburanti», con sede a Reggio Calabria, in via Pio XI trav. Priv. n. 10;

VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento «Attività Produttive», prot. n. 12829 del 12/12/2002, acquisita al protocollo in data 19/12/2002 al n. 4446/A, con la quale concede il nulla-osta al trasferimento della dipendente di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU conforme proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa

— assegnare, la sig.ra Angelina Bruno, nata a Cataforio (RC) il 16/5/1957 e residente a Reggio Calabria in via Sbarre Centrali n. 66, dipendente regionale, matricola 94240, Categoria C, presso il Servizio n. 98, Ufficio n. 334 «Commercio, Fiere e Mercati e rete distributiva carburanti», con sede a Reggio Calabria, in via Pio XI trav. Priv. n. 10;

— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata con efficacia, fino a nuove e/o diverse disposizioni;

— notificare il presente decreto alla sig.ra Angelina Bruno e a tutte le strutture interessate;

— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti.

Catanzaro, lì 20 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 375 del 20 gennaio 2003

Dipendente regionale Sig.ra Falvo Angelina – Mobilità interna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— la sig.ra Falvo Angelina, nata ad Amato il 7/12/1950 e residente a Miglierina in Via S. Lucia 1, dipendente regionale, matricola 288950, Categoria D, in servizio presso il Dipartimento «Sanità», ha chiesto in data 2/12/2002 di essere trasferita presso il Dipartimento «Formazione Professionale e Politiche del Lavoro»;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche del Lavoro, in data 3/12/2002;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore n. 39 del Dipartimento «Sanità»;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001;

VISTA la Legge regionale n. 7/96;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU conforme proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

— assegnare la sig.ra Falvo Angelina, nata ad Amato il 7/12/1950 e residente a Miglierina in Via S. Lucia 1, dipendente regionale, matricola 288950, Categoria D, presso il Dipartimento «Politiche del Lavoro»;

— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;

— notificare il presente decreto alla sig.ra Falvo Angelina e a tutte le strutture interessate;

— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti.

Catanzaro, lì 20 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 394 del 21 gennaio 2003

Interventi di Solidarietà Sociale. Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTE le LL.RR. n. 23 del 31/7/87 e n. 15 del 7/7/88, che prevedono interventi assistenziali e provvidenze varie a favore del personale di ruolo della Giunta regionale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie;

VISTO il decreto n. 11453 del 13/11/01, adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione, con il quale è stata impegnata, al n. 8567/01 la somma di € 1.177.475,52 sul capitolo 1003106 del bilancio 2001 per l'attuazione degli interventi assistenziali a favore dei dipendenti della Giunta regionale in conformità ai criteri di cui alla delibera n. 1913 del 3/6/1999;

VISTO l'elenco predisposto dall'Ufficio «Interventi di solidarietà sociale» del Servizio n. 49, Settore Giuridico del Personale nel quale sono riportati i nominativi dei beneficiari, per un importo complessivo da erogare ammontante, ad € 64.815,29;

VISTO l'art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002;

DECRETA

— È approvato l'elenco dei beneficiari per gli interventi di contributo straordinario «decessi» di cui alla delibera G.R. n. 1913 del 3/6/1999 che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

— il settore Ragioneria Generale è autorizzato ad emettere i relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 64.815,29 facendo gravare la spesa sull'impegno n. 8567/01 capitolo 1003106 del bilancio regionale anno 2003 a favore dei beneficiari ricompresi nell'allegato per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato e secondo le modalità specificate per ciascuno di essi.

Catanzaro, lì 21 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Romano

DECRETO n. 554 del 27 gennaio 2003

Dott.ssa Vetere Sofia – Cessazione anticipata comando.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

— con decreto dirigenziale n. 10230, assunto il 29/7/2002 prot. n. 1150 e registrato il 12/8/2002 è stata disposta la proroga del comando presso la Regione Calabria, per le esigenze del Dipartimento «Organizzazione e Personale», della dott.ssa Vetere Sofia, nata a Castrolibero il 10/12/1959 ed ivi residente in via L. Da Vinci n. 1, dipendente del Comune di Cosenza, «Istruttore Direttivo» – Categoria D, posizione economica D1, per ulteriori dodici mesi e fino al 14/7/2003, salvo proroga e/o anticipata risoluzione;

— con nota prot. 47582 del 26/9/2002, il Comune di Cosenza, ha comunicato che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 366 del 17/9/2002, in corso di definizione, ha concesso il nulla-osta alla proroga del comando di che trattasi;

— con successiva nota prot. 49216 dell'8/10/2002, il suddetto Ente, facendo seguito alla precedente, ha trasmesso la deliberazione di cui sopra, con la quale ha disposto la proroga del comando presso la Regione Calabria della Dott.ssa Vetere Sofia, fino al 14/7/2003;

— con nota del 2/12/2002 ed acquisita al protocollo il 3/12/2002 al n. 29981, la dott.ssa Vetere Sofia, ha comunicato sia alla Regione Calabria che all'Ente di appartenenza, la cessazione anticipata del comando per motivi familiari a decorrere dall'1 gennaio 2003;

— che il Comune di Cosenza, con nota prot. 81 del 10/1/2002, acquisita al protocollo in pari data al n. 457, il Comune di Cosenza ha comunicato che la dott.ssa Vetere Sofia ha ripreso servizio il 1 gennaio 2003;

Per quanto sopra esposto:

— Ritenuto dover disporre la cessazione anticipata del comando presso la Regione Calabria, per le esigenze del Dipartimento «Organizzazione e Personale» della Dott.ssa Vetere Sofia a decorrere dal 31 dicembre 2002, intendendosi concluso il rapporto di collaborazione, instaurato con la stessa in posizione di comando, in tale data;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la Legge regionale 7/8/2002 n. 31;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 968 del 21/10/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU proposta dell'Ufficio interessato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture competenti

DECRETA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente:

— prendere atto della nota della dott.ssa Vetere Sofia di rientro all'Ente di appartenenza a decorrere dall'1 gennaio 2003;

— prendere atto, altresì, della nota del Comune di Cosenza, prot. 81 del 10/1/2002;

— disporre, con decorrenza 31 dicembre 2002, la cessazione anticipata del comando presso la Regione Calabria, per le esigenze del Dipartimento «Organizzazione e Personale», della dott.ssa Vetere Sofia, disposto con decreto dirigenziale n. 10230/02 (proroga comando);

— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per l'esecuzione del presente decreto, notificando copia dello stesso alla dott.ssa Vetere Sofia e a tutte le Strutture competenti.

Catanzaro, lì 27 gennaio 2003

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Manuela Stroili

DECRETO n. 673 del 29 gennaio 2003

Dipendente Santoro Maria Luisa matricola 740750 – Annullamento decreto n. 12468/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con proprio decreto n. 12468 del 28 novembre 2001, si riconosce alla dipendente Santoro Maria Luisa – matricola 740750 – nata a Catanzaro il 18/5/1951 ed ivi residente in C.so Mazzini, vico VII n. 1 – il beneficio economico riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 consistente nel riconoscimento dell'incremento economico pari al 2,50% del valore iniziale del livello retributivo in godimento alla data del 19/6/1997;

CONSIDERATO che, data la complessità e le difficoltà interpretative della normativa in questione, questo Settore con note nn. 24866 del 17/12/2001, 656/A del 13/3/2002 ha ritenuto di richiedere apposito parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il parere n. 3288/10 del 13/11/2002, reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. – nella parte in cui asserisce: «solo al personale appartenente alla categoria di “figlio di grande invalido di guerra” (invalido titolare di pensione di prima categoria) competono i benefici previsti dalla legge n. 336/70 all'art. 1 ed all'art. 2, 1° comma»;

CONSIDERATO che il decreto n. 12468/2001 ha motivato la concessione del beneficio in questione in quanto figlia di invalido di guerra titolare di pensione di ottava categoria;

RITENUTO, conseguentemente, anche in adesione all'autorevole parere, reinterprete la normativa in questione e, per l'effetto, procedere all'annullamento in via di autotutela, del proprio decreto n. 12468 del 28/11/01 in quanto viziato da errata applicazione della Legge 336/1970;

RITENUTO altresì, demandare al settore n. 15 «gestione economica del personale» il recupero, nelle forme di legge, delle somme liquidate in virtù del Decreto n. 12468 del 28 novembre 2001;

VISTA la D.G.R. n. 968/2002;

VISTA la D.G.R. n. 1013/2002;

SU PROPOSTA dell'ufficio interessato alla stregua dell'istruttoria compiuta;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di annullare, in via di autotutela, il proprio decreto n. 12468 del 28 novembre 2001 con il quale si concede alla dipendente Santoro Maria Luisa, matricola 740750, il beneficio economico, riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 con decorrenza 19/6/1997 – per errata applicazione della normativa – alla luce del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3288/2002;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati al recupero delle somme liquidate;

— incaricare il competente Ufficio del Settore giuridico per la consueta notifica del presente provvedimento;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale.

Catanzaro, lì 29 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 674 del 29 gennaio 2003

Dipendente Lucia Anna Silvana matricola 455100 – Annullamento decreto n. 12476/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con proprio decreto n. 12476 del 28/11/2001, si riconosce alla dipendente Lucia Anna Silvana – matricola 455100 – nata a Catanzaro il 6/2/1950, residente a Squillace Lido e domiciliata in Catanzaro in via N. Lombardi, 5 – il beneficio economico riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 consistente nel riconoscimento dell'incremento economico pari al 2,50% del valore iniziale del livello retributivo in godimento alla data dell'8/10/2001;

CONSIDERATO che, data la complessità e le difficoltà interpretative della normativa in questione, questo Settore con note nn. 24866 del 17/12/2001, 656/A del 13/3/2002 ha ritenuto di richiedere apposito parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il parere n. 3288/10 del 13/11/2002, reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. – nella parte in cui asserisce: «solo al personale appartenente alla categoria di “figlio di grande invalido di guerra” (invalido titolare di pensione di prima categoria) competono i benefici previsti dalla legge n. 336/70 all'art. 1 ed all'art. 2, 1° comma»;

CONSIDERATO che il decreto n. 12476/2001 ha motivato la concessione del beneficio in questione in quanto figlia di invalido di guerra titolare di pensione di settima categoria;

RITENUTO, conseguentemente, anche in adesione all'autorevole parere, reinterpretare la normativa in questione e, per l'effetto, procedere all'annullamento in via di autotutela, del proprio decreto n. 12476 del 28/11/01 in quanto viziato da errata applicazione della Legge 336/1970;

RITENUTO altresì, demandare al settore n. 15 «gestione economica del personale» il recupero, nelle forme di legge, delle somme liquidate in virtù del Decreto n. 12476 del 28/11/2001;

VISTA la D.G.R. n. 968/2002;

VISTA la D.G.R. n. 1013/2002;

SU PROPOSTA dell'ufficio interessato alla stregua dell'istruttoria compiuta;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di annullare, in via di autotutela, il proprio decreto n. 12476 del 28/11/2001 con il quale si concede alla dipendente Lucia Anna Silvana, matricola 455100, il beneficio economico, riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 con decorrenza 8/10/2001 – per errata applicazione della normativa – alla luce del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3288/2002;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati al recupero delle somme liquidate;

— incaricare il competente Ufficio del Settore giuridico per la consueta notifica del presente provvedimento;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale.

Catanzaro, lì 29 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 675 del 29 gennaio 2003

Dipendente Gulli Lucia matricola 390500 – Annullamento decreto n. 12477/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con proprio decreto n. 12477 del 28/11/2001, si riconosce alla dipendente Gulli Lucia matricola 390500 – collocata a riposo con decorrenza 1/1/2000 – nata a Chiaravalle Centrale (CZ) il 12/12/1939 e residente in Catanzaro via F. Aciri, 95 – il beneficio economico riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 consistente nel riconoscimento dell'incremento economico pari al 2,50% del valore iniziale del livello retributivo in godimento alla data del 19/6/1997;

CONSIDERATO che, data la complessità e le difficoltà interpretative della normativa in questione, questo Settore con note nn. 24866 del 17/12/2001, 656/A del 13/3/2002 ha ritenuto di richiedere apposito parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il parere n. 3288/10 del 13/11/2002, reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. – nella parte in cui asserisce: «solo al personale appartenente alla categoria di “figlio di grande invalido di guerra” (invalido titolare di pensione di prima categoria) competono i benefici previsti dalla legge n. 336/70 all'art. 1 ed all'art. 2, 1° comma»;

CONSIDERATO che il decreto n. 12477/2001 ha motivato la concessione del beneficio in questione in quanto figlia di invalido di guerra titolare di pensione di settima categoria;

RITENUTO, conseguentemente, anche in adesione all'autorevole parere, reinterpretare la normativa in questione e, per l'effetto, procedere all'annullamento in via di autotutela, del proprio decreto n. 12477 del 28/11/01 in quanto viziato da errata applicazione della Legge 336/1970;

RITENUTO altresì, demandare al settore n. 15 «gestione economica del personale» il recupero, nelle forme di legge, delle somme liquidate in virtù del Decreto n. 12477 del 28/11/2001;

VISTA la D.G.R. n. 968/2002;

VISTA la D.G.R. n. 1013/2002;

SU PROPOSTA dell'ufficio interessato alla stregua dell'istruttoria compiuta;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di annullare, in via di autotutela, il proprio decreto n. 12477 del 28/11/2001 con il quale si concede alla ex dipendente Gullì Lucia matricola 390500, il beneficio economico, riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 con decorrenza 19/6/1997 – per errata applicazione della normativa – alla luce del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3288/2002;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati al recupero delle somme liquidate;

— incaricare il competente Ufficio del Settore giuridico per la consueta notifica del presente provvedimento;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale.

Catanzaro, lì 29 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 676 del 29 gennaio 2003

Dipendente Giuliano Salvatore matricola 368050 – Annullamento decreto n. 12469/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con proprio decreto n. 12469 del 28/11/2001, si riconosce al dipendente Giuliano Salvatore matricola 368050 – nato a Catanzaro il 6/11/1954 e ivi residente in via A. Barbaro, 17 – il beneficio economico riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 consistente nel riconoscimento dell'incremento economico pari al 2,50% del valore iniziale del livello retributivo in godimento alla data del 30/6/1997;

CONSIDERATO che, data la complessità e le difficoltà interpretative della normativa in questione, questo Settore con note nn. 24866 del 17/12/2001, 656/A del 13/3/2002 ha ritenuto di richiedere apposito parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il parere n. 3288/10 del 13/11/2002, reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. – nella parte in cui asserisce: «solo al personale appartenente alla categoria di “figlio di grande invalido di guerra” (invalido titolare di pensione di prima categoria) competono i benefici previsti dalla legge n. 336/70 all'art. 1 ed all'art. 2, 1° comma»;

CONSIDERATO che il decreto n. 12469/2001 ha motivato la concessione del beneficio in questione in quanto figlio di invalido di guerra titolare di pensione di sesta categoria;

RITENUTO, conseguentemente, anche in adesione all'autorevole parere, reinterpretare la normativa in questione e, per l'ef-

fetto, procedere all'annullamento in via di autotutela, del proprio decreto n. 12469 del 28/11/01 in quanto viziato da errata applicazione della Legge 336/1970;

RITENUTO altresì, demandare al settore n. 15 «gestione economica del personale» il recupero, nelle forme di legge, delle somme liquidate in virtù del Decreto n. 12469 del 25/11/2001;

VISTA la D.G.R. n. 968/2002;

VISTA la D.G.R. n. 1013/2002;

SU PROPOSTA dell'ufficio interessato alla stregua dell'istruttoria compiuta;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di annullare, in via di autotutela, il proprio decreto n. 12469 del 28/11/2001 con il quale si concede al dipendente Giuliano Salvatore, matricola 368050, il beneficio economico, riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 con decorrenza 30/6/1997 – per errata applicazione della normativa – alla luce del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3288/2002;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati al recupero delle somme liquidate;

— incaricare il competente Ufficio del Settore giuridico per la consueta notifica del presente provvedimento;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale.

Catanzaro, lì 29 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 677 del 29 gennaio 2003

Dipendente Giuliano Alfredo matricola 367780 – Annullamento decreto n. 12470/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con proprio decreto n. 12470 del 28/11/2001, si riconosce al dipendente Giuliano Alfredo matricola 367780 – nato a Catanzaro l'8/5/1953 e ivi residente in via Trav.sa Barlaam da Seminara, 27 – il beneficio economico riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 consistente nel riconoscimento dell'incremento economico pari al 2,50% del valore iniziale del livello retributivo in godimento alla data dell'8/7/1997;

CONSIDERATO che, data la complessità e le difficoltà interpretative della normativa in questione, questo Settore con note nn. 24866 del 17/12/2001, 656/A del 13/3/2002 ha ritenuto di richiedere apposito parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il parere n. 3288/10 del 13/11/2002, reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. – nella parte in cui asserisce: «solo al personale appartenente alla categoria di “fi-

glio di grande invalido di guerra" (invalido titolare di pensione di prima categoria) competono i benefici previsti dalla legge n. 336/70 all'art. 1 ed all'art. 2, 1° comma»;

CONSIDERATO che il decreto n. 12470/2001 ha motivato la concessione del beneficio in questione in quanto figlio di invalido di guerra titolare di pensione di sesta categoria;

RITENUTO, conseguentemente, anche in adesione all'auto-revole parere, reinterpretare la normativa in questione e, per l'effetto, procedere all'annullamento in via di autotutela, del proprio decreto n. 12470 del 28/11/01 in quanto viziato da errata applicazione della Legge 336/1970;

RITENUTO altresì, demandare al settore n. 15 «gestione economica del personale» il recupero, nelle forme di legge, delle somme liquidate in virtù del Decreto n. 12470 del 25/11/2001;

VISTA la D.G.R. n. 968/2002;

VISTA la D.G.R. n. 1013/2002;

SU PROPOSTA dell'ufficio interessato alla stregua dell'istruttoria compiuta;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di annullare, in via di autotutela, il proprio decreto n. 12470 del 28/11/2001 con il quale si concede al dipendente Giuliano Alfredo, matricola 367780, il beneficio economico, riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 con decorrenza 8/7/1997 – per errata applicazione della normativa – alla luce del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3288/2002;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati al recupero delle somme liquidate;

— incaricare il competente Ufficio del Settore giuridico per la consueta notifica del presente provvedimento;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale.

Catanzaro, lì 29 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 678 del 29 gennaio 2003

Dipendente Ganino Maria Agostina matricola 342500 – Annullamento decreto n. 12471/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con proprio decreto n. 12471 del 28/11/2001, si riconosce alla dipendente Ganino Maria Agostina matricola 342500 – nata a Dinami il 19/4/1943 residente a Laureana di Borrello con domicilio a Serrata di Reggio Calabria via Rimembranze, 23 – il beneficio economico riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 consistente nel riconoscimento dell'incremento economico pari al 2,50% del valore iniziale del livello retributivo in godimento alla data dell'11/9/2000;

CONSIDERATO che, data la complessità e le difficoltà interpretative della normativa in questione, questo Settore con note nn. 24866 del 17/12/2001, 656/A del 13/3/2002 ha ritenuto di richiedere apposito parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il parere n. 3288/10 del 13/11/2002, reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. – nella parte in cui asserisce: «solo al personale appartenente alla categoria di "figlio di grande invalido di guerra" (invalido titolare di pensione di prima categoria) competono i benefici previsti dalla legge n. 336/70 all'art. 1 ed all'art. 2, 1° comma»;

CONSIDERATO che il decreto n. 12471/2001 ha motivato la concessione del beneficio in questione in quanto figlia di invalido di guerra titolare di pensione di sesta categoria;

RITENUTO, conseguentemente, anche in adesione all'auto-revole parere, reinterpretare la normativa in questione e, per l'effetto, procedere all'annullamento in via di autotutela, del proprio decreto n. 12471 del 28/11/01 in quanto viziato da errata applicazione della Legge 336/1970;

RITENUTO altresì, demandare al settore n. 15 «gestione economica del personale» il recupero, nelle forme di legge, delle somme liquidate in virtù del Decreto n. 12471 del 28/11/2001;

VISTA la D.G.R. n. 968/2002;

VISTA la D.G.R. n. 1013/2002;

SU PROPOSTA dell'ufficio interessato alla stregua dell'istruttoria compiuta;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di annullare, in via di autotutela, il proprio decreto n. 12471 del 28/11/2001 con il quale si concede alla dipendente Ganino Maria Agostina, matricola 342500, il beneficio economico, riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 con decorrenza 11/9/2000 – per errata applicazione della normativa – alla luce del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3288/2002;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati al recupero delle somme liquidate;

— incaricare il competente Ufficio del Settore giuridico per la consueta notifica del presente provvedimento;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale.

Catanzaro, lì 29 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 679 del 29 gennaio 2003

Dipendente Froio Aldo matricola 327150 – Annullamento decreto n. 12475/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con proprio decreto n. 12475 del 28/11/2001, si riconosce al dipendente Froio Aldo matricola 327150 – nato a Gasperina il 23/4/1954 ivi residente in via Trieste, 12 – il beneficio economico riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 consistente nel riconoscimento dell'incremento economico pari al 2,50% del valore iniziale del livello retributivo in godimento alla data del 15/5/1997;

CONSIDERATO che, data la complessità e le difficoltà interpretative della normativa in questione, questo Settore con note nn. 24866 del 17/12/2001, 656/A del 13/3/2002 ha ritenuto di richiedere apposito parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il parere n. 3288/10 del 13/11/2002, reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. – nella parte in cui asserisce: «solo al personale appartenente alla categoria di “figlio di grande invalido di guerra” (invalido titolare di pensione di prima categoria) competono i benefici previsti dalla legge n. 336/70 all'art. 1 ed all'art. 2, 1° comma»;

CONSIDERATO che il decreto n. 12475/2001 ha motivato la concessione del beneficio in questione in quanto figlio di invalido di guerra titolare di pensione di quarta categoria;

RITENUTO, conseguentemente, anche in adesione all'auto-revole parere, reinterpretare la normativa in questione e, per l'effetto, procedere all'annullamento in via di autotutela, del proprio decreto n. 12475 del 28/11/01 in quanto viziato da errata applicazione della Legge 336/1970;

RITENUTO altresì, demandare al settore n. 15 «gestione economica del personale» il recupero, nelle forme di legge, delle somme liquidate in virtù del Decreto n. 12475 del 28/11/2001;

VISTA la D.G.R. n. 968/2002;

VISTA la D.G.R. n. 1013/2002;

SU PROPOSTA dell'ufficio interessato alla stregua dell'istruttoria compiuta;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di annullare, in via di autotutela, il proprio decreto n. 12475 del 28/11/2001 con il quale si concede al dipendente Froio Aldo, matricola 327150, il beneficio economico, riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 con decorrenza 15/5/1997 – per errata applicazione della normativa – alla luce del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3288/2002;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati al recupero delle somme liquidate;

— incaricare il competente Ufficio del Settore giuridico per la consueta notifica del presente provvedimento;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale.

Catanzaro, lì 29 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 680 del 29 gennaio 2003

Dipendente Frangipane Osvaldo matricola 323100 – Annullamento decreto n. 7373/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con proprio decreto n. 7373 del 25/7/2001, si riconosce al dipendente Frangipane Osvaldo matricola 323100 – nato a Catanzaro il 28/7/1950 ed ivi residente in via Trav.sa Nasi, 2 – il beneficio economico riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 consistente nel riconoscimento dell'incremento economico pari al 2,50% del valore iniziale del livello retributivo in godimento alla data del 18/12/1995;

CONSIDERATO che, data la complessità e le difficoltà interpretative della normativa in questione, questo Settore con note nn. 24866 del 17/12/2001, 656/A del 13/3/2002 ha ritenuto di richiedere apposito parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il parere n. 3288/10 del 13/11/2002, reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. – nella parte in cui asserisce: «solo al personale appartenente alla categoria di “figlio di grande invalido di guerra” (invalido titolare di pensione di prima categoria) competono i benefici previsti dalla legge n. 336/70 all'art. 1 ed all'art. 2, 1° comma»;

CONSIDERATO che il decreto n. 7373/2001 ha motivato la concessione del beneficio in questione in quanto figlio di invalido di guerra titolare di pensione di ottava categoria;

RITENUTO, conseguentemente, anche in adesione all'auto-revole parere, reinterpretare la normativa in questione e, per l'effetto, procedere all'annullamento in via di autotutela, del proprio decreto n. 7373 del 25/7/01 in quanto viziato da errata applicazione della Legge 336/1970;

RITENUTO altresì, demandare al settore n. 15 «gestione economica del personale» il recupero, nelle forme di legge, delle somme liquidate in virtù del Decreto n. 7373 del 25/7/2001;

VISTA la D.G.R. n. 968/2002;

VISTA la D.G.R. n. 1013/2002;

SU PROPOSTA dell'ufficio interessato alla stregua dell'istruttoria compiuta;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di annullare, in via di autotutela, il proprio decreto n. 7373 del 25/7/2001 con il quale si concede al dipendente Frangipane Osvaldo, matricola 323100, il beneficio economico, riveniente

dall'art. 1 della Legge 336/70 con decorrenza 18/12/1995 – per errata applicazione della normativa – alla luce del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3288/2002;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati al recupero delle somme liquidate;

— incaricare il competente Ufficio del Settore giuridico per la consueta notifica del presente provvedimento;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale.

Catanzaro, lì 29 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 681 del 29 gennaio 2003

Dipendente Curto Aldo matricola 229750 – Annullamento decreto n. 7372/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con proprio decreto n. 7372 del 25/7/2001, si riconosce al dipendente Curto Aldo matricola 229750 – nato a Catanzaro il 2/9/1944 ed ivi residente in via Largo Marincola Cattaneo, 2 – il beneficio economico riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 consistente nel riconoscimento dell'incremento economico pari al 2,50% del valore iniziale del livello retributivo in godimento alla data del 4/8/1997;

CONSIDERATO che, data la complessità e le difficoltà interpretative della normativa in questione, questo Settore con note nn. 24866 del 17/12/2001, 656/A del 13/3/2002 ha ritenuto di richiedere apposito parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il parere n. 3288/10 del 13/11/2002, reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. – nella parte in cui asserisce: «solo al personale appartenente alla categoria di “figlio di grande invalido di guerra” (invalido titolare di pensione di prima categoria) competono i benefici previsti dalla legge n. 336/70 all'art. 1 ed all'art. 2, 1° comma»;

CONSIDERATO che il decreto n. 7372/2001 ha motivato la concessione del beneficio in questione in quanto figlio di invalido di guerra titolare di pensione di ottava categoria;

RITENUTO, conseguentemente, anche in adesione all'autorevole parere, reinterpretare la normativa in questione e, per l'effetto, procedere all'annullamento in via di autotutela, del proprio decreto n. 7372 del 25/7/01 in quanto viziato da errata applicazione della Legge 336/1970;

RITENUTO altresì, demandare al settore n. 15 «gestione economica del personale» il recupero, nelle forme di legge, delle somme liquidate in virtù del Decreto n. 7372 del 25/7/2001;

VISTA la D.G.R. n. 968/2002;

VISTA la D.G.R. n. 1013/2002;

SU PROPOSTA dell'ufficio interessato alla stregua dell'istruttoria compiuta;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di annullare, in via di autotutela, il proprio decreto n. 7372 del 25/7/2001 con il quale si concede al dipendente Curto Aldo, matricola 229750, il beneficio economico, riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 con decorrenza 4/8/1997 – per errata applicazione della normativa – alla luce del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3288/2002;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati al recupero delle somme liquidate;

— incaricare il competente Ufficio del Settore giuridico per la consueta notifica del presente provvedimento;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale.

Catanzaro, lì 29 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 682 del 29 gennaio 2003

Dipendente Dr. Fortunato Cefalì matricola 158500 – Annullamento decreti n. 8944/2001-9494/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con propri decreti n. 8944/2001-9494/2001, si riconosce al dipendente Dr. Fortunato Cefalì matricola 158500 – nato a Cortale (CZ) il 2/1/1944 e residente in Catanzaro Lido, via Murano, 17 – il beneficio economico riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 consistente nel riconoscimento dell'incremento economico pari al 2,50% del valore iniziale del livello retributivo in godimento alla data del 6/8/2001;

CONSIDERATO che, data la complessità e le difficoltà interpretative della normativa in questione, questo Settore con note nn. 24866 del 17/12/2001, 656/A del 13/3/2002 ha ritenuto di richiedere apposito parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il parere n. 3288/10 del 13/11/2002, reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. – nella parte in cui asserisce: «solo al personale appartenente alla categoria di “figlio di grande invalido di guerra” (invalido titolare di pensione di prima categoria) competono i benefici previsti dalla legge n. 336/70 all'art. 1 ed all'art. 2, 1° comma»;

CONSIDERATO che il decreto n. 8944 del 19/9/2001 ha motivato la concessione del beneficio in questione in quanto figlio di invalido di guerra titolare di pensione di quinta categoria;

RITENUTO, conseguentemente, anche in adesione all'autorevole parere, reinterpretare la normativa in questione e, per l'effetto, procedere all'annullamento in via di autotutela, dei propri decreti nn. 8944/2001 e 9494/2001 in quanto viziati da errata applicazione della Legge 336/1970;

RITENUTO altresì, demandare al settore n. 15 «gestione economica del personale» il recupero, nelle forme di legge, delle somme liquidate in virtù del Decreto n. 8944 del 28/11/2001 te-

nendo conto che con decreto n. 14528/2001, al medesimo dipendente, è stato riconosciuto il beneficio economico (artt. 43-44 R.D.L. 1290/22) nella misura dell'1,25% per la dipendenza da causa di servizio con decorrenza 6/7/1999;

VISTA la D.G.R. n. 968/2002;

VISTA la D.G.R. n. 1013/2002;

SU PROPOSTA dell'ufficio interessato alla stregua dell'istruttoria compiuta;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di annullare, in via di autotutela, il proprio decreto n. 8944 del 19/9/2001 nonché il decreto n. 9494 del 3/10/2001 con i quali si concede al dipendente Dr. Fortunato Cefalì, matricola 158500, il beneficio economico, riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 – per errata applicazione della normativa – alla luce del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3288/2002;

— di ripristinare il decreto n. 14528 del 19/12/01 con il quale si attribuisce al dipendente il beneficio economico – artt. 43-44 del R.D.L. 1290/22 – nella misura dell'1,25%, per il riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio la cui entità economica è stata assorbita per gli effetti del Decreto n. 8944/2001;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati al recupero delle somme liquidate;

— incaricare il competente Ufficio del Settore giuridico per la consueta notifica del presente provvedimento;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale.

Catanzaro, lì 29 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 683 del 29 gennaio 2003

Dipendente Bagnato Rosa matricola 50250 – Annullamento decreto n. 12474/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con proprio decreto n. 12474 del 28/11/2001, si riconosce alla dipendente Bagnato Rosa matricola 50250 – nata a Catanzaro il 21/2/1947 ed ivi residente in via per Gimigliano, 197/bis – il beneficio economico riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 consistente nel riconoscimento dell'incremento economico pari al 2,50% del valore iniziale del livello retributivo in godimento alla data del 19/6/1997;

CONSIDERATO che, data la complessità e le difficoltà interpretative della normativa in questione, questo Settore con note nn. 24866 del 17/12/2001, 656/A del 13/3/2002 ha ritenuto di richiedere apposito parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il parere n. 3288/10 del 13/11/2002, reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. – nella parte in cui asserisce: «solo al personale appartenente alla categoria di “figlio di grande invalido di guerra” (invalido titolare di pensione di prima categoria) competono i benefici previsti dalla legge n. 336/70 all'art. 1 ed all'art. 2, 1° comma»;

CONSIDERATO che il decreto n. 12474/2001 ha motivato la concessione del beneficio in questione in quanto figlia di invalido di guerra titolare di pensione di ottava categoria;

RITENUTO, conseguentemente, anche in adesione all'autorevole parere, reinterpretare la normativa in questione e, per l'effetto, procedere all'annullamento in via di autotutela, del proprio decreto n. 12474 del 28/11/01 in quanto viziato da errata applicazione della Legge 336/1970;

RITENUTO altresì, demandare al settore n. 15 «gestione economica del personale» il recupero, nelle forme di legge, delle somme liquidate in virtù del Decreto n. 12474 del 28/11/2001;

VISTA la D.G.R. n. 968/2002;

VISTA la D.G.R. n. 1013/2002;

SU PROPOSTA dell'ufficio interessato alla stregua dell'istruttoria compiuta;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di annullare, in via di autotutela, il proprio decreto n. 12474 del 28/11/2001 con il quale si concede alla dipendente Bagnato Rosa, matricola 50250, il beneficio economico, riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 con decorrenza 19/6/1997 – per errata applicazione della normativa – alla luce del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3288/2002;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati al recupero delle somme liquidate;

— incaricare il competente Ufficio del Settore giuridico per la consueta notifica del presente provvedimento;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale.

Catanzaro, lì 29 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 684 del 29 gennaio 2003

Dipendente Bagnato Francesca matricola 49650 – Annullamento decreto n. 12473/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con proprio decreto n. 12473 del 28/11/2001, si riconosce alla dipendente Bagnato Francesca matricola 49650 – nata a Catanzaro il 7/3/1955 ed ivi residente in via per Gimigliano, 205 – il beneficio economico riveniente dall'art. 1 della

Legge 336/70 consistente nel riconoscimento dell'incremento economico pari al 2,50% del valore iniziale del livello retributivo in godimento alla data del 19/6/1997;

CONSIDERATO che, data la complessità e le difficoltà interpretative della normativa in questione, questo Settore con note nn. 24866 del 17/12/2001, 656/A del 13/3/2002 ha ritenuto di richiedere apposito parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il parere n. 3288/10 del 13/11/2002, reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. – nella parte in cui asserisce: «solo al personale appartenente alla categoria di “figlio di grande invalido di guerra” (invalido titolare di pensione di prima categoria) competono i benefici previsti dalla legge n. 336/70 all'art. 1 ed all'art. 2, 1° comma»;

CONSIDERATO che il decreto n. 12473/2001 ha motivato la concessione del beneficio in questione in quanto figlia di invalido di guerra titolare di pensione di ottava categoria;

RITENUTO, conseguentemente, anche in adesione all'auto-revole parere, reinterpretare la normativa in questione e, per l'effetto, procedere all'annullamento in via di autotutela, del proprio decreto n. 12473 del 28/11/01 in quanto viziato da errata applicazione della Legge 336/1970;

RITENUTO altresì, demandare al settore n. 15 «gestione economica del personale» il recupero, nelle forme di legge, delle somme liquidate in virtù del Decreto n. 12473 del 28/11/2001;

VISTA la D.G.R. n. 968/2002;

VISTA la D.G.R. n. 1013/2002;

SU PROPOSTA dell'ufficio interessato alla stregua dell'istruttoria compiuta;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di annullare, in via di autotutela, il proprio decreto n. 12473 del 28/11/2001 con il quale si concede alla dipendente Bagnato Francesca, matricola 49650, il beneficio economico, riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 con decorrenza 19/6/1997 – per errata applicazione della normativa – alla luce del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3288/2002;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati al recupero delle somme liquidate;

— incaricare il competente Ufficio del Settore giuridico per la consueta notifica del presente provvedimento;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale.

Catanzaro, lì 29 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 685 del 29 gennaio 2003

Dipendente Bagnato Concetta matricola 49400 – Annullamento decreto n. 12472/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con proprio decreto n. 12472 del 28/11/2001, si riconosce alla dipendente Bagnato Concetta matricola 49400 – nata a Catanzaro il 9/12/1950 ed ivi residente in via per Gimigliano, 205 – il beneficio economico riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 consistente nel riconoscimento dell'incremento economico pari al 2,50% del valore iniziale del livello retributivo in godimento alla data del 19/6/1997;

CONSIDERATO che, data la complessità e le difficoltà interpretative della normativa in questione, questo Settore con note nn. 24866 del 17/12/2001, 656/A del 13/3/2002 ha ritenuto di richiedere apposito parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il parere n. 3288/10 del 13/11/2002, reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. – nella parte in cui asserisce: «solo al personale appartenente alla categoria di “figlio di grande invalido di guerra” (invalido titolare di pensione di prima categoria) competono i benefici previsti dalla legge n. 336/70 all'art. 1 ed all'art. 2, 1° comma»;

CONSIDERATO che il decreto n. 12472/2001 ha motivato la concessione del beneficio in questione in quanto figlia di invalido di guerra titolare di pensione di ottava categoria;

RITENUTO, conseguentemente, anche in adesione all'auto-revole parere, reinterpretare la normativa in questione e, per l'effetto, procedere all'annullamento in via di autotutela, del proprio decreto n. 12472 del 28/11/01 in quanto viziato da errata applicazione della Legge 336/1970;

RITENUTO altresì, demandare al settore n. 15 «gestione economica del personale» il recupero, nelle forme di legge, delle somme liquidate in virtù del Decreto n. 12472 del 28 novembre 2001;

VISTA la D.G.R. n. 968/2002;

VISTA la D.G.R. n. 1013/2002;

SU PROPOSTA dell'ufficio interessato alla stregua dell'istruttoria compiuta;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di annullare, in via di autotutela, il proprio decreto n. 12472 del 28 novembre 2001 con il quale si concede alla dipendente Bagnato Concetta, matricola 49400, il beneficio economico, riveniente dall'art. 1 della Legge 336/70 con decorrenza 19/6/1997 – per errata applicazione della normativa – alla luce del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3288/2002;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati al recupero delle somme liquidate;

— incaricare il competente Ufficio del Settore giuridico per la consueta notifica del presente provvedimento;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale.

Catanzaro, lì 29 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 696 del 3 febbraio 2003

Personale degli uffici del Commissario per l'emergenza ambientale. Adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO l'art. 5 della Legge 24/2/1992 n. 225;

VISTO l'art. 107 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112;

VISTO il D.L. 7/9/2001, n. 343, con modificazioni, della legge 9/11/2001 n. 401;

VISTO il D.P.C.M. 21/9/2001, con il quale è stata attribuita la delega al coordinamento della protezione civile al Ministro dell'Interno;

VISTE le varie ordinanze concernenti le disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore ambientale della Regione Calabria, e da ultimo l'ordinanza n. 3149 dell'1/10/2001, con la quale il Presidente della Regione Calabria, Commissario Delegato all'emergenza ambientale, evidenzia la necessità di reperire immediatamente risorse finanziarie, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;

PRESO ATTO delle disposizioni del D.G. «O.P.»;

VISTO il D.P.C.M. 20/12/2002 con il quale lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

VISTO il dispositivo del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale con il quale si trasferisce le risorse finanziarie per l'anno 2002;

VISTA la nota dell'Assessorato Ambientale del 29/1/2003;

DECRETA

Il personale in servizio presso gli uffici del Commissario per l'Emergenza Ambientale, indicato nella tabella allegata all'ordinanza di protezione civile n. 1986 del 6/8/2002, è destinato al servizio presso l'Assessorato Ambiente della Regione Calabria secondo le esigenze che saranno indicate dalle Strutture competenti dell'Assessorato stesso, assegnando al medesimo la qualifica secondo la tabella seguente:

— personale dipendente da altra P.A. nelle categorie corrispondenti a quella di appartenenza;

— personale in possesso del diploma di laurea categoria «D» posizione economica D1;

— personale con diploma di scuola media superiore categoria «C»;

— persona con diploma di scuola media inferiore categoria «B»;

PRESO ATTO che alla spesa si farà fronte per l'anno in corso con i fondi di cui al dispositivo n. 2071 del 12/11/2002 e per gli anni successivi con i fondi governativi che saranno trasferiti secondo D.Lgs. e/o dall'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani come citato nel D.P.C.M. 20/12/2002;

Il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente provvederà ad utilizzare il predetto personale ai servizi dello stesso Dipartimento;

Il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente provvederà a notificare il presente provvedimento all'Ufficio del Commissario Delegato perché provveda al relativo trasferimento dei fondi per la relativa copertura finanziaria;

Demandare all'Ufficio Economico il perfezionamento di ogni opportuno atto relativo al trasferimento delle coperture finanziarie per la retribuzione del personale utilizzato.

Catanzaro, lì 3 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 726 del 5 febbraio 2003

Proroga comando dipendenti A.R.S.S.A..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— l'Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca – Settore Provinciale Agricoltura di Crotona, intende continuare ad avvalersi, in posizione di comando, della collaborazione di alcuni dipendenti A.R.S.S.A. per il periodo 1 febbraio 2003-31 gennaio 2004;

— che con decreto dirigenziale n. 913 del 28/1/2002, i divulgatori di che trattasi, sono stati posti in posizione di comando presso la Regione Calabria, fino al 31 gennaio 2003;

RITENUTO dover provvedere alla proroga di che trattasi, per ulteriori dodici mesi, con oneri a carico dell'ARSSA, considerato che gli interessati hanno dichiarato la propria disponibilità al riguardo;

VISTO il D.P.R. 268/87 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU conforme proposta delle Strutture interessate, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore competente;

DECRETA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

— disporre la proroga del comando presso la Regione Calabria, per le esigenze dell'Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca – Settore Provinciale Agricoltura di Crotona, per il periodo 1 febbraio 2003-31 gennaio 2004, salvo proroga e/o anticipata risoluzione, dei sottoelencati dipendenti dell'A.R.S.S.A.:

1. dott. La Greca Loris, nato a Crotona il 6/9/1964 ed ivi residente in Via Pitagora n. 9;

2. dott. Messina Michele, nato a Crotona il 13/4/1959 ed ivi residente in Via XXV Aprile n. 74;

3. dott.ssa Pescione Rosa, nata ad Avelia il 29/3/1960 e residente a Crotona in Via T. Campanella n. 49;

4. dott.ssa Tronca Patrizia, nata a Catanzaro il 5/8/1963 e residente a Crotona in Località Termine Grosso – Rocca Bernarda;

— dare atto che la spesa complessiva inerente il trattamento economico relativo ai suddetti comandi, rimane totalmente a carico dell'A.R.S.S.A. – Agenzia Regionale Sviluppo e Servizi in Agricoltura – con sede a Cosenza;

— stabilire che il presente decreto, sarà notificato alla Direzione Generale dell'ARSSA, la quale dovrà far pervenire al Dipartimento Organizzazione e Personale – Settore Giuridico – Ufficio Mobilità e Concorsi, con sede a Catanzaro in Viale Cassiodoro – Palazzo Europa, il provvedimento di concessione del nulla osta alla proroga dei comandi di che trattasi;

— autorizzare il Settore Giuridico di adottare gli atti conseguenti e di competenza, notificando copia del presente provvedimento agli interessati.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 727 del 5 febbraio 2003

Dipendente regionale Sig. Monteleone Giovanni – Mobilità interna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con nota del 15/10/2002, il Sig. Monteleone Giovanni, nato a Giffone il 5/10/1957 e residente a Cinquefrondi in via S. Pertini n. 37, dipendente regionale, matricola 557450, in atto in servizio l'Ufficio Agricola di Zona, con sede a Polistena, ha chiesto di essere trasferito presso il Dipartimento «Attività Produttive», Ufficio di rappresentanza di Milano;

— con nota prot. 12114 del 28/11/2002 acquisita al protocollo il 2/12/2002 al n. 29851, il Dirigente Generale del Dipartimento «Attività Produttive» ha espresso il nulla-osta temporaneo, per la durata di tre mesi a far data dall'1 dicembre 2002;

— con nota prot. n. 688 del 15/1/2003 ed acquisita al protocollo il 20/1/2003 al n. ... il Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca», ha espresso il prescritto nulla-osta in relazione alla richiesta di che trattasi;

ATTESO dover rettificare parzialmente la decorrenza della mobilità interna di che trattasi, posticipandola all'1 febbraio 2002;

RITENUTO di dover provvedere al riguardo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

SU conforme proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

— assegnare, in via provvisoria e limitatamente al periodo di mesi tre a far data dall'1 febbraio 2003, il Sig. Monteleone Giovanni, nato a Giffone il 5/10/1957 e residente a Cinquefrondi in Via S. Pertini n. 37, dipendente regionale, matricola n. 557450, presso il Dipartimento «Attività Produttive», Ufficio di rappresentanza di Milano;

— stabilire che alla conclusione del periodo di mesi tre, lo stesso dovrà rientrare all'ufficio di appartenenza, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo;

— notificare il presente decreto al Sig. Monteleone Giovanni e a tutte le Strutture interessate;

— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria;

— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di dare esecuzione al presente decreto.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 728 del 5 febbraio 2003

Sig. Talarico Mario – Cessazione anticipata comando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

— con decreto dirigenziale n. 2031/14 dell'1/8/2000, è stato disposto il comando, con decorrenza immediata, per le esigenze della Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di Bacino Regionale – Catanzaro (giusta applicazione L.R. n. 35/96 art. 9,

comma), del sig. Talarico Mario, dipendente regionale, matricola n. 800550, in servizio presso il Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque;

— con nota prot. n. 156 ABR del 14/8/2000, il Dirigente Generale dell'Autorità di Bacino Regionale, ha comunicato che il suddetto dipendente ha preso servizio il 14/8/2000;

— con nota in data 5 dicembre 2002 il sig. Talarico Mario, ha chiesto la revoca del comando in argomento;

— con successiva nota prot. 2647/ABR del 19/12/2002, il Segretario Generale del predetto Ente ha comunicato che il sig. Talarico Mario, opera ininterrottamente, in posizione di comando, dal 14 agosto 2000;

RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra rappresentato e disporre la cessazione anticipata del comando del sig. Talarico Mario presso la Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di Bacino Regionale a decorrere dal 31 gennaio 2003;

VISTO il D. Legs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:

— la cessazione anticipata del comando a decorrere dal 31 gennaio 2003 del sig. Talarico Mario, nato a Cicala il 21/10/1960 ed ivi residente in via Umberto I n. 37, dipendente regionale, matricola n. 800550, Categoria A, presso la Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di Bacino Regionale – Catanzaro;

— stabilire che l'1 febbraio 2003, il predetto dipendente dovrà rientrare presso il Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque, che provvederà alla successiva assegnazione del sig. Talarico Mario in uno degli uffici della medesima Struttura ed alla comunicazione della presa di servizio, al Dipartimento Organizzazione e Personale – Settore Giuridico – Ufficio Mobilità e Corsi, sito in Via Cassiodoro Palazzo Europa – Catanzaro;

— trasmettere copia del presente provvedimento al sig. Talarico Mario e a tutte le Strutture interessate;

— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale, all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 729 del 5 febbraio 2003

Sig.ra Francesca Cristiano Sorrento – Concessione nulla-osta proroga comando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

— Con decreto dirigenziale n. 3465/14 del 13/4/2001, è stato concesso il nulla-osta al comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'ordinanza n. 3059 del 30/5/2000, della sig.ra Francesca Cristiano Sorrento, nata a Palizzi il 10/4/1947 e residente a Roma in Via Alessandro Codivilla n. 5, dipendente regionale, matricola n. 219000, Categoria C, per le esigenze del Centro Polifunzionale per la Protezione Civile di Castelnuovo di Porto (RM) – Dipartimento per la Protezione Civile, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presa servizio;

— che con nota prot. Org/14620/P.599 del 26/4/2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Roma, ha comunicato che la sig.ra Francesca Cristiano Sorrento, ha preso servizio il 23 aprile 2001;

— che con nota pervenuta al protocollo in data 23/5/2002 ed acquisita al n. 12535, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, nel rappresentare la proroga dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Marche ed Umbria fino al 31 dicembre 2002, di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3168 del 18 dicembre 2001, per dieci unità appartenenti ad amministrazioni pubbliche, anche già in servizio presso il Dipartimento stesso, ha chiesto di poter continuare ad avvalersi della collaborazione della sig.ra Francesca Cristiano Sorrento fino al 31 dicembre 2002;

— vista la successiva nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 17/1/2003, con la quale viene chiesta l'ulteriore proroga del comando della sig.ra Francesca Cristiano Sorrento presso il suddetto Dipartimento, ai sensi dell'ordinanza n. 3168/2001, fino al 31 dicembre 2003;

RITENUTO dover provvedere a concedere il nulla-osta alla proroga del comando della sig.ra Francesca Cristiano Sorrento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – per le esigenze del Centro Polifunzionale per la Protezione Civile di Castelnuovo di Porto (RM) – Dipartimento per la Protezione Civile, fino al 31 dicembre 2003;

CHE la sig.ra Francesca Cristiano Sorrento, con nota in atti, ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga del comando di che trattasi;

RITENUTO dover provvedere al riguardo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU conforme proposta delle Strutture interessate, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore competente;

DECRETA

Per questo espresso in premessa che qui si intende confermato:

— concedere il nulla-osta alla proroga del comando, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le esigenze del Centro Polifunzionale per la Protezione Civile di Castelnuovo di Porto (RM), ai sensi dell'ordinanza n. 3168/2001, della sig.ra Francesca Cristiano Sorrento, nata a Palizzi il 10/4/1947 e residente a Roma in Via Alessandro Codivilla n. 5, dipendente regionale, matricola n. 219000, Categoria C, fino al 31 dicembre 2003;

— dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale relativo alla sig.ra Francesca Cristiano, resta a carico della Regione Calabria, che successivamente sarà rimborsata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre per il pagamento di quant'altro eventualmente spettante, provvederà direttamente la predetta Presidenza;

— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per gli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento;

— notificare il presente decreto alla sig.ra Francesca Cristiano Sorrento e a tutte le Strutture competenti.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 730 del 5 febbraio 2003

Dipendente regionale Vincenzo Bruno – Concessione nulla-osta proroga comando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

— Con decreto dirigenziale n. 41/14 del 25/1/2001, è stato disposto il comando del sig. Vincenzo Bruno, dipendente regionale, matricola n. 95650, Categoria C, presso il Consiglio Regionale della Calabria, per le esigenze del recapito dei Gruppi Consiliari, con sede a Catanzaro;

— con decreto dirigenziale n. 1727 del 26/2/2002, è stata disposta la proroga del comando di che trattasi fino al 12 febbraio 2003;

— Con nota prot. n. 589/7^a Leg./546x del 22/1/2003, il Consiglio Regionale della Calabria, permanendo le condizioni che hanno motivato il suddetto comando, ha comunicato che intende continuare ad avvalersi della predetta collaborazione, per ulteriori dodici mesi;

RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra rappresentato e concedere il nulla-osta alla proroga del comando in argomento, per le esigenze del Consiglio Regionale della Calabria – in utilizzo presso gli Uffici dei «Gruppi Consiliari» di Catanzaro, per ulteriori dodici mesi, a decorrere dal 13 febbraio 2003;

VISTA la Legge regionale n. 8/96;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:

— concedere il nulla-osta alla proroga del comando, per ulteriori dodici mesi e fino al 12 febbraio 2004, salvo proroga e/o anticipata risoluzione, del sig. Vincenzo Bruno, nato a Vallefiorenta il 20/7/1959 ed ivi residente in Via Roma n. 4, dipendente regionale, matricola n. 95650, Categoria C, per le esigenze del Consiglio Regionale della Calabria – in utilizzo presso gli Uffici dei «Gruppi Consiliari» di Catanzaro;

— stabilire che alla conclusione del comando, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di appartenenza;

— stabilire inoltre, che l'autorizzazione al comando medesimo, non costituisce immissione nella dotazione Organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

— dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale relativo al Sig. Vincenzo Bruno, resta a carico del Bilancio della Giunta regionale, che successivamente sarà rimborsata dal Consiglio regionale, mentre per il pagamento di quant'altro eventualmente spettante, provvederà direttamente il Consiglio regionale;

— trasmettere copia del presente provvedimento al sig. Vincenzo Bruno e a tutte le Strutture interessate;

— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale, all'esecuzione del presente Decreto.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 731 del 5 febbraio 2003

Dipendente regionale Ing. Romeo Vincenzo – Concessione nulla-osta. Proroga comando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

— Con decreto dirigenziale n. 2201 dell'11/3/2002, è stato disposto tra l'altro il comando dell'Ing. Romeo Vincenzo, dipendente regionale, matricola n. 711400, Categoria D, presso il Consiglio Regionale della Calabria, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presa servizio;

— Con nota prot. n. 1347/7^a Leg. del 24/9/2002 il Consiglio Regionale della Calabria, ha trasmesso la determinazione n. 410 del 24/9/2001, relativa al suddetto comando, disposto per le esigenze del settore Provveditorato e Servizi Tecnici, per il periodo di mesi dodici, a far data dal 5/3/2002 (data di presa servizio);

— Con nota prot. n. 6972/7^a Leg. del 20/12/2002, il Consiglio Regionale della Calabria, permanendo le condizioni che hanno motivato il suddetto comando, ha comunicato che intende

continuare ad avvalersi della collaborazione dell'Ing. Romeo Vincenzo, presso la U.O. del Direttore Generale del Dipartimento «Assistenza agli Organi», per ulteriori dodici mesi;

RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra rappresentato e concedere il nulla-osta alla proroga del comando in argomento, per le esigenze del Consiglio Regionale della Calabria – U.O. del Direttore Generale del Dipartimento «Assistenza agli Organi», per ulteriori dodici mesi, a decorrere dal 5 marzo 2003;

VISTA la Legge regionale n. 8/96;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:

— concedere il nulla-osta alla proroga del comando presso il Consiglio Regionale della Calabria – U.O. del Direttore Generale del Dipartimento «Assistenza agli Organi», dell'Ing. Romeo Vincenzo, nato a Montebello Jonico il 25/5/1952 e residente a Reggio Calabria – Collina del Paradiso, 54 Pellar, dipendente regionale, matricola n. 711400, Categoria D, per ulteriori dodici mesi e fino al 4 marzo 2004, salvo proroga e/o anticipata risoluzione;

— stabilire che alla conclusione del comando, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di appartenenza;

— stabilire inoltre, che l'autorizzazione al comando medesimo, non costituisce immissione nella dotazione Organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

— dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale relativo all'Ing. Romeo Vincenzo, resta a carico del Bilancio della Giunta regionale, che successivamente sarà rimborsata dal Consiglio regionale, mentre per il pagamento di quant'altro eventualmente spettante, provvederà direttamente il Consiglio regionale;

— trasmettere copia del presente provvedimento all'Ing. Romeo Vincenzo e a tutte le Strutture interessate;

— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale, all'esecuzione del presente Decreto.

Catanzaro, li 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 732 del 5 febbraio 2003

Dipendente regionale Sorrentino Antonio – Concessione nulla-osta. Proroga comando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

— Con decreto dirigenziale n. 36/14 del 22/1/2001, è stato disposto il comando del Sig. Sorrentino Antonio, dipendente regionale, matricola n. 778670, Categoria B, presso il Consiglio Regionale della Calabria, quale Autista per la guida dell'autovettura del Presidente del Gruppo Consiliare P.P.I. On.le Giuseppe Mistorni, per la durata di mesi sei a decorrere dal 22 gennaio 2001;

— con decreto dirigenziale n. 4336 del 23/4/2002, è stata disposta la proroga del comando di che trattasi, con decorrenza 23 luglio 2001, data di scadenza del primo comando e per tutta la durata del mandato conferito al suddetto Presidente;

— Con nota prot. n. 988/7^a Leg. del 20/6/2002, il Consiglio Regionale della Calabria – Dipartimento Segretariato Generale, ha trasmesso la determinazione del Direttore Dipartimentale n. 309 del 17/6/2002, con la quale nel prendere atto del suddetto decreto dirigenziale n. 4336/02, ha precisato che dal 10 ottobre 2001, il sig. Sorrentino Antonio, già Autista dell'On.le Giuseppe Mistorni, svolge, ininterrottamente, le funzioni di supporto tecnico;

— con nota prot. n. 6989/7^a Leg. del 30/12/2002, il Consiglio regionale della Calabria, permanendo le condizioni che hanno motivato il suddetto comando, ha comunicato che intende continuare ad avvalersi della predetta collaborazione, per ulteriori dodici mesi;

RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra rappresentato e concedere il nulla-osta alla proroga del comando in argomento, presso il Consiglio Regionale della Calabria, per le esigenze della Struttura Speciale del Presidente del Gruppo Consiliare «P.P.I.», On.le Giuseppe Mistorni, per ulteriori dodici mesi, a decorrere dal 23 luglio 2002, in qualità di supporto tecnico;

VISTA la Legge regionale n. 8/96;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:

— prendere atto della determinazione del Direttore Dipartimentale – Consiglio Regionale della Calabria n. 309 del 17/6/2002;

— concedere il nulla-osta alla proroga del comando presso il Consiglio Regionale della Calabria, per le esigenze della Struttura Speciale del Presidente del Gruppo Consiliare «P.P.I.», On.le Giuseppe Mistorni, in qualità di supporto tecnico, del sig. Sorrentino Antonio, nato a Catanzaro l'8/10/1950 ed ivi residente in

Via R. Mottola D'Amato, dipendente regionale, matricola n. 778670, Categoria B, per ulteriori dodici mesi, a decorrere dal 23 luglio 2002, salvo proroga e/o anticipata risoluzione;

— stabilire che alla conclusione del comando, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di appartenenza;

— stabilire inoltre, che l'autorizzazione al comando medesimo, non costituisce immissione nella dotazione Organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

— dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale relativo al Sig. Sorrentino Antonio, resta a carico del Bilancio della Giunta regionale, che successivamente sarà rimborsata dal Consiglio regionale, mentre per il pagamento di quant'altro eventualmente spettante, provvederà direttamente il Consiglio regionale;

— trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sorrentino Antonio e a tutte le Strutture interessate;

— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale, all'esecuzione del presente Decreto.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 733 del 5 febbraio 2003

Dipendente regionale Sig. Pilò Antonio Leonardo – Affidamento Responsabilità Ufficio n. 304.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. n. 7/96 art. 30;

VISTA la D.G.R. n. 2969 del 7/7/99 pubblicata sul B.U.R. Calabria il 20/12/99;

RITENUTO di dover provvedere ad una più razionale ed organica ristrutturazione interna dei predetti Settori, con l'attribuzione delle relative responsabilità a funzionari di comprovata capacità professionale e organizzativa;

CHE con nota prot. n. 350/P del 30/10/2001, il Dirigente Generale del Dipartimento «Lavori Pubblici ed Acque», al fine di organizzare le proprie Strutture, ha trasmesso i provvedimenti di competenza, tra i quali il D.D.G. n. 2547 del 3/11/2000 per l'assegnazione della responsabilità dell'Ufficio n. 304 al dipendente regionale Sig. Pilò Antonio Leonardo, nato a Catanzaro il 26/5/1947 ed ivi residente in via G. Rito n. 8, matricola n. 651600, Categoria D;

VISTA la nota del Settore n. 14, con la quale si chiede la conferma della proposta in relazione alla situazione di fatto esistente nell'ambito della struttura in relazione alla proposta concernente il Sig. Pilò Antonio Leonardo in quanto dipendente di Categoria D, proveniente dalla VII q.f.;

VISTA la nota del Dirigente Generale dell'ex Dipartimento n. 6, Prot. 127/Dg del 4/2/2002, che conferma la proposta;

CONSTATATO che il Sig. Pilò Antonio Leonardo è in possesso dei requisiti previsti e che per i dipendenti provenienti dalla VII q.f., può provvedersi in via provvisoria;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTO l'art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU proposta dell'Ufficio interessato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture competenti,

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

— prendere atto del sopraindicato decreto dirigenziale di cui alla nota prot. 350/P del 30/10/2001, del Dirigente Generale del Dipartimento «Lavori Pubblici ed Acque»;

— attribuire, al dipendente regionale, Pilò Antonio Leonardo, nato a Catanzaro il 26/5/1947 ed ivi residente in via G. Rito n. 8, matricola n. 651600, Categoria D, la responsabilità dell'Ufficio n. 304 «Istruttoria tecnica amministrativa preliminare per gli interventi di edilizia residenziale pubblica per la Provincia di Catanzaro», con sede a Catanzaro;

— affidare allo stesso, provvisoriamente, le funzioni e i compiti di Responsabile dell'Ufficio di cui sopra;

— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;

— revocare qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente;

— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 734 del 5 febbraio 2003

Dipendente regionale Sig. Wladimiro Antonio Grisolia – Mobilità interna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con istanza, prot. 3054 del 30/12/2002 ed acquisita al protocollo il 2/1/2003 al n. 17, il sig. Wladimiro Antonio Grisolia, nato a Longobucco il 13/6/1952 e residente a Catanzaro in viale Dei Normanni n. 20, dipendente regionale matricola

383425, Categoria C, in atto in servizio presso il Settore n. 13 «Metodo, Formazione e Aggiornamento del Personale», ha chiesto di essere trasferito presso il Dipartimento «Obiettivi Strategici»;

CHE nella succitata istanza il Dirigente del Settore n. 13, ha espresso parere favorevole al trasferimento di che trattasi;

VISTA la nota del Dirigente Generale Vicario del Dipartimento «Obiettivi Strategici», prot. n. 13897/DG del 30/12/2002 ed acquisita al protocollo in data 2/1/2003 al n. 13, con la quale esprime parere favorevole al trasferimento in argomento;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU conforme proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa

— assegnare, il sig. Wladimiro Antonio Grisolia, nato a Longobucco il 13/6/1952 e residente a Catanzaro in viale Dei Normanni n. 20, dipendente regionale, matricola 383425, Categoria C, presso il Dipartimento «Obiettivi Strategici»;

— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata con efficacia, fino a nuove e/o diverse disposizioni;

— notificare il presente decreto al sig. Wladimiro Antonio Grisolia e a tutte le strutture interessate;

— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 735 del 5 febbraio 2003

Dipendente regionale Dott. Giuseppe De Bonis – Mobilità interna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con istanza del 18/11/2002, il Dott. Giuseppe De Bonis, nato a Luzzi l'8/11/1943 e residente a Rende in via M. Buonarroti n. 68, dipendente regionale, matricola 240500, Categoria D, in atto in servizio presso il Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca», Servizio 123, con sede a Paola, ha chiesto di essere trasferito, presso il Dipartimento «Foreste, Forestazione e Protezione Civile», con sede a Catanzaro via Lucrezia Della Valle;

CHE nella medesima istanza il Dirigente Generale del Dipartimento «Foreste, Forestazione e Protezione Civile», ha espresso parere favorevole al trasferimento del dipendente di che trattasi;

VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca», prot. n. 22873 del 28/11/2002, acquisita al protocollo in data 3/12/2002 al n. 30051, con la quale concede il nulla-osta al trasferimento in argomento;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU conforme proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa

— assegnare, il Dott. Giuseppe De Bonis, nato a Luzzi l'8/11/1943 e residente a Rende in via M. Buonarroti n. 68, dipendente regionale, matricola 240500, Categoria D, presso il Dipartimento «Foreste, Forestazione e Protezione Civile», con sede a Catanzaro via Lucrezia Della Valle;

— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;

— notificare il presente decreto al Dott. Giuseppe De Bonis e a tutte le strutture interessate;

— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria;

— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 736 del 5 febbraio 2003

Dipendente regionale Mirijello Antonio – Mobilità interna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— Con istanza, in data 19/9/2002 ed acquisita al protocollo il 20/9/2002 al n. 21434, il Sig. Mirijello Antonio, nato a Isca sullo Ionio (Catanzaro) il 22/11/1964 ed ivi residente in Viale dei Conti Falluc n. 70/C, dipendente regionale, matricola 550850, Categoria B, in atto in servizio presso l'ex Dipartimento n. 13 «Trasporti», ha chiesto di essere trasferito presso il Dipartimento «Formazione Professionale ed Economato»;

VISTA la nota prot. n. 213/2003, acquisita al protocollo il 27/1/2003 al n. 1968, del Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione Professionale ed Economato», con la quale concede il nulla-osta al trasferimento del dipendente al Dipartimento «Formazione Professionale ed Economato», Settore «Programmazione, Ricerca e Sviluppo», con sede a Catanzaro;

VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento «Trasporti», prot. n. 8563 del 30/10/2002, con la quale esprime parere favorevole al trasferimento di che trattasi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU conforme proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa

— assegnare, il Sig. Mirijello Antonio, nato a Isca sullo Ionio (Catanzaro) il 22/11/1964 ed ivi residente in Viale dei Conti Falluc n. 70/C, dipendente regionale, matricola 550850, Categoria B, presso il Dipartimento «Formazione Professionale ed Economato», Settore «Programmazione Ricerca e Sviluppo» con sede a Piazza Matteotti 7, Catanzaro;

— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata con efficacia, fino a nuove e/o diverse disposizioni;

— notificare il presente decreto al Sig. Mirijello Antonio e a tutte le strutture interessate;

— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 737 del 5 febbraio 2003

Dipendente Santo Giuseppe. Presa d'atto della Sentenza n. 2889/02 da parte del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con ricorso datato 3 novembre 2000 il Sig. Santo Giuseppe nato a Borgia il 24/5/1951 – dipendente regionale ex q.f. Istruttore, liv. VI, in servizio presso il CORECO sugli atti del Comune, Sezione Decentrata di Catanzaro – ha agito in giudizio, tra l'altro, al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza del diritto al trattamento economico per mansioni superiori svolte.

PRESO ATTO che con Sentenza n. 2889/02 emessa dal Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro il Giudice del lavoro ha riconosciuto, tra l'altro:

1) «il diritto di Santo Giuseppe alla differenza di retribuzione tra la qualifica di appartenenza (6^a qualifica funzionale – profilo istruttore) e quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte (8^a qualifica funzionale);»

2) «condanna la Regione Calabria al pagamento delle differenze retributive di cui al capo 2° che precede, relativamente al

periodo dal 22 novembre 1998 al 12 settembre 2001, con maggiorazione degli interessi legali a decorrere dal 20 giugno 2000»;

CHE l'Avvocatura determinandosi nella materia suddetta è pervenuta alla espressione del parere avente il seguente tenore: «non sussistono ragioni tali da giustificare la proposizione di impugnazione avverso la sentenza in oggetto, in quanto la decisione del Giudice ha correttamente interpretato, in base agli atti di causa, la norma di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, anche in considerazione della limitazione al periodo temporale ed ai soli effetti economici cui essa è stata applicata nella fattispecie».

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, prendere atto della decisione emessa dal Tribunale di Catanzaro con la sentenza sopra citata, demandando nel contempo, ogni ulteriore adempimento di competenza al Settore Gestione Economica;

VISTO il Provvedimento della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, avente ad oggetto «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione»;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

SU conforme proposta del Dirigente del Servizio Giuridico del Personale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate;

DECRETA

Per le motivazioni enunciate in narrativa e che qui si intendono riportate e trascritte:

— di prendere atto della Sentenza n. 2889/02 emessa dal Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro con la quale il Giudice del Lavoro ha riconosciuto, tra l'altro:

1) «il diritto di Santo Giuseppe alla differenza di retribuzione tra la qualifica di appartenenza (6^a qualifica funzionale – profilo istruttore) e quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte (8^a qualifica funzionale);»

2) «condanna la Regione Calabria al pagamento delle differenze retributive di cui al capo 2° che precede, relativamente al periodo dal 22 novembre 1998 al 12 settembre 2001, con maggiorazione degli interessi legali a decorrere dal 20 giugno 2000»;

— di demandare al Settore Gestione Economica del Personale, ogni adempimento consequenziale ai fini dell'esatta esecuzione del giudicato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

— di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 738 del 5 febbraio 2003

Tribunale di Cosenza – Presa d'atto – Sentenza n. 708/2002 – Riammissione in servizio. Dipendente Maletta Letizia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Sig.ra Maletta Letizia, operatrice della équipes socio-psico-pedagogica, assegnata al Comune di Rende,

con ricorso al Tribunale Ordinario di Cosenza, Sezione Lavoro, depositato in data 3 novembre 2000, ha richiesto la condanna della Regione Calabria, alla riammissione in servizio, previa declaratoria di estinzione del procedimento disciplinare per omessa conclusione nei termini;

VISTA la Sentenza emessa dal Giudice adito n. 708/2002, depositata il 20/5/2002, munita della formula esecutiva in data 29/5/2002 e notificata il 20/6/2002, con la quale, l'Ente, in accoglimento della pretesa attorea, è stato condannato, previa dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare azionato nei confronti della ricorrente, a riammettere in servizio la Sig.ra Maletta Letizia nelle medesime mansioni ricoperte alla data dell'8/2/1999 (data di comunicazione del provvedimento Disciplinare) e alla percezione delle spettanze retributive maturate da tale data sino al soddisfo oltre interessi e rivalutazione come in Sentenza, ed al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.032,29, per diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 10% ex art. 15 L.P.;

VISTO l'atto di diffida e di costituzione in mora, notificato in data 6/12/2002, nell'interesse della ricorrente, dallo Studio legale Piazza De Vincenti;

PERTANTO, dover prendere atto della Sentenza in questione anche al fine di evitare un aggravio di spese ed oneri a carico dell'Ente;

VISTA la L.R. 7/96;

VISTO il DPGR n. 356/99;

VISTA la L.R. 31/02;

VISTA la Sentenza n. 708/2002, Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro

DECRETA

— di prendere atto della sentenza n. 708/2002, che costituisce parte integrante del presente atto emessa dal Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro in accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Maletta Letizia, operatrice della équipes socio-psico-pedagogica, proposta al Comune di Rende;

— di riassumere la ricorrente nelle medesime mansioni ricoperte presso il Comune di Rende, alla data dell'8/2/1999;

— di demandare, al Settore Gestione Economica del Personale, l'adozione degli atti necessari alla esatta esecuzione del giudicato in questione;

— di incaricare il competente ufficio del Settore Giuridico del personale, per la notifica del presente atto, al Settore Economico, al Comune di Rende, alla ricorrente per il tramite dello Studio Legale Piazza De Vincenti, Corso Italia n. 152, Cosenza, presso il quale risulta elettivamente domiciliata;

— di pubblicare il presente atto sul B.U. della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

N. 708/02 Sentenza

N. 4016/2000 R.G.A.C.

N. 1776/2002 Cronol.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO**

In composizione monocratica nella persona del Dott. Biagio Politano, Giudice del Lavoro, assistito dal sottoscritto Cancelliere, all'udienza del 16 maggio 2002 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4016/2000 R.G.A.L. avente ad oggetto richiesta di declaratoria di estinzione del procedimento disciplinare, vertente

TRA

Maletta Letizia, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Paola De Vincenti e Manfredo Piazza, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, Corso d'Italia n. 152, ricorrente

E

Regione Calabria, convenuta contumace.

Conclusione come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 3 novembre 2000, Maletta Letizia chiedeva al Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro, di condannare la Regione Calabria a riammetterla in servizio, previa declaratoria di estinzione del procedimento disciplinare al quale era stata sottoposta per omessa conclusione nel termine di 120 giorni previsti dalla legge.

Chiedeva, inoltre, la condanna della parte convenuta al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, oltre accessori, e dei danni «patrimoniali, non patrimoniali e morali» derivanti dal provvedimento di sospensione.

Nel motivare la sua istanza, la Maletta, dipendente regionale, faceva presente di prestare servizio come assistente sociale coordinatrice nell'equipe socio-psico-pedagogica di Rende e di esser stata sospesa cautelativamente dalle funzioni e dallo stipendio a seguito di provvedimento disciplinare comunicatole in data 8/2/1999.

La ricorrente lamentava l'estinzione del procedimento disciplinare e la conseguente inefficacia del provvedimento cautelativo di sospensione, per la mancata conclusione del procedimento disciplinare nel termine di 120 giorni previsto dal CCNL di categoria.

Inoltre, la Maletta denunciava l'illegittimità del provvedimento sulla scorta della violazione del dettato normativo applicabile.

In considerazione di tanto, formulava istanza per ottenere quanto sopra indicato.

La Regione Calabria, sebbene ritualmente raggiunta dalla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.

In assenza di necessaria attività istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva decisa con pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, con i limiti di seguito esposti, deve trovare accoglimento.

È stato documentalmente provato che la Maletta è stata sospesa dallo stipendio e dal servizio dalla data dell'8/2/1999.

Tanto si evince dalla semplice lettura del provvedimento reso in pari data dal Dirigente dell'Assessorato al personale della Regione Calabria prodotto dalla ricorrente.

Il testo del provvedimento emanato il successivo 3/3/1999 rende evidente, poi, l'avvio del procedimento disciplinare ai suoi danni; ma, a fronte di tanto, non risulta che sia mai stato adottato il provvedimento conclusivo.

La contumacia della Regione Calabria ha inibito ogni prova sul punto; d'altro canto, risultano prodotte agli atti le richieste di riammissione in servizio da parte della Maletta.

Allo stato, dunque, la sospensione della ricorrente si configura come provvedimento cautelare adottato prima dell'inizio del procedimento disciplinare mai conclusosi.

Ciò detto in punto di fatto, occorre allora rilevare la fondatezza della tesi sostenuta dalla parte ricorrente in ordine alla estinzione del procedimento disciplinare e alla caducazione della sanzione cautelare inflittale.

Il dettato dell'art. 24, comma VI del CCNL di categoria, è infatti inequivocabile.

Esso dispone che «il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione d'addebito. Qualora non sia portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue».

Nel caso in esame, la contestazione dell'addebito è stata operata con la terrea del 3/3/1999, ricevuta l'11/3/1999; tanto avrebbe dovuto comportare la chiusura del procedimento disciplinare entro il 10 luglio 1999.

Ma nessun documento che tanto attestati è stato depositato.

Ne consegue, in conformità con il dettato del CCNL applicabile, l'estinzione del procedimento disciplinare.

Da tanto deriva l'ulteriore conseguenza della inefficacia, ex novo, del provvedimento di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi del dettato di cui all'art. 120 del D.P.R. n. xxx/1957.

Essa, allo stato, si presenta sine titulo e legittima l'accoglimento della richiesta della ricorrente di ottenere le retribuzioni maturate nel frattempo.

Costituisce principio del tutto consequenziale alle norme sopra ricordate quello secondo il quale, se il procedimento disciplinare si estingue, con la conseguenza che nessuna sanzione venga comminata al dipendente, deve affermarsi che a questi, se sospeso, deve essere riconosciuto il diritto al trattamento giuridico ed economico pregresso – oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria (Consiglio Stato sez. V, 21 dicembre 1998, n. 1808).

Alla Maletta, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla riassunzione in servizio nelle medesime mansioni ricoperte alla data dell'8/2/1999 e alla percezione delle spettanze retributive maturate da tale data sino al soddisfo.

Sulle somme dovute, rivalutate di anno in anno, dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo sino al soddisfo.

Quanto esposto inibisce ogni ulteriore valutazione circa la legittimità del provvedimento cautelare disciplinare.

Va detto, peraltro, che non è stata fornita la prova dell'esistenza di un danno patrimoniale subito dalla ricorrente.

Né è possibile riconoscerle alcunché a titolo di danno morale, stante la mancanza allo stato di elementi che possano valere a dimostrare l'esistenza di un reato perpetrato ai suoi danni; circostanza sola che legittimerebbe il risarcimento del danno ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p..

Non è stato provato neanche che dalla condotta tenuta dalla parte convenuta sia derivata alla ricorrente una lesione alla sua sfera psicofisica che possa comportare il riconoscimento di un danno biologico risarcibile.

Ne discende il rigetto delle domande avanzate sotto tale profilo.

Ogni altra questione rimane assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, oltre IVA e CPA.

Il Giudice, peraltro, è chiamato a rilevare l'abnormità del comportamento tenuto dalla Regione Calabria, che dopo aver disposto la sospensione della Maletta dalle funzioni e dallo stipendio è rimasta inerte e non solo non ha provveduto a concludere il procedimento disciplinare ma ha anche omesso di dar esito alla richiesta di riammissione in servizio della ricorrente.

Appare pertanto opportuno disporre che copia degli atti venga trasmessa alla Procura della Repubblica per le valutazioni di sua competenza circa l'esistenza di fattispecie di reato concretamente perseguibili.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo sul ricorso proposto, in data 3 novembre 2000, da Maletta Letizia nei confronti della Regione Calabria, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

— dichiara la contumacia della Regione Calabria;

— accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara estinto il procedimento disciplinare azionato nei confronti della ricorrente;

— condanna la Regione Calabria a riammettere in servizio Maletta Letizia e a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla data della sospensione al soddisfo, con maggiorazione degli interessi sui singoli ratei dovuti da calcolare sulla somma rivalutata dalla maturazione di ciascuno di essi sino al soddisfo;

— condanna la Regione Calabria al pagamento, in favore di Maletta Letizia, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.032,29 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 10 ex art. 15 L.P.

Cosenza, lì 16 maggio 2002

Il Giudice del Lavoro
Dott. Biagio Politano

Su istanza della sig.ra Maletta Letizia e dei suoi difensori avv.ti M. Piazza e P. De Vincenti, io sottoscritto ufficiale giudiziario del Tribunale di Cosenza ho notificato il suesteso atto a:

— Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore in via De Filippis Catanzaro mediante spedizione in piego raccomandato a.r. di copia conforme all'originale.

DECRETO n. 739 del 5 febbraio 2003

Dipendente Crisarà Maria Rossella – Presa d'atto Sentenza TAR n. 2374/02 + Ord. n. 104/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Sentenza TAR n. 2374/02 corretta con Ordinanza n. 102/04 del medesimo Tribunale con la quale è stato deciso il ricorso presentato dalla sig.ra Crisarà Maria Rossella, operatrice della équipes psico-socio-pedagogica preposta al Comune di Locri, per il riconoscimento e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di competenze retributive arretrate relative al 1998 ed accessori per retribuzioni corrisposte tardivamente;

CONSIDERATO che il Giudice adito in accoglimento del proposto ricorso, con le Decisioni succitate, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente:

— delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724;

— al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

RILEVATO che il ripetuto TAR ha precisato che gli emolumenti di cui sopra vanno «rapportate al livello retributivo in godimento», nel caso considerato al VII livello retributivo di cui alla delibera G.R. n. 3459/98;

RITENUTO pertanto, doversi prendere atto della Sentenza TAR n. 2374/02 e della relativa Ordinanza n. 104/02, dando contestualmente mandato al Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» per l'esecuzione della stessa, previo accertamento degli emolumenti medio tempore corrisposti alla ricorrente;

VISTA la legge regionale n. 57/90;

VISTA la delibera G.R. n. 3459/98;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

DECRETA

— di prendere atto della Sentenza TAR n. 2374/02 e della relativa Ordinanza n. 104/02 emessa sul ricorso presentato dalla dipendente Sig.ra Crisarà Maria Rossella, operatrice appartenente al contingente della L.R. 57/90;

— di dare mandato al competente Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» perché, previo accertamento degli emolumenti eventualmente medio tempore corrisposti, provveda alla liquidazione degli emolumenti di cui in narrativa secondo quanto statuito dal giudice amministrativo nelle Decisioni sopra citate che costituiscono parte integrante del presente atto;

— di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento all'interessata elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Leo Ciriaco, Via Pascali, Catanzaro;

— di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

N. 2374 Reg. Dec.

N. 1652/00 Reg. Ric.

Anno 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA

composto dai Signori:

Dr. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dr. Nicola Durante – Componente

Dr. Ezio Fedullo – Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1652/00, proposto da Crisarà Maria Rossella, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Pascali, presso lo studio dell'Avv. Leo Ciriaco;

contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato;

per la condanna

della Regione Calabria al pagamento, a favore della ricorrente, delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, degli accessori maturati sulle somme retributive relative ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, tardivamente corrisposte, rispettivamente, in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 luglio 2002 il dott. Ezio Fedullo;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Deduce la ricorrente, a mezzo del suo difensore, di essere stata assunta dal 20/4/1991 presso il servizio socio-psico-pedagogico del Comune di Locri, in applicazione della L.R. n. 57/1990, e di svolgervi le mansioni di assistente sociale (settimo livello).

Ella aggiunge di aver già in precedenza adito questo Tribunale, al fine di ottenere la corresponsione delle retribuzioni maturate e non percepite negli anni 1993-1995, e che la domanda è stata accolta con sentenza n. 165/1999 del 10/2/1999.

Il ricorso in esame trova fondamento nei crediti ulteriori, ancora insoddisfatti dalla parte convenuta, ed aventi ad oggetto, distintamente: il diritto ad essere inquadrata nei ruoli regionali quale operatrice del servizio socio-psico-pedagogico, con decorrenza dal 20/4/1991, nel settimo livello retributivo-funzionale, il diritto alla percezione delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali, degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, anch'esse integrate con gli interessi legali.

L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Le pretese economiche della ricorrente, componente della équipe socio-psico-pedagogica operante presso il Comune di Locri e mantenuta in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 9/3/1991, si inquadrano nell'alveo di un rapporto di servizio che intercorre, per costante giurisprudenza, con la Regione Calabria, alla quale fanno conseguentemente capo i correlati obblighi retributivi (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1770 del 2 dicembre 1999: «ai sensi dell'art. 5 legge regionale Calabria 5 maggio 1990 n. 57, gli operatori dei gruppi socio-psico-pedagogici già utilizzati dai Comuni e mantenuti in servizio a tempo indeterminato, fermo restando il rapporto organico col Comune, instaurano il rapporto di servizio con la Regione»), come del resto sancito da questo Tribunale con le sentenze nn. 163/1999 e 165/1999.

Tanto premesso, e ribadita quindi la corretta individuazione ad opera della ricorrente del soggetto passivamente legittimato nell'ambito del presente giudizio, occorre verificare la fondatezza delle domande articolate in ricorso, iniziando da quella incentrata sul conseguimento delle retribuzioni non corrisposte dall'Amministrazione per i mesi di aprile-giugno 1998, ne va rilevata la fondatezza.

Ed invero, da un lato, la natura subordinata del rapporto intercorrente tra la ricorrente e la convenuta Regione Calabria, alla quale accede la necessaria continuità retributiva a favore della prima, dall'altro lato, l'assenza di contrarie allegazioni della parte resistente, con particolare riguardo all'eventuale avvenuto adempimento dei crediti azionati od alla sussistenza di fattori ostativi al loro soddisfacimento, non possono che comportare l'accoglimento della domanda de qua.

Del resto, essa deve ritenersi correttamente proposta – al pari, come si è visto, della presente complessiva azione giurisdizionale – nei confronti della Regione Calabria, dal momento che, nel quadro dell'assunzione da parte della stessa degli oneri finanziari derivanti dal rapporto di servizio degli operatori del servizio socio-psico-pedagogico (art. 6 l.r. n. 57/1990), il ruolo del Comune riveste rilevanza meramente esecutiva e contenuto di materiale erogazione, condizionato alla tempestiva messa a disposizione, da parte dell'ente regionale, delle somme all'uopo necessarie.

Le somme spettanti, da rapportare al livello retributivo in godimento da parte della ricorrente, devono essere decurtate dagli importi che siano stati nelle more del giudizio eventualmente corrisposti, ed integrate degli accessori secondo i criteri dettati dall'art. 22 comma 36 legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Con diversa domanda, viene richiesta la condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento degli interessi legali sulle somme stipendiali tardivamente corrisposte, rispetto alla data di maturazione dei relativi crediti: trattasi, in particolare, secondo quanto analiticamente indicato in ricorso, delle mensilità di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, rispettivamente pagate in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998.

La scansione appena descritta trova riscontro, sul piano probatorio, nel certificato emesso dal Comune di Locri (prot. n. 1028 del 10/2/1999); quanto invece ai profili strettamente giuridici della vicenda, deve ribadirsi che la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, e la connessa germinazione mensile dell'obbligo retributivo facente capo al datore di lavoro, non possono che determinare la fondatezza della qualificazione di tardività degli atti di adempimento posti in essere, nelle date indicate, dal Comune di Locri.

Di essa, e della correlata necessità di compensare la lavoratrice ricorrente per il mancato godimento delle somme menzionate a decorrere dal momento di insorgenza del diritto a percepirle, non può che essere fatto carico alla Regione Calabria, dal momento che il ritardo, come si evince dal certificato de quo (le cui risultanze non sono state contestate dalla parte resistente), è da addebitarsi all'Amministrazione regionale in sede di accreditamento a favore del Comune, materiale erogatore, dei fondi necessari.

Quanto alla data in cui deve ritenersi insorto, a favore della ricorrente, il diritto alla percezione mensile dello stipendio, quale dies a quo per il calcolo dei reclamati accessori (da computare, anche qui, secondo i parametri di cui all'art. 22 comma 36 Legge n. 724/1994), non può che richiamarsi quella in cui l'Amministrazione regionale, secondo l'ordinamento contabile dell'ente, procede alla liquidazione mensile della retribuzione a favore dei dipendenti di ruolo di qualifica equivalente a quella posseduta dalla ricorrente.

Per finire, viene da questa invocato il diritto alla percezione delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o di indennità di mensa, a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro con la Regione Calabria, somme di cui pure si allega la mancata corresponsione.

Giova al riguardo rilevare che nessuna allegazione viene in ricorso concretamente articolata, con riguardo al titolo attributivo dell'invocato diritto alla percezione del beneficio menzionato: in particolare, non viene dedotta dalla parte ricorrente, nell'assolvimento di un onere ad essa ascrivibile (cfr. Cass., sez. lav., 12 aprile 2000 n. 4714), la normativa contrattuale, eventualmente esistente, che contenga la previsione del diritto reclamato.

Sul punto, invero, lo stesso atto introduttivo, nel precisare la fonte del diritto azionato, reca un generico riferimento alla previsione dello stesso contenuta nella contrattazione collettiva o deliberata dalla Giunta regionale, inidoneo ad assolvere in pieno all'onere processuale imputabile alla parte interessata.

È pur vero che il profilo in discorso è stato integrato con memoria del 24/6/2002, con la quale il difensore della ricorrente evidenzia che la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta regionale n. 4146 del 14/9/1988, ha recepito l'accordo decentrato sulla istituzione del servizio di mensa per i dipendenti regionali, dipoi determinando, con deliberazione giuntale n. 40 del 13/1/1992, in L. 18.000 il prezzo di un pasto completo, ponendone un terzo a carico del dipendente che fruisca del servizio de quo.

L'allegazione integrativa in questione, tuttavia, a prescindere dalla ritualità delle forme con le quali è stata articolata, non è idonea ad orientare l'esito del ricorso, in parte qua, verso una direzione diversa da quella reiettiva.

In primo luogo, infatti, la delibera istitutiva del servizio di mensa (n. 4146/1988), nel recepire la relativa ipotesi di accordo decentrato, ne subordina la concreta attuazione all'adozione di «successivi provvedimenti».

Ebbene, dalla successiva delibera n. 40/1992, adottata in funzione attuativa della precedente, si evince la non appartenenza della ricorrente ad alcuna delle categorie del personale regionale ammesse a beneficiare del servizio in discorso: in particolare, la previsione più prossima alla posizione della ricorrente (tanto da essere richiamata con la memoria sopra menzionata), quella cioè genericamente concernente i dipendenti «a tempo indeterminato», è limitata al personale della Giunta Regionale, del quale non risulta che faccia parte l'odierna ricorrente.

A tanto deve aggiungersi, in via risolutiva, che l'art. 41 Legge 22/11/1984 n. 34, sulla cui base sono state adottate le delibere in discorso – siccome rinviante alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri da osservare nella gestione dell'istituendo servizio di mensa – espressamente dispone che «in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante».

In conclusione, quindi, la domanda in esame deve essere respinta, siccome infondata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda:

— condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

— respinge la domanda di pagamento delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

N. 104 Ord. Call. Istr.

N. 1652/00 Reg. Ric.

Anno 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA

composto dai Signori:

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Stefano Toschei – Componente

Dott. Ezio Fedullo – Componente, est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002;

Letta l'istanza prot. n. 7290 del 22/10/2002, con la quale Crisarà Maria Rossella, promotrice del ricorso n. 1652/2000, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, evidenzia che la sentenza di questo Tribunale n. 2374 del 10/10/2002 è affetta da errore materiale, laddove nella parte dispositiva omette di formulare la statuizione di condanna della convenuta Regione Calabria relativamente al pagamento delle retribuzioni afferenti le mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi e rivalutazione, e ciò nonostante nella parte motiva affermi la fondatezza del petitum in discorso, espressamente articolato con il ricorso originario;

Considerato che l'istante con il ricorso n. 1652/2000 chiedeva, tra l'altro, la condanna della Regione Calabria al pagamento a suo favore delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Rilevato che la citata sentenza n. 2374/2002, dopo aver riscontrato la corretta instaurazione del giudizio nei confronti della Regione Calabria, ha affermato in motivazione la fondatezza del richiamato capo di domanda (anche in relazione alla richiesta degli accessori, da calcolare secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724), precisando che le somme da corrispondere alla ricorrente devono essere rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo;

Evidenziato tuttavia che nessuna statuizione è contenuta nel dispositivo della sentenza in discorso, relativamente al suindicato capo di domanda;

Ritenuto che tale omissione deriva da un mero errore materiale occorso nella stesura della decisione, a rimediare al quale è d'uopo provvedere alle necessarie integrazioni del dispositivo lacunoso;

P.Q.M.

Dispone la correzione della sentenza n. 2374 del 10/10/2002 nel senso dell'integrazione del suo dispositivo attraverso l'inserimento, immediatamente dopo le parole «Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda»: e prima delle parole «condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori...», del seguente periodo: condanna la Regione Calabria al pagamento a favore della ricorrente delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione del presente provvedimento e per la comunicazione dello stesso alle parti del giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

DECRETO n. 740 del 5 febbraio 2003

Dipendente Dibilio Silvana – Presa d'atto Sentenza TAR n. 2375/02 + Ord. n. 105/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Sentenza TAR n. 2375/02 corretta con Ordinanza n. 105/03 del medesimo Tribunale con la quale è stato deciso il ricorso presentato dalla sig.ra Dibilio Silvana, operatrice della équipes psico-socio-pedagogica preposta al Comune di Locri, per il riconoscimento e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di competenze retributive arretrate relative al 1998 ed accessori per retribuzioni corrisposte tardivamente;

CONSIDERATO che il Giudice adito in accoglimento del proposto ricorso, con le Decisioni succitate, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente:

— delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724;

— al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

RILEVATO che il ripetuto TAR ha precisato che gli emolumenti di cui sopra vanno «rapportate al livello retributivo in godimento», nel caso considerato al VII livello retributivo di cui alla delibera G.R. n. 3459/98;

RITENUTO pertanto, doversi prendere atto della Sentenza TAR n. 2375/02 e della relativa Ordinanza n. 105/02, dando contestualmente mandato al Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» per l'esecuzione della stessa, previo accertamento degli emolumenti medio tempore corrisposti alla ricorrente;

VISTA la legge regionale n. 57/90;

VISTA la delibera G.R. n. 3459/98;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

DECRETA

— di prendere atto della Sentenza TAR n. 2375/02 e della relativa Ordinanza n. 105/02 emessa sul ricorso presentato dalla dipendente Sig.ra Dibilio Silvana, operatrice appartenente al contingente della L.R. 57/90;

— di dare mandato al competente Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» perché, previo accertamento degli emolumenti eventualmente medio tempore corrisposti, provveda alla liquidazione degli emolumenti di cui in narrativa secondo quanto statuito dal giudice amministrativo nelle Decisioni sopra citate che costituiscono parte integrante del presente atto;

— di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento all'interessata elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Leo Ciriaco, Via Pascali, Catanzaro;

— di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

N. 2375 Reg. Dec.

N. 1653/00 Reg. Ric.

Anno 2002

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA**

composto dai Signori:

Dr. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dr. Nicola Durante – Componente

Dr. Ezio Fedullo – Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1653/00, proposto da Dibilio Silvana, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Pascali, presso lo studio dell'Avv. Leo Ciriaco;

contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato;

per la condanna

della Regione Calabria al pagamento, a favore della ricorrente, delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, degli accessori maturati sulle somme retributive relative ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, tardivamente corrisposte, rispettivamente, in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 luglio 2002 il dott. Ezio Fedullo;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Deduce la ricorrente, a mezzo del suo difensore, di essere stata assunta dal 20/4/1991 presso il servizio socio-psico-pedagogico del Comune di Locri, in applicazione della L.R. n. 57/1990, e di svolgervi le mansioni di assistente sociale (settimo livello).

Ella aggiunge di aver già in precedenza adito questo Tribunale, al fine di ottenere la corresponsione delle retribuzioni maturate e non percepite negli anni 1993-1995, e che la domanda è stata accolta con sentenza n. 165/1999 del 10/2/1999.

Il ricorso in esame trova fondamento nei crediti ulteriori, ancora insoddisfatti dalla parte convenuta, ed aventi ad oggetto, distintamente: il diritto ad essere inquadrata nei ruoli regionali quale operatrice del servizio socio-psico-pedagogico, con decorrenza dal 20/4/1991, nel settimo livello retributivo-funzionale, il diritto alla percezione delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali, degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, anch'esse integrate con gli interessi legali.

L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Le pretese economiche della ricorrente, componente della équipe socio-psico-pedagogica operante presso il Comune di

Locri e mantenuta in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 9/3/1991, si inquadrano nell'alveo di un rapporto di servizio che intercorre, per costante giurisprudenza, con la Regione Calabria, alla quale fanno conseguentemente capo i correlati obblighi retributivi (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1770 del 2 dicembre 1999: «ai sensi dell'art. 5 legge regionale Calabria 5 maggio 1990 n. 57, gli operatori dei gruppi socio-psico-pedagogici già utilizzati dai Comuni e mantenuti in servizio a tempo indeterminato, fermo restando il rapporto organico col Comune, instaurano il rapporto di servizio con la Regione»), come del resto sancito da questo Tribunale con le sentenze nn. 163/1999 e 165/1999.

Tanto premesso, e ribadita quindi la corretta individuazione ad opera della ricorrente del soggetto passivamente legittimato nell'ambito del presente giudizio, occorre verificare la fondatezza delle domande articolate in ricorso, iniziando da quella incentrata sul conseguimento delle retribuzioni non corrisposte dall'Amministrazione per i mesi di aprile-giugno 1998, ne va rilevata la fondatezza.

Ed invero, da un lato, la natura subordinata del rapporto intercorrente tra la ricorrente e la convenuta Regione Calabria, alla quale accede la necessaria continuità retributiva a favore della prima, dall'altro lato, l'assenza di contrarie allegazioni della parte resistente, con particolare riguardo all'eventuale avvenuto adempimento dei crediti azionati od alla sussistenza di fattori ostativi al loro soddisfacimento, non possono che comportare l'accoglimento della domanda de qua.

Del resto, essa deve ritenersi correttamente proposta – al pari, come si è visto, della presente complessiva azione giurisdizionale – nei confronti della Regione Calabria, dal momento che, nel quadro dell'assunzione da parte della stessa degli oneri finanziari derivanti dal rapporto di servizio degli operatori del servizio socio-psico-pedagogico (art. 6 l.r. n. 57/1990), il ruolo del Comune riveste rilevanza meramente esecutiva e contenuto di materiale erogazione, condizionato alla tempestiva messa a disposizione, da parte dell'ente regionale, delle somme all'uopo necessarie.

Le somme spettanti, da rapportare al livello retributivo in godimento da parte della ricorrente, devono essere decurtate dagli importi che siano stati nelle more del giudizio eventualmente corrisposti, ed integrate degli accessori secondo i criteri dettati dall'art. 22 comma 36 legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Con diversa domanda, viene richiesta la condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento degli interessi legali sulle somme stipendiali tardivamente corrisposte, rispetto alla data di maturazione dei relativi crediti: trattasi, in particolare, secondo quanto analiticamente indicato in ricorso, delle mensilità di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, rispettivamente pagate in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998.

La scansione appena descritta trova riscontro, sul piano probatorio, nel certificato emesso dal Comune di Locri (prot. n. 2978 del 22/2/1999); quanto invece ai profili strettamente giuridici della vicenda, deve ribadirsi che la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, e la connessa germinazione mensile dell'obbligo retributivo facente capo al datore di lavoro, non possono che determinare la fondatezza della qualificazione di tardività degli atti di adempimento posti in essere, nelle date indicate, dal Comune di Locri.

Di essa, e della correlata necessità di compensare la lavoratrice ricorrente per il mancato godimento delle somme menzionate a decorrere dal momento di insorgenza del diritto a perce-

pirle, non può che essere fatto carico alla Regione Calabria, dal momento che il ritardo, come si evince dal certificato de quo (le cui risultanze non sono state contestate dalla parte resistente), è da addebitarsi all'Amministrazione regionale in sede di accreditamento a favore del Comune, materiale erogatore, dei fondi necessari.

Quanto alla data in cui deve ritenersi insorto, a favore della ricorrente, il diritto alla percezione mensile dello stipendio, quale dies a quo per il calcolo dei reclamati accessori (da computare, anche qui, secondo i parametri di cui all'art. 22 comma 36 Legge n. 724/1994), non può che richiamarsi quella in cui l'Amministrazione regionale, secondo l'ordinamento contabile dell'ente, procede alla liquidazione mensile della retribuzione a favore dei dipendenti di ruolo di qualifica equivalente a quella posseduta dalla ricorrente.

Per finire, viene da questa invocato il diritto alla percezione delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o di indennità di mensa, a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro con la Regione Calabria, somme di cui pure si allega la mancata corresponsione.

Giova al riguardo rilevare che nessuna allegazione viene in ricorso concretamente articolata, con riguardo al titolo attributivo dell'invocato diritto alla percezione del beneficio menzionato: in particolare, non viene dedotta dalla parte ricorrente, nell'assolvimento di un onere ad essa ascrivibile (cfr. Cass., sez. lav., 12 aprile 2000 n. 4714), la normativa contrattuale, eventualmente esistente, che contenga la previsione del diritto reclamato.

Sul punto, invero, lo stesso atto introduttivo, nel precisare la fonte del diritto azionato, reca un generico riferimento alla previsione dello stesso contenuta nella contrattazione collettiva o deliberata dalla Giunta regionale, inidoneo ad assolvere in pieno all'onere processuale imputabile alla parte interessata.

È pur vero che il profilo in discorso è stato integrato con memoria del 24/6/2002, con la quale il difensore della ricorrente evidenzia che la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta regionale n. 4146 del 14/9/1988, ha recepito l'accordo decentrato sulla istituzione del servizio di mensa per i dipendenti regionali, dipoi determinando, con deliberazione giuntale n. 40 del 13/1/1992, in L. 18.000 il prezzo di un pasto completo, ponendone un terzo a carico del dipendente che fruisca del servizio de quo.

L'allegazione integrativa in questione, tuttavia, a prescindere dalla ritualità delle forme con le quali è stata articolata, non è idonea ad orientare l'esito del ricorso, in parte qua, verso una direzione diversa da quella reiettiva.

In primo luogo, infatti, la delibera istitutiva del servizio di mensa (n. 4146/1988), nel recepire la relativa ipotesi di accordo decentrato, ne subordina la concreta attuazione all'adozione di «successivi provvedimenti».

Ebbene, dalla successiva delibera n. 40/1992, adottata in funzione attuativa della precedente, si evince la non appartenenza della ricorrente ad alcuna delle categorie del personale regionale ammesse a beneficiare del servizio in discorso: in particolare, la previsione più prossima alla posizione della ricorrente (tanto da essere richiamata con la memoria sopra menzionata), quella cioè genericamente concernente i dipendenti «a tempo indeterminato», è limitata al personale della Giunta Regionale, del quale non risulta che faccia parte l'odierna ricorrente.

A tanto deve aggiungersi, in via risolutiva, che l'art. 41 Legge 22/11/1984 n. 34, sulla cui base sono state adottate le delibere in discorso – siccome rinviante alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri da osservare nella gestione

dell'istituendo servizio di mensa – espressamente dispone che «in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante».

In conclusione, quindi, la domanda in esame deve essere respinta, siccome infondata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda:

— condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

— respinge la domanda di pagamento delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

N. 105 Ord. Call. Istr.

N. 1653/00 Reg. Ric.

Anno 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA

composto dai Signori:

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Stefano Toschei – Componente

Dott. Ezio Fedullo – Componente, est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002;

Letta l'istanza prot. n. 7291 del 22/10/2002, con la quale Dibilio Silvana, promotrice del ricorso n. 1653/2000, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, evidenzia che la sentenza di questo Tribunale n. 2375 del 10/10/2002 è affetta da errore materiale, laddove nella parte dispositiva omette di formulare la statuizione di condanna della convenuta Regione Calabria relativamente al pagamento delle retribuzioni afferenti le mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi e riva-

lutazione, e ciò nonostante nella parte motiva affermi la fondatezza del petitum in discorso, espressamente articolato con il ricorso originario;

Considerato che l'istante con il ricorso n. 1653/2000 chiedeva, tra l'altro, la condanna della Regione Calabria al pagamento a suo favore delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Rilevato che la citata sentenza n. 2375/2002, dopo aver riscontrato la corretta instaurazione del giudizio nei confronti della Regione Calabria, ha affermato in motivazione la fondatezza del richiamato capo di domanda (anche in relazione alla richiesta degli accessori, da calcolare secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724), precisando che le somme da corrispondere alla ricorrente devono essere rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo;

Evidenziato tuttavia che nessuna statuizione è contenuta nel dispositivo della sentenza in discorso, relativamente al suindicato capo di domanda;

Ritenuto che tale omissione deriva da un mero errore materiale occorso nella stesura della decisione, a rimediare al quale è d'uopo provvedere alle necessarie integrazioni del dispositivo lacunoso;

P.Q.M.

Dispone la correzione della sentenza n. 2375 del 10/10/2002 nel senso dell'integrazione del suo dispositivo attraverso l'inserimento, immediatamente dopo le parole «Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda»: e prima delle parole «condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori...», del seguente periodo: condanna la Regione Calabria al pagamento a favore della ricorrente delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione del presente provvedimento e per la comunicazione dello stesso alle parti del giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

DECRETO n. 741 del 5 febbraio 2003

Dipendente Careri Rosalba – Presa d'atto Sentenza TAR n. 2373/02 + Ord. n. 103/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Sentenza TAR n. 2373/02 corretta con Ordinanza n. 102/03 del medesimo Tribunale con la quale è stato deciso il ricorso presentato dalla sig.ra Careri Rosalba, operatrice della équipes psico-socio-pedagogica preposta al Comune di Locri, per il riconoscimento e conseguente condanna dell'Amministra-

zione resistente al pagamento di competenze retributive arretrate relative al 1998 ed accessori per retribuzioni corrisposte tardivamente;

CONSIDERATO che il Giudice adito in accoglimento del proposto ricorso, con le Decisioni succitate, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente:

— delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724;

— al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

RILEVATO che il ripetuto TAR ha precisato che gli emolumenti di cui sopra vanno «rapportate al livello retributivo in godimento», nel caso considerato al VII livello retributivo di cui alla delibera G.R. n. 3459/98;

RITENUTO pertanto, doversi prendere atto della Sentenza TAR n. 2373/02 e della relativa Ordinanza n. 103/02, dando contestualmente mandato al Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» per l'esecuzione della stessa, previo accertamento degli emolumenti medio tempore corrisposti alla ricorrente;

VISTA la legge regionale n. 57/90;

VISTA la delibera G.R. n. 3459/98;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

DECRETA

— di prendere atto della Sentenza TAR n. 2373/02 e della relativa Ordinanza n. 103/02 emessa sul ricorso presentato dalla dipendente Sig.ra Careri Rosalba, operatrice appartenente al contingente della L.R. 57/90;

— di dare mandato al competente Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» perché, previo accertamento degli emolumenti eventualmente medio tempore corrisposti, provveda alla liquidazione degli emolumenti di cui in narrativa secondo quanto statuito dal giudice amministrativo nelle Decisioni sopra citate che costituiscono parte integrante del presente atto;

— di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento all'interessata elettronicamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Leo Ciriaco, Via Pascali, Catanzaro;

— di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

N. 2373 Reg. Dec.

N. 1651/00 Reg. Ric.

Anno 2002

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA**

composto dai Signori:

Dr. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dr. Nicola Durante – Componente

Dr. Ezio Fedullo – Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1651/00, proposto da Careri Rosalba, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Pascali, presso lo studio dell'Avv. Leo Ciriaco;

contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato;

per la condanna

della Regione Calabria al pagamento, a favore della ricorrente, delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, degli accessori maturati sulle somme retributive relative ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, tardivamente corrisposte, rispettivamente, in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 luglio 2002 il dott. Ezio Fedullo;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Deduce la ricorrente, a mezzo del suo difensore, di essere stata assunta dal 20/4/1991 presso il servizio socio-psico-pedagogico del Comune di Locri, in applicazione della L.R. n. 57/1990, e di svolgerci le mansioni di assistente sociale (settimo livello).

Ella aggiunge di aver già in precedenza adito questo Tribunale, al fine di ottenere la corresponsione delle retribuzioni maturate e non percepite negli anni 1993-1995, e che la domanda è stata accolta con sentenza n. 165/1999 del 10/2/1999.

Il ricorso in esame trova fondamento nei crediti ulteriori, ancora insoddisfatti dalla parte convenuta, ed aventi ad oggetto, distintamente: il diritto ad essere inquadrata nei ruoli regionali quale operatrice del servizio socio-psico-pedagogico, con decorrenza dal 20/4/1991, nel settimo livello retributivo-funzionale, il diritto alla percezione delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali, degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, anch'esse integrate con gli interessi legali.

L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Le pretese economiche della ricorrente, componente della équipe socio-psico-pedagogica operante presso il Comune di Locri e mantenuta in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 9/3/1991, si inquadrano nell'alveo di un rapporto di servizio che intercorre, per costante giurisprudenza, con la Regione Calabria, alla quale fanno conseguentemente capo i correlati obblighi retributivi (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1770 del 2 dicembre 1999: «ai sensi dell'art. 5 legge regionale Calabria 5 maggio 1990 n. 57, gli operatori dei gruppi socio-psico-pedagogici già utilizzati dai Comuni e mantenuti in servizio a tempo indeterminato, fermo restando il rapporto organico col Comune, instaurano il rapporto di servizio con la Regione»), come del resto sancito da questo Tribunale con le sentenze nn. 163/1999 e 165/1999.

Tanto premesso, e ribadita quindi la corretta individuazione ad opera della ricorrente del soggetto passivamente legittimato nell'ambito del presente giudizio, occorre verificare la fondatezza delle domande articolate in ricorso, iniziando da quella incentrata sul conseguimento delle retribuzioni non corrisposte dall'Amministrazione per i mesi di aprile-giugno 1998, ne va rilevata la fondatezza.

Ed invero, da un lato, la natura subordinata del rapporto intercorrente tra la ricorrente e la convenuta Regione Calabria, alla quale accede la necessaria continuità retributiva a favore della prima, dall'altro lato, l'assenza di contrarie allegazioni della parte resistente, con particolare riguardo all'eventuale avvenuto adempimento dei crediti azionati od alla sussistenza di fattori ostativi al loro soddisfacimento, non possono che comportare l'accoglimento della domanda de qua.

Del resto, essa deve ritenersi correttamente proposta – al pari, come si è visto, della presente complessiva azione giurisdizionale – nei confronti della Regione Calabria, dal momento che, nel quadro dell'assunzione da parte della stessa degli oneri finanziari derivanti dal rapporto di servizio degli operatori del servizio socio-psico-pedagogico (art. 6 l.r. n. 57/1990), il ruolo del Comune riveste rilevanza meramente esecutiva e contenuto di materiale erogazione, condizionato alla tempestiva messa a disposizione, da parte dell'ente regionale, delle somme all'uopo necessarie.

Le somme spettanti, da rapportare al livello retributivo in godimento da parte della ricorrente, devono essere decurtate dagli importi che siano stati nelle more del giudizio eventualmente corrisposti, ed integrate degli accessori secondo i criteri dettati dall'art. 22 comma 36 legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Con diversa domanda, viene richiesta la condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento degli interessi legali sulle somme stipendiali tardivamente corrisposte, rispetto alla data di maturazione dei relativi crediti: trattasi, in particolare, secondo quanto analiticamente indicato in ricorso, delle mensilità di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, rispettivamente pagate in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998.

La scansione appena descritta trova riscontro, sul piano probatorio, nel certificato emesso dal Comune di Locri (prot. n. 1111 del 10/2/1999); quanto invece ai profili strettamente giuridici della vicenda, deve ribadirsi che la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, e la connessa germinazione mensile dell'obbligo retributivo facente capo al datore di lavoro, non possono che determinare la fondatezza della qualificazione di tardività degli atti di adempimento posti in essere, nelle date indicate, dal Comune di Locri.

Di essa, e della correlata necessità di compensare la lavoratrice ricorrente per il mancato godimento delle somme menzionate a decorrere dal momento di insorgenza del diritto a percepirle, non può che essere fatto carico alla Regione Calabria, dal momento che il ritardo, come si evince dal certificato de quo (le cui risultanze non sono state contestate dalla parte resistente), è da addebitarsi all'Amministrazione regionale in sede di accredito a favore del Comune, materiale erogatore, dei fondi necessari.

Quanto alla data in cui deve ritenersi insorto, a favore della ricorrente, il diritto alla percezione mensile dello stipendio, quale dies a quo per il calcolo dei reclamati accessori (da computare, anche qui, secondo i parametri di cui all'art. 22 comma 36 Legge n. 724/1994), non può che richiamarsi quella in cui l'Amministrazione regionale, secondo l'ordinamento contabile dell'ente, procede alla liquidazione mensile della retribuzione a favore dei dipendenti di ruolo di qualifica equivalente a quella posseduta dalla ricorrente.

Per finire, viene da questa invocato il diritto alla percezione delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o di indennità di mensa, a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro con la Regione Calabria, somme di cui pure si allega la mancata corresponsione.

Giova al riguardo rilevare che nessuna allegazione viene in ricorso concretamente articolata, con riguardo al titolo attributivo dell'invocato diritto alla percezione del beneficio menzionato: in particolare, non viene dedotta dalla parte ricorrente, nell'assolvimento di un onere ad essa ascrivibile (cfr. Cass., sez. lav., 12 aprile 2000 n. 4714), la normativa contrattuale, eventualmente esistente, che contenga la previsione del diritto reclamato.

Sul punto, invero, lo stesso atto introduttivo, nel precisare la fonte del diritto azionato, reca un generico riferimento alla previsione dello stesso contenuta nella contrattazione collettiva o deliberata dalla Giunta regionale, inidoneo ad assolvere in pieno all'onere processuale imputabile alla parte interessata.

È pur vero che il profilo in discorso è stato integrato con memoria del 24/6/2002, con la quale il difensore della ricorrente evidenzia che la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta regionale n. 4146 del 14/9/1988, ha recepito l'accordo decentrato sulla istituzione del servizio di mensa per i dipendenti

regionali, dipoi determinando, con deliberazione giunta n. 40 del 13/1/1992, in L. 18.000 il prezzo di un pasto completo, ponendone un terzo a carico del dipendente che fruisca del servizio de quo.

L'allegazione integrativa in questione, tuttavia, a prescindere dalla ritualità delle forme con le quali è stata articolata, non è idonea ad orientare l'esito del ricorso, in parte qua, verso una direzione diversa da quella reiettiva.

In primo luogo, infatti, la delibera istitutiva del servizio di mensa (n. 4146/1988), nel recepire la relativa ipotesi di accordo decentrato, ne subordina la concreta attuazione all'adozione di «successivi provvedimenti».

Ebbene, dalla successiva delibera n. 40/1992, adottata in funzione attuativa della precedente, si evince la non appartenenza della ricorrente ad alcuna delle categorie del personale regionale ammesse a beneficiare del servizio in discorso: in particolare, la previsione più prossima alla posizione della ricorrente (tanto da essere richiamata con la memoria sopra menzionata), quella cioè genericamente concernente i dipendenti «a tempo indeterminato», è limitata al personale della Giunta Regionale, del quale non risulta che faccia parte l'odierna ricorrente.

A tanto deve aggiungersi, in via risolutiva, che l'art. 41 Legge 22/11/1984 n. 34, sulla cui base sono state adottate le delibere in discorso – siccome rinviante alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri da osservare nella gestione dell'istituendo servizio di mensa – espressamente dispone che «in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante».

In conclusione, quindi, la domanda in esame deve essere respinta, siccome infondata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda:

— condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

— respinge la domanda di pagamento delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

N. 103 Ord. Call. Istr.

N. 1651/00 Reg. Ric.

Anno 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA

composto dai Signori:

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Stefano Toschei – Componente

Dott. Ezio Fedullo – Componente, est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002;

Letta l'istanza prot. n. 7289 del 22/10/2002, con la quale Careri Rosalba, promotrice del ricorso n. 1651/2000, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, evidenzia che la sentenza di questo Tribunale n. 2375 del 10/10/2002 è affetta da errore materiale, laddove nella parte dispositiva omette di formulare la statuizione di condanna della convenuta Regione Calabria relativamente al pagamento delle retribuzioni afferenti le mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi e rivalutazione, e ciò nonostante nella parte motiva affermi la fondatezza del petitum in discorso, espressamente articolato con il ricorso originario;

Considerato che l'istante con il ricorso n. 1651/2000 chiedeva, tra l'altro, la condanna della Regione Calabria al pagamento a suo favore delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Rilevato che la citata sentenza n. 2373/2002, dopo aver riscontrato la corretta instaurazione del giudizio nei confronti della Regione Calabria, ha affermato in motivazione la fondatezza del richiamato capo di domanda (anche in relazione alla richiesta degli accessori, da calcolare secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724), precisando che le somme da corrispondere alla ricorrente devono essere rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo;

Evidenziato tuttavia che nessuna statuizione è contenuta nel dispositivo della sentenza in discorso, relativamente al suindicato capo di domanda;

Ritenuto che tale omissione deriva da un mero errore materiale occorso nella stesura della decisione, a rimediare al quale è d'uopo provvedere alle necessarie integrazioni del dispositivo lacunoso;

P.Q.M.

Dispone la correzione della sentenza n. 2373 del 10/10/2002 nel senso dell'integrazione del suo dispositivo attraverso l'inserimento, immediatamente dopo le parole «Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda»: e prima delle parole «condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori...», del seguente periodo: condanna la Regione Calabria al pagamento a favore della ricorrente delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998,

rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione del presente provvedimento e per la comunicazione dello stesso alle parti del giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

DECRETO n. 742 del 5 febbraio 2003

Dipendente Iaria Ida – Presa d'atto Sentenza TAR n. 2372/02 + Ord. n. 102/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Sentenza TAR n. 2372/02 corretta con Ordinanza n. 102/02 del medesimo Tribunale con la quale è stato deciso il ricorso presentato dalla sig.ra Iaria Ida, operatrice della équipes psico-socio-pedagogica preposta al Comune di Locri, per il riconoscimento e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di competenze retributive arretrate relative al 1998 ed accessori per retribuzioni corrisposte tardivamente;

CONSIDERATO che il Giudice adito in accoglimento del proposto ricorso, con le Decisioni succitate, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente:

— delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724;

— al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

RILEVATO che il ripetuto TAR ha precisato che gli emolumenti di cui sopra vanno «rapportate al livello retributivo in godimento», nel caso considerato al VII livello retributivo di cui alla delibera G.R. n. 3459/98;

RITENUTO pertanto, doversi prendere atto della Sentenza TAR n. 2372/02 e della relativa Ordinanza n. 102/02, dando contestualmente mandato al Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» per l'esecuzione della stessa, previo accertamento degli emolumenti medio tempore corrisposti alla ricorrente;

VISTA la legge regionale n. 57/90;

VISTA la delibera G.R. n. 3459/98;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

DECRETA

— di prendere atto della Sentenza TAR n. 2372/02 e della relativa Ordinanza n. 102/02 emessa sul ricorso presentato dalla dipendente Sig.ra Iaria Ida, operatrice appartenente al contingente della L.R. 57/90;

— di dare mandato al competente Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» perché, previo accertamento degli emolumenti eventualmente medio tempore corrisposti, provveda alla liquidazione degli emolumenti di cui in narrativa secondo quanto statuito dal giudice amministrativo nelle Decisioni sopra citate che costituiscono parte integrante del presente atto;

— di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento all'interessata elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Leo Ciriaco, Via Pascali, Catanzaro;

— di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

N. 2372 Reg. Dec.

N. 1650/00 Reg. Ric.

Anno 2002

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA**

composto dai Signori:

Dr. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dr. Nicola Durante – Componente

Dr. Ezio Fedullo – Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1650/00, proposto da Iaria Ida, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Pascali, presso lo studio dell'Avv. Leo Ciriaco;

contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato;

per la condanna

della Regione Calabria al pagamento, a favore della ricorrente, delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, degli accessori maturati sulle somme retributive relative ai mesi di gennaio-maggio 1996, ago-

sto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, tardivamente corrisposte, rispettivamente, in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 luglio 2002 il dott. Ezio Fedullo;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Deduce la ricorrente, a mezzo del suo difensore, di essere stata assunta dal 20/4/1991 presso il servizio socio-psico-pedagogico del Comune di Locri, in applicazione della L.R. n. 57/1990, e di svolgervi le mansioni di assistente sociale (settimo livello).

Ella aggiunge di aver già in precedenza adito questo Tribunale, al fine di ottenere la corresponsione delle retribuzioni maturate e non percepite negli anni 1993-1995, e che la domanda è stata accolta con sentenza n. 165/1999 del 10/2/1999.

Il ricorso in esame trova fondamento nei crediti ulteriori, ancora insoddisfatti dalla parte convenuta, ed aventi ad oggetto, distintamente: il diritto ad essere inquadrata nei ruoli regionali quale operatrice del servizio socio-psico-pedagogico, con decorrenza dal 20/4/1991, nel settimo livello retributivo-funzionale, il diritto alla percezione delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali, degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, anch'esse integrate con gli interessi legali.

L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Le pretese economiche della ricorrente, componente della équipe socio-psico-pedagogica operante presso il Comune di Locri e mantenuta in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 9/3/1991, si inquadrano nell'alveo di un rapporto di servizio che intercorre, per costante giurisprudenza, con la Regione Calabria, alla quale fanno conseguentemente capo i correlati obblighi retributivi (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1770 del 2 dicembre 1999: «ai sensi dell'art. 5 legge regionale Calabria 5 maggio 1990 n. 57, gli operatori dei gruppi socio-psico-pedagogici già utilizzati dai Comuni e mantenuti in servizio a tempo indeterminato, fermo restando il rapporto orga-

nico col Comune, instaurano il rapporto di servizio con la Regione», come del resto sancito da questo Tribunale con le sentenze nn. 164/1999 e 166/1999.

Tanto premesso, e ribadita quindi la corretta individuazione ad opera della ricorrente del soggetto passivamente legittimato nell'ambito del presente giudizio, occorre verificare la fondatezza delle domande articolate in ricorso, iniziando da quella incentrata sul conseguimento delle retribuzioni non corrisposte dall'Amministrazione per i mesi di aprile-giugno 1998, ne va rilevata la fondatezza.

Ed invero, da un lato, la natura subordinata del rapporto intercorrente tra la ricorrente e la convenuta Regione Calabria, alla quale accede la necessaria continuità retributiva a favore della prima, dall'altro lato, l'assenza di contrarie allegazioni della parte resistente, con particolare riguardo all'eventuale avvenuto adempimento dei crediti azionati od alla sussistenza di fattori ostativi al loro soddisfacimento, non possono che comportare l'accoglimento della domanda de qua.

Del resto, essa deve ritenersi correttamente proposta – al pari, come si è visto, della presente complessiva azione giurisdizionale – nei confronti della Regione Calabria, dal momento che, nel quadro dell'assunzione da parte della stessa degli oneri finanziari derivanti dal rapporto di servizio degli operatori del servizio socio-psico-pedagogico (art. 6 l.r. n. 57/1990), il ruolo del Comune riveste rilevanza meramente esecutiva e contenuto di materiale erogazione, condizionato alla tempestiva messa a disposizione, da parte dell'ente regionale, delle somme all'uopo necessarie.

Le somme spettanti, da rapportare al livello retributivo in godimento da parte della ricorrente, devono essere decurtate dagli importi che siano stati nelle more del giudizio eventualmente corrisposti, ed integrate degli accessori secondo i criteri dettati dall'art. 22 comma 36 legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Con diversa domanda, viene richiesta la condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento degli interessi legali sulle somme stipendiali tardivamente corrisposte, rispetto alla data di maturazione dei relativi crediti: trattasi, in particolare, secondo quanto analiticamente indicato in ricorso, delle mensilità di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, rispettivamente pagate in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998.

La scansione appena descritta trova riscontro, sul piano probatorio, nel certificato emesso dal Comune di Locri (prot. n. 4585 del 18/3/1999); quanto invece ai profili strettamente giuridici della vicenda, deve ribadirsi che la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, e la connessa germinazione mensile dell'obbligo retributivo facente capo al datore di lavoro, non possono che determinare la fondatezza della qualificazione di tardività degli atti di adempimento posti in essere, nelle date indicate, dal Comune di Locri.

Di essa, e della correlata necessità di compensare la lavoratrice ricorrente per il mancato godimento delle somme menzionate a decorrere dal momento di insorgenza del diritto a percepirla, non può che essere fatto carico alla Regione Calabria, dal momento che il ritardo, come si evince dal certificato de quo (le cui risultanze non sono state contestate dalla parte resistente), è da addebitarsi all'Amministrazione regionale in sede di accreditamento a favore del Comune, materiale erogatore, dei fondi necessari.

Quanto alla data in cui deve ritenersi insorto, a favore della ricorrente, il diritto alla percezione mensile dello stipendio, quale dies a quo per il calcolo dei reclamati accessori (da computare,

anche qui, secondo i parametri di cui all'art. 22 comma 36 Legge n. 724/1994), non può che richiamarsi quella in cui l'Amministrazione regionale, secondo l'ordinamento contabile dell'ente, procede alla liquidazione mensile della retribuzione a favore dei dipendenti di ruolo di qualifica equivalente a quella posseduta dalla ricorrente.

Per finire, viene da questa invocato il diritto alla percezione delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o di indennità di mensa, a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro con la Regione Calabria, somme di cui pure si allega la mancata corresponsione.

Giova al riguardo rilevare che nessuna allegazione viene in ricorso concretamente articolata, con riguardo al titolo attributivo dell'invocato diritto alla percezione del beneficio menzionato: in particolare, non viene dedotta dalla parte ricorrente, nell'assolvimento di un onere ad essa ascrivibile (cfr. Cass., sez. lav., 12 aprile 2000 n. 4714), la normativa contrattuale, eventualmente esistente, che contenga la previsione del diritto reclamato.

Sul punto, invero, lo stesso atto introduttivo, nel precisare la fonte del diritto azionato, reca un generico riferimento alla previsione dello stesso contenuta nella contrattazione collettiva o deliberata dalla Giunta regionale, inidoneo ad assolvere in pieno all'onere processuale imputabile alla parte interessata.

È pur vero che il profilo in discorso è stato integrato con memoria del 24/6/2002, con la quale il difensore della ricorrente evidenzia che la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta regionale n. 4146 del 14/9/1988, ha recepito l'accordo decentrato sulla istituzione del servizio di mensa per i dipendenti regionali, dipoi determinando, con deliberazione giunta n. 40 del 13/1/1992, in L. 18.000 il prezzo di un pasto completo, ponendone un terzo a carico del dipendente che fruisca del servizio de quo.

L'allegazione integrativa in questione, tuttavia, a prescindere dalla ritualità delle forme con le quali è stata articolata, non è idonea ad orientare l'esito del ricorso, in parte qua, verso una direzione diversa da quella reiettiva.

In primo luogo, infatti, la delibera istitutiva del servizio di mensa (n. 4146/1988), nel recepire la relativa ipotesi di accordo decentrato, ne subordina la concreta attuazione all'adozione di «successivi provvedimenti».

Ebbene, dalla successiva delibera n. 40/1992, adottata in funzione attuativa della precedente, si evince la non appartenenza della ricorrente ad alcuna delle categorie del personale regionale ammesse a beneficiare del servizio in discorso: in particolare, la previsione più prossima alla posizione della ricorrente (tanto da essere richiamata con la memoria sopra menzionata), quella cioè genericamente concernente i dipendenti «a tempo indeterminato», è limitata al personale della Giunta Regionale, del quale non risulta che faccia parte l'odierna ricorrente.

A tanto deve aggiungersi, in via risolutiva, che l'art. 41 Legge 22/11/1984 n. 34, sulla cui base sono state adottate le delibere in discorso – siccome rinviate alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri da osservare nella gestione dell'istituendo servizio di mensa – espressamente dispone che «in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante».

In conclusione, quindi, la domanda in esame deve essere respinta, siccome infondata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda:

— condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

— respinge la domanda di pagamento delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

N. 102 Ord. Call. Istr.

N. 1650/00 Reg. Ric.

Anno 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA

composto dai Signori:

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Stefano Toschei – Componente

Dott. Ezio Fedullo – Componente, est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002;

Letta l'istanza prot. n. 7288 del 22/10/2002, con la quale Iaria Ida, promotrice del ricorso n. 1650/2000, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, evidenzia che la sentenza di questo Tribunale n. 2372 del 10/10/2002 è affetta da errore materiale, laddove nella parte dispositiva omette di formulare la statuizione di condanna della convenuta Regione Calabria relativamente al pagamento delle retribuzioni afferenti le mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi e rivalutazione, e ciò nonostante nella parte motiva affermi la fondatezza del petitum in discorso, espressamente articolato con il ricorso originario;

Considerato che l'istante con il ricorso n. 1650/2000 chiedeva, tra l'altro, la condanna della Regione Calabria al pagamento a suo favore delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Rilevato che la citata sentenza n. 2372/2002, dopo aver riscontrato la corretta instaurazione del giudizio nei confronti della Regione Calabria, ha affermato in motivazione la fondatezza del richiamato capo di domanda (anche in relazione alla richiesta degli accessori, da calcolare secondo i criteri di cui all'art. 22,

comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724), precisando che le somme da corrispondere alla ricorrente devono essere rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo;

Evidenziato tuttavia che nessuna statuizione è contenuta nel dispositivo della sentenza in discorso, relativamente al suindicato capo di domanda;

Ritenuto che tale omissione deriva da un mero errore materiale occorso nella stesura della decisione, a rimediare al quale è d'uopo provvedere alle necessarie integrazioni del dispositivo lacunoso;

P.Q.M.

Dispone la correzione della sentenza n. 2372 del 10/10/2002 nel senso dell'integrazione del suo dispositivo attraverso l'inserimento, immediatamente dopo le parole «Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda»: e prima delle parole «condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori...», del seguente periodo: condanna la Regione Calabria al pagamento a favore della ricorrente delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione del presente provvedimento e per la comunicazione dello stesso alle parti del giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

DECRETO n. 743 del 5 febbraio 2003

Dipendente Brugnano Concetta – Presa d'atto Sentenza TAR n. 2379/02 + Ord. n. 109/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Sentenza TAR n. 2379/02 corretta con Ordinanza n. 109/02 del medesimo Tribunale con la quale è stato deciso il ricorso presentato dalla sig.ra Brugnano Concetta, operatrice della équipes psico-socio-pedagogica preposta al Comune di Locri, per il riconoscimento e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di competenze retributive arretrate relative al 1998 ed accessori per retribuzioni corrisposte tardivamente;

CONSIDERATO che il Giudice adito in accoglimento del proposto ricorso, con le Decisioni succitate, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente:

— delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724;

— al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gen-

naio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

RILEVATO che il ripetuto TAR ha precisato che gli emolumenti di cui sopra vanno «rapportate al livello retributivo in godimento», nel caso considerato al VII livello retributivo di cui alla delibera G.R. n. 3459/98;

RITENUTO pertanto, doversi prendere atto della Sentenza TAR n. 2379/02 e della relativa Ordinanza n. 109/02, dando contestualmente mandato al Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» per l'esecuzione della stessa, previo accertamento degli emolumenti medio tempore corrisposti alla ricorrente;

VISTA la legge regionale n. 57/90;

VISTA la delibera G.R. n. 3459/98;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

DECRETA

— di prendere atto della Sentenza TAR n. 2379/02 e della relativa Ordinanza n. 109/02 emessa sul ricorso presentato dalla dipendente Sig.ra Brugnano Concetta, operatrice appartenente al contingente della L.R. 57/90;

— di dare mandato al competente Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» perché, previo accertamento degli emolumenti eventualmente medio tempore corrisposti, provveda alla liquidazione degli emolumenti di cui in narrativa secondo quanto statuito dal giudice amministrativo nelle Decisioni sopra citate che costituiscono parte integrante del presente atto;

— di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento all'interessata elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Leo Ciriaco, Via Pascali, Catanzaro;

— di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

N. 109 Ord. Call. Istr.

N. 1657/00 Reg. Ric.

Anno 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA

composto dai Signori:

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Stefano Toschei – Componente

Dott. Ezio Fedullo – Componente, est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002;

Letta l'istanza prot. n. 7295 del 22/10/2002, con la quale Brugnano Concetta, promotrice del ricorso n. 1657/2000, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, evidenzia che la sentenza di questo Tribunale n. 2379 del 10/10/2002 è affetta da errore materiale, laddove nella parte dispositiva omette di formulare la statuizione di condanna della convenuta Regione Calabria relativamente al pagamento delle retribuzioni afferenti le mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi e rivalutazione, e ciò nonostante nella parte motiva affermi la fondatezza del petitum in discorso, espressamente articolato con il ricorso originario;

Considerato che l'istante con il ricorso n. 1657/2000 chiedeva, tra l'altro, la condanna della Regione Calabria al pagamento a suo favore delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Rilevato che la citata sentenza n. 2379/2002, dopo aver riscontrato la corretta instaurazione del giudizio nei confronti della Regione Calabria, ha affermato in motivazione la fondatezza del richiamato capo di domanda (anche in relazione alla richiesta degli accessori, da calcolare secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724), precisando che le somme da corrispondere alla ricorrente devono essere rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo;

Evidenziato tuttavia che nessuna statuizione è contenuta nel dispositivo della sentenza in discorso, relativamente al suindicato capo di domanda;

Ritenuto che tale omissione deriva da un mero errore materiale occorso nella stesura della decisione, a rimediare al quale è d'uopo provvedere alle necessarie integrazioni del dispositivo lacunoso;

P.Q.M.

Dispone la correzione della sentenza n. 2379 del 10/10/2002 nel senso dell'integrazione del suo dispositivo attraverso l'inserimento, immediatamente dopo le parole «Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda»: e prima delle parole «condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori...», del seguente periodo: condanna la Regione Calabria al pagamento a favore della ricorrente delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione del presente provvedimento e per la comunicazione dello stesso alle parti del giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

N. 2379 Reg. Dec.

N. 1657/00 Reg. Ric.

Anno 2002

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA**

composto dai Signori:

Dr. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dr. Nicola Durante – Componente

Dr. Ezio Fedullo – Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1657/00, proposto da Brugnano Concetta, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Pascali, presso lo studio dell'Avv. Leo Ciriaco;

contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato;

per la condanna

della Regione Calabria al pagamento, a favore della ricorrente, delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, degli accessori maturati sulle somme retributive relative ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, tardivamente corrisposte, rispettivamente, in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 luglio 2002 il dott. Ezio Fedullo;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Deduce la ricorrente, a mezzo del suo difensore, di essere stata assunta dal 20/4/1991 presso il servizio socio-psico-pedagogico del Comune di Locri, in applicazione della L.R. n. 57/1990, e di svolgervi le mansioni di assistente sociale (settimo livello).

Ella aggiunge di aver già in precedenza adito questo Tribunale, al fine di ottenere la corresponsione delle retribuzioni maturate e non percepite negli anni 1993-1995, e che la domanda è stata accolta con sentenza n. 165/1999 del 10/2/1999.

Il ricorso in esame trova fondamento nei crediti ulteriori, ancora insoddisfatti dalla parte convenuta, ed aventi ad oggetto, distintamente: il diritto ad essere inquadrata nei ruoli regionali quale operatrice del servizio socio-psico-pedagogico, con decorrenza dal 20/4/1991, nel settimo livello retributivo-funzionale, il diritto alla percezione delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali, degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, anch'esse integrate con gli interessi legali.

L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Le pretese economiche della ricorrente, componente della équipe socio-psico-pedagogica operante presso il Comune di Locri e mantenuta in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 9/3/1991, si inquadrano nell'alveo di un rapporto di servizio che intercorre, per costante giurisprudenza, con la Regione Calabria, alla quale fanno conseguentemente capo i correlati obblighi retributivi (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1770 del 2 dicembre 1999: «ai sensi dell'art. 5 legge regionale Calabria 5 maggio 1990 n. 57, gli operatori dei gruppi socio-psico-pedagogici già utilizzati dai Comuni e mantenuti in servizio a tempo indeterminato, fermo restando il rapporto organico col Comune, instaurano il rapporto di servizio con la Regione»), come del resto sancito da questo Tribunale con le sentenze nn. 163/1999 e 165/1999.

Tanto premesso, e ribadita quindi la corretta individuazione ad opera della ricorrente del soggetto passivamente legittimato nell'ambito del presente giudizio, occorre verificare la fondatezza delle domande articolate in ricorso, iniziando da quella incentrata sul conseguimento delle retribuzioni non corrisposte dall'Amministrazione per i mesi di aprile-giugno 1998, ne va rilevata la fondatezza.

Ed invero, da un lato, la natura subordinata del rapporto intercorrente tra la ricorrente e la convenuta Regione Calabria, alla quale accede la necessaria continuità retributiva a favore della prima, dall'altro lato, l'assenza di contrarie allegazioni della parte resistente, con particolare riguardo all'eventuale avvenuto adempimento dei crediti azionati od alla sussistenza di fattori ostativi al loro soddisfacimento, non possono che comportare l'accoglimento della domanda de qua.

Del resto, essa deve ritenersi correttamente proposta – al pari, come si è visto, della presente complessiva azione giurisdizionale – nei confronti della Regione Calabria, dal momento che, nel quadro dell'assunzione da parte della stessa degli oneri finanziari derivanti dal rapporto di servizio degli operatori del servizio socio-psico-pedagogico (art. 6 l.r. n. 57/1990), il ruolo del Comune riveste rilevanza meramente esecutiva e contenuto di materiale erogazione, condizionato alla tempestiva messa a disposizione, da parte dell'ente regionale, delle somme all'uopo necessarie.

Le somme spettanti, da rapportare al livello retributivo in godimento da parte della ricorrente, devono essere decurtate dagli importi che siano stati nelle more del giudizio eventualmente corrisposti, ed integrate degli accessori secondo i criteri dettati dall'art. 22 comma 36 legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Con diversa domanda, viene richiesta la condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento degli interessi legali sulle somme stipendiali tardivamente corrisposte, rispetto alla data di maturazione dei relativi crediti: trattasi, in particolare, secondo quanto analiticamente indicato in ricorso, delle mensilità di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, rispettivamente pagate in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998.

La scansione appena descritta trova riscontro, sul piano probatorio, nel certificato emesso dal Comune di Locri (prot. n. 2986 del 22/2/1999); quanto invece ai profili strettamente giuridici della vicenda, deve ribadirsi che la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, e la connessa germinazione mensile dell'obbligo retributivo facente capo al datore di lavoro, non possono che determinare la fondatezza della qualificazione di tardività degli atti di adempimento posti in essere, nelle date indicate, dal Comune di Locri.

Di essa, e della correlata necessità di compensare la lavoratrice ricorrente per il mancato godimento delle somme menzionate a decorrere dal momento di insorgenza del diritto a percepirle, non può che essere fatto carico alla Regione Calabria, dal momento che il ritardo, come si evince dal certificato de quo (le cui risultanze non sono state contestate dalla parte resistente), è da addebitarsi all'Amministrazione regionale in sede di accreditamento a favore del Comune, materiale erogatore, dei fondi necessari.

Quanto alla data in cui deve ritenersi insorto, a favore della ricorrente, il diritto alla percezione mensile dello stipendio, quale dies a quo per il calcolo dei reclamati accessori (da computare, anche qui, secondo i parametri di cui all'art. 22 comma 36 Legge n. 724/1994), non può che richiamarsi quella in cui l'Amministrazione regionale, secondo l'ordinamento contabile dell'ente, procede alla liquidazione mensile della retribuzione a favore dei dipendenti di ruolo di qualifica equivalente a quella posseduta dalla ricorrente.

Per finire, viene da questa invocato il diritto alla percezione delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o di indennità di mensa, a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro con la Regione Calabria, somme di cui pure si allega la mancata corresponsione.

Giova al riguardo rilevare che nessuna allegazione viene in ricorso concretamente articolata, con riguardo al titolo attributivo dell'invocato diritto alla percezione del beneficio menzionato: in particolare, non viene dedotta dalla parte ricorrente, nell'assolvimento di un onere ad essa ascrivibile (cfr. Cass., sez. lav., 12 aprile 2000 n. 4714), la normativa contrattuale, eventualmente esistente, che contenga la previsione del diritto reclamato.

Sul punto, invero, lo stesso atto introduttivo, nel precisare la fonte del diritto azionato, reca un generico riferimento alla previsione dello stesso contenuta nella contrattazione collettiva o deliberata dalla Giunta regionale, inidoneo ad assolvere in pieno all'onere processuale imputabile alla parte interessata.

È pur vero che il profilo in discorso è stato integrato con memoria del 24/6/2002, con la quale il difensore della ricorrente evidenzia che la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta regionale n. 4146 del 14/9/1988, ha recepito l'accordo decentrato sulla istituzione del servizio di mensa per i dipendenti

regionali, dipoi determinando, con deliberazione giunta n. 40 del 13/1/1992, in L. 18.000 il prezzo di un pasto completo, ponendone un terzo a carico del dipendente che fruisca del servizio de quo.

L'allegazione integrativa in questione, tuttavia, a prescindere dalla ritualità delle forme con le quali è stata articolata, non è idonea ad orientare l'esito del ricorso, in parte qua, verso una direzione diversa da quella reiettiva.

In primo luogo, infatti, la delibera istitutiva del servizio di mensa (n. 4146/1988), nel recepire la relativa ipotesi di accordo decentrato, ne subordina la concreta attuazione all'adozione di «successivi provvedimenti».

Ebbene, dalla successiva delibera n. 40/1992, adottata in funzione attuativa della precedente, si evince la non appartenenza della ricorrente ad alcuna delle categorie del personale regionale ammesse a beneficiare del servizio in discorso: in particolare, la previsione più prossima alla posizione della ricorrente (tanto da essere richiamata con la memoria sopra menzionata), quella cioè genericamente concernente i dipendenti «a tempo indeterminato», è limitata al personale della Giunta Regionale, del quale non risulta che faccia parte l'odierna ricorrente.

A tanto deve aggiungersi, in via risolutiva, che l'art. 41 Legge 22/11/1984 n. 34, sulla cui base sono state adottate le delibere in discorso – siccome rinviante alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri da osservare nella gestione dell'istituendo servizio di mensa – espressamente dispone che «in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante».

In conclusione, quindi, la domanda in esame deve essere respinta, siccome infondata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda:

— condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

— respinge la domanda di pagamento delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

DECRETO n. 744 del 5 febbraio 2003

Dipendente Tallarida Carmela – Presa d'atto Sentenza TAR n. 2381/02 + Ord. n. 111/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Sentenza TAR n. 2381/02 corretta con Ordinanza n. 111/02 del medesimo Tribunale con la quale è stato deciso il ricorso presentato dalla sig.ra Tallarida Carmela, operatrice della équipes psico-socio-pedagogica preposta al Comune di Locri, per il riconoscimento e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di competenze retributive arretrate relative al 1998 ed accessori per retribuzioni corrisposte tardivamente;

CONSIDERATO che il Giudice adito in accoglimento del proposto ricorso, con le Decisioni succitate, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente:

— delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724;

— al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

RILEVATO che il ripetuto TAR ha precisato che gli emolumenti di cui sopra vanno «rapportate al livello retributivo in godimento», nel caso considerato al VII livello retributivo di cui alla delibera G.R. n. 3459/98;

RITENUTO pertanto, doversi prendere atto della Sentenza TAR n. 2381/02 e della relativa Ordinanza n. 111/02, dando contestualmente mandato al Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» per l'esecuzione della stessa, previo accertamento degli emolumenti medio tempore corrisposti alla ricorrente;

VISTA la legge regionale n. 57/90;

VISTA la delibera G.R. n. 3459/98;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

DECRETA

— di prendere atto della Sentenza TAR n. 2381/02 e della relativa Ordinanza n. 111/02 emessa sul ricorso presentato dalla dipendente Sig.ra Tallarida Carmela, operatrice appartenente al contingente della L.R. 57/90;

— di dare mandato al competente Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» perché, previo accertamento degli emolumenti eventualmente medio tempore corrisposti, provveda alla liquidazione degli emolumenti di cui in narrativa secondo quanto statuito dal giudice amministrativo nelle Decisioni sopra citate che costituiscono parte integrante del presente atto;

— di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento all'interessata elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Leo Ciriaco, Via Pascali, Catanzaro;

— di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

N. 2381 Reg. Dec.

N. 1659/00 Reg. Ric.

Anno 2002

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA**

composto dai Signori:

Dr. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dr. Nicola Durante – Componente

Dr. Ezio Fedullo – Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1659/00, proposto da Tallarida Carmela, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Pascali, presso lo studio dell'Avv. Leo Ciriaco;

contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato;

per la condanna

della Regione Calabria al pagamento, a favore della ricorrente, delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, degli accessori maturati sulle somme retributive relative ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, tardivamente corrisposte, rispettivamente, in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 luglio 2002 il dott. Ezio Fedullo;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Deduce la ricorrente, a mezzo del suo difensore, di essere stata assunta dal 20/4/1991 presso il servizio socio-psico-pedagogico del Comune di Locri, in applicazione della L.R. n. 57/1990, e di svolgervi le mansioni di assistente sociale (settimo livello).

Ella aggiunge di aver già in precedenza adito questo Tribunale, al fine di ottenere la corresponsione delle retribuzioni maturate e non percepite negli anni 1993-1995, e che la domanda è stata accolta con sentenza n. 165/1999 del 10/2/1999.

Il ricorso in esame trova fondamento nei crediti ulteriori, ancora insoddisfatti dalla parte convenuta, ed aventi ad oggetto, distintamente: il diritto ad essere inquadrata nei ruoli regionali quale operatrice del servizio socio-psico-pedagogico, con decorrenza dal 20/4/1991, nel settimo livello retributivo-funzionale, il diritto alla percezione delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali, degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, anch'esse integrate con gli interessi legali.

L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Le pretese economiche della ricorrente, componente della équipe socio-psico-pedagogica operante presso il Comune di Locri e mantenuta in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 9/3/1991, si inquadrano nell'alveo di un rapporto di servizio che intercorre, per costante giurisprudenza, con la Regione Calabria, alla quale fanno conseguentemente capo i correlati obblighi retributivi (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1770 del 2 dicembre 1999: «ai sensi dell'art. 5 legge regionale Calabria 5 maggio 1990 n. 57, gli operatori dei gruppi socio-psico-pedagogici già utilizzati dai Comuni e mantenuti in servizio a tempo indeterminato, fermo restando il rapporto organico col Comune, instaurano il rapporto di servizio con la Regione»), come del resto sancito da questo Tribunale con le sentenze nn. 163/1999 e 165/1999.

Tanto premesso, e ribadita quindi la corretta individuazione ad opera della ricorrente del soggetto passivamente legittimato nell'ambito del presente giudizio, occorre verificare la fondatezza delle domande articolate in ricorso, iniziando da quella incentrata sul conseguimento delle retribuzioni non corrisposte dall'Amministrazione per i mesi di aprile-giugno 1998, ne va rilevata la fondatezza.

Ed invero, da un lato, la natura subordinata del rapporto intercorrente tra la ricorrente e la convenuta Regione Calabria, alla quale accede la necessaria continuità retributiva a favore della prima, dall'altro lato, l'assenza di contrarie allegazioni della

parte resistente, con particolare riguardo all'eventuale avvenuto adempimento dei crediti azionati od alla sussistenza di fattori ostativi al loro soddisfacimento, non possono che comportare l'accoglimento della domanda de qua.

Del resto, essa deve ritenersi correttamente proposta – al pari, come si è visto, della presente complessiva azione giurisdizionale – nei confronti della Regione Calabria, dal momento che, nel quadro dell'assunzione da parte della stessa degli oneri finanziari derivanti dal rapporto di servizio degli operatori del servizio socio-psico-pedagogico (art. 6 l.r. n. 57/1990), il ruolo del Comune riveste rilevanza meramente esecutiva e contenuto di materiale erogazione, condizionato alla tempestiva messa a disposizione, da parte dell'ente regionale, delle somme all'uopo necessarie.

Le somme spettanti, da rapportare al livello retributivo in godimento da parte della ricorrente, devono essere decurtate dagli importi che siano stati nelle more del giudizio eventualmente corrisposti, ed integrate degli accessori secondo i criteri dettati dall'art. 22 comma 36 legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Con diversa domanda, viene richiesta la condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento degli interessi legali sulle somme stipendiali tardivamente corrisposte, rispetto alla data di maturazione dei relativi crediti: trattasi, in particolare, secondo quanto analiticamente indicato in ricorso, delle mensilità di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, rispettivamente pagate in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998.

La scansione appena descritta trova riscontro, sul piano probatorio, nel certificato emesso dal Comune di Locri (prot. n. 2978 del 22/2/1999); quanto invece ai profili strettamente giuridici della vicenda, deve ribadirsi che la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, e la connessa germinazione mensile dell'obbligo retributivo facente capo al datore di lavoro, non possono che determinare la fondatezza della qualificazione di tardività degli atti di adempimento posti in essere, nelle date indicate, dal Comune di Locri.

Di essa, e della correlata necessità di compensare la lavoratrice ricorrente per il mancato godimento delle somme menzionate a decorrere dal momento di insorgenza del diritto a percepirle, non può che essere fatto carico alla Regione Calabria, dal momento che il ritardo, come si evince dal certificato de quo (le cui risultanze non sono state contestate dalla parte resistente), è da addebitarsi all'Amministrazione regionale in sede di accreditamento a favore del Comune, materiale erogatore, dei fondi necessari.

Quanto alla data in cui deve ritenersi insorto, a favore della ricorrente, il diritto alla percezione mensile dello stipendio, quale dies a quo per il calcolo dei reclamati accessori (da computare, anche qui, secondo i parametri di cui all'art. 22 comma 36 Legge n. 724/1994), non può che richiamarsi quella in cui l'Amministrazione regionale, secondo l'ordinamento contabile dell'ente, procede alla liquidazione mensile della retribuzione a favore dei dipendenti di ruolo di qualifica equivalente a quella posseduta dalla ricorrente.

Per finire, viene da questa invocato il diritto alla percezione delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o di indennità di mensa, a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro con la Regione Calabria, somme di cui pure si allega la mancata corresponsione.

Giova al riguardo rilevare che nessuna allegazione viene in ricorso concretamente articolata, con riguardo al titolo attributivo dell'invocato diritto alla percezione del beneficio menzio-

nato: in particolare, non viene dedotta dalla parte ricorrente, nell'assolvimento di un onere ad essa ascrivibile (cfr. Cass., sez. lav., 12 aprile 2000 n. 4714), la normativa contrattuale, eventualmente esistente, che contenga la previsione del diritto reclamato.

Sul punto, invero, lo stesso atto introduttivo, nel precisare la fonte del diritto azionato, reca un generico riferimento alla previsione dello stesso contenuta nella contrattazione collettiva o deliberata dalla Giunta regionale, inidoneo ad assolvere in pieno all'onere processuale imputabile alla parte interessata.

È pur vero che il profilo in discorso è stato integrato con memoria del 24/6/2002, con la quale il difensore della ricorrente evidenzia che la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta regionale n. 4146 del 14/9/1988, ha recepito l'accordo decentrato sulla istituzione del servizio di mensa per i dipendenti regionali, dipoi determinando, con deliberazione giuntale n. 40 del 13/1/1992, in L. 18.000 il prezzo di un pasto completo, ponendone un terzo a carico del dipendente che fruisca del servizio de quo.

L'allegazione integrativa in questione, tuttavia, a prescindere dalla ritualità delle forme con le quali è stata articolata, non è idonea ad orientare l'esito del ricorso, in parte qua, verso una direzione diversa da quella reiettiva.

In primo luogo, infatti, la delibera istitutiva del servizio di mensa (n. 4146/1988), nel recepire la relativa ipotesi di accordo decentrato, ne subordina la concreta attuazione all'adozione di «successivi provvedimenti».

Ebbene, dalla successiva delibera n. 40/1992, adottata in funzione attuativa della precedente, si evince la non appartenenza della ricorrente ad alcuna delle categorie del personale regionale ammesse a beneficiare del servizio in discorso: in particolare, la previsione più prossima alla posizione della ricorrente (tanto da essere richiamata con la memoria sopra menzionata), quella cioè genericamente concernente i dipendenti «a tempo indeterminato», è limitata al personale della Giunta Regionale, del quale non risulta che faccia parte l'odierna ricorrente.

A tanto deve aggiungersi, in via risolutiva, che l'art. 41 Legge 22/11/1984 n. 34, sulla cui base sono state adottate le delibere in discorso – siccome rinviate alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri da osservare nella gestione dell'istituendo servizio di mensa – espressamente dispone che «in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante».

In conclusione, quindi, la domanda in esame deve essere respinta, siccome infondata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda:

— condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

— respinge la domanda di pagamento delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

N. 111 Ord. Call. Istr.

N. 1659/00 Reg. Ric.

Anno 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA

composto dai Signori:

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Stefano Toschei – Componente

Dott. Ezio Fedullo – Componente, est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002;

Letta l'istanza prot. n. 7297 del 22/10/2002, con la quale Tal-larida Carmela, promotrice del ricorso n. 1659/2000, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, evidenzia che la sentenza di questo Tribunale n. 2381 del 10/10/2002 è affetta da errore materiale, laddove nella parte dispositiva omette di formulare la statuizione di condanna della convenuta Regione Calabria relativamente al pagamento delle retribuzioni afferenti le mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi e rivalutazione, e ciò nonostante nella parte motiva affermi la fondatezza del petitum in discorso, espressamente articolato con il ricorso originario;

Considerato che l'istante con il ricorso n. 1659/2000 chiedeva, tra l'altro, la condanna della Regione Calabria al pagamento a suo favore delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Rilevato che la citata sentenza n. 2381/2002, dopo aver riscontrato la corretta instaurazione del giudizio nei confronti della Regione Calabria, ha affermato in motivazione la fondatezza del richiamato capo di domanda (anche in relazione alla richiesta degli accessori, da calcolare secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724), precisando che le somme da corrispondere alla ricorrente devono essere rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo;

Evidenziato tuttavia che nessuna statuizione è contenuta nel dispositivo della sentenza in discorso, relativamente al suindicato capo di domanda;

Ritenuto che tale omissione deriva da un mero errore materiale occorso nella stesura della decisione, a rimediare al quale è d'uopo provvedere alle necessarie integrazioni del dispositivo lacunoso;

P.Q.M.

Dispone la correzione della sentenza n. 2381 del 10/10/2002 nel senso dell'integrazione del suo dispositivo attraverso l'inserimento, immediatamente dopo le parole «Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda»: e prima delle parole «condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori...», del seguente periodo: condanna la Regione Calabria al pagamento a favore della ricorrente delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione del presente provvedimento e per la comunicazione dello stesso alle parti del giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

DECRETO n. 745 del 5 febbraio 2003

Dipendente Morano Angela – Presa d'atto Sentenza TAR n. 2378/02 + Ord. n. 108/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Sentenza TAR n. 2378/02 corretta con Ordinanza n. 108/02 del medesimo Tribunale con la quale è stato deciso il ricorso presentato dalla sig.ra Morano Angela, operatrice della équipes psico-socio-pedagogica preposta al Comune di Locri, per il riconoscimento e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di competenze retributive arretrate relative al 1998 ed accessori per retribuzioni corrisposte tardivamente;

CONSIDERATO che il Giudice adito in accoglimento del proposto ricorso, con le Decisioni succitate, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente:

— delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724;

— al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

RILEVATO che il ripetuto TAR ha precisato che gli emolumenti di cui sopra vanno «rapportate al livello retributivo in godimento», nel caso considerato al VII livello retributivo di cui alla delibera G.R. n. 3459/98;

RITENUTO pertanto, doversi prendere atto della Sentenza TAR n. 2378/02 e della relativa Ordinanza n. 108/02, dando contestualmente mandato al Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» per l'esecuzione della stessa, previo accertamento degli emolumenti medio tempore corrisposti alla ricorrente;

VISTA la legge regionale n. 57/90;

VISTA la delibera G.R. n. 3459/98;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

DECRETA

— di prendere atto della Sentenza TAR n. 2378/02 e della relativa Ordinanza n. 108/02 emessa sul ricorso presentato dalla dipendente Sig.ra Morano Angela, operatrice appartenente al contingente della L.R. 57/90;

— di dare mandato al competente Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» perché, previo accertamento degli emolumenti eventualmente medio tempore corrisposti, provveda alla liquidazione degli emolumenti di cui in narrativa secondo quanto statuito dal giudice amministrativo nelle Decisioni sopra citate che costituiscono parte integrante del presente atto;

— di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento all'interessata elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Leo Ciriaco, Via Pascali, Catanzaro;

— di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

N. 2378 Reg. Dec.

N. 1656/00 Reg. Ric.

Anno 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA

composto dai Signori:

Dr. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dr. Nicola Durante – Componente

Dr. Ezio Fedullo – Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1656/00, proposto da Morano Angela, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Pascali, presso lo studio dell'Avv. Leo Ciriaco;

contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato;

per la condanna

della Regione Calabria al pagamento, a favore della ricorrente, delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, degli accessori maturati sulle somme retributive relative ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, tardivamente corrisposte, rispettivamente, in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 luglio 2002 il dott. Ezio Fedullo;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Deduce la ricorrente, a mezzo del suo difensore, di essere stata assunta dal 20/4/1991 presso il servizio socio-psico-pedagogico del Comune di Locri, in applicazione della L.R. n. 57/1990, e di svolgervi le mansioni di assistente sociale (settimo livello).

Ella aggiunge di aver già in precedenza adito questo Tribunale, al fine di ottenere la corresponsione delle retribuzioni maturate e non percepite negli anni 1993-1995, e che la domanda è stata accolta con sentenza n. 165/1999 del 10/2/1999.

Il ricorso in esame trova fondamento nei crediti ulteriori, ancora insoddisfatti dalla parte convenuta, ed aventi ad oggetto, distintamente: il diritto ad essere inquadrata nei ruoli regionali quale operatrice del servizio socio-psico-pedagogico, con decorrenza dal 20/4/1991, nel settimo livello retributivo-funzionale, il diritto alla percezione delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali, degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, anch'esse integrate con gli interessi legali.

L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Le pretese economiche della ricorrente, componente della équipe socio-psico-pedagogica operante presso il Comune di Locri e mantenuta in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 9/3/1991, si inquadrano nell'alveo di un rapporto di servizio che intercorre, per costante giurisprudenza, con la Regione Calabria, alla quale fanno conseguentemente capo i correlati obblighi retributivi (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1770 del 2 dicembre 1999: «ai sensi dell'art. 5 legge regionale Calabria 5 maggio 1990 n. 57, gli operatori dei gruppi socio-psico-pedagogici già utilizzati dai Comuni e mantenuti in servizio a tempo indeterminato, fermo restando il rapporto organico col Comune, instaurano il rapporto di servizio con la Regione»), come del resto sancito da questo Tribunale con le sentenze nn. 163/1999 e 165/1999.

Tanto premesso, e ribadita quindi la corretta individuazione ad opera della ricorrente del soggetto passivamente legittimato nell'ambito del presente giudizio, occorre verificare la fondatezza delle domande articolate in ricorso, iniziando da quella incentrata sul conseguimento delle retribuzioni non corrisposte dall'Amministrazione per i mesi di aprile-giugno 1998, ne va rilevata la fondatezza.

Ed invero, da un lato, la natura subordinata del rapporto intercorrente tra la ricorrente e la convenuta Regione Calabria, alla quale accede la necessaria continuità retributiva a favore della prima, dall'altro lato, l'assenza di contrarie allegazioni della parte resistente, con particolare riguardo all'eventuale avvenuto adempimento dei crediti azionati od alla sussistenza di fattori ostativi al loro soddisfacimento, non possono che comportare l'accoglimento della domanda de qua.

Del resto, essa deve ritenersi correttamente proposta – al pari, come si è visto, della presente complessiva azione giurisdizionale – nei confronti della Regione Calabria, dal momento che, nel quadro dell'assunzione da parte della stessa degli oneri finanziari derivanti dal rapporto di servizio degli operatori del servizio socio-psico-pedagogico (art. 6 l.r. n. 57/1990), il ruolo del Comune riveste rilevanza meramente esecutiva e contenuto di materiale erogazione, condizionato alla tempestiva messa a disposizione, da parte dell'ente regionale, delle somme all'uopo necessarie.

Le somme spettanti, da rapportare al livello retributivo in godimento da parte della ricorrente, devono essere decurtate dagli importi che siano stati nelle more del giudizio eventualmente corrisposti, ed integrate degli accessori secondo i criteri dettati dall'art. 22 comma 36 legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Con diversa domanda, viene richiesta la condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento degli interessi legali sulle somme stipendiali tardivamente corrisposte, rispetto alla data di maturazione dei relativi crediti: trattasi, in particolare, secondo quanto analiticamente indicato in ricorso, delle mensilità di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, rispettivamente pagate in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998.

La scansione appena descritta trova riscontro, sul piano probatorio, nel certificato emesso dal Comune di Locri (prot. n. 1517 del 10/2/1999); quanto invece ai profili strettamente giuridici della vicenda, deve ribadirsi che la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, e la connessa germinazione mensile dell'obbligo

retributivo facente capo al datore di lavoro, non possono che determinare la fondatezza della qualificazione di tardività degli atti di adempimento posti in essere, nelle date indicate, dal Comune di Locri.

Di essa, e della correlata necessità di compensare la lavoratrice ricorrente per il mancato godimento delle somme menzionate a decorrere dal momento di insorgenza del diritto a percepirle, non può che essere fatto carico alla Regione Calabria, dal momento che il ritardo, come si evince dal certificato de quo (le cui risultanze non sono state contestate dalla parte resistente), è da addebitarsi all'Amministrazione regionale in sede di accreditamento a favore del Comune, materiale erogatore, dei fondi necessari.

Quanto alla data in cui deve ritenersi insorto, a favore della ricorrente, il diritto alla percezione mensile dello stipendio, quale dies a quo per il calcolo dei reclamati accessori (da computare, anche qui, secondo i parametri di cui all'art. 22 comma 36 Legge n. 724/1994), non può che richiamarsi quella in cui l'Amministrazione regionale, secondo l'ordinamento contabile dell'ente, procede alla liquidazione mensile della retribuzione a favore dei dipendenti di ruolo di qualifica equivalente a quella posseduta dalla ricorrente.

Per finire, viene da questa invocato il diritto alla percezione delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o di indennità di mensa, a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro con la Regione Calabria, somme di cui pure si allega la mancata corresponsione.

Giova al riguardo rilevare che nessuna allegazione viene in ricorso concretamente articolata, con riguardo al titolo attributivo dell'invocato diritto alla percezione del beneficio menzionato: in particolare, non viene dedotta dalla parte ricorrente, nell'assolvimento di un onere ad essa ascrivibile (cfr. Cass., sez. lav., 12 aprile 2000 n. 4714), la normativa contrattuale, eventualmente esistente, che contenga la previsione del diritto reclamato.

Sul punto, invero, lo stesso atto introduttivo, nel precisare la fonte del diritto azionato, reca un generico riferimento alla previsione dello stesso contenuta nella contrattazione collettiva o deliberata dalla Giunta regionale, inidoneo ad assolvere in pieno all'onere processuale imputabile alla parte interessata.

È pur vero che il profilo in discorso è stato integrato con memoria del 24/6/2002, con la quale il difensore della ricorrente evidenzia che la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta regionale n. 4146 del 14/9/1988, ha recepito l'accordo decentrato sulla istituzione del servizio di mensa per i dipendenti regionali, dipoi determinando, con deliberazione giuntale n. 40 del 13/1/1992, in L. 18.000 il prezzo di un pasto completo, ponendone un terzo a carico del dipendente che fruisca del servizio de quo.

L'allegazione integrativa in questione, tuttavia, a prescindere dalla ritualità delle forme con le quali è stata articolata, non è idonea ad orientare l'esito del ricorso, in parte qua, verso una direzione diversa da quella reiettiva.

In primo luogo, infatti, la delibera istitutiva del servizio di mensa (n. 4146/1988), nel recepire la relativa ipotesi di accordo decentrato, ne subordina la concreta attuazione all'adozione di «successivi provvedimenti».

Ebbene, dalla successiva delibera n. 40/1992, adottata in funzione attuativa della precedente, si evince la non appartenenza della ricorrente ad alcuna delle categorie del personale regionale ammesse a beneficiare del servizio in discorso: in particolare, la previsione più prossima alla posizione della ricorrente (tanto da essere richiamata con la memoria sopra menzionata), quella cioè

genericamente concernente i dipendenti «a tempo indeterminato», è limitata al personale della Giunta Regionale, del quale non risulta che faccia parte l'odierna ricorrente.

A tanto deve aggiungersi, in via risolutiva, che l'art. 41 Legge 22/11/1984 n. 34, sulla cui base sono state adottate le delibere in discorso – siccome rinviante alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri da osservare nella gestione dell'istituendo servizio di mensa – espressamente dispone che «in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante».

In conclusione, quindi, la domanda in esame deve essere respinta, siccome infondata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda:

— condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

— respinge la domanda di pagamento delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

N. 108 Ord. Call. Istr.

N. 1656/00 Reg. Ric.

Anno 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA

composto dai Signori:

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Stefano Toschei – Componente

Dott. Ezio Fedullo – Componente, est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002;

Letta l'istanza prot. n. 7294 del 22/10/2002, con la quale Morano Angela, promotrice del ricorso n. 1656/2000, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, evidenzia che la sentenza di questo Tribunale n. 2378 del 10/10/2002 è affetta da errore materiale, laddove nella parte dispositiva omette di formulare la statuizione di condanna della convenuta Regione Calabria relativamente al pagamento delle retribuzioni afferenti le mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi e rivalutazione, e ciò nonostante nella parte motiva affermi la fondatezza del petitum in discorso, espressamente articolato con il ricorso originario;

Considerato che l'istante con il ricorso n. 1656/2000 chiedeva, tra l'altro, la condanna della Regione Calabria al pagamento a suo favore delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Rilevato che la citata sentenza n. 2378/2002, dopo aver riscontrato la corretta instaurazione del giudizio nei confronti della Regione Calabria, ha affermato in motivazione la fondatezza del richiamato capo di domanda (anche in relazione alla richiesta degli accessori, da calcolare secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724), precisando che le somme da corrispondere alla ricorrente devono essere rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo;

Evidenziato tuttavia che nessuna statuizione è contenuta nel dispositivo della sentenza in discorso, relativamente al suindicato capo di domanda;

Ritenuto che tale omissione deriva da un mero errore materiale occorso nella stesura della decisione, a rimediare al quale è d'uopo provvedere alle necessarie integrazioni del dispositivo lacunoso;

P.Q.M.

Dispone la correzione della sentenza n. 2378 del 10/10/2002 nel senso dell'integrazione del suo dispositivo attraverso l'inserimento, immediatamente dopo le parole «Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda»: e prima delle parole «condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori...», del seguente periodo: condanna la Regione Calabria al pagamento a favore della ricorrente delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione del presente provvedimento e per la comunicazione dello stesso alle parti del giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

DECRETO n. 746 del 5 febbraio 2003

Dipendente Cappuccio Anna Lisa – Presa d'atto Sentenza TAR n. 2377/02 + Ord. n. 107/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Sentenza TAR n. 2377/02 corretta con Ordinanza n. 107/03 del medesimo Tribunale con la quale è stato deciso il ricorso presentato dalla sig.ra Cappuccio Anna Lisa, operatrice della équipes psico-socio-pedagogica preposta al Comune di Locri, per il riconoscimento e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di competenze retributive arretrate relative al 1998 ed accessori per retribuzioni corrisposte tardivamente;

CONSIDERATO che il Giudice adito in accoglimento del proposto ricorso, con le Decisioni succitate, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente:

— delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724;

— al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

RILEVATO che il ripetuto TAR ha precisato che gli emolumenti di cui sopra vanno «rapportate al livello retributivo in godimento», nel caso considerato al VII livello retributivo di cui alla delibera G.R. n. 3459/98;

RITENUTO pertanto, doversi prendere atto della Sentenza TAR n. 2377/02 e della relativa Ordinanza n. 107/02, dando contestualmente mandato al Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» per l'esecuzione della stessa, previo accertamento degli emolumenti medio tempore corrisposti alla ricorrente;

VISTA la legge regionale n. 57/90;

VISTA la delibera G.R. n. 3459/98;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

DECRETA

— di prendere atto della Sentenza TAR n. 2377/02 e della relativa Ordinanza n. 107/02 emessa sul ricorso presentato dalla dipendente Sig.ra Cappuccio Anna Lisa, operatrice appartenente al contingente della L.R. 57/90;

— di dare mandato al competente Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» perché, previo accertamento degli emolumenti eventualmente medio tempore corrisposti, provveda alla liquidazione degli emolumenti di cui in narrativa secondo quanto statuito dal giudice amministrativo nelle Decisioni sopra citate che costituiscono parte integrante del presente atto;

— di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento all'interessata elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Leo Ciriaco, Via Pascali, Catanzaro;

— di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

N. 2377 Reg. Dec.

N. 1655/00 Reg. Ric.

Anno 2002

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA**

composto dai Signori:

Dr. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dr. Nicola Durante – Componente

Dr. Ezio Fedullo – Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1655/00, proposto da Cappuccio Anna Elisa, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Pascali, presso lo studio dell'Avv. Leo Ciriaco;

contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato;

per la condanna

della Regione Calabria al pagamento, a favore della ricorrente, delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, degli accessori maturati sulle somme retributive relative ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, tardivamente corrisposte, rispettivamente, in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 luglio 2002 il dott. Ezio Fedullo;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Deduce la ricorrente, a mezzo del suo difensore, di essere stata assunta dal 20/4/1991 presso il servizio socio-psico-pedagogico del Comune di Locri, in applicazione della L.R. n. 57/1990, e di svolgervi le mansioni di assistente sociale (settimo livello).

Ella aggiunge di aver già in precedenza adito questo Tribunale, al fine di ottenere la corresponsione delle retribuzioni maturate e non percepite negli anni 1993-1995, e che la domanda è stata accolta con sentenza n. 165/1999 del 10/2/1999.

Il ricorso in esame trova fondamento nei crediti ulteriori, ancora insoddisfatti dalla parte convenuta, ed aventi ad oggetto, distintamente: il diritto ad essere inquadrata nei ruoli regionali quale operatrice del servizio socio-psico-pedagogico, con decorrenza dal 20/4/1991, nel settimo livello retributivo-funzionale, il diritto alla percezione delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali, degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, anch'esse integrate con gli interessi legali.

L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Le pretese economiche della ricorrente, componente della équipe socio-psico-pedagogica operante presso il Comune di Locri e mantenuta in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 9/3/1991, si inquadrano nell'alveo di un rapporto di servizio che intercorre, per costante giurisprudenza, con la Regione Calabria, alla quale fanno conseguentemente capo i correlati obblighi retributivi (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1770 del 2 dicembre 1999: «ai sensi dell'art. 5 legge regionale Calabria 5 maggio 1990 n. 57, gli operatori dei gruppi socio-psico-pedagogici già utilizzati dai Comuni e mantenuti in servizio a tempo indeterminato, fermo restando il rapporto organico col Comune, instaurano il rapporto di servizio con la Regione»), come del resto sancito da questo Tribunale con le sentenze nn. 163/1999 e 165/1999.

Tanto premesso, e ribadita quindi la corretta individuazione ad opera della ricorrente del soggetto passivamente legittimato nell'ambito del presente giudizio, occorre verificare la fondatezza delle domande articolate in ricorso, iniziando da quella incentrata sul conseguimento delle retribuzioni non corrisposte dall'Amministrazione per i mesi di aprile-giugno 1998, ne va rilevata la fondatezza.

Ed invero, da un lato, la natura subordinata del rapporto intercorrente tra la ricorrente e la convenuta Regione Calabria, alla quale accede la necessaria continuità retributiva a favore della prima, dall'altro lato, l'assenza di contrarie allegazioni della parte resistente, con particolare riguardo all'eventuale avvenuto adempimento dei crediti azionati od alla sussistenza di fattori ostativi al loro soddisfacimento, non possono che comportare l'accoglimento della domanda de qua.

Del resto, essa deve ritenersi correttamente proposta – al pari, come si è visto, della presente complessiva azione giurisdizionale – nei confronti della Regione Calabria, dal momento che, nel quadro dell'assunzione da parte della stessa degli oneri finanziari derivanti dal rapporto di servizio degli operatori del servizio socio-psico-pedagogico (art. 6 l.r. n. 57/1990), il ruolo del Comune riveste rilevanza meramente esecutiva e contenuto di materiale erogazione, condizionato alla tempestiva messa a disposizione, da parte dell'ente regionale, delle somme all'uopo necessarie.

Le somme spettanti, da rapportare al livello retributivo in godimento da parte della ricorrente, devono essere decurtate dagli importi che siano stati nelle more del giudizio eventualmente corrisposti, ed integrate degli accessori secondo i criteri dettati dall'art. 22 comma 36 legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Con diversa domanda, viene richiesta la condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento degli interessi legali sulle somme stipendiali tardivamente corrisposte, rispetto alla data di maturazione dei relativi crediti: trattasi, in particolare, secondo quanto analiticamente indicato in ricorso, delle mensilità di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, rispettivamente pagate in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998.

La scansione appena descritta trova riscontro, sul piano probatorio, nel certificato emesso dal Comune di Locri (prot. n. 1110 del 10/2/1999); quanto invece ai profili strettamente giuridici della vicenda, deve ribadirsi che la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, e la connessa germinazione mensile dell'obbligo retributivo facente capo al datore di lavoro, non possono che determinare la fondatezza della qualificazione di tardività degli atti di adempimento posti in essere, nelle date indicate, dal Comune di Locri.

Di essa, e della correlata necessità di compensare la lavoratrice ricorrente per il mancato godimento delle somme menzionate a decorrere dal momento di insorgenza del diritto a percepirla, non può che essere fatto carico alla Regione Calabria, dal momento che il ritardo, come si evince dal certificato de quo (le cui risultanze non sono state contestate dalla parte resistente), è da addebitarsi all'Amministrazione regionale in sede di accreditamento a favore del Comune, materiale erogatore, dei fondi necessari.

Quanto alla data in cui deve ritenersi insorto, a favore della ricorrente, il diritto alla percezione mensile dello stipendio, quale dies a quo per il calcolo dei reclamati accessori (da computare, anche qui, secondo i parametri di cui all'art. 22 comma 36 Legge n. 724/1994), non può che richiamarsi quella in cui l'Amministrazione regionale, secondo l'ordinamento contabile dell'ente, procede alla liquidazione mensile della retribuzione a favore dei dipendenti di ruolo di qualifica equivalente a quella posseduta dalla ricorrente.

Per finire, viene da questa invocato il diritto alla percezione delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o di indennità di mensa, a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro con la Regione Calabria, somme di cui pure si allega la mancata corrispondenza.

Giova al riguardo rilevare che nessuna allegazione viene in ricorso concretamente articolata, con riguardo al titolo attributivo dell'invocato diritto alla percezione del beneficio menzionato: in particolare, non viene dedotta dalla parte ricorrente, nell'assolvimento di un onere ad essa ascrivibile (cfr. Cass., sez. lav., 12 aprile 2000 n. 4714), la normativa contrattuale, eventualmente esistente, che contenga la previsione del diritto reclamato.

Sul punto, invero, lo stesso atto introduttivo, nel precisare la fonte del diritto azionato, reca un generico riferimento alla previsione dello stesso contenuta nella contrattazione collettiva o deliberata dalla Giunta regionale, inidoneo ad assolvere in pieno all'onere processuale imputabile alla parte interessata.

È pur vero che il profilo in discorso è stato integrato con memoria del 24/6/2002, con la quale il difensore della ricorrente evidenzia che la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta regionale n. 4146 del 14/9/1988, ha recepito l'accordo decentrato sulla istituzione del servizio di mensa per i dipendenti regionali, dipoi determinando, con deliberazione giunta n. 40 del 13/1/1992, in L. 18.000 il prezzo di un pasto completo, ponendone un terzo a carico del dipendente che fruisca del servizio de quo.

L'allegazione integrativa in questione, tuttavia, a prescindere dalla ritualità delle forme con le quali è stata articolata, non è idonea ad orientare l'esito del ricorso, in parte qua, verso una direzione diversa da quella reiettiva.

In primo luogo, infatti, la delibera istitutiva del servizio di mensa (n. 4146/1988), nel recepire la relativa ipotesi di accordo decentrato, ne subordina la concreta attuazione all'adozione di «successivi provvedimenti».

Ebbene, dalla successiva delibera n. 40/1992, adottata in funzione attuativa della precedente, si evince la non appartenenza della ricorrente ad alcuna delle categorie del personale regionale ammesse a beneficiare del servizio in discorso: in particolare, la previsione più prossima alla posizione della ricorrente (tanto da essere richiamata con la memoria sopra menzionata), quella cioè genericamente concernente i dipendenti «a tempo indeterminato», è limitata al personale della Giunta Regionale, del quale non risulta che faccia parte l'odierna ricorrente.

A tanto deve aggiungersi, in via risolutiva, che l'art. 41 Legge 22/11/1984 n. 34, sulla cui base sono state adottate le delibere in discorso – siccome rinviante alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri da osservare nella gestione dell'istituendo servizio di mensa – espressamente dispone che «in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante».

In conclusione, quindi, la domanda in esame deve essere respinta, siccome infondata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda:

— condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

— respinge la domanda di pagamento delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

N. 107 Ord. Call. Istr.

N. 1655/00 Reg. Ric.

Anno 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA

composto dai Signori:

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Stefano Toschei – Componente

Dott. Ezio Fedullo – Componente, est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002;

Letta l'istanza prot. n. 7293 del 22/10/2002, con la quale Cappuccio Anna Elisa, promotrice del ricorso n. 1655/2000, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, evidenzia che la sentenza di questo Tribunale n. 2377 del 10/10/2002 è affetta da errore materiale, laddove nella parte dispositiva omette di formulare la statuizione di condanna della convenuta Regione Calabria relativamente al pagamento delle retribuzioni afferenti le mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi e rivalutazione, e ciò nonostante nella parte motiva affermi la fondatezza del petitum in discorso, espressamente articolato con il ricorso originario;

Considerato che l'istante con il ricorso n. 1655/2000 chiedeva, tra l'altro, la condanna della Regione Calabria al pagamento a suo favore delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Rilevato che la citata sentenza n. 2377/2002, dopo aver riscontrato la corretta instaurazione del giudizio nei confronti della Regione Calabria, ha affermato in motivazione la fondatezza del richiamato capo di domanda (anche in relazione alla richiesta degli accessori, da calcolare secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724), precisando che le somme da corrispondere alla ricorrente devono essere rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo;

Evidenziato tuttavia che nessuna statuizione è contenuta nel dispositivo della sentenza in discorso, relativamente al suindicato capo di domanda;

Ritenuto che tale omissione deriva da un mero errore materiale occorso nella stesura della decisione, a rimediare al quale è d'uopo provvedere alle necessarie integrazioni del dispositivo lacunoso;

P.Q.M.

Dispone la correzione della sentenza n. 2377 del 10/10/2002 nel senso dell'integrazione del suo dispositivo attraverso l'inserimento, immediatamente dopo le parole «Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda»: e prima delle parole «condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori...», del seguente periodo: condanna la Regione Calabria al pagamento a favore della ricorrente delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione del presente provvedimento e per la comunicazione dello stesso alle parti del giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

DECRETO n. 747 del 5 febbraio 2003

Dipendente Scoleri Rosalba – Presa d'atto Sentenza TAR n. 2380/02 + Ord. n. 110/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Sentenza TAR n. 2380/02 corretta con Ordinanza n. 110/02 del medesimo Tribunale con la quale è stato deciso il ricorso presentato dalla sig.ra Scoleri Rosalba, operatrice della équipes psico-socio-pedagogica preposta al Comune di Locri, per il riconoscimento e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di competenze retributive arretrate relative al 1998 ed accessori per retribuzioni corrisposte tardivamente;

CONSIDERATO che il Giudice adito in accoglimento del proposto ricorso, con le Decisioni succitate, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente:

— delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724;

— al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

RILEVATO che il ripetuto TAR ha precisato che gli emolumenti di cui sopra vanno «rapportate al livello retributivo in godimento», nel caso considerato al VII livello retributivo di cui alla delibera G.R. n. 3459/98;

RITENUTO pertanto, doversi prendere atto della Sentenza TAR n. 2381/02 e della relativa Ordinanza n. 110/02, dando contestualmente mandato al Settore n. 15 «Gestione Economica del

Personale» per l'esecuzione della stessa, previo accertamento degli emolumenti medio tempore corrisposti alla ricorrente;

VISTA la legge regionale n. 57/90;

VISTA la delibera G.R. n. 3459/98;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

DECRETA

— di prendere atto della Sentenza TAR n. 2380/02 e della relativa Ordinanza n. 110/02 emessa sul ricorso presentato dalla dipendente Sig.ra Scoleri Rosaria, operatrice appartenente al contingente della L.R. 57/90;

— di dare mandato al competente Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» perché, previo accertamento degli emolumenti eventualmente medio tempore corrisposti, provveda alla liquidazione degli emolumenti di cui in narrativa secondo quanto statuito dal giudice amministrativo nelle Decisioni sopra citate che costituiscono parte integrante del presente atto;

— di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento all'interessata elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Leo Ciriaco, Via Pascali, Catanzaro;

— di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

N. 2380 Reg. Dec.

N. 1658/00 Reg. Ric.

Anno 2002

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA**

composto dai Signori:

Dr. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dr. Nicola Durante – Componente

Dr. Ezio Fedullo – Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1658/00, proposto da Scoleri Rosaria, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Pascali, presso lo studio dell'Avv. Leo Ciriaco;

contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato;

per la condanna

della Regione Calabria al pagamento, a favore della ricorrente, delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, degli accessori maturati sulle somme retributive relative ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, tardivamente corrisposte, rispettivamente, in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 luglio 2002 il dott. Ezio Fedullo;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Deduce la ricorrente, a mezzo del suo difensore, di essere stata assunta dal 20/4/1991 presso il servizio socio-psico-pedagogico del Comune di Locri, in applicazione della L.R. n. 57/1990, e di svolgervi le mansioni di assistente sociale (settimo livello).

Ella aggiunge di aver già in precedenza adito questo Tribunale, al fine di ottenere la corresponsione delle retribuzioni maturate e non percepite negli anni 1993-1995, e che la domanda è stata accolta con sentenza n. 165/1999 del 10/2/1999.

Il ricorso in esame trova fondamento nei crediti ulteriori, ancora insoddisfatti dalla parte convenuta, ed aventi ad oggetto, distintamente: il diritto ad essere inquadrata nei ruoli regionali quale operatrice del servizio socio-psico-pedagogico, con decorrenza dal 20/4/1991, nel settimo livello retributivo-funzionale, il diritto alla percezione delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali, degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, anch'esse integrate con gli interessi legali.

L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Le pretese economiche della ricorrente, componente della équipe socio-psico-pedagogica operante presso il Comune di Locri e mantenuta in servizio con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 9/3/1991, si inquadrano nell'alveo di un rapporto di servizio che intercorre, per costante giurisprudenza, con la Regione Calabria, alla quale fanno conseguentemente capo i correlati obblighi retributivi (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1770 del 2 dicembre 1999: «ai sensi dell'art. 5 legge regionale Calabria 5 maggio 1990 n. 57, gli operatori dei gruppi socio-psico-pedagogici già utilizzati dai Comuni e mantenuti in servizio a tempo indeterminato, fermo restando il rapporto organico col Comune, instaurano il rapporto di servizio con la Regione»), come del resto sancito da questo Tribunale con le sentenze nn. 163/1999 e 165/1999.

Tanto premesso, e ribadita quindi la corretta individuazione ad opera della ricorrente del soggetto passivamente legittimato nell'ambito del presente giudizio, occorre verificare la fondatezza delle domande articolate in ricorso, iniziando da quella incentrata sul conseguimento delle retribuzioni non corrisposte dall'Amministrazione per i mesi di aprile-giugno 1998, ne va rilevata la fondatezza.

Ed invero, da un lato, la natura subordinata del rapporto intercorrente tra la ricorrente e la convenuta Regione Calabria, alla quale accede la necessaria continuità retributiva a favore della prima, dall'altro lato, l'assenza di contrarie allegazioni della parte resistente, con particolare riguardo all'eventuale avvenuto adempimento dei crediti azionati od alla sussistenza di fattori ostativi al loro soddisfacimento, non possono che comportare l'accoglimento della domanda de qua.

Del resto, essa deve ritenersi correttamente proposta – al pari, come si è visto, della presente complessiva azione giurisdizionale – nei confronti della Regione Calabria, dal momento che, nel quadro dell'assunzione da parte della stessa degli oneri finanziari derivanti dal rapporto di servizio degli operatori del servizio socio-psico-pedagogico (art. 6 l.r. n. 57/1990), il ruolo del Comune riveste rilevanza meramente esecutiva e contenuto di materiale erogazione, condizionato alla tempestiva messa a disposizione, da parte dell'ente regionale, delle somme all'uopo necessarie.

Le somme spettanti, da rapportare al livello retributivo in godimento da parte della ricorrente, devono essere decurtate dagli importi che siano stati nelle more del giudizio eventualmente corrisposti, ed integrate degli accessori secondo i criteri dettati dall'art. 22 comma 36 legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Con diversa domanda, viene richiesta la condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento degli interessi legali sulle somme stipendiali tardivamente corrisposte, rispetto alla data di maturazione dei relativi crediti: trattasi, in particolare, secondo quanto analiticamente indicato in ricorso, delle mensilità di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, rispettivamente pagate in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998.

La scansione appena descritta trova riscontro, sul piano probatorio, nel certificato emesso dal Comune di Locri (prot. n. 1109 del 10/2/1999); quanto invece ai profili strettamente giuridici della vicenda, deve ribadirsi che la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, e la connessa germinazione mensile dell'obbligo retributivo facente capo al datore di lavoro, non possono che determinare la fondatezza della qualificazione di tardività degli atti di adempimento posti in essere, nelle date indicate, dal Comune di Locri.

Di essa, e della correlata necessità di compensare la lavoratrice ricorrente per il mancato godimento delle somme menzio-

nate a decorrere dal momento di insorgenza del diritto a percepirle, non può che essere fatto carico alla Regione Calabria, dal momento che il ritardo, come si evince dal certificato de quo (le cui risultanze non sono state contestate dalla parte resistente), è da addebitarsi all'Amministrazione regionale in sede di accreditamento a favore del Comune, materiale erogatore, dei fondi necessari.

Quanto alla data in cui deve ritenersi insorto, a favore della ricorrente, il diritto alla percezione mensile dello stipendio, quale dies a quo per il calcolo dei reclamati accessori (da computare, anche qui, secondo i parametri di cui all'art. 22 comma 36 Legge n. 724/1994), non può che richiamarsi quella in cui l'Amministrazione regionale, secondo l'ordinamento contabile dell'ente, procede alla liquidazione mensile della retribuzione a favore dei dipendenti di ruolo di qualifica equivalente a quella posseduta dalla ricorrente.

Per finire, viene da questa invocato il diritto alla percezione delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o di indennità di mensa, a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro con la Regione Calabria, somme di cui pure si allega la mancata corresponsione.

Giova al riguardo rilevare che nessuna allegazione viene in ricorso concretamente articolata, con riguardo al titolo attributivo dell'invocato diritto alla percezione del beneficio menzionato: in particolare, non viene dedotta dalla parte ricorrente, nell'assolvimento di un onere ad essa ascrivibile (cfr. Cass., sez. lav., 12 aprile 2000 n. 4714), la normativa contrattuale, eventualmente esistente, che contenga la previsione del diritto reclamato.

Sul punto, invero, lo stesso atto introduttivo, nel precisare la fonte del diritto azionato, reca un generico riferimento alla previsione dello stesso contenuta nella contrattazione collettiva o deliberata dalla Giunta regionale, inidoneo ad assolvere in pieno all'onere processuale imputabile alla parte interessata.

È pur vero che il profilo in discorso è stato integrato con memoria del 24/6/2002, con la quale il difensore della ricorrente evidenzia che la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta regionale n. 4146 del 14/9/1988, ha recepito l'accordo decentrato sulla istituzione del servizio di mensa per i dipendenti regionali, dipoi determinando, con deliberazione giunta n. 40 del 13/1/1992, in L. 18.000 il prezzo di un pasto completo, ponendone un terzo a carico del dipendente che fruisca del servizio de quo.

L'allegazione integrativa in questione, tuttavia, a prescindere dalla ritualità delle forme con le quali è stata articolata, non è idonea ad orientare l'esito del ricorso, in parte qua, verso una direzione diversa da quella reiettiva.

In primo luogo, infatti, la delibera istitutiva del servizio di mensa (n. 4146/1988), nel recepire la relativa ipotesi di accordo decentrato, ne subordina la concreta attuazione all'adozione di «successivi provvedimenti».

Ebbene, dalla successiva delibera n. 40/1992, adottata in funzione attuativa della precedente, si evince la non appartenenza della ricorrente ad alcuna delle categorie del personale regionale ammesse a beneficiare del servizio in discorso: in particolare, la previsione più prossima alla posizione della ricorrente (tanto da essere richiamata con la memoria sopra menzionata), quella cioè genericamente concernente i dipendenti «a tempo indeterminato», è limitata al personale della Giunta Regionale, del quale non risulta che faccia parte l'odierna ricorrente.

A tanto deve aggiungersi, in via risolutiva, che l'art. 41 Legge 22/11/1984 n. 34, sulla cui base sono state adottate le delibere in discorso – siccome rinviante alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri da osservare nella gestione dell'istituendo servizio di mensa – espressamente dispone che «in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante».

In conclusione, quindi, la domanda in esame deve essere respinta, siccome infondata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda:

— condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

— respinge la domanda di pagamento delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

N. 110 Ord. Call. Istr.

N. 1658/00 Reg. Ric.

Anno 2002

**REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA**

composto dai Signori:

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Stefano Toschei – Componente

Dott. Ezio Fedullo – Componente, est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002;

Letta l'istanza prot. n. 7296 del 22/10/2002, con la quale Scoleri Rosaria, promotrice del ricorso n. 1658/2000, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, evidenzia che la sentenza di questo Tribunale n. 2380 del 10/10/2002 è affetta da errore materiale, laddove nella parte dispositiva omette di formulare la statuizione di condanna della convenuta Regione Calabria relativamente al pagamento delle retribuzioni afferenti le mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi e rivalutazione, e ciò nonostante nella parte motiva affermi la fondatezza del petitum in discorso, espressamente articolato con il ricorso originario;

Considerato che l'istante con il ricorso n. 1658/2000 chiedeva, tra l'altro, la condanna della Regione Calabria al pagamento a suo favore delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Rilevato che la citata sentenza n. 2380/2002, dopo aver riscontrato la corretta instaurazione del giudizio nei confronti della Regione Calabria, ha affermato in motivazione la fondatezza del richiamato capo di domanda (anche in relazione alla richiesta degli accessori, da calcolare secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724), precisando che le somme da corrispondere alla ricorrente devono essere rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo;

Evidenziato tuttavia che nessuna statuizione è contenuta nel dispositivo della sentenza in discorso, relativamente al suindicato capo di domanda;

Ritenuto che tale omissione deriva da un mero errore materiale occorso nella stesura della decisione, a rimediare al quale è d'uopo provvedere alle necessarie integrazioni del dispositivo lacunoso;

P.Q.M.

Dispone la correzione della sentenza n. 2380 del 10/10/2002 nel senso dell'integrazione del suo dispositivo attraverso l'inserimento, immediatamente dopo le parole «Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda»: e prima delle parole «condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori...», del seguente periodo: condanna la Regione Calabria al pagamento a favore della ricorrente delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione del presente provvedimento e per la comunicazione dello stesso alle parti del giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

DECRETO n. 748 del 5 febbraio 2003

Dipendente Carabetta Silvana – Presa d'atto Sentenza TAR n. 2376/02 + Ord. n. 106/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Sentenza TAR n. 2376/02 corretta con Ordinanza n. 106/03 del medesimo Tribunale con la quale è stato deciso il ricorso presentato dalla sig.ra Carabetta Silvana, operatrice della équipes psico-socio-pedagogica preposta al Comune di Locri, per il riconoscimento e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di competenze retributive arretrate relative al 1998 ed accessori per retribuzioni corrisposte tardivamente;

CONSIDERATO che il Giudice adito in accoglimento del proposto ricorso, con le Decisioni succitate, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente:

— delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724;

— al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

RILEVATO che il ripetuto TAR ha precisato che gli emolumenti di cui sopra vanno «rapportate al livello retributivo in godimento», nel caso considerato al VII livello retributivo di cui alla delibera G.R. n. 3459/98;

RITENUTO pertanto, doversi prendere atto della Sentenza TAR n. 2376/02 e della relativa Ordinanza n. 106/02, dando contestualmente mandato al Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» per l'esecuzione della stessa, previo accertamento degli emolumenti medio tempore corrisposti alla ricorrente;

VISTA la legge regionale n. 57/90;

VISTA la delibera G.R. n. 3459/98;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

DECRETA

— di prendere atto della Sentenza TAR n. 2376/02 e della relativa Ordinanza n. 106/02 emessa sul ricorso presentato dalla dipendente Sig.ra Carabetta Silvana, operatrice appartenente al contingente della L.R. 57/90;

— di dare mandato al competente Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» perché, previo accertamento degli emolumenti eventualmente medio tempore corrisposti, provveda alla liquidazione degli emolumenti di cui in narrativa secondo quanto statuito dal giudice amministrativo nelle Decisioni sopra citate che costituiscono parte integrante del presente atto;

— di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento all'interessata elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Leo Ciriaco, Via Pascali, Catanzaro;

— di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

N. 116 Ord. Call. Istr.

N. 1654/00 Reg. Ric.

Anno 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA

composto dai Signori:

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Stefano Toschei – Componente

Dott. Ezio Fedullo – Componente, est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002;

Letta l'istanza prot. n. 7292 del 22/10/2002, con la quale Carabetta Silvana, promotrice del ricorso n. 1654/2000, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, evidenzia che la sentenza di questo Tribunale n. 2376 del 10/10/2002 è affetta da errore materiale, laddove nella parte dispositiva omette di formulare la statuizione di condanna della convenuta Regione Calabria relativamente al pagamento delle retribuzioni afferenti le mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi e rivalutazione, e ciò nonostante nella parte motiva affermi la fondatezza del petitum in discorso, espressamente articolato con il ricorso originario;

Considerato che l'istante con il ricorso n. 1654/2000 chiedeva, tra l'altro, la condanna della Regione Calabria al pagamento a suo favore delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Rilevato che la citata sentenza n. 2376/2002, dopo aver riscontrato la corretta instaurazione del giudizio nei confronti della Regione Calabria, ha affermato in motivazione la fondatezza del richiamato capo di domanda (anche in relazione alla richiesta degli accessori, da calcolare secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724), precisando che le somme da corrispondere alla ricorrente devono essere rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo;

Evidenziato tuttavia che nessuna statuizione è contenuta nel dispositivo della sentenza in discorso, relativamente al suindicato capo di domanda;

Ritenuto che tale omissione deriva da un mero errore materiale occorso nella stesura della decisione, a rimediare al quale è d'uopo provvedere alle necessarie integrazioni del dispositivo lacunoso;

P.Q.M.

Dispone la correzione della sentenza n. 2376 del 10/10/2002 nel senso dell'integrazione del suo dispositivo attraverso l'inserimento, immediatamente dopo le parole «Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda»: e prima delle parole «condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori...», del seguente periodo: condanna la Regione Calabria al pagamento a favore della ricorrente delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, rapportate al livello retributivo in godimento e decurtate degli importi eventualmente già percepiti al medesimo titolo, integrate con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione del presente provvedimento e per la comunicazione dello stesso alle parti del giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 6 dicembre 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

N. 2376 Reg. Dec.

N. 1654/00 Reg. Ric.

Anno 2002

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA**

composto dai Signori:

Dr. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dr. Nicola Durante – Componente

Dr. Ezio Fedullo – Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1654/00, proposto da Carabetta Silvana, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carnuccio, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Pascali, presso lo studio dell'Avv. Leo Ciriaco;

contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato;

per la condanna

della Regione Calabria al pagamento, a favore della ricorrente, delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, degli accessori maturati sulle somme retributive relative ai mesi di gennaio-maggio 1996, ago-

sto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, tardivamente corrisposte, rispettivamente, in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 luglio 2002 il dott. Ezio Fedullo;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Deduce la ricorrente, a mezzo del suo difensore, di essere stata assunta dal 20/4/1991 presso il servizio socio-psico-pedagogico del Comune di Locri, in applicazione della L.R. n. 57/1990, e di svolgervi le mansioni di assistente sociale (settimo livello).

Ella aggiunge di aver già in precedenza adito questo Tribunale, al fine di ottenere la corresponsione delle retribuzioni maturate e non percepite negli anni 1993-1995, e che la domanda è stata accolta con sentenza n. 165/1999 del 10/2/1999.

Il ricorso in esame trova fondamento nei crediti ulteriori, ancora insoddisfatti dalla parte convenuta, ed aventi ad oggetto, distintamente: il diritto ad essere inquadrata nei ruoli regionali quale operatrice del servizio socio-psico-pedagogico, con decorrenza dal 20/4/1991, nel settimo livello retributivo-funzionale, il diritto alla percezione delle mensilità di aprile, maggio e giugno 1998, oltre interessi legali, degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, nonché delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, anch'esse integrate con gli interessi legali.

L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Le pretese economiche della ricorrente, componente della équipe socio-psico-pedagogica operante presso il Comune di Locri e mantenuta in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 9/3/1991, si inquadrano nell'alveo di un rapporto di servizio che intercorre, per costante giurisprudenza, con la Regione Calabria, alla quale fanno conseguentemente capo i correlati obblighi retributivi (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1770 del 2 dicembre 1999: «ai sensi dell'art. 5 legge regionale Calabria 5 maggio 1990 n. 57, gli operatori dei gruppi socio-psico-pedagogici già utilizzati dai Comuni e mantenuti in servizio a tempo indeterminato, fermo restando il rapporto orga-

nico col Comune, instaurano il rapporto di servizio con la Regione», come del resto sancito da questo Tribunale con le sentenze nn. 163/1999 e 165/1999.

Tanto premesso, e ribadita quindi la corretta individuazione ad opera della ricorrente del soggetto passivamente legittimato nell'ambito del presente giudizio, occorre verificare la fondatezza delle domande articolate in ricorso, iniziando da quella incentrata sul conseguimento delle retribuzioni non corrisposte dall'Amministrazione per i mesi di aprile-giugno 1998, ne va rilevata la fondatezza.

Ed invero, da un lato, la natura subordinata del rapporto intercorrente tra la ricorrente e la convenuta Regione Calabria, alla quale accede la necessaria continuità retributiva a favore della prima, dall'altro lato, l'assenza di contrarie allegazioni della parte resistente, con particolare riguardo all'eventuale avvenuto adempimento dei crediti azionati od alla sussistenza di fattori ostativi al loro soddisfacimento, non possono che comportare l'accoglimento della domanda de qua.

Del resto, essa deve ritenersi correttamente proposta – al pari, come si è visto, della presente complessiva azione giurisdizionale – nei confronti della Regione Calabria, dal momento che, nel quadro dell'assunzione da parte della stessa degli oneri finanziari derivanti dal rapporto di servizio degli operatori del servizio socio-psico-pedagogico (art. 6 l.r. n. 57/1990), il ruolo del Comune riveste rilevanza meramente esecutiva e contenuto di materiale erogazione, condizionato alla tempestiva messa a disposizione, da parte dell'ente regionale, delle somme all'uopo necessarie.

Le somme spettanti, da rapportare al livello retributivo in godimento da parte della ricorrente, devono essere decurtate dagli importi che siano stati nelle more del giudizio eventualmente corrisposti, ed integrate degli accessori secondo i criteri dettati dall'art. 22 comma 36 legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Con diversa domanda, viene richiesta la condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento degli interessi legali sulle somme stipendiali tardivamente corrisposte, rispetto alla data di maturazione dei relativi crediti: trattasi, in particolare, secondo quanto analiticamente indicato in ricorso, delle mensilità di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, rispettivamente pagate in data 24/6/1996, in data 17/12/1996, in data 17/6/1997 ed in data 15/5/1998.

La scansione appena descritta trova riscontro, sul piano probatorio, nel certificato emesso dal Comune di Locri (prot. n. 2985 del 22/2/1999); quanto invece ai profili strettamente giuridici della vicenda, deve ribadirsi che la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, e la connessa germinazione mensile dell'obbligo retributivo facente capo al datore di lavoro, non possono che determinare la fondatezza della qualificazione di tardività degli atti di adempimento posti in essere, nelle date indicate, dal Comune di Locri.

Di essa, e della correlata necessità di compensare la lavoratrice ricorrente per il mancato godimento delle somme menzionate a decorrere dal momento di insorgenza del diritto a percepirla, non può che essere fatto carico alla Regione Calabria, dal momento che il ritardo, come si evince dal certificato de quo (le cui risultanze non sono state contestate dalla parte resistente), è da addebitarsi all'Amministrazione regionale in sede di accreditamento a favore del Comune, materiale erogatore, dei fondi necessari.

Quanto alla data in cui deve ritenersi insorto, a favore della ricorrente, il diritto alla percezione mensile dello stipendio, quale dies a quo per il calcolo dei reclamati accessori (da computare,

anche qui, secondo i parametri di cui all'art. 22 comma 36 Legge n. 724/1994), non può che richiamarsi quella in cui l'Amministrazione regionale, secondo l'ordinamento contabile dell'ente, procede alla liquidazione mensile della retribuzione a favore dei dipendenti di ruolo di qualifica equivalente a quella posseduta dalla ricorrente.

Per finire, viene da questa invocato il diritto alla percezione delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o di indennità di mensa, a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro con la Regione Calabria, somme di cui pure si allega la mancata corresponsione.

Giova al riguardo rilevare che nessuna allegazione viene in ricorso concretamente articolata, con riguardo al titolo attributivo dell'invocato diritto alla percezione del beneficio menzionato: in particolare, non viene dedotta dalla parte ricorrente, nell'assolvimento di un onere ad essa ascrivibile (cfr. Cass., sez. lav., 12 aprile 2000 n. 4714), la normativa contrattuale, eventualmente esistente, che contenga la previsione del diritto reclamato.

Sul punto, invero, lo stesso atto introduttivo, nel precisare la fonte del diritto azionato, reca un generico riferimento alla previsione dello stesso contenuta nella contrattazione collettiva o deliberata dalla Giunta regionale, inidoneo ad assolvere in pieno all'onere processuale imputabile alla parte interessata.

È pur vero che il profilo in discorso è stato integrato con memoria del 24/6/2002, con la quale il difensore della ricorrente evidenzia che la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta regionale n. 4146 del 14/9/1988, ha recepito l'accordo decentrato sulla istituzione del servizio di mensa per i dipendenti regionali, dipoi determinando, con deliberazione giunta n. 40 del 13/1/1992, in L. 18.000 il prezzo di un pasto completo, ponendone un terzo a carico del dipendente che fruisca del servizio de quo.

L'allegazione integrativa in questione, tuttavia, a prescindere dalla ritualità delle forme con le quali è stata articolata, non è idonea ad orientare l'esito del ricorso, in parte qua, verso una direzione diversa da quella reiettiva.

In primo luogo, infatti, la delibera istitutiva del servizio di mensa (n. 4146/1988), nel recepire la relativa ipotesi di accordo decentrato, ne subordina la concreta attuazione all'adozione di «successivi provvedimenti».

Ebbene, dalla successiva delibera n. 40/1992, adottata in funzione attuativa della precedente, si evince la non appartenenza della ricorrente ad alcuna delle categorie del personale regionale ammesse a beneficiare del servizio in discorso: in particolare, la previsione più prossima alla posizione della ricorrente (tanto da essere richiamata con la memoria sopra menzionata), quella cioè genericamente concernente i dipendenti «a tempo indeterminato», è limitata al personale della Giunta Regionale, del quale non risulta che faccia parte l'odierna ricorrente.

A tanto deve aggiungersi, in via risolutiva, che l'art. 41 Legge 22/11/1984 n. 34, sulla cui base sono state adottate le delibere in discorso – siccome rinviate alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri da osservare nella gestione dell'istituendo servizio di mensa – espressamente dispone che «in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante».

In conclusione, quindi, la domanda in esame deve essere respinta, siccome infondata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda:

— condanna la Regione Calabria al pagamento degli accessori maturati sulle somme retributive tardivamente corrisposte relativamente ai mesi di gennaio-maggio 1996, agosto-novembre 1996, gennaio-maggio 1997 e gennaio-marzo 1998, secondo i criteri indicati in motivazione;

— respinge la domanda di pagamento delle somme spettanti a titolo di «buoni pasto» o indennità di mensa dall'inizio del rapporto fino al 30/6/1998, oltre accessori.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2002.

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente

Dott. Ezio Fedullo – Estensore

DECRETO n. 749 del 5 febbraio 2003

Dipendenti regionali: Sigg. Cretella Luigi e Abruzzese Carlo – Mobilità interna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con legge n. 33 del 7/8/2002, le Sezioni Decentrate del CO.RE.CO. sono state soppresse;

— con decreto dirigenziale n. 13604 del 23/10/2002, i dipendenti regionali sigg. Cretella Luigi e Abruzzese Carlo, sono stati assegnati presso il Dipartimento n. 1 «Presidenza», Settore n. 12, Servizio n. 39, con sede a Catanzaro;

— nelle more di una nuova definizione del complessivo assetto organizzativo, si rende necessario ed urgente procedere alla riassegnazione, seppure in via provvisoria, dei dipendenti Cretella Luigi e Abruzzese Carlo;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Comitato Regionale di Controllo di Catanzaro in data 4/12/2002 prot. n. 647, per l'assegnazione presso il CO.RE.CO. dei suddetti dipendenti;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001;

VISTA la Legge regionale n. 7/96;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU conforme proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

— assegnare, presso il Dipartimento n. 1 «Presidenza», Settore n. 3 – Servizio n. 8 – CO.RE.CO. Atti Province ed Enti Maggiori Servizio Finanziario – con sede Catanzaro, i seguenti dipendenti regionali:

– Cretella Luigi, nato a Chiaravalle Centrale il 2/1/1945 e residente a San Vito Ionio in Via Corso Umberto I n. 5, matricola 217250, Categoria D;

– Abruzzese Carlo, nato a Catanzaro il 3/12/1959 e residente a Taverna in via Scesa Santa Mari 3/b n. 13 matricola n. 1120, Categoria A;

— statuire che il presente provvedimento, ha decorrenza immediata, con efficacia, fino a nuove e/o diverse disposizioni;

— notificare il presente decreto ai suddetti dipendenti e a tutte le strutture interessate;

— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 750 del 5 febbraio 2003

Dipendente regionale Lazzaro Francesco – Concessione nulla-osta. Proroga comando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

— Con decreto dirigenziale n. 2030/14 dell'1/8/2000, è stato disposto il comando, con decorrenza immediata, per le esigenze della Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di Bacino Regionale – Catanzaro (giusta applicazione L.R. n. 35/96 art. 9, comma), del sig. Lazzaro Francesco, dipendente regionale, matricola n. 426200, in servizio presso il Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque;

— con nota prot. 155 ABR dell'11/8/2000, il Dirigente Generale dell'Autorità di Bacino Regionale, ha comunicato che il suddetto dipendente ha preso servizio l'11/8/2000;

— con successiva nota prot. 2647/ABR del 19/12/2002, il Segretario Generale del predetto Ente ha comunicato che il sig. Lazzaro Francesco, opera ininterrottamente, in posizione di comando, dall'11 agosto 2000;

RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra rappresentato e disporre la proroga del comando del sig. Lazzaro Francesco presso la Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di Bacino Regionale, fino al 10 agosto 2003;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:

— prendere atto della nota prot. 2647/ABR del 19/12/2002, dell'Autorità di Bacino Regionale – Catanzaro;

— concedere il nulla-osta alla proroga del comando del sig. Lazzaro Francesco, nato a Cosenza il 6/4/1956 e residente a Catanzaro in Via G. Cantafio n. 15, dipendente regionale, matricola n. 426200, Categoria C, presso la Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di Bacino Regionale – Catanzaro, fino al 10 agosto 2003;

— stabilire che alla conclusione del comando, il predetto dipendente dovrà rientrare presso il Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque, che provvederà alla successiva assegnazione del sig. Lazzaro Francesco in uno degli uffici della medesima Struttura ed alla comunicazione della presa di servizio al Dipartimento Organizzazione e Personale – Settore Giuridico – Ufficio Mobilità e Concorsi, sito in Via Cassiodoro Palazzo Europa – Catanzaro;

— dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale relativo al sig. Lazzaro Francesco resta a carico del Bilancio della Giunta regionale, che successivamente sarà rimborsata dall'Autorità di Bacino Regionale, mentre per il pagamento di quant'altro eventualmente spettante, provvederà direttamente l'Autorità di Bacino regionale;

— trasmettere copia del presente provvedimento al sig. Lazzaro Francesco e a tutte le Strutture interessate;

— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale, all'esecuzione del presente Decreto.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 751 del 5 febbraio 2003

Nullità del decreto dirigenziale n. 18434 del 19 dicembre 2002 con oggetto «TAR Calabria – Catanzaro – Presa d'atto sentenza n. 668/01 – Dipendente Madeo Armando».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con decreto n. 18434 del 19 dicembre 2002, si è provveduto a prendere atto della sentenza TAR Calabria – Catanzaro – n. 668/01 concernente il sig. Madeo Armando, operatore dell'équipe socio-psico-pedagogica in servizio presso l'ASL n. 3 di Rossano, contestualmente demandando al Settore Economico di questo Dipartimento l'adozione di tutti gli atti preordinati all'esecuzione della richiamata sentenza;

CONSIDERATO che, a seguito di un approfondito esame dei documenti esistenti presso la competente struttura del Settore Economico, è emerso:

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 399 del 29/6/1990, il comune di Longobucco ha deliberato la trasformazione del rapporto di lavoro del sig. Madeo Armando da tempo determinato a tempo indeterminato, in applicazione della legge regionale 5/5/1990 n. 57;

CHE il dipendente di cui trattasi, ha svolto le prestazioni di lavoro presso il comune di Longobucco;

CHE il profilo professionale, posseduto dal sig. Madeo Armando, nell'ambito del servizio dell'équipe socio-psico-pedagogica, è quello di psicologo;

OSSERVATO che tali dati non corrispondono a quelli contenuti nella sentenza TAR n. 668/01 ove testualmente il giudice asserisce «la ricorrente, operatrice dell'équipe socio-psico-pedagogica, in servizio presso il comune di Cosenza con la qualifica di terapeuta della riabilitazione...»;

CONSIDERATO, pertanto, che la copia della sentenza pervenuta all'Ufficio Settore Giuridico è da considerarsi nulla e/o inefficace per errore materiale in quanto afferente a due persone diverse delle quali una indicata nella intestazione ed una nella parte motiva;

CONSIDERATO quindi che occorre dichiarare la nullità del decreto n. 18434 del 19 dicembre 2002, in quanto con esso l'amministrazione dà esecuzione ad una sentenza il cui contenuto si riferisce a persona diversa dal sig. Madeo Armando;

VISTA la sentenza TAR Calabria – Catanzaro – n. 668/01;

VISTO il decreto dirigenziale n. 18434/2002;

DECRETA

Il decreto dirigenziale n. 18434 del 19 dicembre 2002, è nullo.

Il competente ufficio del Settore Giuridico è incaricato di notificare il presente provvedimento al sig. Madeo Armando per il tramite dello Studio Legale avv. Riccardo Romano, P.zza Bologna, 24, Rossano Scalo, al Settore Economico del personale e all'Avvocatura Regionale affinché dia corso agli adempimenti di propria competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso al BUR Calabria per la pubblicazione.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 1047 del 13 febbraio 2003

Sig. Stranieri Domenico Paolo – Concessione nulla-osta proroga comando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

— Con decreti dirigenziali n. 8357 del 30/8/2001 e n. 8589 del 6/9/2002, è stato disposto tra l'altro il comando del sig. Stranieri Domenico Paolo, dipendente regionale, matricola n. 792499, Categoria B, presso il Consiglio Regionale della Cala-

bria, per le esigenze della Segreteria del Presidente del Gruppo Consiliare Partito Socialista On. Francesco Galati, con decorrenza 1 settembre 2001 e per l'intero periodo del mandato conferito al suddetto Onorevole;

— Con nota prot. n. 103/7^a Leg. del 2/1/2003, il Dirigente del Settore del Dipartimento Gestione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane – del Consiglio Regionale, con sede a Reggio Calabria, ha comunicato che permanendo le condizioni che hanno motivato la precedente richiesta per l'utilizzo del sig. Stranieri Domenico Paolo, intende continuare ad avvalersi in posizione di comando della suddetta collaborazione per ulteriori dodici mesi;

RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra rappresentato e concedere il nulla-osta alla proroga del comando di che trattasi, presso il Consiglio Regionale della Calabria per le esigenze della Struttura Speciale del Presidente del Gruppo Consiliare «P.S.» On. Francesco Galati, per ulteriori dodici mesi, a decorrere dal 1 settembre 2002, in qualità di supporto tecnico;

VISTA la Legge regionale n. 8/96;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:

— concedere il nulla-osta alla proroga del comando presso il Consiglio Regionale della Calabria, per ulteriori dodici mesi e fino al 31 agosto 2003, salvo proroga e/o anticipata risoluzione, del sig. Stranieri Domenico Paolo, nato a Girifalco il 24/1/1947 ed ivi residente in via Garibaldi n. 105, dipendente regionale, matricola n. 792499, Categoria B, per le esigenze della Struttura Speciale del Presidente del Gruppo Consiliare «P.S.» On. Francesco Galati, in qualità di supporto tecnico;

— stabilire che alla conclusione del comando, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di appartenenza, senza necessità di ulteriori e successive comunicazioni;

— stabilire inoltre, che l'autorizzazione al comando medesimo, non costituisce immissione nella dotazione Organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

— dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale relativo al sig. Stranieri Domenico Paolo, resta a carico del Bilancio della Giunta regionale, che successivamente sarà rimborsata dal Consiglio regionale, mentre per il pagamento di quant'altro eventualmente spettante, provvederà direttamente il Consiglio regionale;

— trasmettere copia del presente provvedimento al sig. Stranieri Domenico Paolo e a tutte le Strutture interessate;

— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale, all'esecuzione del presente Decreto;

— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 1048 del 13 febbraio 2003

Sig. Albano Paolo – Concessione nulla-osta. Proroga comando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

— Con decreto dirigenziale n. 2201 dell'11/3/2002, è stato disposto tra l'altro il comando del sig. Albano Paolo, dipendente regionale, matricola n. 13500, Categoria D, presso il Consiglio Regionale della Calabria, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presa servizio;

— Con nota prot. n. 903/7^a Leg./78G del 19/2/2002, il Consiglio Regionale della Calabria, ha trasmesso la deliberazione n. 27 del 26/1/2002, relativa al suddetto comando, disposto per le esigenze del Settore Provveditorato e Servizi Tecnici, per il periodo di mesi dodici;

— che il Consiglio Regionale della Calabria, con successiva determinazione n. 429 dell'1/10/2002, nel prendere atto del decreto dirigenziale n. 2201/02, ha stabilito la decorrenza del comando, per il periodo di un anno, a decorrere dal 4 marzo 2002;

— Con nota prot. n. 6972/7^a Leg del 20/12/2002, il Consiglio Regionale della Calabria, permanendo le condizioni che hanno motivato il suddetto comando, ha comunicato che intende continuare ad avvalersi della collaborazione del sig. Albano Paolo presso la U.O. del Direttore Generale del Dipartimento «Assistenza agli Organi» per ulteriori dodici mesi;

RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra rappresentato e concedere il nulla-osta alla proroga del comando in argomento, per le esigenze del Consiglio Regionale della Calabria – U.O. del Direttore Generale del Dipartimento «Assistenza agli Organi», per ulteriori dodici mesi, a decorrere dal 4 marzo 2003;

VISTA la Legge regionale n. 8/96;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:

— concedere il nulla-osta alla proroga del comando presso il Consiglio Regionale della Calabria – U.O. del Direttore Generale del Dipartimento «Assistenza agli Organi, del sig. Albano Paolo, nato a Reggio Calabria il 14/9/1953 ed ivi residente in Via Maria Ausiliatrice n. 22, dipendente regionale, matricola n. 13500, Categoria D, per ulteriori dodici mesi e fino al 3 marzo 2004, salvo proroga e/o anticipata risoluzione;

— stabilire che alla conclusione del comando, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di appartenenza, senza necessità di ulteriori e successive comunicazioni;

— stabilire inoltre, che l'autorizzazione al comando medesimo, non costituisce immissione nella dotazione Organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

— dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale relativo al sig. Albano Paolo, resta a carico del Bilancio della Giunta regionale, che successivamente sarà rimborsata dal Consiglio regionale, mentre per il pagamento di quant'altro eventualmente spettante, provvederà direttamente il Consiglio regionale;

— trasmettere copia del presente provvedimento al sig. Albano Paolo e a tutte le Strutture interessate;

— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale, all'esecuzione del presente Decreto;

— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 1049 del 13 febbraio 2003

Dott. Lazzarino Sergio – Concessione nulla-osta. Proroga comando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

— Con decreto dirigenziale n. 274 del 20/1/2003, è stato disposto il comando del dott. Lazzarino Sergio, dipendente regionale, matricola n. 426190, cat. D presso il Consiglio Regionale della Calabria, per le esigenze del Settore Gestione Giuridica delle Risorse Umane, per il periodo di un anno a decorrere dal 25 marzo 2002;

— Con nota prot. n. 512/7^a Leg. del 17/1/2003, il Consiglio Regionale della Calabria – Dipartimento Gestione e Sviluppo della Struttura – Settore Gestione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane, permanendo le condizioni che hanno motivato il suddetto comando, ha comunicato che intende continuare ad avvalersi della collaborazione del dott. Lazzarino Sergio presso la

U.O. del Direttore Generale del Dipartimento «Assistenza agli Organi Istituzionali», per ulteriori dodici mesi, a decorrere dal 25 marzo 2003;

RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra rappresentato e concedere il nulla-osta alla proroga del comando in argomento, per le esigenze del Consiglio Regionale della Calabria – U.O. del Direttore Generale del Dipartimento «Assistenza agli Organi Istituzionali», per ulteriori dodici mesi, a decorrere dal 25 marzo 2003;

VISTA la Legge regionale n. 8/96;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:

— concedere il nulla-osta alla proroga del comando presso il Consiglio Regionale della Calabria – U.O. del Direttore Generale del Dipartimento «Assistenza agli Organi Istituzionali», del dott. Lazzarino Sergio, nato a Reggio Calabria il 29/3/1963 ed ivi residente in Viale Aldo Moro n. 14, dipendente regionale, matricola n. 426190, Categoria D, per ulteriori dodici mesi e fino al 24 marzo 2004, salvo proroga e/o anticipata risoluzione;

— stabilire che alla conclusione del comando, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di appartenenza, senza necessità di ulteriori e successive comunicazioni;

— stabilire inoltre, che l'autorizzazione al comando medesimo, non costituisce immissione nella dotazione Organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

— dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale relativo al dott. Lazzarino Sergio, resta a carico del Bilancio della Giunta regionale, che successivamente sarà rimborsata dal Consiglio regionale, mentre per il pagamento di quant'altro eventualmente spettante, provvederà direttamente il Consiglio regionale;

— trasmettere copia del presente provvedimento al dott. Lazzarino Sergio e a tutte le Strutture interessate;

— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale, all'esecuzione del presente Decreto;

— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 1050 del 13 febbraio 2003

Dipendente regionale Sig. Caccamo Aldo – Mobilità interna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

Con istanza, prot. 6013/2002, il Sig. Aldo Caccamo, nato a Siderno il 5/2/1950 ed ivi residente in via Degli Ulivi n. 15, dipendente regionale, matricola 99750, Categoria D, in atto in servizio presso il Centro Sistema Bibliotecario di Siderno (RC), ha chiesto di essere trasferito presso il Dipartimento «Attività Produttive», Settore 28, Servizio 104, Azienda di Promozione Turistica I.A.T. di Locri (RC);

VISTA la nota del Dirigente del Settore n. 28, prot. n. 6302/2002, con la quale concede il nulla-osta al trasferimento del dipendente di che trattasi;

VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento «Cultura – Istruzione e Beni Culturali», prot. n. 340 del 2/1/2003 ed acquisita al protocollo in data 13/1/2003 al n. 628, con la quale esprime parere favorevole al trasferimento in argomento;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU conforme proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa

— assegnare, il sig. Aldo Caccamo, nato a Siderno il 5/2/1950 ed ivi residente in via Degli Ulivi n. 15, dipendente regionale, matricola 99750, Categoria D, presso il Dipartimento «Attività Produttive», Settore 28, Servizio 104, Azienda di Promozione Turistica I.A.T. di Locri (RC);

— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata con efficacia, fino a nuove e/o diverse disposizioni;

— notificare il presente decreto al sig. Aldo Caccamo e a tutte le strutture interessate;

— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 1051 del 13 febbraio 2003

Dipendente regionale Sig.ra Falvo Franca – Mobilità interna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

Con istanza, prot. n. 6014/2002, la sig.ra Franca Falvo, nata a Gioiosa Jonica il 9/1/1949 e residente a Locri in via F. Piccolo n. 5, dipendente regionale, matricola 289250, Categoria D, in atto in servizio presso il Centro Sistema Bibliotecario di Siderno (RC), ha chiesto di essere trasferita presso il Dipartimento «Attività Produttive», Settore 28, Servizio 104, Azienda di Promozione Turistica I.A.T. di Locri (RC);

VISTA la nota del Dirigente del Settore n. 28, prot. n. 8810/2002, con la quale concede il nulla-osta al trasferimento della dipendente di che trattasi;

VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento «Cultura – Istruzione e Beni Culturali», prot. n. 340 del 2/1/2003 ed acquisita al protocollo in data 13/1/2003 al n. 628, con la quale esprime parere favorevole al trasferimento in argomento;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU conforme proposta dell'Ufficio competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa

— assegnare, la sig.ra Franca Falvo, nata a Gioiosa Jonica il 9/1/1949 e residente a Locri in via F. Piccolo n. 5, dipendente regionale, matricola 289250, Categoria D, presso il Dipartimento «Attività Produttive», Settore 28, Servizio 104, Azienda di Promozione Turistica I.A.T. di Locri (RC);

— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata con efficacia, fino a nuove e/o diverse disposizioni;

— notificare il presente decreto alla sig.ra Franca Falvo e a tutte le strutture competenti;

— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano

DECRETO n. 1058 del 13 febbraio 2003

Dipendente Praticò Gino – Presa d'atto Sentenza TAR n. 1483/01.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Sentenza TAR n. 1483/01 con la quale è stato deciso il ricorso presentato dal sig. Praticò Gino, operatore della équipes psico-socio-pedagogica preposto al distretto scolastico del Comune di Soverato, per il riconoscimento e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di competenze retributive arretrate, dovute e solo parzialmente pagate, per l'attività svolta negli anni 1994-95;

CONSIDERATO che il Giudice adito in accoglimento del proposto ricorso, con la Decisione succitata, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni relative agli anni 1994-95 detraendo quanto già corrisposto, a pari titolo, ed in virtù dell'Ordinanza n. 964/96, emanata dal medesimo TAR a titolo di provvisoria;

DATO ATTO che la Sentenza evocata, nella parte narrativa, ha stabilito che relativamente agli emolumenti arretrati maturati prima del 31 dicembre 1994 spetteranno gli interessi e la rivalutazione monetaria e per quanto riguarda, viceversa, le somme maturate successivamente a detta data, gli importi degli interessi non saranno cumulabili con quelli della rivalutazione;

DATO ATTO che gli emolumenti di cui sopra vanno rapportati al 6° livello retributivo giusta delibera G.R. n. 3459/98;

RITENUTO pertanto, doversi prendere atto della Sentenza TAR n. 1483/01 dando contestualmente mandato al Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» per l'esecuzione della stessa, previo accertamento degli emolumenti medio tempore corrisposti al ricorrente;

VISTO il parere reso dall'Avvocatura Regionale ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 31/02;

VISTA la legge regionale n. 57/90;

VISTA la delibera G.R. n. 3459/98;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

DECRETA

— di prendere atto della Sentenza TAR n. 1483/01 emessa sul ricorso presentato dal dipendente Sig. Praticò Gino, operatore appartenente al contingente della L.R. 57/90;

— di dare mandato al competente Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» perché, previo accertamento di quanto medio tempore corrisposto a pari titolo, provveda alla liquidazione degli emolumenti di cui in narrativa secondo quanto statuito dal giudice amministrativo nella Decisione sopra citata che costituisce parte integrante del presente atto;

— di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento all'interessato tramite lo Studio dell'Avv. Vincenza Maticera domiciliata presso la Segreteria del TAR – Catanzaro;

— di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

N. 1483 Reg. Dec.

N. 1449/96 Reg. Ric.

Anno 2001

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA**

composto dai Signori:

Francesco Brandileone – Presidente

Nicola Durante – Referendario

Stefano Toschei – Referendario est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1449 del 1996 proposta

da

Praticò Gino, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Maticera, domiciliato ai fini del presente giudizio, in assenza di elezione nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

— il Comune di Soverato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Mosca, domiciliato ai fini del presente giudizio, in assenza di elezione nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria di questo Tribunale;

— la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, non costituita in giudizio;

per la condanna

delle intime Amministrazioni alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle retribuzioni non pagate per gli anni 1994-95 dal Comune di Soverato, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria e con relativa provvisoria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio del Comune di Soverato;

Esaminata la memoria depositata dal Comune resistente in data 25 giugno 2001 ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 luglio 2001 il dott. Stefano Toschei;

Uditi i difensori delle parti come da verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Premetteva il ricorrente di aver svolto attività lavorativa, in regime di convenzione, quale assistente sociale nel servizio socio-psico-pedagogico del distretto scolastico di Soverato per gli anni scolastici 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89 e 1989/90.

Esponiva inoltre il Signor Praticò che, con delibera della Giunta comunale di Soverato del 27 ottobre 1990, egli veniva mantenuto in servizio con rapporto a tempo indeterminato, e ciò in base alle disposizioni della legge regionale 5 maggio 1990 n. 57.

Riferiva ancora che la prestazione lavorativa svolta negli anni 1994-95, in virtù delle rendicontazioni fornite dal Comune di Soverato, doveva essere retribuita con la complessiva somma di L. 32.595.460, ma che egli aveva soltanto ricevuto degli acconti pari a L. 17.558.000 per l'anno 1994 e L. 21.200.000 per l'anno 1995.

Lamentando il mancato percepimento di quanto dovutogli dalle Amministrazioni intamate, il Signor Praticò chiedeva la giudiziale condanna delle Amministrazioni medesime al pagamento della rimanente somma spettante, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria. Nelle more proponeva domanda al fine di ottenere una provvisoria pari al 30% dell'ammontare del credito vantato.

Nel silenzio dell'Amministrazione regionale, si costituiva in giudizio il Comune di Soverato eccependo il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla propria posizione processuale. L'eccezione veniva poi ribadita nella memoria conclusiva depositata in data 25 giugno 2001.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2001 il ricorso è stato trattato in decisione.

DIRITTO

1. Va anzitutto premesso che il Signor Praticò, con il ricorso proposto, chiede sostanzialmente e principalmente l'accertamento del diritto alla corresponsione di somme, dovute e solo parzialmente pagate, che scaturirebbero dal rapporto di lavoro intercorso con le Amministrazioni intamate per l'attività svolta negli anni 1994 e 1995 nell'équipe socio-psico-pedagogica operante nel distretto scolastico del Comune di Soverato.

Precisato quanto sopra, emerge con evidenza che la richiesta giudiziale di accertamento del diritto alla corresponsione della somma indicata in premessa dal ricorrente, mantenendosi la cognizione giurisdizionale in capo al giudice amministrativo in ragione del legame intercorrente tra la pretesa economica ed il rapporto lavorativo con l'Amministrazione evocata quale suo presupposto (cfr. Cons. St., Ad. pl., 29 marzo 1992, n. 2), costituisce domanda che deve essere valutata, nella sua fondatezza, sulla scorta dell'intervento chiarificatore espresso dalla giurisprudenza di questo Tribunale, poi confermata anche dal Supremo consesso della giustizia amministrativa, secondo cui le disposizioni della L.R. 5 maggio 1990 n. 57, che hanno previsto il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di questi lavoratori,

nonché le stesse successive leggi regionali (3 settembre 1991 n. 15 e 24 gennaio 1997 n. 2), hanno determinato situazioni corrispondenti a quella di pubblici impiegati che, dunque, giustificano la richiesta perequazione retributiva (cfr. Cons. St., Sez. IV, 24 dicembre 1997, n. 1523).

2. Precisato quanto sopra va rilevato, in punto di fatto, che dall'esame della documentazione depositata deve ritenersi fondata la richiesta avanzata dal ricorrente, in quanto:

a) egli è ricompreso nell'elenco degli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche il cui rapporto di lavoro con l'Amministrazione è stato trasformato a tempo indeterminato con deliberazione della Giunta comunale 27 ottobre 1990;

b) le somme pretese risultano indicate nei prospetti degli emolumenti spettanti redatti dal Responsabile dell'Ufficio del personale in data 4 marzo 1996;

c) oltre ad essere stato parzialmente corrisposto quanto dovuto, la Regione Calabria, in seguito all'ordinanza di questo Tribunale n. 964 del 1996 con la quale è stata accolta l'istanza del ricorrente tendente ad ottenere una provvisoria del 30% sul quantum ancora dovute, ha disposto il relativo pagamento, di talché l'importo è stato accreditato in favore del ricorrente giusta deliberazione della G.M. 29 novembre 1996 n. 1171 e conseguente mandato di pagamento n. 2424 (ved. documentazione versata in atti).

3. Dalle risultanze della documentazione versata in atti risulta, dunque, che effettivamente la ricognizione contabile svolta dal Comune di Soverato, presso cui ha operato il ricorrente, ha evidenziato un riconoscimento di debito in favore del Signor Praticò per l'attività svolta negli anni 1994 e 1995 oltre alla ulteriore e non ultima circostanza che una parte del corrispettivo è stato già spontaneamente versato prima del giudizio ed una ulteriore quota è stata corrisposta, a titolo di provvisoria, in seguito dell'ordinanza di questo Tribunale sopra evocata.

Di talché deve ritenersi nella specie provata, sia in punto di fatto che sotto il profilo giuridico, la pretesa economica avanzata dal ricorrente, stante peraltro il comportamento processuale tenuto dall'Amministrazione regionale che non si è costituita in giudizio al fine di contestare le pretese di parte ricorrente.

Ovviamente rispetto all'ammontare della somma dovuta dovrà tenersi conto dei pagamenti effettuati in favore del ricorrente, in virtù dello stesso titolo per cui è controversia, sia prima che durante la proposizione del presente giudizio, di talché il quantum debitorio e, conseguentemente, la corrispondenza monetaria della condanna giudiziale risulterà all'esito della operazione aritmetica di sottrazione, rispetto alla somma pretesa ed indicata nell'atto introduttivo, di tutti quei pagamenti operati in favore del ricorrente per il titolo per cui è controversia.

4. A tale proposito deve essere analizzata e valutata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Comune di Soverato nell'atto di costituzione in giudizio e reiterata nella memoria conclusiva.

L'eccezione è fondata, in ragione delle osservazioni che seguono, in quanto obbligata al pagamento e, dunque, destinataria della relativa decisione di condanna è l'Amministrazione regionale, correttamente evocata in giudizio dal ricorrente.

La questione attinente alla legittimazione passiva ed all'adempimento della posta retributiva dovuta in casi come quello sottoposto all'esame del Collegio, infatti, è stata risolta da questo Tri-

bunale (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 21 maggio 1993, nn. 421 e 422) che, con orientamento confermato dal Consiglio di Stato, ha chiarito come nella situazione in esame si realizza un'ipotesi di non coincidenza tra rapporto di servizio (attinente al profilo intersoggettivo-patrimoniale) e rapporto organico (concernente l'imputazione degli effetti giuridici posti in essere dal dipendente), instaurantisi rispettivamente con la Regione e con il Comune.

A favore di tale configurazione depongono:

— la considerazione che gli oneri finanziari connessi all'istituzione e al funzionamento del servizio socio-psico-pedagogico gravano sul bilancio regionale (art. 6 cit. legge regionale n. 57 del 1990, siccome modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 15 del 1991);

— la previsione legislativa (posta con l'art. 1 della legge regionale n. 15 del 1991) statuente che per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio Sanitario nazionale, connessi all'attività dei servizi in questione, il personale delle équipes può essere utilizzato anche dalle Unità sanitarie locali, d'intesa con i Comuni dei rispettivi ambiti territoriali.

A tale ultimo proposito va segnalato che la configurazione di un rapporto di servizio scompagnato dal rapporto organico, trova fondamento nella particolare situazione di lavoro del personale in questione. La circostanza, infatti, che detto personale possa essere utilizzato da parte di Enti distinti (Comuni e UU.SS.LL.), avvalorata l'ipotesi della titolarità, da parte degli operatori socio-psico-pedagogici, di un rapporto organico plurimo con le Amministrazioni presso le quali essi sono istituzionalmente tenuti a prestare la propria attività professionale.

5. Al riconoscimento del diritto alla corresponsione della somma per come sopra indicato deve seguire anche il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, oltre che la regolarizzazione della corrispondente posizione assicurativa e previdenziale.

Nel caso in esame al ricorrente spettano somme maturate sia antecedentemente che successivamente rispetto alla «fatale» data del 31 dicembre 1994.

Per quanto concerne, dunque, le somme spettanti al ricorrente e maturate prima del 31 dicembre 1994 non trova applicazione il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, con conseguenziale vigenza del principio di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3°, c.p.c..

Quanto alla interpretazione di quest'ultima norma, il Collegio si uniforma all'orientamento secondo cui gli interessi (da ritenersi compensativi), dovuti ai sensi dell'art. 429, 3° comma, c.p.c., devono computarsi sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione, per la ragione che non è deducibile dalla disciplina vigente, in materia di risarcimento del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione, un principio di rivalutazione automatica degli interessi (Cass., Sez. lav., 19 maggio 1995, n. 5525 ed in senso conforme Cons. St., Sez. V, 6 agosto 1997, n. 881; da ultimo: Cons. St., Ad. pl., 15 giugno 1998, n. 3; Cons. St., Sez. VI, 19 febbraio 2001, n. 879; Cons. St., Sez. V, 23 gennaio 2001, n. 197).

Spetterà, quindi, al ricorrente il pagamento anche degli interessi legali dovuti sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino alla data di pagamento del capitale; sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria spettano poi gli interessi legali dalla data di costituzione in mora fino alla data di effettivo soddisfo (Cons. St., Sez. IV, 3 novembre 1998, n. 1416).

Per quanto viceversa riguarda le somme dovute al ricorrente e maturate in epoca successiva al 31 dicembre 1994, gli importi degli interessi non saranno cumulabili con quelli della rivalutazione, dovendo essere portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito per la diminuzione del valore del credito, per la portata dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ed in ragione dell'insegnamento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato operato con la citata decisione n. 3 del 1998 (ved., da ultimo, Cons. St., Sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 366).

La succitata norma incide, infatti, sugli effetti e non sulla fattispecie generatrice del credito del pubblico dipendente, pertanto essa deve trovare applicazione anche nei confronti dei rapporti pendenti alla data di entrata in vigore dell'art. 22 della legge n. 724 del 1994.

6. Per le suesposte osservazioni il ricorso, dunque, merita accoglimento, con la conseguente condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento delle somme ancora dovute e nei limiti sopra indicati a titolo retributivo, nonché degli interessi e della rivalutazione monetaria con le modalità esposte in motivazione, oltre alla eventuale – e se necessaria – regolarizzazione della corrispondente posizione previdenziale ed assicurativa.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda, decidendo in via definitiva il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 6 luglio 2001.

Il Presidente: F.to: Francesco Brandileone.

Il Relatore ed estensore: F.to: Stefano Toschei.

Il Segretario: F.to: Illeggibile

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Enza Maticera, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. della Corte di Appello di Catanzaro ho notificato il suesposto atto al Comune di Soverato, in persona del sindaco pro tempore, e per lui al suo procuratore costituito avv. Giovanni Mosca, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sede di Catanzaro.

A ciò ho provveduto mediante consegna di copia conforme all'originale a mani del Sig. M. Monterossi impiegato incaricato a ricevere le notificazioni.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2002

Ufficiale Giudiziario B3
Caterina Laria

ATTO DI MESSA IN MORA
DELLA REGIONE CALABRIA

Il Sig. Praticò Gino, nato il 17/7/1944 ad Adria (RO) e residente a Soverato, in Piazza Maria Ausiliatrice, n. 9, codice fiscale PRTGNI44L17A059A, elettivamente domiciliato in Soverato (CZ), Via Paparo n. 18, presso lo studio degli Avv.ti Maticera Vincenza e Maticera Attilio,

premess

— che in data 20/3/2002 è passata in giudicato la sentenza n. 1483 pronunciata dal T.A.R. della Calabria – Sede di Catanzaro in data 6/7/2001, depositata in Segreteria in data 1/10/2001, con la quale è stato accertato il diritto del Sig. Praticò Gino ad ottenere dalla Regione Calabria le somme ancora dovutegli (e solo parzialmente pagate), a titolo di retribuzione per la prestazione lavorativa svolta dal Praticò, in regime di convenzione, quale assistente sociale nel servizio socio-psico-pedagogico del distretto scolastico di Soverato per gli anni 1994 e 1995, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

— che a tutt'oggi la Regione Calabria non ha adempiuto a tale sentenza;

Tutto ciò premesso, il Sig. Praticò Gino, ai sensi e per gli effetti degli artt. 90 e 91 del R.D. 642/1907,

diffida

La Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, affinché sia dato integrale adempimento alla predetta sentenza, avvertendo che – decorsi giorni trenta dalla notifica del presente atto – sarà dato corso al giudizio di ottemperanza.

Soverato, lì 21 novembre 2002

Con osservanza
Gino Praticò

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Catanzaro, ad istanza del sig. Praticò Gino, per darne piena e legale conoscenza, ho notificato l'avanti steso atto di messa in mora alla Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di:

Ivi, a mani del sig. Enea Del Soglio impiegato incaricato a ricevere le notificazioni

Catanzaro 10 dicembre 2002

Ufficiale Giudiziario B3
Giuseppe Romeo

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n. (vedi retro) dall'ufficio postale di SOVERATO in persona del SINDACO PRO-TEMPORE

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO
Dichiaro di aver ricevuto il 26 OTT. 2001 raccomandata sopra indicata. Sbarrare la cassetta appropriata e completare:
 Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
 Destinatario persona giuridica (1)
 Curatore fallimentare (2)
 Domiciliatario (3)
 Familiare convivente (4)
 Addeito alla casa (5)
 Al servizio del destinatario (6)
 Portiere dello stabile (7)
 Delegato dal comitato del corpo e reparto) di _____
Prova Praticò Gino
Praticò Gino
26/10/02

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO
Sbarrare la cassetta appropriata e completare:
PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO
 del plico di firmare il registro di consegna in _____
 di firmare il registro di consegna in _____
PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABITATA
in qualità di no. _____
 del plico di firmare il registro di consegna in _____
 all'indirizzo _____
 in mancanza di persona abilitata
PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO
 in mancanza in mancanza di persona abilitata
 all'indirizzo _____
 in mancanza di persona abilitata
PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO
 in mancanza in mancanza di persona abilitata
 all'indirizzo _____
PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO
Spedite comunicazione di avvenuta consegna con racc. n. _____ data _____
firma _____

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO
Sbarrare la cassetta appropriata e completare:
 del plico di firmare il registro di consegna in _____
 di firmare il registro di consegna in _____
PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABITATA
in qualità di no. _____
 del plico di firmare il registro di consegna in _____
 all'indirizzo _____
 in mancanza di persona abilitata
PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO
 in mancanza in mancanza di persona abilitata
 all'indirizzo _____
 in mancanza di persona abilitata
PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO
 in mancanza in mancanza di persona abilitata
 all'indirizzo _____
PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO
Spedite comunicazione di avvenuta consegna con racc. n. _____ data _____
firma _____

data _____
firma _____

1) Quella designata dal mittente.
2) Curatore fallimentare, ecc.
3) Curatore fallimentare, ecc.
4) Curatore fallimentare, ecc.
5) Curatore fallimentare, ecc.
6) Curatore fallimentare, ecc.
7) Curatore fallimentare, ecc.
8) Curatore fallimentare, ecc.
9) Curatore fallimentare, ecc.
10) Curatore fallimentare, ecc.
11) Curatore fallimentare, ecc.

12) Curatore fallimentare, ecc.
13) Curatore fallimentare, ecc.
14) Curatore fallimentare, ecc.
15) Curatore fallimentare, ecc.
16) Curatore fallimentare, ecc.
17) Curatore fallimentare, ecc.
18) Curatore fallimentare, ecc.
19) Curatore fallimentare, ecc.
20) Curatore fallimentare, ecc.

21) Curatore fallimentare, ecc.
22) Curatore fallimentare, ecc.
23) Curatore fallimentare, ecc.
24) Curatore fallimentare, ecc.
25) Curatore fallimentare, ecc.
26) Curatore fallimentare, ecc.
27) Curatore fallimentare, ecc.
28) Curatore fallimentare, ecc.
29) Curatore fallimentare, ecc.
30) Curatore fallimentare, ecc.

Avviso di ricevimento
dall'Ufficio Giudiziario
spedito con raccomandata



DECRETO n. 1059 del 13 febbraio 2003

Dipendente Mascaro Anna – Presa d'atto Sentenza TAR n. 1482/01.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Sentenza TAR n. 1482/01 con la quale è stato deciso il ricorso presentato dalla sig.ra Mascaro Anna Maria, operatrice della équipes psico-socio-pedagogica preposta al distretto scolastico del Comune di Soverato, per il riconoscimento e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di competenze retributive arretrate, dovute e solo parzialmente pagate, per l'attività svolta negli anni 1994-95;

CONSIDERATO che il Giudice adito in accoglimento del proposto ricorso, con la Decisione succitata, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni relative agli anni 1994-95 detraendo quanto già corrisposto, a pari titolo, ed in virtù dell'Ordinanza n. 963/96, emanata dal medesimo TAR a titolo di provvisoria;

DATO ATTO che la Sentenza evocata, nella parte narrativa, ha stabilito che relativamente agli emolumenti arretrati maturati prima del 31 dicembre 1994 spetteranno gli interessi e la rivalutazione monetaria e per quanto riguarda, viceversa, le somme maturate successivamente a detta data, gli importi degli interessi non saranno cumulabili con quelli della rivalutazione;

DATO ATTO che gli emolumenti di cui sopra vanno rapportati al 6° livello retributivo giusta delibera G.R. n. 3459/98;

RITENUTO pertanto, doversi prendere atto della Sentenza TAR n. 1482/01 dando contestualmente mandato al Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» per l'esecuzione della stessa, previo accertamento degli emolumenti medio tempore corrisposti alla ricorrente;

VISTO il parere reso dall'Avvocatura Regionale ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 31/02;

VISTA la legge regionale n. 57/90;

VISTA la delibera G.R. n. 3459/98;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

DECRETA

— di prendere atto della Sentenza TAR n. 1482/01 emessa sul ricorso presentato dalla dipendente Sig.ra Mascaro Anna Maria, operatrice appartenente al contingente della L.R. 57/90;

— di dare mandato al competente Settore n. 15 «Gestione Economica del Personale» perché, previo accertamento di quanto medio tempore corrisposto a pari titolo, provveda alla liquidazione degli emolumenti di cui in narrativa secondo quanto statuito dal giudice amministrativo nella Decisione sopra citata che costituisce parte integrante del presente atto;

— di incaricare il competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento all'interessato tramite lo Studio dell'Avv. Vincenza Matarcera domiciliata presso la Segreteria del TAR – Catanzaro;

— di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

N. 1482 Reg. Dec.

N. 1448/96 Reg. Ric.

Anno 2001

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CALABRIA – CATANZARO
SEZIONE SECONDA**

composto dai Signori:

Francesco Brandileone – Presidente

Nicola Durante – Referendario

Stefano Toschei – referendario est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1448 del 1996 proposta

da

Mascaro Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Matarcera, domiciliata ai fini del presente giudizio, in assenza di elezione nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

— il Comune di Soverato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Mosca, domiciliato ai fini del presente giudizio, in assenza di elezione nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria di questo Tribunale;

— la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, non costituita in giudizio;

per la condanna

delle intime Amministrazioni alla corresponsione, in favore della ricorrente, delle retribuzioni non pagate per gli anni 1994-95 dal Comune di Soverato, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria e con relativa provvisoria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio del Comune di Soverato;

Esaminata la memoria depositata dal Comune resistente in data 25 giugno 2001 ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 luglio 2001 il dott. Stefano Toschei;

Uditi i difensori delle parti come da verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Premetteva la ricorrente di aver svolto attività lavorativa, in regime di convenzione, quale assistente sociale nel servizio socio-psico-pedagogico del distretto scolastico di Soverato per gli anni scolastici 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89 e 1989/90.

Esponiva inoltre la sig.ra Mascaro che, con delibera della Giunta comunale di Soverato del 27 ottobre 1990, ella veniva mantenuta in servizio con rapporto a tempo indeterminato, e ciò in base alle disposizioni della legge regionale 5 maggio 1990 n. 57.

Riferiva ancora che la prestazione lavorativa svolta negli anni 1994-95, in virtù delle rendicontazioni fornite dal Comune di Soverato, doveva essere retribuita con la complessiva somma di L. 38.865.810, ma che ella aveva soltanto ricevuto degli acconti pari a L. 17.558.000 per l'anno 1994 e L. 21.200.000 per l'anno 1995.

Lamentando il mancato percepimento di quanto dovute dalle Amministrazioni intime, la signora Mascaro chiedeva la giudiziale condanna delle Amministrazioni medesime al pagamento della somma di L. 38.865.810, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria. Nelle more proponeva domanda al fine di ottenere una provvisoria pari al 30% dell'ammontare del credito vantato.

Nel silenzio dell'Amministrazione regionale, si costituiva in giudizio il Comune di Soverato eccependo il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla propria posizione processuale. L'eccezione veniva poi ribadita nella memoria conclusiva depositata in data 25 giugno 2001.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2001 il ricorso è stato trattato in decisione.

DIRITTO

1. Va anzitutto premesso che la signora Mascaro, con il ricorso proposto, chiede sostanzialmente e principalmente l'accertamento del diritto alla corresponsione di somme, dovute e solo parzialmente pagate, che scaturirebbero dal rapporto di lavoro intercorso con le Amministrazioni intime per l'attività svolta negli anni 1994 e 1995 nell'équipe socio-psico-pedagogica operante nel distretto scolastico del Comune di Soverato.

Precisato quanto sopra, emerge con evidenza che la richiesta giudiziale di accertamento del diritto alla corresponsione della somma indicata in premessa dalla ricorrente, mantenendosi la cognizione giurisdizionale in capo al giudice amministrativo in ragione del legame intercorrente tra la pretesa economica ed il rapporto lavorativo con l'Amministrazione evocata quale suo presupposto (cfr. Cons. St., Ad. pl., 29 marzo 1992, n. 2), costituisce domanda che deve essere valutata, nella sua fondatezza, sulla scorta dell'intervento chiarificatore espresso dalla giurisprudenza di questo Tribunale, poi confermata anche dal Supremo consesso della giustizia amministrativa, secondo cui le disposizioni della L.R. 5 maggio 1990 n. 57, che hanno previsto il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di questi lavoratori, nonché le stesse successive leggi regionali (3 settembre 1991 n. 15 e 24 gennaio 1997 n. 2), hanno determinato situazioni

corrispondenti a quella di pubblici impiegati che, dunque, giustificano la richiesta perequazione retributiva (cfr. Cons. St., Sez. IV, 24 dicembre 1997, n. 1523).

2. Precisato quanto sopra va rilevato, in punto di fatto, che dall'esame della documentazione depositata deve ritenersi fondata la richiesta avanzata dalla ricorrente, in quanto:

a) ella è ricompresa nell'elenco degli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche il cui rapporto di lavoro con l'Amministrazione è stato trasformato a tempo indeterminato con deliberazione della Giunta comunale 27 ottobre 1990;

b) le somme pretese risultano indicate nei prospetti degli emolumenti spettanti redatti dal Responsabile dell'Ufficio del personale in data 4 marzo 1996;

c) oltre ad essere stato parzialmente corrisposto quanto dovuto, la Regione Calabria, in seguito all'ordinanza di questo Tribunale n. 963 del 1996 con la quale è stata accolta l'istanza della ricorrente tendente ad ottenere una provvisoria del 30% sul quantum ancora dovute, ha disposto il relativo pagamento, di talché l'importo è stato accreditato in favore della ricorrente giusta deliberazione della G.M. 29 novembre 1996 n. 1171 e conseguente mandato di pagamento n. 2424 (ved. documentazione versata in atti).

3. Dalle risultanze della documentazione versata in atti risulta, dunque, che effettivamente la ricognizione contabile svolta dal Comune di Soverato, presso cui ha operato la ricorrente, ha evidenziato un riconoscimento di debito in favore della signora Mascaro per l'attività svolta negli anni 1994 e 1995 oltre alla ulteriore e non ultima circostanza che una parte del corrispettivo è stato già spontaneamente versato prima del giudizio ed una ulteriore quota è stata corrisposta, a titolo di provvisoria, in seguito dell'ordinanza di questo Tribunale sopra evocata.

Di talché deve ritenersi nella specie provata, sia in punto di fatto che sotto il profilo giuridico, la pretesa economica avanzata dalla ricorrente, stante peraltro il comportamento processuale tenuto dall'Amministrazione regionale che non si è costituita in giudizio al fine di contestare le pretese di parte ricorrente.

Ovviamente rispetto all'ammontare della somma dovuta dovrà tenersi conto dei pagamenti effettuati in favore della ricorrente, in virtù dello stesso titolo per cui è controversia, sia prima che durante la proposizione del presente giudizio, di talché il quantum debitorio e, conseguentemente, la corrispondenza monetaria della condanna giudiziale risulterà all'esito della operazione aritmetica di sottrazione, rispetto alla somma pretesa ed indicata nell'atto introduttivo, di tutti quei pagamenti operati in favore della ricorrente per il titolo per cui è controversia.

4. A tale proposito deve essere analizzata e valutata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Comune di Soverato nell'atto di costituzione in giudizio e reiterata nella memoria conclusiva.

L'eccezione è fondata, in ragione delle osservazioni che seguono, in quanto obbligata al pagamento e, dunque, destinataria della relativa decisione di condanna è l'Amministrazione regionale, correttamente evocata in giudizio dalla ricorrente.

La questione attinente alla legittimazione passiva ed all'adempimento della posta retributiva dovuta in casi come quello sottoposto all'esame del Collegio, infatti, è stata risolta da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 21 maggio 1993, nn. 421 e 422) che, con orientamento confermato dal Consiglio di Stato, ha chiarito come nella situazione in esame si realizza un'ipotesi di non coincidenza tra rapporto di servizio (attinente al profilo intersoggettivo-patrimoniale) e rapporto organico

(concernente l'imputazione degli effetti giuridici posti in essere dal dipendente), instaurantisi rispettivamente con la Regione e con il Comune.

A favore di tale configurazione depongono:

— la considerazione che gli oneri finanziari connessi all'istituzione e al funzionamento del servizio socio-psico-pedagogico gravano sul bilancio regionale (art. 6 cit. legge regionale n. 57 del 1990, siccome modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 15 del 1991);

— la previsione legislativa (posta con l'art. 1 della legge regionale n. 15 del 1991) statuente che per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio Sanitario nazionale, connessi all'attività dei servizi in questione, il personale delle équipes può essere utilizzato anche dalle Unità sanitarie locali, d'intesa con i Comuni dei rispettivi ambiti territoriali.

A tale ultimo proposito va segnalato che la configurazione di un rapporto di servizio scompagnato dal rapporto organico, trova fondamento nella particolare situazione di lavoro del personale in questione. La circostanza, infatti, che detto personale possa essere utilizzato da parte di Enti distinti (Comuni e UU.SS.LL.), avvalorata l'ipotesi della titolarità, da parte degli operatori socio-psico-pedagogici, di un rapporto organico plurimo con le Amministrazioni presso le quali essi sono istituzionalmente tenuti a prestare la propria attività professionale.

5. Al riconoscimento del diritto alla corresponsione della somma per come sopra indicato deve seguire anche il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, oltre che la regolarizzazione della corrispondente posizione assicurativa e previdenziale.

Nel caso in esame alla ricorrente spettano somme maturate sia antecedentemente che successivamente rispetto alla «fatale» data del 31 dicembre 1994.

Per quanto concerne, dunque, le somme spettanti alla ricorrente e maturate prima del 31 dicembre 1994 non trova applicazione il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, con conseguenziale vigenza del principio di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3°, c.p.c..

Quanto alla interpretazione di quest'ultima norma, il Collegio si uniforma all'orientamento secondo cui gli interessi (da ritenersi compensativi), dovuti ai sensi dell'art. 429, 3° comma, c.p.c., devono computarsi sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione, per la ragione che non è deducibile dalla disciplina vigente, in materia di risarcimento del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione, un principio di rivalutazione automatica degli interessi (Cass., Sez. lav., 19 maggio 1995, n. 5525 ed in senso conforme Cons. St., Sez. V, 6 agosto 1997, n. 881; da ultimo: Cons. St., Ad. pl., 15 giugno 1998, n. 3; Cons. St., Sez. VI, 19 febbraio 2001, n. 879; Cons. St., Sez. V, 23 gennaio 2001, n. 197).

Spetterà, quindi, alla ricorrente il pagamento anche degli interessi legali dovuti sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino alla data di pagamento del capitale; sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria spettano poi gli interessi legali dalla data di costituzione in mora fino alla data di effettivo soddisfo (Cons. St., Sez. IV, 3 novembre 1998, n. 1416).

Per quanto viceversa riguarda le somme dovute alla ricorrente e maturate in epoca successiva al 31 dicembre 1994, gli importi degli interessi non saranno cumulabili con quelli della rivalutazione, dovendo essere portati in detrazione dalle somme even-

tualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito per la diminuzione del valore del credito, per la portata dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ed in ragione dell'insegnamento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato operato con la citata decisione n. 3 del 1998 (ved., da ultimo, Cons. St., Sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 366).

La succitata norma incide, infatti, sugli effetti e non sulla fattispecie generatrice del credito del pubblico dipendente, pertanto essa deve trovare applicazione anche nei confronti dei rapporti pendenti alla data di entrata in vigore dell'art. 22 della legge n. 724 del 1994.

6. Per le suesposte osservazioni il ricorso, dunque, merita accoglimento, con la conseguente condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento delle somme ancora dovute e nei limiti sopra indicati a titolo retributivo, nonché degli interessi e della rivalutazione monetaria con le modalità esposte in motivazione, oltre alla eventuale – e se necessaria – regolarizzazione della corrispondente posizione previdenziale ed assicurativa.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda, decidendo in via definitiva il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 6 luglio 2001.

Il Presidente: F.to: Francesco Brandileone.

Il Relatore ed estensore: F.to: Stefano Toschei.

Il Segretario: F.to: Illeggibile.

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Enza Matarca, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. della Corte di Appello di Catanzaro ho notificato il suesposto atto al Comune di Soverato, in persona del sindaco pro tempore, e per lui al suo procuratore costituito avv. Giovanni Mosca, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sede di Catanzaro.

A ciò ho provveduto mediante consegna di copia conforme all'originale a mani del Sig. M. Monterossi impiegato incaricato a ricevere le notificazioni.

Catanzaro, lì 18 gennaio 2002

Ufficiale Giudiziario B3
Caterina Laria

DECRETO n. 1060 del 13 febbraio 2003

Dipendente Sig.ra Scazzioti Chiara – Rettifica decreto n. 371 del 20 gennaio 2003.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATO il proprio decreto n. 371 del 20 gennaio 2003 con oggetto «Presenza d'atto sentenze TAR Calabria – sede di Catanzaro – n. 796/95 e n. 2916/02 e conseguenti determinazioni – Dipendente Scazzioti Chiara»;

CONSIDERATO che, sia nella parte motiva che nel dispositivo del citato decreto, per mero errore di battitura, è stata indicata come data di decorrenza del rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato tra la sig.ra Scazzioti Chiara e la Regione Calabria, quella del 29/5/1990, data di entrata in vigore della L.R. n. 57/90;

RITENUTO pertanto disporre la rettifica del decreto n. 371/2003 eliminando nella parte motiva di esso la frase «con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 57/90 (29/5/1990)» e nel dispositivo la frase «a decorrere dal 29/5/90, data di entrata in vigore della L.R. n. 57/90»;

DECRETA

DI rettificare il decreto n. 371 del 20 gennaio 2003 eliminando nella parte motiva di esso la frase «con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 57/90 (29/5/1990)» e nel dispositivo la frase «a decorrere dal 29/5/90, data di entrata in vigore della L.R. n. 57/90»;

DI dare incarico al competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento alla sig.ra Scazzioti Chiara residente in Pian De Matera Pal. Domina Cosenza;

DI disporre la pubblicazione del presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 1061 del 13 febbraio 2003

Dipendente Sig.ra Del Giudice Maria Paola Lidia – Rettifica decreto n. 372 del 20 gennaio 2003.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATO il proprio decreto n. 372 del 20 gennaio 2003 con oggetto «Presenza d'atto sentenze TAR Calabria – sede di Catanzaro – n. 1667 e n. 2915/02 e conseguenti determinazioni – Dipendente Del Giudice Maria Paola Lidia»;

CONSIDERATO che, sia nella parte motiva che nel dispositivo del citato decreto, per mero errore di battitura, è stata indicata come data di decorrenza del rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato tra la sig.ra Del Giudice Maria Paola Lidia e la Regione Calabria, quella del 29/5/1990, data di entrata in vigore della L.R. n. 57/90;

RITENUTO pertanto disporre la rettifica del decreto n. 372/2003 eliminando nella parte motiva di esso la frase «con decor-

renza giuridica dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 57/90 (29/5/1990)» e nel dispositivo la frase «a decorrere dal 29/5/90, data di entrata in vigore della L.R. n. 57/90»;

DECRETA

DI rettificare il decreto n. 372 del 20 gennaio 2003 eliminando nella parte motiva di esso la frase «con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 57/90 (29/5/1990)» e nel dispositivo la frase «a decorrere dal 29/5/90, data di entrata in vigore della L.R. n. 57/90»;

DI dare incarico al competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento alla sig.ra Del Giudice Maria Paola Lidia residente a Mendicino in c/da Pascali, 5, al Settore Economico e alle Strutture interessate;

DI disporre la pubblicazione del presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 1062 del 13 febbraio 2003

Dipendente Sig. Giglio Alessandro matricola 357500 – Applicazione benefici artt. 43, 44 R.D. 1290/22 e 539/59.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l'istanza pervenuta il 15/5/2002 prot. 1778/A del dipendente Sig. Giglio Alessandro, diretta ad ottenere i benefici economici di cui al R.D. 30/9/1922 n. 1290, ciò a seguito del formale riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio operato con delibera di Giunta regionale n. 2655 del 3/7/1984;

VISTA la dichiarazione con la quale il dipendente asserisce di non aver mai goduto dei benefici de quibus;

VISTO il parere n. 742 espresso dal C.d.S. nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;

VISTO, altresì, il parere n. 361 espresso dalla Commissione Speciale Pubblico Impiego – Sezione I – del 6 maggio 1996 con il quale la Commissione medesima, nel precisare la sfera di applicazione degli artt. 1 e 2 della Legge n. 336/1970, ha asserito l'applicabilità dei benefici de quibus ai dipendenti invalidi per causa di servizio in virtù di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 15/7/1950, n. 539;

CONSIDERATO che tale beneficio economico trova la sua fonte regolativa esclusivamente nella disciplina prevista dall'art. 50 del CCNL del 14/9/2000 e che i relativi incrementi economici decorrono dalla data di presentazione della relativa domanda;

EVIDENZIATO che tali provvidenze economiche, riconosciute ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge, non sono soggette a riassorbimento al conseguimento di successive posizioni stipendiali, né possono essere rivalutate;

RITENUTO doversi procedere per conseguenza, attribuendo al dipendente Sig. Giglio Alessandro sulla base della categoria «ottava» della Tabella A di infermità, risultante dal verbale della

C.M.O. di Catanzaro n. 928 del 13/7/1983, i suddetti benefici consistenti in incrementi stipendiali pari all'1,25% sul valore iniziale del livello retributivo allo stesso spettante al momento della presentazione della domanda (15/5/2002);

VISTA la D.G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU PROPOSTA dell'Ufficio interessato, formulato alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:

— di riconoscere al dipendente Sig. Giglio Alessandro matricola 357500 nato a Fagnano Castello il 6/2/1942 e residente a Cetraro in via Palombaro, 23, i benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290;

— di attribuire allo stesso, per l'effetto, in virtù dell'art. 1 della Legge n. 539/1950, con decorrenza 15/5/2002 (data di presentazione della domanda), i suddetti benefici sotto forma di incrementi stipendiali pari all'1,25% sul valore iniziale del livello retributivo in godimento alla predetta data;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati all'aggiornamento della posizione retributiva;

— di autorizzare il Settore Giuridico alla notifica del presente provvedimento.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

DECRETO n. 1063 del 13 febbraio 2003

Dipendente Sig. Mancuso Gaetano matricola 475250 – Applicazione benefici artt. 43, 44 R.D. 1290/22 e 539/59.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l'istanza pervenuta l'8/1/2003 prot. 335, del dipendente Sig. Gaetano Mancuso, diretta ad ottenere i benefici economici di cui al R.D. 30/9/1922 n. 1290, cioè a seguito del formale riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio operato con delibera di Giunta regionale n. 1105 del 17/9/1990;

VISTA la dichiarazione con la quale il dipendente asserisce di non aver mai goduto dei benefici de quibus;

VISTO il parere n. 742 espresso dal C.d.S. nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;

VISTO, altresì, il parere n. 361 espresso dalla Commissione Speciale Pubblico Impiego – Sezione I – del 6 maggio 1996 con il quale la Commissione medesima, nel precisare la sfera di applicazione degli artt. 1 e 2 della Legge n. 336/1970, ha asserito l'applicabilità dei benefici de quibus ai dipendenti invalidi per causa di servizio in virtù di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 15/7/1950, n. 539;

CONSIDERATO che tale beneficio economico trova la sua fonte regolativa esclusivamente nella disciplina prevista dall'art. 50 del CCNL del 14/9/2000 e che i relativi incrementi economici decorrono dalla data di presentazione della relativa domanda;

EVIDENZIATO che tali provvidenze economiche, riconosciute ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge, non sono soggette a riassorbimento al conseguimento di successive posizioni stipendiali, né possono essere rivalutate;

RITENUTO doversi procedere per conseguenza, attribuendo al dipendente Sig. Gaetano Mancuso sulla base della categoria «ottava» della Tabella A di infermità, risultante dal verbale della C.M.O. di Catanzaro n. 605 del 5/12/1989, i suddetti benefici consistenti in incrementi stipendiali pari all'1,25% sul valore iniziale del livello retributivo allo stesso spettante al momento della presentazione della domanda (8/1/2003);

VISTA la D.G.R. n. 1013 del 4/11/2002;

VISTO il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SU PROPOSTA dell'Ufficio interessato, formulato alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti;

DECRETA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:

— di riconoscere al dipendente Sig. Gaetano Mancuso matricola 475250 nato a Catanzaro il 23/10/1946 ed ivi residente in via Vico I Crotone, 1/A, i benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290;

— di attribuire allo stesso, per l'effetto, in virtù dell'art. 1 della Legge n. 539/1950, con decorrenza 8/1/2003 (data di presentazione della domanda), i suddetti benefici sotto forma di incrementi stipendiali pari all'1,25% sul valore iniziale del livello retributivo in godimento alla predetta data;

— dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati all'aggiornamento della posizione retributiva;

— di autorizzare il Settore Giuridico alla notifica del presente provvedimento.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Cesare Romano

**Dipartimento
PRESIDENZA**

DECRETO n. 449 del 22 gennaio 2003

Sovvenzione contributo Associazione Calabrese di Montevideo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la legge regionale n. 17 del 9/4/90;

VISTO il Piano degli interventi nel Settore dell'Emigrazione e Immigrazione relativo all'anno 2002, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 706 dell'8/8/2002;

VISTO l'impegno di spesa n. 1763 del 10/6/2002 cap. 4342101 del bilancio regionale dell'anno 2002;

ATTESO che il punto 5) del citato Piano riguarda sovvenzioni per sostenere l'attività e garantire il funzionamento dei Circoli Calabresi all'estero;

CONSIDERATO che l'Associazione Calabrese di Montevideo (Uruguay) alla quale aderisce la numerosissima comunità di origine Calabrese residente in Uruguay ha inoltrato in data 3 gennaio 2003 documentata istanza tendente ad ottenere un contributo finanziario necessario per poter pagare allo Stato uruguayano i tributi dovuti che gravano sulla proprietà dell'immobile sede dell'Associazione sopra specificata;

CHE agli atti del Settore si trova la relativa documentazione consuntiva e liberatoria;

CHE i soci del predetto sodalizio, nonostante la precarietà della situazione economica e sociale tuttora perdurante in Uruguay con notevole sacrificio personale contribuiscono a finanziare l'attività e le manifestazioni varie aventi lo scopo di incrementare e mantenere sempre vivi i rapporti ed i legami con la terra di origine;

RITENUTO doversi accogliere l'istanza di cui sopra e concedere una sovvenzione di € 10.000,00;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 15183 del 20 novembre 02;

ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lettera b.

DECRETA

per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare la somma complessiva di € 10.000,00 quale contributo straordinario per l'anno 2002 a favore dell'Associazione Calabrese di Montevideo – Josè E. Rodò 1969 – Montevideo, Uruguay a sostegno delle spese affrontate e documentate efferenti i gravami fiscali;

2. di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere relativo mandato di pagamento a favore dell'Associazione Calabrese di Montevideo – Josè R. Rodò 1969 – Montevideo, Uruguay mediante assegno N.T. su piazza estera;

3. di gravare la spesa di € 10.000,00 sul cap. 4342101 del bilancio Regionale 2002, impegno di spesa n. 1763 del 10/6/2002;

il presente atto sarà trasmesso per la pubblicazione al BUR e notificato in conformità al D.P.G.R. 354/99.

Catanzaro, lì 22 gennaio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Giancarlo Perani

DECRETO n. 974 del 12 febbraio 2003

Liquidazione fatture Ditta Rubbettino.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la legge regionale n. 17 del 9/4/90;

VISTA la delibera della G.R. n. 237 del 25/3/2002 con cui veniva indetta la gara mediante licitazione privata per la stampa e la spedizione del periodico «I Calabresi nel Mondo», notiziario della Presidenza della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che sono state esperite tutte le procedure di cui alla citata delibera;

VISTO il decreto n. 11421 del 18/9/2002, con il quale sono state approvate le risultanze della commissione preposta alla valutazione delle offerte ed aggiudicata la gara alla Ditta Rubbettino Industrie Grafiche, con sede in Viale Rosario Rubbettino, 8 Soveria Mannelli, in quanto dalle predette risultanze ha presentato l'offerta più conveniente per l'Amministrazione regionale;

VISTO l'impegno di spesa n. 540 del 22/3/2002 sul cap. 1008105 del bilancio regionale relativo all'anno 2002;

VISTO che la convenzione tra le parti sottoscritta il 20/10/2002 è stata regolarmente registrata presso l'Agenzia delle entrate di Catanzaro, in data 4/10/2002 repertorio n. 3938 serie 3;

RITENUTO doversi liquidare le fatture comprensive di IVA: n. 2786 del 17/12/02, per un importo di € 9.950,72, n. 2835 del 21/12/02 di € 5.361,71, n. 2906 del 31/12/02 importo € 15.833,07 relative alla stampa e spedizione dei numeri 4-5 dell'anno 2002 del citato periodico;

ATTESO che le fatture di cui al precedente capoverso per un importo complessivo di € 31.145,50 sono state regolarmente visate dal Direttore della rivista dott. Oldani Mesoraca;

VISTA la polizza fideiussoria per cauzione appalti pubblici n. 00772782 del 17/9/2002 con scadenza 17/9/2003 presentata dalla Ditta Rubbettino;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 15183 del 20 novembre 2002;

ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lettera a;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa che qui s'intendono integralmente riportati:

1) di liquidare le fatture comprensive di IVA n. 2786 del 17/12/02, per un importo di € 9.950,72, n. 2835 del 21/12/02 di € 5.361,71, n. 2906 del 31/12/02 importo € 15.833,07 relative alla stampa e spedizione dei numeri 4-5 dell'anno 2002 del citato periodico;

2) di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore di ditta Rubbettino, P. IVA 00122460793, per un importo complessivo di € 31.145,50 accreditando la somma su C/c n. 52/000138/31 ABI 3067 CAB 42780 Agenzia Banca Carime S.p.A. di Soveria Mannelli, intestato alla medesima ditta;

3) d'imputare la spesa sul cap. 1008105 del bilancio regionale relativo all'anno 2002, giusto impegno di spesa n. 540 del 22/3/2002;

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione al BUR e notificato in conformità al D.P.G.R. 354/99.

Catanzaro, lì 12 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Giancarlo Perani

DECRETO n. 1223 del 17 febbraio 2003

L.R. 13/96 – Dott. Alberto Prestininzi consulente dell'Assessore Regionale ai LL.PP. – Liquidazione compenso periodo 28 giugno, 8 agosto 2002.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DATO ATTO che al Decreto del Dirigente del Settore n. 18498 del 20 dicembre 2002 non si è dato corso nell'esercizio finanziario;

PRESO ATTO del contenuto riferito alle premesse, che integralmente si riporta:

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 107 del 12/2/2002 con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. unico della Legge Regionale n. 13/1996, di conferire l'incarico di consulente esterno dell'Assessore Regionale ai LL.PP. al dott. Alberto Prestininzi;

VISTA la nota n. 279/P del 28 novembre 2002 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento LL.PP. ha attestato che il dott. Alberto Prestininzi ha adempiuto, nel periodo 28 giugno, 8 agosto 2002, agli obblighi derivanti dal contratto;

VISTA la nota n. 3397 del 13 dicembre 2002 con la quale l'Ufficio n. 159 «Adempimenti Fiscali» dell'Assessorato regionale al Personale ha trasmesso la scheda contabile, relativa ai compensi da corrispondere al dott. Alberto Prestininzi nel citato periodo;

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione di che trattasi;

VISTO l'art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

RITENUTO dover confermare le stesse premesse;

DECRETA

— di riproporre sul bilancio 2003 il Decreto del dirigente del Settore n. 18498 del 20 dicembre 2002, relativamente alla liquidazione del compenso di € 5.498,95 al lordo delle ritenute di legge, dovuto al dott. Alberto Prestininzi, per le prestazioni rese quale consulente dell'Assessore Regionale ai LL.PP. nel periodo 28 giugno, 8 agosto 2002;

— di gravare la relativa spesa di € 5.498,95 sul cap. 1002108, in conto residuo, di bilancio di previsione 2003, giusta impegno n. 6579 del 18/12/2002, assunto con decreto n. 18498 del 20/12/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore del dott. Alberto Prestininzi.

Catanzaro, lì 17 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1224 del 17 febbraio 2003

L.R. 13/96 – Comitato di Consulenza Giuridica in seno all'Assessorato alla Presidenza – Liquidazione compensi – Periodo 6 febbraio, 5 maggio 2002.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DATO ATTO che al Decreto del Dirigente del Settore n. 16953 del 9 dicembre 2002 non si è dato corso nell'esercizio finanziario 2002;

PRESO ATTO del contenuto riferito alle premesse, che integralmente si riporta:

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 842 dell'8/10/2001 con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. unico della Legge Regionale n. 13/1996, di costituire un Comitato di Consulenza Giuridica in seno all'Assessorato alla Presidenza composto dai sig.ri:

prof. Anello Pietro

prof. Fiori Giovanni

dott. Gemma Sergio

dott. Giannini Mario

prof. Privitera Claudio

VISTA la nota n. 28181 del 3/12/2002 con la quale l'Ufficio n. 159 «Adempimenti Fiscali» dell'Assessorato Regionale al Personale ha trasmesso la scheda contabile, relativa ai compensi da corrispondere ai componenti il Comitato nel periodo 6 febbraio, 5 maggio 2002;

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione di che trattasi;

VISTO l'art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

RITENUTO dover confermare le stesse premesse;

DECRETA

— di riproporre sul bilancio 2003 il Decreto n. 16953 del 9 dicembre 2002, relativamente alla liquidazione del compenso dovuto ai componenti il Comitato di Consulenza Giuridica in seno all'Assessorato alla Presidenza nella misura a fianco di ciascuno indicata, al lordo delle ritenute di legge, per le prestazioni rese nel periodo 6 febbraio, 5 maggio 2002:

prof. Anello Pietro	€ 10.451,80
prof. Fiori Giovanni	€ 10.082,71
dott. Gemma Sergio	€ 9.482,15
dott. Giannini Mario	€ 9.907,08
prof. Privitera Claudio	€ 10.638,93

— di gravare la complessiva spesa di € 50.562,66 sul cap. 1002108, in conto residuo, bilancio di previsione 2003, giusta impegno n. 5774 del 5 dicembre 2002, assunto con decreto del Dirigente del Settore n. 16953 del 9 dicembre 2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativi mandati di pagamento in favore degli interessati.

Catanzaro, lì 17 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1471 del 24 febbraio 2003

D.G.R. n. 204/2002 – Liquidazione contributo sig. Jiritano Orlando di Catanzaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 204 del 12/3/2002 ha concesso al sig. Jiritano Orlando – un contributo di € 520,00 per la realizzazione delle «Giornate Ecologiche» svoltesi nei giorni 4 e 11 novembre 2001 in Catanzaro;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. n. 1833 del 6 marzo 2002 della Presidenza, il sig. Jiritano Orlando ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare al sig. Jiritano Orlando – la somma di € 520,00 per la realizzazione delle «Giornate ecologiche» svoltesi in data 4 e 11 novembre 2001;

— di imputare la relativa spesa di € 520,00 sul Cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore del sig. Jiritano Orlando – via Janò 24 – 88100 Catanzaro – mediante assegno circolare N.T. da inviare allo stesso.

Catanzaro, lì 24 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1472 del 24 febbraio 2003

Adempimenti Delibera G.R. n. 1016/2002 – Associazione Turistica Pro-Loce Valle Fiorita CZ.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 1016 del 4/11/2002 ha concesso all'Associazione Turistica Pro-Loce via della Resistenza 12, Valle Fiorita CZ, un contributo di € 3.000 per la manifestazione «Tre giorni per la Solidarietà: Disabili ed Anziani una ricchezza sommersa» che si è svolta nei giorni 12 - 13 e 14 agosto 2002;

PRESO ATTO:

— che con nota prot. n. 8876 del 5/12/2002 si invitava l'Associazione medesima a voler trasmettere entro i termini di 90 giorni, la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

— che con nota del 13/1/03 la stessa Associazione, ha trasmesso gli atti richiesti, acquisiti al protocollo n. 204 della Presidenza;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 concernente la separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

DECRETA

per quanto in premessa indicato:

— di liquidare all'Associazione Turistica Pro-Loce, il contributo di € 3.000 per la manifestazione «Tre giorni per la Solidarietà: Disabili ed Anziani una ricchezza sommersa» che si è svolta nei giorni 12-13 e 14 agosto 2002;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento a favore del Presidente dell'Associazione Turistica Pro-Loce di Valle Fiorita CZ, con quietanza del sig. Antonio Sestito nato a Valle Fiorita il 20/8/1947;

— di imputare la somma di € 3.000 sul Cap. 1004102 giusta impegno n. 4652 del 7/11/2002, assunto con delibera n. 1016 del 4/11/2002.

Catanzaro, lì 24 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1473 del 24 febbraio 2003

Spese di rappresentanza – Liquidazione fatture Hotel Guglielmo di Catanzaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTE le sottoelencate fatture dell'Hotel Guglielmo di Catanzaro tutte relative a forniture di servizi resi per incontri politico-istituzionali, tutte debitamente autorizzate dall'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della G.R.:

Hotel Guglielmo – Catanzaro

Fatt. n. 471 del 12/3/2002	€	63,00
Fatt. n. 1789 del 17/10/2002	€	162,00
Fatt. n. 1830 del 22/10/2002	€	157,95
Fatt. n. 1983 del 5/11/2002	€	265,50
Fatt. n. 1998 del 7/11/2002	€	65,25
Fatt. n. 2103 del 19/11/2002	€	588,00
Fatt. n. 2246 del 1/12/2002	€	216,00
Fatt. n. 2247 del 1/12/2002	€	351,00
Fatt. n. 2378 del 12/12/2002	€	80,00
Fatt. n. 2479 del 23/12/2002	€	35,00
Totale	€	1.983,70

RISCONTRATA la regolarità dei buoni d'ordine e delle fatture;

RITENUTO dover liquidare le citate fatture facendo gravare sul cap. 1002101 dell'esercizio finanziario 2002 la somma complessiva di € 1.983,70;

ATTESTATO che per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per i motivi espressi in premessa, alla ditta Hotel Guglielmo di Catanzaro la somma di € 1.983,70;

— di imputare la somma complessiva di € 1.983,70 sul cap. 1002101 dell'esercizio finanziario 2002 giusta impegno n. 6261 del 12/12/2002 assunto con decreto n. 17960 del 16/12/2002;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore del beneficiario secondo la modalità richiesta.

Catanzaro, lì 24 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1474 del 24 febbraio 2003

Rinnovo abbonamenti ed acquisto testi giuridici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

CONSIDERATO che il Settore, attese le proprie competenze, è impegnato senza soluzioni di continuità nella definizione di problemi di carattere giuridico;

CHE per i suddetti fini è necessario procedere al rinnovo degli abbonamenti alle riviste di cui l'ufficio è dotato nonché all'acquisto di nuovi testi giuridici;

VISTO l'unito allegato (che fa parte del presente atto), indicativo dei testi e delle riviste nonché dei relativi prezzi, accertati a mezzo preventivi e coupon di spesa, conservati agli atti d'ufficio;

VISTA la L.R. n. 7/96 ed il DPGR n. 354/99;

VISTO l'art. 43 della L.R. n. 8/2002;

DECRETA

1. di provvedere al rinnovo delle riviste ed all'acquisto dei nuovi testi giuridici analiticamente indicati nell'allegato al presente provvedimento per formarvi parte integrante;

2. di impegnare, allo scopo, la complessiva somma di € 2.498,59 (duemilaquattrocentonovantotto/59) sul cap. 1007101 del bilancio provvisorio 2003;

3. di autorizzare il Direttore di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento a ricezione delle fatture.

Catanzaro, lì 24 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Cantafora

Riviste Casa editrice Giuffrè

foro amm.vo TAR + Cons. Stato	€	270,00
Il lavoro nella P.A.	€	105,00
Rivista di diritto pubblico comunitario	€	98,00
Giustizia Civile	€	205,00

Casa editrice Zanichelli

Il foro italiano	€	288,00
------------------	---	--------

<i>Casa editrice Italedi</i>		
Il consiglio di Stato, in cumulo con la rivista T.A.R.	€	511,00
<i>Casa editrice Cedam</i>		
Le nuove leggi civili commentate	€	141,00
Argomenti di diritto del lavoro	€	81,00
<i>Casa editrice Ipsoa</i>		
Appalto manuale operativo	€	200,00
Forniture e servizi	€	95,00
<i>Testi Casa editrice Cedam</i>		
Barile – Istituzioni di diritto pubblico	€	25,00
Diana – Prescrizioni decadenza e nullità nel diritto amministrativo	€	74,00
Hinna – Pubbliche amm.ni cambiamento di scenario e strumenti di controllo interno	€	25,00
Torchia – Responsabilità dirigenziale	€	12,39
Vipiana – Atti amministrativi	€	31,00
De Vergottini – Diritto Costituzionale	€	37,70
Commentario T.U. diritto enti locali	€	72,00
<i>Casa editrice Giuffrè</i>		
Romano – Delitti dei pubblici ufficiali	€	32,50
Romano – Delitti dei privati contro la P.A.	€	28,00
Pegoraro – Glossario amm.ne locale comparata	€	13,00
Mengoli – Manuale diritto urbanistico	€	84,00
Novello – Responsabilità proc. disciplinare	€	49,00
Virga – Diritto amm.vo vol. III	€	21,00
Totale	€	2.498,59

DECRETO n. 1475 del 24 febbraio 2003

Casa Editrice De Agostini – Rinnovo abbonamento a «Leggi d'Italia» e «Codici d'Italia» ed acquisto relativi servizi «on line» – Acquisto «Leggi Regionali» e relativo servizio «on line».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

CONSIDERATO:

CHE occorre acquistare gli aggiornamenti 2003 delle opere a schede «Leggi d'Italia» e «Codici d'Italia», edite dalla De Agostini, delle quali l'ufficio è fornito;

CHE la De Agostini unisce all'offerta delle Opere sopra citate anche il servizio di consultazione «on line», per mezzo del quale

è possibile la «completa consultazione delle singole Banche Dati a mezzo collegamenti Internet aggiornate in tempo reale in tutte le loro voci»;

CHE è necessario ed utile, attese le competenze giuridico-legislative del Settore medesimo, disporre di uno strumento idoneo alla conoscenza della produzione legislativa delle altre Regioni;

CHE, osservato il «panorama» dell'editoria in materia, risponde a quest'ultimo fine l'opera «Le leggi regionali» nel testo vigente, edita dalla citata De Agostini in versione CD ROM;

CHE l'ufficio ha già avuto modo di conoscere l'Opera anzidetta ed apprezzarne il contenuto: leggi e regolamenti regionali; delibere, circolari e decreti assessorili; leggi nazionali di attuazione dello statuto regionale; normativa europea attinente alla regione; commento giurisprudenziale; leggi nazionali espressamente recepite, in tutto o in parte, dalla normativa regionale;

CHE per la fornitura di tutte le menzionate Opere la Casa editrice prospetta tre durate contrattuali, rispettivamente di 1 anno, 3 anni, 5 anni;

RITENUTO di dover aderire alla formula annuale;

VISTI i preventivi di spesa sottoposti dal locale agente De Agostini, agli atti del settore, e dai quali emerge il seguente prospetto economico:

Leggi d'Italia e Codici d'Italia (carta) + aggiornamenti «on line»

prezzo aggiornamenti «carta» Leggi d'Italia + Codici d'Italia	€	780,00
---	---	--------

Prezzo netto aggiornamenti «on line» Leggi d'Italia + Codici d'Italia	€	312,00
---	---	--------

IVA 20% su aggiornamenti «on line»	€	62,40
------------------------------------	---	-------

Importo finito	€	1.154,40
----------------	---	----------

«Leggi regionali» su CD ROM con aggiornamenti «on line»

Prezzo netto	€	330,00
--------------	---	--------

Licenza d'uso (una Tantum) per la consultazione «on line»	€	130,00
---	---	--------

Imponibile totale	€	460,00
-------------------	---	--------

IVA al 20%	€	92,00
------------	---	-------

Importo finito	€	552,00
----------------	---	--------

VISTA la L.R. n. 7/96 ed il D.P.G.R. n. 354/99;

VISTO l'art. 43 della L.R. n. 8 del 2002;

DECRETA

— di richiedere alla De Agostini Giuridica la fornitura:

a) degli aggiornamenti delle opere a schede «leggi d'Italia» e «Codici d'Italia» unitamente ai relativi servizi di consultazione «on line»;

b) dell'opera «Le leggi regionali» nel testo vigente in versione CD ROM e relativo servizio di consultazione «on line»;

— di dare atto che i predetti acquisti avverranno secondo il seguente quadro economico:

Leggi d'Italia e Codici d'Italia (carta) + aggiornamenti «on line»

prezzo aggiornamenti «carta» Leggi d'Italia + Codici d'Italia € 780,00

Prezzo netto aggiornamenti «on line» Leggi d'Italia + Codici d'Italia € 312,00

IVA 20% su aggiornamenti «on line» € 62,40

Importo finito € 1.154,40

«Leggi regionali» su CD ROM con aggiornamenti «on line»

Prezzo netto € 330,00

Licenza d'uso (una Tantum) per la consultazione «on line» € 130,00

Imponibile totale € 460,00

IVA al 20% € 92,00

Importo finito € 552,00

— di impegnare, la somma sopra distinta, ammontante a complessivi € 1.706,40 sul cap 1007101 del bilancio provvisorio 2003;

— di autorizzare il Direttore di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento a ricezione delle relative fatture.

Catanzaro, lì 24 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Cantafora

DECRETO n. 1489 del 24 febbraio 2003

Rimborso spese Assessore On.le Umberto Pirilli.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che l'Assessore al Personale nell'espletamento delle funzioni di Istituto ha avuto la necessità di offrire colazioni di lavoro;

VISTE le note n. 121 del 28/11/2002 e n. 30 del 20/1/2003, con le quali il Responsabile amministrativo del Dipartimento Personale ha trasmesso la ric. Fisc. n. 319 dell'8/11/2002 di € 112,00 del bar Tavola Calda «Alice» di Catanzaro e la Ric. Fisc. n. 1679 del 14/12/2002 dell'Osteria «La Vecchia Posta» di Catanzaro di € 77,00 relative alle citate spese di rappresentanza;

RITENUTO, dover procedere al rimborso delle citate fatture;

ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

— di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa all'assessore dott. Umberto Pirilli, la somma di € 189,00;

— di imputare la spesa complessiva di € 189,00 sul cap. 1002101 dell'esercizio finanziario 2002 giusta impegno n. 6262 del 12/12/02 assunto con decreto n. 17960 del 16/12/2002;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore del dott. Umberto Pirilli nato a Gioia Tauro il 25/9/1940 c/o Tesoreria regionale.

Catanzaro, lì 24 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1490 del 24 febbraio 2003

Adempimenti delibera della giunta regionale n. 204 del 12/3/2002 – «Associazione Filatelica Catanzarese».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DATO ATTO che al D.D.S. n. 18505/2002 non si è dato corso nell'esercizio finanziario 2002;

PRESO ATTO del contenuto riferito alle premesse, che integralmente si riporta:

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 204 del 12/3/2002 ha concesso alla Calabria Filatelica – Associazione Filatelica Catanzarese – un contributo di € 1.035,00 per la manifestazione 7° Campionato regionale di Filatelia Cadetti svoltosi a Catanzaro nelle giornate del 4 e 5 ottobre 2002;

PRESO ATTO che con nota dell'11/11/2002, acquisita al prot. n. 8656 del 28/11/2002, Calabria Filatelica – Associazione Filatelica Catanzarese – ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge Regionale n. 8/2002;

RITENUTO dover confermare le stesse premesse;

DECRETA

— di riproporre sul bilancio 2003 il decreto n. 18505 del 20/12/2002;

— di liquidare a Calabria Filatelica – Associazione Filatelica Catanzarese – il contributo di € 1.035,00 per la manifestazione 7° Campionato regionale di Filatelia Cadetti – Selezione Calabria;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento a favore di Calabria Filatelica – Associazione Filatelica Catanzarese – mediante assegno circolare n.t. intestato a Associazione Filatelica Catanzarese vico Catalano n. 8 Catanzaro;

— di imputare la somma di € 1.035,00 sul cap. 1004102 in conto residuo, bilancio previsione 2003, impegno n. 347/2002.

Catanzaro, lì 24 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1515 del 26 febbraio 2003

Dipendenti Bianchi Maria Teresa e Galati Pietro – Mobilità interna.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n. 7 del 13/5/1996, recante «norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale;

VISTO l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare n. 62/SP del 10/2/2003 dell'assessore al Personale recante «Direttive generali»;

VISTA la deliberazione n. 9 del 14/1/2003 avente ad oggetto «Progressivo riordino della struttura della Giunta regionale», mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale rideterminando, nel contempo, le competenze di ciascun dipartimento;

RITENUTO che per una migliore organizzazione del lavoro occorre procedere ad una diversa distribuzione del personale in forza al dipartimento «Presidenza»;

TENUTO conto dei dipendenti in servizio ed in particolare di quello assegnato al settore «affari generali giuridico-istituzionali», che risulta essere insufficiente per lo svolgimento dei normali compiti d'ufficio;

RITENUTO, a tal ultimo fine, di assegnare i dipendenti Maria Teresa Bianchi cat. D3 – matr. 76000 e Pietro Galati cat. B4 – matr. 335800 attualmente in forza al settore «Segreteria Giunta regionale», al settore «Affari generali giuridico-istituzionali»;

SENTITI gli interessati che, all'uopo interpellati, hanno manifestato la loro disponibilità;

DECRETA

— di trasferire con decorrenza immediata i dipendenti Maria Teresa Bianchi, cat. D3 – matr. 76000 e Pietro Galati, cat. B4 – matr. 335800, attualmente in forza al settore «Segreteria Giunta regionale» al settore «Affari generali giuridico-istituzionali»;

— di pubblicare il presente decreto sul BURC.

Catanzaro, lì 26 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Dott. Francesco Zito

DECRETO n. 1672 del 27 febbraio 2003

L.R. n. 17/90 – Liquidazione contributi straordinari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la legge regionale n. 17 del 9/4/90;

VISTO il piano degli interventi nel Settore dell'Emigrazione relativo all'anno 2002, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 706 dell'8/8/2002;

VISTO l'impegno globale di spesa n. 1763 del 10/6/2002 cap. 4342101 riportato a residuo sull'esercizio provvisorio 2003;

RILEVATO che il punto 4, del citato piano prevede contributi straordinari ai lavoratori calabresi già emigrati all'estero e rientrati in via definitiva nella Regione dai Paesi dell'America Latina che si trovano in gravi condizioni di bisogno;

CONSIDERATO che i lavoratori calabresi, già emigrati all'estero hanno inoltrato domanda entro i tre anni dal rientro definitivo tendente ad ottenere la concessione di un contributo straordinario ai sensi della legge n. 17 del 9/4/90;

ACCERTATA l'osservanza dei criteri di attuazione degli interventi regionali pubblicati sul B.U.R. e la regolarità della documentazione agli atti di questo Settore;

ACCERTATO che la competente struttura ha definito positivamente l'istruttoria delle istanze e che le stesse rientrano nel programma di spese relativo all'anno 2002;

RITENUTO doversi concedere a ciascuno istante compreso nell'allegato elenco un contributo straordinario di € 50,00 cadauno;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 15183 del 20/11/2002;

ATTESTATO che, per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lettera b);

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) di liquidare a favore dei lavoratori compresi nell'elenco allegato che forma parte integrante del presente decreto un contributo straordinario di € 500,00 cadauno;

2) di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati mediante assegni N.T., di gravare la spesa di € 37.000,00 sul cap. 4342101 del bilancio regionale 2002 giusto impegno di spesa n. 1763 del 10/6/2002.11/2000 riportato a residuo sull'esercizio provvisorio 2003;

3) di annullare il decreto n. 18532 del 23/12/2002;

Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97 e sarà trasmesso per la pubblicazione al B.U.R. e notificato in conformità al D.P.G.R. 354/99.

Catanzaro, lì 27 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Giancarlo Perani

COGNOME E NOME	Data nascita	INDIRIZZO	CODICI FISCALI	Importo €
GROSSO ALDINO	11.08.30	VIA San Francesco 24 87020 BONIFATI (CS)	GRS LDN 30M11 A973G	500,00
CRINITI VINCENZO	23.06.34	Via Libertà ISCA SULLO JONIO	CNRVCN 34H23 I170E	500,00
FIorenza GUSTAVO A.	24.12.72	Via Cesare Battisti 880 BADOLATO (CZ)	FRN GTV 72T24 Z600V	500,00
MAIARU' ROSA GRACIA	07.12.74	Viale Kennedy Pal. Libero 87060 CROSIA	MRA RGR 54T47 Z600W	500,00
CAMPANA GIUSEPPE	04.03.48	Viale degli Aranci 32/A 87060 CROSIA (CS)	CMP GPP 48C04 H579T	500,00
CORAGGIO MICHELE	08.04.67	Via XX Settembre 12, 87030 FALCONARA A.	CRG MHL 67D08 D086W	500,00
SCOPACASA TERESINA	18.05.24	Corso Umberto 88, 89832 DASA' (VV)	SCP TSN 24E58 D253T	500,00
NIGLIA DANIEL NICOLAS	21.08.60	Via Umberto 89867 ZUNGRI (VV)	NGL DNL 60M21 Z600K	500,00
GRANATA FRANCESCO Giovanni	08.02.47	Via Roma 120 87020 BONIFATI (CS)	GRN FNC 47B08 A973T	500,00
CRINITI FRANCESCO	25.05.32	Via della Libertà 3 88060 ISCA SULLO JONIO (CZ)	CRN FNC 32E25 I1700	500,00
CITRARO ELBIO MARTIN	29.11.72	Via Trento e Trieste 49 88024 GIRIFALCO (CZ)	CTR LMR 72S29 Z600R	500,00
MADONNA MARIA TERESA	19.06.67	Via Mazzini 68 88060 GASPERINA (CZ)	MDN MTR 67H59 Z600I	500,00
MADONNA ROSANNA	23.06.68	Via Mazzini 68 88060 GASPERINA (CZ)	MDN RNN 68H63 Z600D	500,00
RIZZO DANIEL ROBERT	06.02.59	Via delle Ginestre 37/A 87030 CAMPORA S. GIOVANNI (CS)	RZZ DLR 59B06 Z600C	500,00
NISTICO' DOMENICA	22.01.33	Via Cardarello 19 88061 BADOLATO (CZ)	NST DNC 33°62 A542R	500,00
FERRISE MARCELLO DANTELE	04.09.66	Via A. Rende 3 88046 LAMEZIA TERME (CZ)	FRR MCL 66P04 Z600K	500,00
CRINITI ANNA	28.04.48	Via Maltese 88060 S. CATERNA DELLO JONIO (CZ)	CRN NNA 48D68 I170K	500,00
DE MARCO EMANUELE CIRO	03.11.83	Via dei Cinquecento 45 87010 LUNGRO (CS)	DMR MLC 83S03 C349Q	500,00
TALOTTA FULGENZIO	01.08.31	Via Provinciale 144-5 88065 GRARDAVALLE (CZ) da accreditare su c.c.n.	TLT FGN 31M01 E239B	500,00
NAPOLI ISABELLA	17.07.43	Via Leopardi 11 87071 AMENDOLARA	NPL BLL 43L57 A263H	500,00
VARANO GINO	06.01.51	Via Santuario 24/1b 88020 PALERMITI	VRN GNI 51A06 G272E	500,00
SASSANO GIANNINA	18.01.35	Via Macchiavelli 15 87071 AMENDOLARA	SSS GNN 35A58 A263G	500,00
MARTIARENA JOSE' LUIS	28.08.70	C/da Gornelli 5 88060 DAVOLI (CZ)	MRT JLS 70M28 Z600V	500,00
PARRILLA JUAN CARLOS	13.07.68	Via P. Mancini 3, P2 87060 CALOPEZZATI	PRR JCR 68L13 Z600F	500,00

DIACONO FELIPE MIGUEL	21.05.68	Vico I, 4 Novembre 7 87060 CALOPEZZATI	DCN FPM 68E21 Z600U	500,00
BARONE FILIPPO	22.11.31	Via Rione S. Antonio Abate, 34 87021 BELVEDERE M.	BRN FPP 31S22 A773O	500,00
TOTO CARMINE	31.05.38	Via P. Cammarella 9 87020 BONIFATI (CS)	TTO CMN 38E31 A973J	500,00
GROSSO ROSARIA	12.12.22	Via Torrecchia 155 87020 BONIFATI (CS)	GRS RSR 24T52 A973A	500,00
LUPICA DOMINGO RAFFAEL	23.01.65	Via P. Nenni 31 88060 GASPERINA	LPC DNC 65A23 Z600Q	500,00
GIGLIO FRANCISCA MARIA STELLA	12.03.55	Via Della Resistenza 49 87036 RENDE (CS)	GGL FNC 55C52 Z602A	500,00
SPERANZA GIUSEPPE	10.04.45	Via I Aprile 46 89013 GIOIA TAURO	SPR GPP 45D10 H558W	500,00
ROMEO LUIGI	18.04.30	Via Torretta 14 87010 S. Donato di Ninea	RMO LGU 30D18 H825W	500,00
GALLELLI PIETRO	10.03.35	Via San Domenico Vico II 88061 BADOLATO (CZ)	GLL PTR 35C10 A542N	500,00
LORENTI NICOLA	05.08.40	Via Luigi Lacquaniti 5 88100 CATANZARO	LRN NCL 40M05 E239N	500,00
IEZZI ANTONIO	31.05.38	Via V. Emanuele II, 201 87017 ROGGIANO G.	ZZI NTN 38E31 H991P	500,00
BALDO CARLOS ANIBAL	25.02.83	Via Stradone 1 89028 SEMINARA	BLD CLS 83B25 Z600Q	500,00
ANGELICO VINCENDO	15.03.50	Via Kennedy 5 87013 FAGNANO CASTELLO (CS)	NGL VCN 50C15 D464Y	500,00
POLONI MAURO DAMIAN	14.11.73	Via Oriolo 33 87012 CASTROVILLARI	PLN MDM 73S14 Z600S	500,00
BRUNO GUIDO	13.04.28	Via Telese 16 87020 BONIFATI	BRN GDU 28D13 A973D	500,00
BARONE VINCENZO	16.01.65	C.da Laise 46 87021 BELVEDERE M.	BRN VCN 65A16 A773O	500,00
BIANCO GINO PANTALEO	20.12.47	Via Mafalda di Savoia 109 87013 FAGNANO C.	BNC GPN 47T20 D464W	500,00
GAETA CARMINE	22.07.47	Via Matteotti 87020 SANGINETO	GTA CMN 47L22 H877P	500,00
AVENA DOMINGO ANTONIO	30.06.48	Via Lazio 9 Scalo 87068 ROSSANO	VNA DNG 48H30 Z600D	500,00
CAVALLARO CARMELO	01.10.25	Via Chiesa Vecchia 23 89020 CANDIDONI	CVL CML 25R01 B591Y	500,00
SITA' ROSA	27.02.37	Via Indipendenza 8 88060 Montepaone	STI RSO 37B67 L725O	500,00
CARPINO GRAZIANO	02.07.43	Via V. Emanuele III, 4 88050 PETRONA' (CZ)	CRP GZN 43L02 G518X	500,00
PERRI ANTONIO	12.10.51	Patrioti Samb 38 88048 LAMEZIA TERME	PRR NTN 51R12 D261G	500,00
NASO SILVIA MARIA	25.01.58	Carlo del Croix 42 89862 DRAPIA	NSA SVM 58°65 Z600F	500,00
DE FINO SANTO	28.05.33	Via San Candido 118 87020 BONIFATI	DFN SNT 33E28 A973I	500,00
CAIAZZA MARIA ASUNCION	27.01.59	Via Largo P. Micca 787017 ROGGIANO GRAVINA	CZZ MSN 59°67 Z600V	500,00

GRANO CATERINA	12.07.47	Via Buonarroti 8 87060 CROSIA	CRN CRN 47L52 D596P	500,00
BORRELLI NICOLINA	13.01.32	Via Scridoso 8 87020 BONIFATI	BRR NLN 32°53 A973I	500,00
MOLLO TERESA	10.10.36	Corso Garibaldi 95 87020 BONIFATI	MLL TRS 36R50 A973K	500,00
ROTONDARO ANGELICA	02.04.37	Via Borgonuovo 1 87010 SAN DONATO DI NINEA	RTN NLC 37D42 H825H	500,00
GRILLO LEONOR VERONICA	8.04.1962	Via Umberto, 50 PANETTIERI	GRL LRV 62D48 Z600I	500,00
BISCARDI LINA	8.04.1957	Via Monte Cocuzzo 8 87032 AMANTEA	BSC LNI 57R48 C79 Y	500,00
PUGLIESE RAFFAELE	22.10.1931	Fraz. Brattirò, Via Posta 27, 89862 DRAPIA	PGL RFL 31R22 D364Y	500,00
RINITI ANGELA	27.9.1919	Viale A. Moro Vico 5 n. 2, 89054 GALATRO	RNT NGL 19P67 D864Q	500,00
TRIBOLI GIUSEPPE	2.11.1944	Via A. Lamari 40 89054 GALATRO	TRM GPP 44S02 D864K	500,00
PETCOFF MARIA INES	27.04.1955	Corso Umberto I°, 85 89862 DRAPIA	PTC MNS 55D67 Z600K	500,00
MURATORE FRANCISCO DANIEL	28.11.1958	Via Chiesa 15 Fraz. Limpidi ACQUARO	MRT FNC 58S28 Z600P	500,00
LONGO MARIO ERNESTO	16.08.1927	C/da Terredonniche 41 FIUMEFREDDO BRUZIO	LNG MRN 27M16 D624K	500,00
MAIOLO MARIA VINCENZA	01.09.1930	C/da Ferrizzi, 4 88060 Satriano MARINA	MLA MVN 30P41 C616I	500,00
ACQUINO JOSEFINA ANA	19.03.1970	Viale Salerno 87064 Corigliano Calabro	QNA JFN 70C59 Z600O	500,00
GIULIANO GIANFRANCO	09.02.1946	Via Tropica 14 87064 Corigliano Calabro	GLN GFR 46B04 D005T	500,00
COSCHIGNANO SILVIO COSME	26.09.1954	Via Tetrarca 18 064 Corigliano Calabro	CSC SVC 54P26 Z600G	500,00
GENCARELLI ASSUNTA	15.01.1940	Via Conca n. 74 Verricelli 87041 ACRI	GNL SNT 40°55 A053B	500,00
NOCITA ANGEL	24.05.1954	Viale Piave 83 88060 S. Caterina Jonio	NCT NGL 54E24 Z600X	500,00
SPITALERI GIUSEPPE SALVATORE	03.08.1945	Via Carrtelli, 4 87032 AMANTEA	SPT GPP 45M03 H455I	500,00
DIVINO NICOLINO	05.03.1928	Via S. Tommaso Vico III n. 8 89040 PLACANICA	DVN NLN 28C05 G729Z	500,00
DELAPA RIGILLO ROSINA	26.02.1946	Via G. Bruno 22 88068 SOVERATO	DLP RSN 46B66 G034O	500,00
CARAVETTA MARCELA ALEJANDRA	28.06.1970	Via S. Lorenzo 87041 ACRI	CRV MCL 70H68 Z600E	500,00
MARCOS JOSE' FERNANDO	27.06.1971	Via G. Bruno 22 88068 SOVERATO	MRC JFR 71H27 Z600S	500,00
ORLANDO RICARDO DANIEL	20.12.1967	Vico 14° Garibaldi, 34 88040 CONFLENTI	RLN RRD 67T20 Z600R	500,00

TOTALE € 37.000,00

DECRETO n. 1673 del 27 febbraio 2003

L.R. n. 17/90 – Adesione manifestazione di Thalwil (Svizzera).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la legge regionale n. 17 del 9/4/90;

VISTO l'art. 10 della citata legge che prevede iniziative culturali e sociali in concorso con le associazioni degli emigrati all'estero;

PREMESSO che l'Associazione Culturale «Gli amici del sud» ha organizzato una manifestazione in occasione dell'apertura della sede sita sulla Gattikonestrasse 19,8 – 136 Gattikon (Thlwil) Svizzera;

CHE il presidente della citata Associazione Francesco Aloe organizzatore della citata manifestazione ha invitato una delegazione del Settore Segreteria di Giunta, politiche nazionali internazionali e politiche dell'Emigrazione della Regione;

CHE in adesione agli inviti pervenuti dalle suddette associazioni, si ritiene opportuno autorizzare un Funzionario regionale a rappresentare il Settore Segreteria di Giunta Politiche nazionali e internazionali e politiche dell'Emigrazione della Regione Calabria;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 15183 del 20/11/2002;

CONSIDERATA la numerosa presenza di calabresi emigrati ivi residenti si ravvisa la necessità d'incontrare la collettività dei corregionali al fine di illustrare le varie iniziative che il Settore intende sviluppare per rafforzare i rapporti con le associazioni all'estero;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

DECRETA

per i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

1) autorizzare il Funzionario del Settore Emigrazione Immigrazione Giosuè Dragone a recarsi a Zurigo (Svizzera) il giorno 28 febbraio e rientro in Calabria il 2 marzo 2003;

2) di dare atto che le spese di missione, determinate come per legge, graveranno sui competenti capitoli del bilancio regionale anno 2003;

di trasmettere il presente atto al B.U.R. per la pubblicazione e di notificarlo in conformità al D.P.G.R. 354/99.

Catanzaro, lì 27 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Giancarlo Perani

DECRETO n. 1697 del 28 febbraio 2003

Adempimenti delibera G.R. n. 1016/2002 – Associazione Nuova Calabria Centro Studi di Ricerca, Cosenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 1016 del 4/11/2002 ha concesso alla Nuova Calabria Centro Studi di Ricerca Viale della Repubblica, 170 Cosenza, un contributo di € 3.000 per la manifestazione «Tre giorni per la Solidarietà: Disabili ed Anziani una ricchezza sommersa» che si è svolta nei giorni 12-13 e 14 agosto 2002;

PRESO ATTO:

— che con nota prot. n. 8876 del 5/12/2002 si invitava la medesima a voler trasmettere entro i termini di 90 giorni, la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

— che con nota del 13/1/03 la Stessa, ha trasmesso gli atti richiesti, acquisiti al protocollo n. 204 della Presidenza;

RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 concernente la separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

DECRETA

per quanto in premessa indicato:

— di liquidare all'Associazione Nuova Calabria Centro Studi di Ricerca, Cosenza, il contributo di € 3.000 per la manifestazione «Tre giorni per la Solidarietà: Disabili ed Anziani una ricchezza sommersa»;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento a favore del Centro Studi Nuova Calabria Viale della Repubblica 171 – 87100 Cosenza; mediante assegno c.n.t. intestato alla stessa;

— di imputare la somma di € 3.000 sul cap. 1004102 giusta impegno n. 4652 del 7/11/2002, assunto con delibera n. 1016 del 4/11/2002.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1698 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta Regionale n. 204 del 12 marzo 2002 – Liquidazione contributo a favore della città di Vibo Valentia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta Regionale con atto deliberativo n. 204 del 12 marzo 2002 ha concesso alla città di Vibo Valentia un contributo pari ad € 2.585,00 per la realizzazione del convegno «Progetto Sicurezza Sud», tenutosi a Vibo Valentia in data 23/2/2002;

PRESO ATTO che con nota n. 34190 del 31 luglio 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 5766 del 5 agosto 2002 – la città di Vibo Valentia ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare alla città di Vibo Valentia la somma di € 2.585,00 per la realizzazione del convegno «Progetto Sicurezza Sud», tenutosi a Vibo Valentia in data 23/2/2002;

— di imputare la relativa spesa di € 2.585,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore della Città di Vibo Valentia.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1699 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 204 del 12 marzo 2002 – Liquidazione contributo a favore della Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 204 del 12 marzo 2002 ha concesso alla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Reggio Calabria – un contributo pari ad € 2.585,00 per la realizzazione di attività socio-sanitarie;

PRESO ATTO che con nota n. 5586 dell'1 agosto 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 5768 del 5 agosto 2002 – la Croce Rossa Italiana ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Reggio Calabria – la somma di € 2.582,98;

— di imputare la relativa spesa di € 2.585,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore del Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Reggio Calabria – (P.I. 01019341005) mediante accredito sul c/c bancario n. 201976 CAB 16300 ABI 10005 presso la Banca Nazionale del lavoro di Reggio Calabria.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1700 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 204 del 12 marzo 2002 – Liquidazione contributo a favore del comune di Belvedere Marittimo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 204 del 12 marzo 2002 ha concesso al comune di Belvedere Marittimo un contributo pari ad € 2.585,00 per la realizzazione della manifestazione «Sportivamencap» da svolgere nel mese di maggio 2002;

PRESO ATTO che con nota n. 2868 del 2 luglio 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 5173 del 10 luglio 2002 – il comune di Belvedere Marittimo ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare al comune di Belvedere Marittimo la somma di € 1.035,00 per la realizzazione della manifestazione «Sportivamencap», tenutasi nel mese di maggio 2002;

— di imputare la relativa spesa di € 2.585,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore del comune di Belvedere Marittimo.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1701 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 204 del 12 marzo 2002 – Liquidazione contributo a favore del comune di Morano Calabro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 204 del 12 marzo 2002 ha concesso al comune di Morano Ca-

labro un contributo pari ad € 2.585,00 per la realizzazione della mostra fotografica «Dal Cosciale al Rio de la Plata navigando il Guaiba»;

PRESO ATTO che con nota n. 2562 del 16 luglio 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 5441 del 22 luglio 2002 – il comune di Morano Calabro ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare al comune di Morano Calabro la somma di € 2.585,00 per la realizzazione della mostra fotografica «Dal Cosciale al Rio de la Plata navigando il Guaiba»;

— di imputare la relativa spesa di € 2.585,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore del comune di Morano Calabro.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1702 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 204 del 12 marzo 2002 – Liquidazione contributo a favore del Centro Studi Musica Sud Chamber Orchestra.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 204 del 12 marzo 2002 ha concesso al Centro Studi Musica Sud Chamber Orchestra di Soverato un contributo pari ad € 2.585,00 per la realizzazione di un programma concertistico da tenere nella città di Catanzaro e provincia;

PRESO ATTO che con nota dell'11 luglio 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 5360 del 18 luglio 2002 – il Centro Studi Musica Sud Chamber Orchestra ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare al Centro Studi Musica Sud Chamber Orchestra di Soverato la somma di € 2.585,00 per la realizzazione di un programma concertistico;

— di imputare la relativa spesa di € 2.585,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore del Centro Studi Musica Sud Chamber Orchestra di Soverato mediante assegno circolare intestato al legale rappresentante sig. Giovanni Froio – C.F. FROGNN56T0F432A – residente a Soverato in viale Kennedy 38.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1703 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 204 del 12 marzo 2002 – Liquidazione contributo a favore della Diocesi di San Marco Argentano – Sclea Caritas Diocesana.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 204 del 12 marzo 2002 ha concesso alla Diocesi di San Marco Argentano – Sclea Caritas Diocesana di Belvedere Marittimo un contributo pari ad € 1.035,00 per la realizzazione del convegno diocesano «Quali prospettive per le politiche sociali»;

PRESO ATTO che con nota del 10/8/2002 – acquisita agli atti con prot. n. 6077 del 19 agosto 2002 – la Diocesi di San Marco Argentano – Sclea ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare alla Diocesi di San Marco Argentano – Sclea Caritas Diocesana di Belvedere Marittimo la somma di € 1.035,00 per la realizzazione del convegno «Quali prospettive per le politiche sociali»;

— di imputare la relativa spesa di € 1.035,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore della Diocesi di San Marco Argentano – Sclea Caritas Diocesana mediante accredito sul c/c bancario n. 10725-00 ABI 02008 CAB 80980 intestato alla Diocesi di San Marco presso la filiale dell'Unicredito Italiano filiale di San Marco Argentano.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1704 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 204 del 12 marzo 2002 – Liquidazione contributo a favore della Provincia di Cosenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 204 del 12 marzo 2002 ha concesso alla Provincia di Cosenza un contributo pari ad € 2.585,00 per la realizzazione del convegno «Un arcobaleno per tutti»;

PRESO ATTO che con nota n. 24119 del 29/7/2002 – acquisita agli atti con prot. n. 5785 del 6 agosto 2002 – la Provincia di Cosenza ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare alla Provincia di Cosenza la somma di € 2.585,00 per la realizzazione del convegno «Un arcobaleno per tutti»;

— di imputare la relativa spesa di € 2.585,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore della Provincia di Cosenza.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1705 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 204 del 12 marzo 2002 – Liquidazione contributo a favore della città di Bisignano.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 204 del 12 marzo 2002 ha concesso alla città di Bisignano un contributo pari ad € 2.585,00 per le manifestazioni in occasione della «Canonizzazione del Beato Umile»;

PRESO ATTO che con nota n. 11876 del 24/7/2002 – acquisita agli atti con prot. n. 5791 del 6 agosto 2002 – la città di Bisignano ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare alla città di Bisignano la somma di € 2.585,00 per le manifestazioni in occasione della «Canonizzazione del Beato Umile»;

— di imputare la relativa spesa di € 2.585,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore della città di Bisignano.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1706 del 28 febbraio 2003

D.G.R. n. 204 del 12/3/2002 – Liquidazione contributo a favore della Parrocchia S. Francesco di Paola – Lamezia Terme.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 204 del 12/3/2002 ha concesso alla Parrocchia S. Francesco di Paola – Lamezia Terme un contributo di € 1.550,00 per l'organizzazione della festa in onore della Madonna di Porto Salvo tenutasi nei giorni 8 e 9 settembre 2001 in Lamezia Terme;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. n. 6364 del 4 settembre 2002 della Presidenza, la Parrocchia S. Francesco di Paola – Lamezia Terme, ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare alla Parrocchia S. Francesco di Paola – Lamezia Terme – la somma di € 1.550,00 per l'organizzazione della festa in onore della Madonna di Porto Salvo tenutasi in data 8 e 9 settembre 2001 in Lamezia Terme;

— di imputare la relativa spesa di € 1.550,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Parrocchia S. Francesco di Paola – Lamezia Terme – mediante assegno circolare N.T. intestato alla stessa.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1707 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 204 del 12 marzo 2002 – Liquidazione contributo a favore del Centro Ecclesiale regionale di Catanzaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 204 del 12 marzo 2002 ha concesso al Centro Ecclesiale regionale di Catanzaro un contributo pari ad € 5.165,00 per la realizzazione del convegno «Testimoni Cristiani Laici oggi in Calabria», svoltosi in Squillace Lido dal 2 al 4 novembre 2001;

PRESO ATTO che con nota del 31 luglio 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 5692 del 1° agosto 2002 – il Centro Ecclesiale regionale ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa al Centro Ecclesiale regionale di Catanzaro la somma di € 5.165,00;

— di imputare la relativa spesa di € 5.165,00 sul cap. 1004102/R esercizio provvisorio 2003, giusta impegno n. 347 dell'11 marzo 2002 assunto con delibera n. 204 del 12 marzo 2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore del Centro Ecclesiale regionale di Catanzaro (CF 97028910798) mediante accredito sul c/c bancario n. 12074 Credito Italiano CAB 04400 ABI 2008.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1708 del 28 febbraio 2003

Adempimenti delibera G.R. n. 671 del 30/7/2002 – Associazione Diabaino Vip – Vip dello Stretto Onlus Gallico (RC).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 671 del 30/7/2002 ha concesso all'Associazione di volontariato Diabaino Vip – Vip dello Stretto Onlus Affiliata Fand con sede in Gallico (RC) un contributo di € 2.000,00 per la realizzazione del 3° Soggiorno Educativo per i Giovani e Adulti con Diabete-Mellito tipo 1, 23-28 agosto 2002;

PRESO ATTO:

— che con nota prot. n. 6574 dell'11/9/2002 si invitava l'Associazione a voler trasmettere entro i termini di 90 giorni la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

— che con nota del 17/10/2002 la medesima Associazione ha trasmesso gli atti richiesti;

RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della legge Reg.le n. 8/2002;

DECRETA

— di liquidare all'Associazione Diabaino Vip – Vip dello Stretto Onlus Affiliata Fand Gallico (RC), il contributo di € 2.000,00 per la realizzazione del 3° Soggiorno Educativo per Giovani e Adulti con Diabete-Mellito tipo 1, 23-28 agosto 2002;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Associazione Diabaino Vip – Vip dello Stretto Onlus Affiliata Fand Gallico (RC), mediante accreditamento su c/c n. 205598/82 Banco Intesa Ambro Veneto sede di Reggio Calabria ABI 3069 CAB 16310;

— di imputare la somma di € 2.000,00 sul cap. 1004102, in conto residuo giusta impegno n. 2959/2002.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1709 del 28 febbraio 2003

Delibera G.R. n. 671/2002 – Liquidazione contributo a favore «Fondazione Centesimus Annus pro Pontefice città del Vaticano».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 671 del 30/7/2002 ha concesso un contributo di € 2.500,00 alla «Fondazione Centesimus Annus pro Pontefice città del Vaticano» per il 1° meeting dei diplomati in Dottrina Sociale della Chiesa, svoltasi nei giorni 11-12-13 ottobre 2002 a Crotone;

PRESO ATTO che con nota n. 6574 dell'11/9/2002 si invitava la stessa Fondazione a voler trasmettere, entro i termini di 90 giorni, a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

CHE con nota dell'8/1/2003, acquisita al protocollo n. 345 della Presidenza, la Fondazione ha trasmesso gli atti richiesti;

RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla «Fondazione Centesimus Annus pro Pontefice città del Vaticano» il contributo di € 2.500,00;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento a favore della «Fondazione» mediante accredito su c/c bancario n. 20444288 banco Ambrosiano Veneto di Crotona – CAB 22201 ABI 03069;

— di imputare la somma di € 2.500,00 sul cap. 1004102/R, bilancio previsione 2003, giusta impegno n. 2959/2002.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1710 del 28 febbraio 2003

Adempimenti delibera G.R. n. 671 del 30/7/2002 – Associazione Sbandieratori e Musicisti città di Bisignano».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 671 del 30/7/2002 ha concesso alla «Associazione Sbandieratori e Musicisti» di Bisignano, un contributo di € 5.000,00 per l'acquisto di attrezzature necessarie all'avvio delle attività coreografiche dell'Associazione;

PRESO ATTO:

— che con nota prot. n. 6492 del 9/9/2002 si invitava l'Associazione a voler trasmettere entro i termini di 90 giorni a questo Settore, la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

— che con nota dell'11/2/03, acquisita al protocollo n. 914 dell'11/2/2003 di questa Presidenza, l'Associazione Sbandieratori e Musicisti di Bisignano ha trasmesso gli atti richiesti;

RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della legge Reg.le n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare alla «Associazione Sbandieratori e Musicisti città di Bisignano», il contributo di € 5.000,00;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento a favore della «Associazione Sbandieratori e Musicisti città di Bisignano», mediante accredito su c/c bancario n. 10079908 del Credito Cooperativo Mediocrati – ag. di Bisignano – Cod. 706280630;

— di imputare la somma di € 5.000,00 sul cap. 1004102/R, bilancio previsione 2003, giusta impegno n. 2959/2002, assunto con delibera G.R. n. 671 del 30/7/2002.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1711 del 28 febbraio 2003

Adempimenti delibera G.R. n. 671 del 30/7/2002 – Lega Navale Italiana – Sez. di Crotona.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 671 del 30/7/2002 ha concesso alla «Lega Navale Italiana» Sezione di Crotona, un contributo di € 2.000,00 per lo svolgimento del XIV Trofeo di Nuoto – Ugo Pugliese – da svolgersi il 18 agosto 2002;

PRESO ATTO:

— che con nota n. 6497 del 9/9/2002 si invitava la Lega a voler trasmettere, entro i termini di 90 giorni a questo Settore, la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

— che con nota del 31/10/2002, acquisita al protocollo n. 8165 di questa Presidenza, la Lega Navale Italiana ha trasmesso gli atti richiesti;

RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

DECRETA

— di liquidare alla Lega Navale Italiana – Sez. di Crotona, il contributo di € 2.000,00 per il XIV Trofeo di Nuoto «Ugo Pugliese»;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento a favore della Lega Navale Italiana – Sez. di Crotona, mediante accredito su c/c bancario n. 18818 della Banca Popolare di Crotona – Ag. n. 1 – ABI 05256 CAB 22210;

— di imputare la somma di € 2.000,00 sul cap. 1004102, in conto residuo, bilancio previsione 2003, impegno n. 2959/2002.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1712 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 1052 del 17 dicembre 2001 – Liquidazione contributo a favore del Dipartimento Discipline Economiche Aziendali Università di Messina.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 1052 del 17 dicembre 2001 ha concesso al Comitato organizzatore del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria – un contributo di L. 10.000.000 pari ad € 5.164,00 per l'organizzazione della «IV Conferenza Internazionale di Stochastic Geometry Convex Body Empirical Measures & Applications to Engineering Science», svoltasi a Tropea dal 24 al 29 settembre 2001;

PRESO ATTO che con nota del 27 maggio 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 5076 del 5 luglio 2002, il Dipartimento d'Informatica dell'Università degli Studi di Reggio Calabria ha comunicato a questo Settore che, con apposita delibera dello stesso

Dipartimento, la gestione economica della Conferenza è stata trasferita al Dipartimento di Discipline Economico Aziendali dell'Università degli studi di Messina e richiesto che il contributo di che trattasi venga erogato, pertanto, al citato Dipartimento dell'Università di Messina;

VISTA la fattura n. 3 del 26 aprile 2002 del Villaggio Club Blue Paradise srl, intestata al Dipartimento di Discipline Economico Aziendali dell'Università di Messina, regolarmente quietanzata;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della legge regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, al Dipartimento di Discipline Economico Aziendali dell'università di Messina la somma di € 5.164,00;

— di gravare la relativa spesa di € 5.164,00 sul cap. 1004102/R, bilancio provvisorio 2003, giusta impegno n. 12045 del 19/12/2001 assunto con delibera n. 1052 del 17/1/2001;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore del Dipartimento di Discipline Economico Aziendali dell'Università di Messina (P.I. 0072416083) mediante circolare non trasferibile intestato allo stesso Dipartimento.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1713 del 28 febbraio 2003

Liquidazione contributo Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, via L. Settembrini, n. 8, Catanzaro – Adempimenti delibera G.R. n. 1016 del 4/11/2002.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DATO ATTO che al Decreto del Dirigente del Settore n. 18502 del 20/12/2002 non si è dato corso nell'esercizio finanziario 2002;

PRESO ATTO del contenuto riferito alle premesse che integralmente si riporta;

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 1016 del 4/11/2002 ha concesso all'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, con sede a Catanzaro via L. Settembrini, n. 8, un contributo di € 5.000,00 per il Convegno Nazionale «Riforma Tremonti e Annosa Questione Meridionale», che si è svolto il 4/10/2002;

PRESO ATTO che con nota del 6/12/2002 la stessa Associazione trasmetteva gli atti richiesti;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

RITENUTO dover confermare le stesse premesse;

DECRETA

— di riproporre sul bilancio 2003, il decreto n. 18502 del 20/12/2002;

— di liquidare all'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, via L. Settembrini, n. 8, Catanzaro, il contributo di € 5.000,00 per la realizzazione del Convegno Nazionale «Riforma Tremonti e Annosa Questione Meridionale», mediante assegno circolare non trasferibile intestato all'Associazione medesima;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento;

— di imputare la somma di € 5.000,00 sul cap. 1004102, in conto residuo, bilancio di previsione 2003, impegno n. 4652 del 7/11/2002.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1714 del 28 febbraio 2003

Associazione Culturale Alba Nascente Chiaravalle Centrale – Adempimenti delibera G.R. n. 1016/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DATO ATTO che al Decreto del Dirigente del Settore n. 18530 del 23/12/2002 non si è dato corso nell'esercizio finanziario 2002;

PRESO ATTO del contenuto riferito alle premesse che integralmente si riporta;

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 1016 del 4/11/2002 ha concesso all'Associazione Culturale Alba Nascente con sede in Chiaravalle C.le via S. Antonio, un contributo di € 1.000,00 per la manifestazione «Salviamo i polmoni del Pianeta» in collaborazione con il WWF, che si è svolta il 5-6/10/2002;

PRESO ATTO che con nota del 9/12/2002 la stessa Associazione trasmetteva gli atti richiesti;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

RITENUTO dover confermare le stesse premesse;

DECRETA

— di riproporre sul bilancio 2003, il decreto n. 18530 del 23/12/2002;

— di liquidare all'Associazione Culturale Alba Nascente, con sede in via S. Antonio Chiravalle C.le, il contributo di € 1.000,00 per la realizzazione della manifestazione «Salviamo i polmoni del Pianeta» in collaborazione con il WWF, che si è svolta il 5-6/10/2002, mediante assegno circolare non trasferibile;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento;

— di imputare la somma di € 1.000,00 sul cap. 1004102, in conto residuo, bilancio di previsione 2003, impegno n. 4652 del 7/11/2002.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1715 del 28 febbraio 2003

Liquidazione fattura società Incipit s.r.l. Roma – Cap. 1002103.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DATO ATTO che al D.D.S. n. 16946/2002 non si è dato corso nell'esercizio finanziario 2002;

PRESO ATTO del contenuto riferito alle premesse che integralmente si riporta;

VISTO che con nota n. 6960 del 25/9/2002 la casa Editrice de «Il Caffè Illustrato» proponeva all'Ente inserzioni pubblicitarie per n. 20 pagine al prezzo di € 46.481,12 (lire 90.000.000) comprensive di IVA;

PREMESSO che con deliberazione n. 107 del 4/11/2002 è stato disposto di compartecipare alla richiamata iniziativa per un importo totale di € 15.000,00;

VISTA la nota del 30/11/2002 del dr. Walter Pedullà, vice direttore della rivista con la quale è stata comunicata la pubblicazione di n. 2 pagine sul n. 7/8/ e n. 2 pagine sul n. 9 di «Caffè Illustrato»;

CHE il costo delle 4 pagine ammonta a € 9.296,22 rapportato all'offerta inviata e giusta fatt. n. 13 del 3/12/2002, trasmessa dalla Società Incipit s.r.l. editrice della rivista «Il Caffè Illustrato»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

RITENUTO dover confermare le stesse premesse;

DECRETA

— di riproporre sul bilancio 2003, il decreto n. 16946 del 9/12/2002;

— di liquidare alla Società Incipit s.r.l. editrice della rivista «Il Caffè Illustrato», la fatt. n. 13 del 3/12/2002 per la somma di € 9.296,22 IVA compresa;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento in favore della Società incipit s.r.l. e secondo le modalità richieste;

— di imputare la somma di € 9.296,22 – sul cap. 1002103, in conto residuo, bilancio previsione 2003, impegno n. 4653 del 7/11/2002 assunto con atto deliberativo n. 1017 del 4/11/2002.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1716 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 445 del 21 maggio 2002 – Liquidazione contributo a favore Associazione Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso alla Associazione Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia un contributo pari ad € 2.500,00 per il «Convegno internazionale su l'eredità di Gregorio di Casano dalla Calabria bizantina all'Europa del III millennio»;

PRESO ATTO che con nota del 2 dicembre 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 9018 del 10 dicembre 2002 – l'Associazione Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della legge regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Associazione Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia la somma di € 2.500,00;

— di imputare la relativa spesa di € 2.500,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002 assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore del legale rappresentante della Associazione Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, sig. Barone Adesi Giorgio (C.F. BRNGRG47M04H224T) mediante accredito sul c/c bancario n. 11.901 ABI 1005 CAB 03208 presso BNL agenzia n. 8 via Appia Nuova 119, (6308) Roma.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1717 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 445 del 21 maggio 2002 – Liquidazione contributo a favore Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso alla Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto un contributo pari ad € 2.500,00 per «la Festa della Madonna Greca»;

PRESO ATTO che con nota del 13 settembre 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 7017 del 30 settembre 2002 – l'Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della legge regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto la somma di € 2.500,00;

— di imputare la relativa spesa di € 2.500,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002 assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore del legale rappresentante della Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto, sig. Leonardo Sacco, (C.F. SCCLRD79R12B774L) mediante accredito sul c/c bancario n. 151315/61 presso Banca Carime di Crotona Agenzia 1 - ABI 03067 CAB 22298.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1718 del 28 febbraio 2003

D.G.R. n. 445/2002 – Liquidazione contributo «Associazione Porta della Pace» Verona.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso alla Associazione Porta della Pace un contributo pari ad € 2.000,00 per la realizzazione della salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della Basilica della Natività;

PRESO ATTO che con nota del 16/12/2002 acquisita al prot. n. 480 del 27 gennaio 2003 della Presidenza, la medesima Associazione ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere alla liquidazione del contributo di che trattasi;

ATTESTATO che per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare all'Associazione Porte della Pace, per le motivazioni esposte in narrativa, la somma di € 2.000,00;

— di imputare la relativa spesa di € 2.000,00 sul cap. 1004102/R dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002 assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dell'Associazione Porta della Pace mediante accr. sul c/c/b n. 50837/43 ABI 3069 CAB 11720 c/o Banca Intesa BCI.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1719 del 28 febbraio 2003

Adempimenti delibera G.R. n. 445/2002 – Liquidazione contributo Comune di Tiriolo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DATO ATTO che al D.D.S. n. 17944/2002 non si è dato corso nell'esercizio finanziario 2002;

PRESO ATTO del contenuto riferito alle premesse, che integralmente si riporta;

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 445 del 21/5/2002 ha concesso al Comune di Tiriolo un contributo di € 3.000,00 per la manifestazione di promozione sui «Centri Storici di Eccellenza» che si è tenuta nel mese di agosto 2002;

PRESO ATTO:

— che con nota prot. 4966 del 2/7/2002 si invitava il Comune a voler trasmettere, entro i termini di 90 giorni, a questo settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

— che con nota n. 995 del 28/10/2002 la stessa Associazione trasmetteva gli atti richiesti;

RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

RITENUTO dover confermare le stesse premesse;

DECRETA

— di riproporre su bilancio 2003, il decreto n. 17944 del 16/12/2002;

— di liquidare, al comune di Tiriolo il contributo di € 3.000,00 per la manifestazione di promozioni sui «Centri Storici di Eccellenza»;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento in favore del Comune;

— di imputare la somma di € 3.000,00 sul cap. 1004102 in conto residuo, bilancio previsione 2003, impegno n. 1451/2002.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1720 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 445 del 21 maggio 2002 – Liquidazione contributo a favore Farma Esse di Torre del Greco (NA).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso alla Farma Esse di Torre del Greco (NA) un contributo pari ad € 2.000,00 per il «Corso di Dermoscopia 1989-2002: l'evoluzione della metodica dermatoscopica»;

PRESO ATTO che con nota del 22 luglio 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 5549 del 25 luglio 2002 – la Farma Esse ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della legge regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Farma Esse di Torre del Greco (NA) la somma di € 2.000,00;

— di imputare la relativa spesa di € 2.000,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002 assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore della Farma Esse di Torre del Greco (NA) (C.F. 03985691215) mediante accredito sul c/c bancario n. 30368 ABI 2008 CAB 40300 presso Ag. 650 Credito Italiano, di Torre del Greco (NA) via V. Veneto, 40/d.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1721 del 28 febbraio 2003

D.G.R. n. 445/2002 – Liquidazione contributo «Comitato Culture dei Mari» – Como.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso al Comitato Culture dei Mari – un contributo pari ad € 1.000,00 per la realizzazione del progetto «La riscoperta del patrimonio della cultura mediterranea»;

PRESO ATTO che con nota del 31/1/2003 – acquisita al prot. n. 837 del 7 febbraio 2003 della Presidenza, il Comitato Culture dei Mari ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare al comitato Culture dei Mari, per le motivazioni esposte in narrativa, la somma di € 1.000,00;

— di imputare la relativa spesa di € 1.000,00 sul cap. 1004102/R dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002 assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore del Comitato Culture dei Mari mediante accr. sul c/c/b n. 24773 ABI 1005 CAB 10900 c/o BNL – Sede di Como.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1722 del 28 febbraio 2003

D.G.R. n. 445/2002 – Liquidazione contributo «Accademia Italiana del peperoncino» – Diamante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso all'Accademia Italiana del peperoncino – un contributo pari ad € 2.000,00 per la realizzazione della manifestazione «Peperoncino sul Lago»;

PRESO ATTO che con nota del 15 ottobre 2002 acquisita al prot. n. 7577 del 21 ottobre 2002 della Presidenza, la medesima Associazione ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere alla liquidazione del contributo di che trattasi;

ATTESTATO che per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare all'Accademia Italiana del Peperoncino, per le motivazioni esposte in narrativa, la somma di € 2.000,00;

— di imputare la relativa spesa di € 2.000,00 sul cap. 1004102/R dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002 assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dell'Accademia Italiana del peperoncino di Diamante (P.I. 01961980784) mediante accr. sul c/c/b n. 51003472 ABI 03067 CAB 80710 c/o Banca Carime ag. di Diamante.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1723 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 445 del 21 maggio 2002 – Liquidazione contributo a favore del Comitato provinciale polisportive giovanili Salesiane.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso al Comitato provinciale

polisportive giovanili Salesiane un contributo di € 1.000,00 per le finali regionali di calcio a 5 per le categorie Mini-propaganda under 15 e di pallavolo femminile per le categorie Under 15 – Under 19;

PRESO ATTO che con nota dell'11 settembre 2002, acquisita agli atti con prot. n. 6826 del 20 settembre 2002 – il Presidente del Comitato provinciale polisportive giovanili Salesiane ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere alla liquidazione di che trattasi;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, al Comitato provinciale polisportive giovanili Salesiani la somma di € 1.000,00;

— di imputare la relativa spesa di € 1.000,00 sul cap. 1004102/R bilancio provvisorio 2003, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002 assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore del Comitato provinciale polisportive giovanili Salesiane (C.F. 9000820796) mediante assegno circolare non trasferibile.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1724 del 28 febbraio 2003

Adempimenti delibera Giunta regionale n. 445 del 21 maggio 2002 – Federazione Nazionale Maestri del lavoro d'Italia – Consolato regionale del Molise.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DATO ATTO che al D.D.S. n. 18504/2002 non si è dato corso nell'esercizio finanziario 2002;

PRESO ATTO del contenuto riferito nelle premesse che integralmente si riporta;

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso alla «Federazione nazionale Maestri del lavoro d'Italia» – Consolato regionale calabrese con sede in Crotone – un contributo di € 1.100,00 per la costruzione di una campana, il cui costo è stato ripartito fra le Regioni aderenti all'iniziativa, per il 45° anniversario della sciagura mineraria di Martinelle;

PRESO ATTO:

— che la citata Fondazione con nota dell'11/5/2002, acquisita agli atti con prot. n. 3816 del 16 maggio 2002 di questa Presidenza, ha comunicato l'avvenuta installazione della campana;

— che con la stessa nota è stato precisato che il contributo di che trattasi deve essere liquidato alla Federazione nazionale maestri del lavoro Consolato regionale del Molise;

RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge regionale n. 8/2002;

RITENUTO dover confermare le stesse premesse;

DECRETA

— di riproporre sul bilancio 2003, il decreto n. 18504 del 20/12/2002;

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Federazione nazionale maestri del lavoro – Consolato regionale del Molise, la somma di € 1.100,00;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento in favore della Federazione nazionale maestri del lavoro – Consolato regionale del Molise, mediante accredito sul c/c bancario n. 3000058 ABI 5748 CAB 3800 intestato a Maestri del lavoro del Molise, Campana pro-Martinelle Banca Popolare dell'Adriatico – Campobasso;

— di imputare la relativa spesa di € 1.100,00 sul cap. 1004102/R, bilancio previsione 2003, giusta impegno n. 1451/2002 assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1725 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 445 del 21 maggio 2002 – Liquidazione contributo a favore del Circolo sociale di Catanzaro Lido.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso al Circolo sociale di Catanzaro Lido un contributo pari ad € 2.000,00 per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative culturali e sportive finalizzate alla valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio;

PRESO ATTO che con nota del 24 ottobre 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 7741 del 28 ottobre 2002 – il Circolo sociale ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, al Circolo sociale di Catanzaro Lido la somma di € 2.000,00;

— di imputare la relativa spesa di € 2.000,00 sul cap. 1004102/R bilancio provvisorio 2003, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002 assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore del Circolo sociale di Catanzaro Lido (C.F. 97037660798) mediante accredito sul c/c bancario n. 5200 CAB 04401 ABI 1005 presso BNL di Catanzaro Lido.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1726 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 445 del 21 maggio 2002 – Concessione contributo a favore della Questura di Cosenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso alla Questura di Cosenza un contributo di € 2.500,00 per la realizzazione della manifestazione «Un pallone per amico» organizzata su designazione del Ministero degli Interni dall'Agenzia di pubblicità SE.GE.COV. srl;

PRESO ATTO che con nota del 27 agosto 2002, acquisita agli atti con prot. n. 6427 del 6 settembre 2002 – la Questura di Cosenza ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere alla liquidazione di che trattasi, precisando che il contributo dovrà essere erogato all'Agenzia di pubblicità SE.GE.COV. srl;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, all'Agenzia di pubblicità SE.GE.COV. srl la somma di € 2.500,00;

— di imputare la relativa spesa di € 2.500,00 sul cap. 1004102/R bilancio provvisorio 2003, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002 assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dell'Agenzia di pubblicità SE.GE.COV. srl (P.I. 00562640573) mediante accredito sul c/c bancario n. 37936 BNL ABI 1005 CAB 16200.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1727 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 445 del 21 maggio 2002 – Liquidazione contributo a favore del Comune di Torre Ruggiero.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso al Comune di Torre Ruggiero un contributo pari ad € 3.000,00 per la realizzazione di manifestazioni ricreative e culturali per ottimizzare l'accoglienza agli emigrati;

PRESO ATTO che con nota n. 4083 del 21 ottobre 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 7700 del 25 ottobre 2002 – il Comune di Torre Ruggiero ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, al Comune di Torre Ruggiero la somma di € 3.000,00;

— di imputare la relativa spesa di € 3.000,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002 assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del Comune di Torre Ruggiero.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1728 del 28 febbraio 2003

Adempimenti delibera G.R. n. 445/2002 – «Associazione Petrusinu in ogni minestra» – Catanzaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DATO ATTO che al D.D.S. n. 18501/2002 non si è dato corso nell'esercizio finanziario 2002;

PRESO ATTO del contenuto riferito alle premesse che integralmente si riporta;

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 445 del 21/5/2002 ha concesso alla «Associazione Petrusinu in ogni minestra», con sede in Catanzaro, via Anile 41 – un contributo di € 1.000,00 per la realizzazione di un convegno «Catanzaro nel terzo millennio» svoltosi il 10/5/2002;

PRESO ATTO:

— che con nota prot. 4964 del 2/7/2002 si invitava la stessa a voler trasmettere, entro i termini di 90 giorni, a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

— che con nota del 22/7/2002 la stessa Associazione trasmetteva gli atti richiesti;

RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

RITENUTO dover confermare le stesse premesse;

DECRETA

— di riproporre sul bilancio 2003, il decreto n. 18501 del 20/12/2002;

— di liquidare alla «Associazione Petrusinu in ogni minestra» il contributo di € 1.000,00;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento mediante assegno circolare n.t. intestato alla Associazione beneficiaria;

— di imputare la somma di € 1.000,00 sul cap. 1004102 in conto residuo, bilancio previsione 2003, impegno n. 1451/2002.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1729 del 28 febbraio 2003

Delibera G.R. n. 445 del 21/5/2002 – Liquidazione contributo a favore Associazione Culturale «Gerhard Rohlf».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 445 del 21/5/2002 ha concesso alla Associazione Culturale «Gerhard Rohlf» di Catanzaro, un contributo pari ad € 1.000,00 per la realizzazione della premiazione del Concorso di Poesia Dialettale «Gerhard Rohlf» svoltasi il 27 giugno 2002;

PRESO ATTO che con nota del 10/10/2002 – acquisita agli atti con prot. n. 7287 del 10 ottobre 2002 della Presidenza, l'Associazione Culturale «Gerhard Rohlf» ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, all'Associazione Culturale «Gerhard Rohlf» di Catanzaro, il contributo di € 1.000,00;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Associazione Culturale «Gerhard Rohlf» mediante assegno circolare n.t.;

— di imputare la somma di € 1.000,00 sul cap. 1004102/R bilancio previsione 2003, giusta impegno n. 1451/2002.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1730 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 445 del 21 maggio 2002 – Liquidazione contributo a favore Parrocchia S. Michele Arcangelo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso alla Parrocchia S. Michele Arcangelo un contributo pari ad € 500,00 per la «Festa Patronale in onore di San Tommaso»;

PRESO ATTO che con nota del 30 settembre 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 7083 del 2 ottobre 2002 – il legale rappresentante della Parrocchia S. Michele Arcangelo ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Parrocchia S. Michele Arcangelo la somma di € 500,00;

— di imputare la relativa spesa di € 500,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002 assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del legale rappresentante della Parrocchia S. Michele Arcangelo, parroco Don Armando Sarigu (C.F. 97009150794) mediante accredito sul c/c bancario n. 76309090189 ABI 03069 CAB 42480 presso Banca Intesa BCI – Botricello (CZ).

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1731 del 28 febbraio 2003

D.G.R. n. 445/2002 – Contributo Associazione «Il trust in Italia» – Crotone.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso alla Associazione «Il Trust in Italia» – un contributo pari ad € 2.500,00 per la realizzazione di una iniziativa didattico-professionale denominata la «Scuola di Trust»;

PRESO ATTO che in data 30/7/2002 acquisita al prot. n. 5696 del 2 agosto 2002 della Presidenza, l'Associazione «Il Trust in Italia» ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che per la liquidazione della spesa, si sono verificate le condizioni stabilite dalla L.R. n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare all'Associazione «Il Trust in Italia», per le motivazioni esposte in narrativa, la somma di € 2.500,00;

— di imputare la relativa spesa di € 2.500,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002 assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dell'Associazione «Il Trust in Italia» mediante accr. sul c/c/b n. 27/5657- ABI 1010 CAB 03209 c/o il Banco di Napoli ag. n. 9 - Roma.

Catanzaro, li 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1732 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 445 del 21 maggio 2002 – Liquidazione contributo a favore della Società di Igiene Medicina preventiva e Sanità pubblica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso alla Società di Igiene Medicina preventiva e Sanità pubblica un contributo pari a € 5.000,00 per l'organizzazione del «XIII Congresso Interregionale Calabro-siculo»;

PRESO ATTO che con nota del 30 settembre 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 7106 del 3 ottobre 2002 – la Società di Igiene Medicina preventiva e Sanità pubblica ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Società di Igiene Medicina preventiva e Sanità pubblica la somma di € 5.000,00;

— di imputare la relativa spesa di € 5.000,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002 assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Società di Igiene Medicina preventiva e Sanità pubblica (C.F. 80421560584) mediante accredito sul c/c postale intestato alla Società di Igiene Medicina Preventiva e Sanità pubblica.

Catanzaro, li 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1733 del 28 febbraio 2003

Adempimenti delibera G.R. n. 445/2002 – Associazione Culturale dei Calabresi nel Mondo «Calabria Mondo» di Botricello.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DATO ATTO che al D.D.S. n. 18354/2002 non si è dato corso nell'esercizio finanziario 2002;

PRESO ATTO del contenuto riferito alle premesse che integralmente si riporta;

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 445 del 21/5/2002 ha concesso all'Associazione Culturale dei Calabresi nel mondo «Calabria Mondo», via Nazionale 352 – Botricello – un contributo di € 3.000,00 per la «Campagna olearia 2001/2002 contro il Cancro» e «Campagna di Solidarietà pro-Argentina 2002»;

PRESO ATTO:

— che con nota n. 4467 del 2/7/02 si invitava la stessa a voler trasmettere, entro i termini di 90 giorni, a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

— che con nota del 23/9/2002, acquisita al protocollo n. 6879 di questa Presidenza, l'Associazione ha trasmesso gli atti richiesti;

RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

RITENUTO dover confermare le stesse premesse;

DECRETA

— di riproporre sul bilancio 2003, il decreto n. 18354 del 19/12/2002;

— di liquidare all'Associazione Culturale dei Calabresi nel mondo «Calabria Mondo» il contributo di € 3.000,00 – per la «Campagna olearia contro il cancro» e «Campagna di solidarietà pro-Argentina 2002»;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento mediante accredito su c/c bancario n. 32316410790 della Banca Intesa Botricello, intestato all'Associazione beneficiaria;

— di imputare la somma di € 3.000,00 sul cap. 1004102 in conto residuo, bilancio previsione 2003, impegno n. 1451/2002.

Catanzaro, li 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1734 del 28 febbraio 2003

Adempimenti delibera della Giunta regionale n. 445 del 21/5/2002 – Liquidazione contributo al Comitato «Il coraggio della libertà» promotore della Nazionale Italiana Cantanti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 445 del 21/5/2002 ha concesso al Comitato «Il coraggio della libertà» promotore della Nazionale Italiana Cantanti un contributo di € 5.000,00 per la «Partita del Cuore», svoltasi a Reggio Calabria il 20 maggio 2002;

PRESO ATTO che con nota del 30/12/2002 – acquisita agli atti con prot. n. 4 del 2 gennaio 2003 – il citato Comitato ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere alla liquidazione di che trattasi;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, al Comitato «Il coraggio della libertà» promotore della Nazionale Italiana Cantanti la somma di € 5.000,00;

— di imputare la spesa di € 5.000,00 sul cap. 1004102/R, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002, assunto con delibera n. 445 del 21 maggio 2002;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento a favore del Comitato «Il coraggio della libertà» (P.I. 02161830803), mediante bonifico bancario sul c/c n. 079002590159 ABI 3069 CAB 16320 intestato al Comitato «Il coraggio della libertà».

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1735 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 445 del 21 maggio 2002 – Liquidazione contributo a favore della Caritas – Provincia Italiana della Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 445 del 21 maggio 2002 ha concesso alla Caritas – Provincia Italiana della Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione – un contributo di € 3.000,00 per l'organizzazione della conferenza «Solidarietà e sviluppo tra Italia e Albania: un mare, due rive»;

PRESO ATTO che con nota del 26 settembre 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 7095 del 2 ottobre 2002 – la Caritas – Provincia Italiana della Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione – ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Caritas – Provincia Italiana della Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione – la somma di € 3.000,00;

— di imputare la relativa spesa di € 3.000,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 1451 del 24 maggio 2002, assunto con delibera n. 445 del 21/5/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore della Caritas – Provincia Italiana della Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione – (C.F. 97201590581), mediante accredito sul c/c bancario n. 50005/30 ABI 03002 CAB 05037 presso la Banca di Roma – Agenzia n. 18.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1736 del 28 febbraio 2003

Adempimenti delibera G.R. n. 204/2002 Università della Calabria Dipartimento di Matematica – Arcavacata di Rende.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DATO ATTO che al D.D.S. n. 18497/2002 non si è dato corso nell'esercizio finanziario 2002;

PRESO ATTO del contenuto riferito alle premesse, che integralmente si riporta;

PREMESSO che la G.R. con atto deliberativo n. 204 del 12/3/2002 ha concesso all'Università della Calabria Dipartimento di Matematica, un contributo di € 2.585,00 per la realizzazione del – Convegno Nazionale Analisi Numerica: Stato dell'arte – svoltosi dal 26 al 28 settembre 2002;

PRESO ATTO:

— che con nota n. 3700 del 13/5/2002 si invitava lo stesso Dipartimento a voler trasmettere entro i termini di 90 giorni, a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

— che con nota del 22/10/2002, acquisita al protocollo n. 7800 di questa Presidenza, il medesimo dipartimento ha trasmesso gli atti richiesti;

RITENUTI gli stessi conformi a quanto richiesto con la nota su menzionata;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002;

RITENUTO dover confermare le stesse premesse;

DECRETA

— di riproporre su bilancio 2003, il decreto n. 18497 del 20/12/2002;

— di liquidare all'Università della Calabria Dipartimento di Matematica, il contributo di € 2.585,00 per il «Convegno Nazionale Analisi Numerica: Stato dell'arte»;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Università della Calabria, Dipartimento di Matematica, mediante accredito su c/c bancario n. 61000027 della Banca Carime, Agenzia n. 4, ABI 03067 CAB 80884;

— di imputare la somma di € 2.585,00 sul cap. 1004102, in conto residuo, bilancio previsione 2003, impegno n. 347/2002.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1737 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 204 del 12 marzo 2002 – Liquidazione contributo a favore dell'ACSIE – Associazione Calabrese Scientifica Interprofessionale per l'Emergenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 204 del 12 marzo 2002 ha concesso all'ACSIE – Associazione Calabrese Scientifica Interprofessionale per l'Emergenza – un contributo pari ad € 2.585,00 per la realizzazione del «8° convegno ACSIE»;

PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 5009 del 3 luglio 2002 l'ACSIE – Associazione Calabrese Scientifica Interprofessionale per l'Emergenza ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, all'ACSIE – Associazione Calabrese Scientifica Interprofessionale per l'Emergenza – la somma di € 2.585,00;

— di imputare la relativa spesa di € 2.585,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore dell'ACSIE – Associazione Calabrese Scientifica Interprofessionale per l'Emergenza – mediante accredito bancario sul c/c n. 2562790167 ABI 03069 CAB 0442 della Banca Intesa BCI agenzia n. 2 di Catanzaro.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1738 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 204 del 12 marzo 2002 – Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Italia Nostra Onlus.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 204 del 12 marzo 2002 ha concesso all'Associazione Italia Nostra Onlus – Sezione di Catanzaro un contributo pari ad € 1.035,00 per la realizzazione del convegno «IX centenario della morte di S. Bruno»;

PRESO ATTO che con nota n. 39 del 24 luglio 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 5500 del 24 luglio 2002 – l'Associazione Italia Nostra Onlus ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, all'Associazione Italia Nostra Onlus la somma di € 1.035,00;

— di imputare la relativa spesa di € 1.035,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore dell'Associazione Italia Nostra Onlus mediante accredito sul c/c bancario n. 51004746 CAB 0440 ABI 03067 presso Banca Carime di Catanzaro.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1739 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 204 del 12 marzo 2002 – Liquidazione contributo a favore del Comune di Panettieri.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 204 del 12 marzo 2002 ha concesso al Comune di Panettieri un contributo pari ad € 1.035,00 per la realizzazione del programma di festività «Summer 2001»;

PRESO ATTO che con nota n. 953 del 2 agosto 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 6056 del 19 agosto 2002 – il Comune di Panettieri ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, al Comune di Panettieri la somma di € 1.035,00 per la realizzazione del programma «Summer 2001»;

— di imputare la relativa spesa di € 1.035,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore del Comune di Panettieri.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1740 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 204 del 12 marzo 2002 – Liquidazione contributo a favore del Comune di Soverato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 204 del 12 marzo 2002 ha concesso al Comune di Soverato un contributo pari ad € 1.035,00 per la realizzazione della manifestazione «Premio Internazionale dell'Audiovisivo Mediterraneo»;

PRESO ATTO che con nota n. 9497 del 31 luglio 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 5764 del 24 luglio 2002 il Comune di Soverato ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, al Comune di Soverato la somma di € 1.035,00;

— di imputare la relativa spesa di € 1.035,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore del Comune di Soverato.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

DECRETO n. 1741 del 28 febbraio 2003

Delibera Giunta regionale n. 204 del 12 marzo 2002 – Liquidazione contributo a favore della Città di Paola.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 204 del 12 marzo 2002 ha concesso alla Città di Paola un contributo pari ad € 5.165,00 per la realizzazione dei festeggiamenti in occasione della ricorrenza dell'ultra centenaria festa patronale «S. Francesco di Paola»;

PRESO ATTO che con nota n. 14122 del 18 luglio 2002 – acquisita agli atti con prot. n. 5504 del 24 luglio 2002 – la Città di Paola ha trasmesso a questo Settore la documentazione necessaria al fine di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

DECRETA

— di liquidare alla Città di Paola la somma di € 5.165,00 per la realizzazione dei festeggiamenti in occasione della ricorrenza dell'ultra centenaria festa patronale «S. Francesco di Paola»;

— di imputare la relativa spesa di € 5.165,00 sul cap. 1004102 dell'esercizio finanziario 2002, giusta impegno n. 347 dell'11/3/2002 assunto con delibera n. 204 del 12/3/2002;

— di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento in favore della Città di Paola.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Ranieri

Dipartimento
URBANISTICA

DECRETO n. 1361 del 21 febbraio 2003

Ditta: Eredi Tricoli Vincenzo di Tricoli Alberto & C. sas – Comune di Crotona – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Eredi Tricoli Vincenzo di Tricoli Alberto & C. SAS (C.F. 01615140793) ha presentato istanza in data 19/3/2002, per il rinnovo della concessione n. 95/98 relativa all'occupazione del manufatto demaniale marittimo della superficie di mq 211,56, situata nel comune di Crotona;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Crotona ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 339/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 339/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 95/2002 per l'utilizzo da parte della Ditta Eredi Tricoli Vincenzo di Tricoli Alberto & C. SAS di un manufatto demaniale marittimo di mq. 211/56, situata nel Comune di Crotona, foglio di mappa n. 38, particella n. 321 (parte), adibito a bar e ristorante.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 339 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 87 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico
Settore 9 – Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 19/3/2002 dagli Eredi Tricoli Vincenzo di Tricoli Alberto & C. s.a.s. in Crotona via Cristoforo Colombo n. 20/22 – C.F. 01615140793:

VISTA la nota n..... Dem data con la quale la Capitaneria di Porto di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 95/98;

VISTA la ricevuta di pagamento del 15/5/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.183,00 per il periodo 1/1/2002-31/12/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) giusta adesione n. 6431 quietanza n. 80 del 24/5/2002.

CONCEDE

Agli Eredi Tricoli Vincenzo di Tricoli Alberto & C. SAS – codice fiscale (01615140793); di occupare un manufatto demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 211,56 (duecentoundici/56) situata nel comune di Crotona foglio di mappa n. 38 –p.lla n. 321 (parte); e precisamente sull'arenile via Cristoforo Colombo, allo scopo di: adibito a bar e ristorante; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 7.098.000 (Settemilanoventotto/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall'1/1/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su

una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Tra-

sporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crotone (KR) via Cristoforo Colombo n. 20/22.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
Megna Pasquale

Catanzaro, lì 26 giugno 2002

Il Dirigente
Nucaro

Il Concessionario
Eredi V.zo Tricoli
di Alberto Tricoli & C. s.a.s.

Sottoscritta in mia presenza Megna Pasquale 26/6/02

DECRETO n. 1362 del 21 febbraio 2003

Ditta: Nirello Antonio – Comune di Gizzeria – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Nirello Antonio (C.F. NRLTNT78A-22M208N) ha presentato istanza in data 5/11/01, per il rinnovo della concessione n. 18/01 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 1.700, situata nel comune di Gizzeria;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 341/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 341/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 18/01 per l'utilizzo da parte della Ditta Nirello Antonio dell'area demaniale marittima di mq. 1.700, situata nel Comune di Gizzeria, foglio di mappa n. 22, particella n. 34, da adibire a posa di ombrelloni, sedie sdraio, pedalò e natanti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 341 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 75 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico
Settore 9 – Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 5/11/2001 dal sig. Nirello Antonio nato a Lamezia Terme il 22/1/78 e residente a Gizzeria in via Cairoli n. 10 – C.F. NRLTNT78A22M208N:

VISTA la nota n. Dem datata con la quale la capitaneria di Porto di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la licenza di subingresso n. 18/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTA la ricevuta di pagamento del 20/5/2002 comprovante il versamento del canone di € 442,00 per il periodo 1/6/2002-30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) giusta adesione di versamento n. 132 del 20/5/2002.

CONCEDE

Al sig. Nirello Antonio – codice fiscale (NRLTNT78A22M-208N); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 1.700 (millesettecento) situata nel comune di Gizzeria foglio di mappa n. 22 – p.lla n. 34 (parte); e precisamente sull'arenile, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni, sedie sdraio, pedalò e natanti; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 2.652,00 (duemilaseicentocinquantadue/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 (sessantasette) – dall'1/6/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale,

salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Tra-

sporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Gizzeria (CZ) via Cairolì n. 10.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

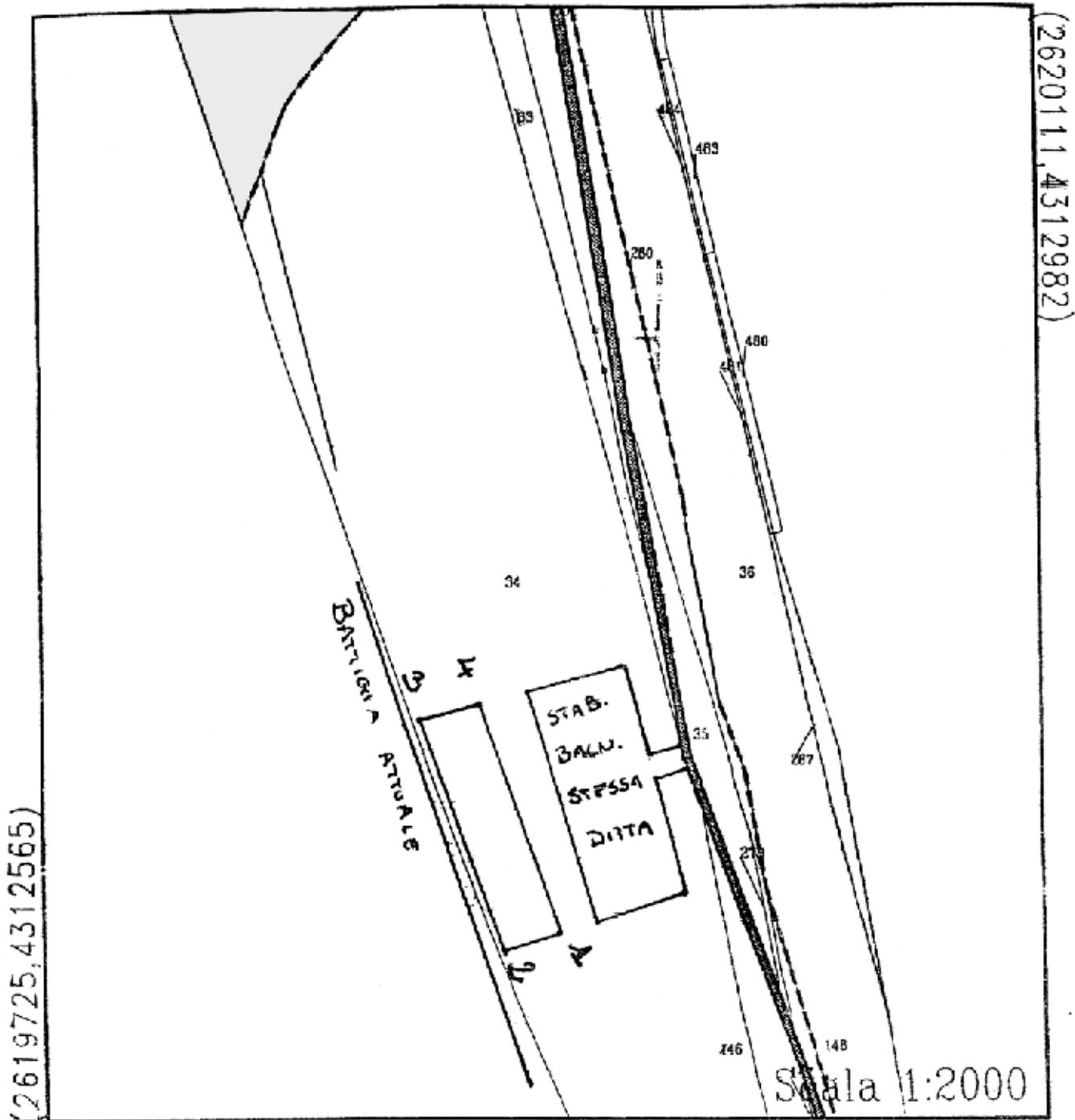
Il Funzionario
Pasquale Megna

Catanzaro, lì 28 giugno 2002

Il Dirigente
Nucaro

Il Concessionario
Nirello Antonio

Sottoscritta in mia presenza: F.to: Pasquale Megna 28/6/2002



Dir. Marittima	:	REGGIO DI CALABRIA
Cap. di Porto	:	VIBO VALENTIA
UTE	:	CATANZARO
Comune	:	GIZZERIA
Sezione	:	
Foglio	:	22
Allegato Sviluppo	:	0Z
Particella	:	34



DECRETO n. 1363 del 21 febbraio 2003

Ditta: Hotel La Brace – Comune di Isola Capo Rizzuto – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Hotel La Brace (C.F. 00377970793) ha presentato istanza in data 6/9/2001, presso l'ufficio Demanio di Catanzaro, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 240, situata nel comune di Isola Capo Rizzuto;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 240 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 452 del 25/7/2002, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Hotel La Brace per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 240 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto, foglio di mappa n. 38, particella n. 35 (parte), allo scopo di adibirla a posa di ombrelloni, sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 452 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 76 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 6/9/2001 dall'Hotel La Brace di Patea Natale nato a Isola Capo Rizzuto il 20/1/1946 ed ivi residente in via Duomo n. 51 – C.F. 00377970793;

VISTA la nota n. 1855 datata 19/3/2002 con la quale la Regione Calabria ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Isola Capo Rizzuto con nota n. 4747 del 7/5/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.;

VISTA la ricevuta di pagamento del 18/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 167,00 per il periodo 1/5/2002-30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante Polizza di assicurazione n. 91020758 del 27/6/2002 compagnia di assicurazione Winterthur agenzia di Crotona.

CONCEDE

All'Hotel La Brace – codice fiscale (00377970793); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 240 (duecentoquaranta) situata nel comune di Isola Capo Rizzuto foglio di mappa n. 38 – p.lla n. 35 (parte); e precisamente sull'arenile, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni e sdraio; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 1.002,00 (mille/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 68 (sessantaotto) – dall'1/5/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/5/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 maggio-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente concessione è sottoposta inoltre alle seguenti prescrizioni, risultanti dall'autorizzazione dell'Ente Gestore della Riserva naturale marina «Capo Rizzuto»:

— Sia garantito il decoro dei luoghi dati in concessione, impegnandosi alla pulizia dell'area stessa;

— Sia consentito l'accesso e la balneazione libera ai fruitori della spiaggia;

— Sia vietata l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché l'escavazione e la raccolta di materiali inerti;

— Il rinnovo della presente licenza è subordinato all'autorizzazione dell'Ente Gestore della riserva Marina «Capo Rizzuto».

— La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Isola Capo Rizzuto (KR) via Duomo n. 51 – Le Castella.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
Pasquale Megna

Catanzaro, lì 25 luglio 2002

Il Dirigente
Dott. Saverio Costantino

Il Concessionario
Patea Natale

Sottoscritta in mia presenza: F.to: Pasquale Megna 28/6/2002

DECRETO n. 1364 del 21 febbraio 2003

Ditta: ATAM S.p.A. – Comune di Isola Capo Rizzuto – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta ATAM S.p.A. (C.F. 00124990797) ha presentato istanza in data 24/5/02, per il rinnovo della concessione n. 123/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 5,280, situata nel comune di Isola Capo Rizzuto;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 511/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 511/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 123/98 per l'utilizzo da parte della Ditta ATAM S.p.A. dell'area demaniale marittima di mq. 5.280, situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto, foglio di mappa n. 38, particella n. 35 (parte), da adibire a posa di ombrelloni e sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 511 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 80 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 24/5/2002 dall'ATAM S.p.A. con sede in Isola Capo Rizzuto fraz. Le Castella – C.F. 00124990797;

VISTA la nota n. datata con la quale la Capitaneria di Porto di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 123/98 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTA la ricevuta di pagamento del 23/5/2002 comprovante il versamento del canone di € 3.538,00 per il periodo 1/6/2002-30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza assicurativa n. 331R0032 del 22/5/2002 Compagnia di assicurazione Zurich agenzia di Roma.

CONCEDE

All'ATAM S.p.A. - codice fiscale (00124990797); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 5.280 (cinquemiladuecentottanta) situata nel comune di Isola Capo Rizzuto foglio di mappa n. 38 -p.lla n. 35 (parte); e precisamente sull'arenile, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni e sdraio; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 21.228,00, da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) - dall'1/1/2002 al 31/12/2007, con limitazione al diritto d'uso dell'area per il periodo 1 giugno-30 settembre di ciascun anno.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal

Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente concessione è sottoposta inoltre alle seguenti prescrizioni, risultanti dall'autorizzazione dell'Ente Gestore della Riserva naturale marina «Capo Rizzuto»:

— Sia garantito il decoro dei luoghi dati in concessione, impegnandosi alla pulizia dell'area stessa;

— Sia consentito l'accesso e la balneazione libera ai fruitori della spiaggia;

— Sia vietata l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché l'escavazione e la raccolta di materiali inerti;

— Il rinnovo della presente licenza è subordinato all'autorizzazione dell'Ente Gestore della riserva Marina «Capo Rizzuto».

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Isola Capo Rizzuto (KR), fraz. Le Castella.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
Pasquale Megna

Catanzaro, lì 11 settembre 2002

Il Dirigente
Dott. Saverio Costantino

p. Il Concessionario
A.T.A.M. S.p.A.
F.to: Illeggibile

Sottoscritta in mia presenza: in data 20/8/2002 Pasquale Megna

DECRETO n. 1365 del 21 febbraio 2003

Ditta: Bilha SRL – Comune di Isola Capo Rizzuto – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Bilha SRL (C.F. 91009040790) ha presentato istanza in data 6/9/2001, presso l'ufficio Demanio di Catanzaro, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 240, situata nel comune di Isola Capo Rizzuto;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 240 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 454 del 25/7/2002, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Bilha SRL per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 240 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto, foglio di mappa n. 38, particella n. 35 (parte), allo scopo di adibirla a posa di ombrelloni, sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 454 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 82 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 6/9/2001 dalla Bilha s.r.l. con sede in Isola Capo Rizzuto fraz. Le Castella, Località Volandrino – C.F. 02210120792;

VISTA la nota n. 1854 datata 19/3/2002 con la quale la Regione Calabria ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Isola Capo Rizzuto con nota n. 4748 del 7/5/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.;

VISTA la ricevuta di pagamento del 28/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 167,00 per il periodo 1/6/2002-30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante Polizza di assicurazione n. 91020759 del 27/6/2002 compagnia di assicurazione Winterthur agenzia di Crotone.

CONCEDE

Alla Bilha SRL – codice fiscale (91009040790); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 240 (duecentoquaranta) situata nel comune di Isola Capo Rizzuto foglio di mappa n. 38 –p.lla n. 35 (parte); e precisamente sull'arenile, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni e sdraio; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 1.002,00 (milledue/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 (sessantasette) – dall'1/6/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente concessione è sottoposta inoltre alle seguenti prescrizioni, risultanti dall'autorizzazione dell'Ente Gestore della Riserva naturale marina «Capo Rizzuto»:

— Sia garantito il decoro dei luoghi dati in concessione, impegnandosi alla pulizia dell'area stessa;

— Sia consentito l'accesso e la balneazione libera ai fruitori della spiaggia;

— Sia vietata l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché l'escavazione e la raccolta di materiali inerti;

— Il rinnovo della presente licenza è subordinato all'autorizzazione dell'Ente Gestore della riserva Marina «Capo Rizzuto».

— La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Isola Capo Rizzuto (KR) Fraz. Le Castella località Volandrino.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
F.to: **Illeggibile**

Il Dirigente
Dott. **Saverio Costantino**

Il Concessionario
F.to **Illeggibile**

Sottoscritto in mia presenza CZ 5/7/2002 F.to: Illeggibile

DECRETO n. 1366 del 21 febbraio 2003

Ditta: Ruggero Paolo – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Ruggero Paolo (C.F. RGGPLA63M03C726X) ha presentato istanza in data 19/9/01 e 18/12/2001, per il rinnovo della concessione n. 85/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 345,84, situata nel comune di Cirò Marina;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 368/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 368/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 85/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Ruggero Paolo dell'area demaniale marittima di mq. 345,84, situata nel Comune di Cirò Marina, foglio di mappa n. 19, particella n. 405 (parte), da adibire a locali per bar, ristorante e pizzeria.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 368 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 79 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTE le istanze pervenute in data 19/9/2001 e 18/12/2001 dal sig. Ruggero Paolo nato a Cirò Marina il 3/8/1963 ed ivi residente in via Noè n. 63 – C.F. RGGPLA63M03C726X;

VISTA la nota n. 15655 Dem datata 11/9/2001 con la quale la Capitaneria di Porto di Crotone ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. 7908 del 19/6/2001;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. 1300 del 20/7/2001;

VISTO il parere espresso dal Comune di Cirò Marina con nota n. 7520 del 13/7/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTE le precedenti licenze n. 85/98 e 100/2000;

VISTA la ricevuta di pagamento del 6/3/2002 comprovante il versamento del canone di € 775,00 per il periodo 1/1/2002-31/12/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante S.I.B. (Sindacato Italiano Balneare) giusta versamento n. 66 del 7/3/2002 a copertura della polizza fidejussoria di € 5.000,00.

CONCEDE

Al sig. Ruggero Paolo – codice fiscale (RGGPLA63M03C-726X); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 345,84 situata nel comune di Cirò Marina foglio di mappa n. 19 – p.lla n. 405 (parte); e precisamente sull'arenile – Località Lungomare, allo scopo di: mantenere dei locali adibiti a bar-ristorante e pizzeria nonché di realizzare locali per servizi igienici e chiusura perimetrale di veranda per posa tavolini; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, il riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 4.650,00 (quattromilaseicentocinquanta/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall'1/1/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993.

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1° gennaio - 31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta

stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cirò Marina (KR) via Noè n. 63.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
Pasquale Megna

Catanzaro, lì 9 luglio 2002

Il Dirigente
Nucaro

Il Concessionario
Ruggero Paolo

Sottoscritto in mia presenza 12/6/2002 F.to: Megna Pasquale

DECRETO n. 1367 del 21 febbraio 2003

Ditta: Hotel Residence Giada SAS – Comune di Isola Capo Rizzuto – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Hotel Residence Giada sas (C.F. 02084590799) ha presentato istanza in data 6/9/2001, presso l'ufficio Demanio di Catanzaro, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 240, situata nel comune di Isola Capo Rizzuto;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 240 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 453 del 25/7/2002, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Hotel Residence Giada s.a.s. per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 240 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto, foglio di mappa n. 38, particella n. 35 (parte), allo scopo di adibirla a posa di ombrelloni, sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 453 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 83 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico
Settore 9 – Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 6/9/2001 dall'Hotel Residence Giada Sas con sede a Isola Capo Rizzuto Fraz. Le Castella via Duomo – C.F. 02084590799;

VISTA la nota n. 1853 Dem datata 19/3/2002 con la quale la Regione Calabria ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Isola Capo Rizzuto con nota n. 4749 del 7/5/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.;

VISTA la ricevuta di pagamento del 13/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 167,00 per il periodo 1/5/2002-30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante Polizza di assicurazione n.454R1309 del 18/6/2002 compagnia di assicurazione ZURICH agenzia di Catanzaro.

CONCEDE

All'Hotel Residence La Giada Sas – codice fiscale (02084590799); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 240 (duecentoquaranta) situata nel comune di Isola Capo Rizzuto foglio di mappa n. 38 –p.lla n. 35 (parte); e precisamente sull'arenile, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni e sdraio; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 1.002,00 (milledue/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 68 (sessantaotto) – dall'1/5/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/5/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 maggio-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti

normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente concessione è sottoposta inoltre alle seguenti prescrizioni, risultanti dall'autorizzazione dell'Ente Gestore Riserva marina «Capo Rizzuto»:

— Sia garantito il decoro dei luoghi dati in concessione, impegnandosi alla pulizia dell'area stessa;

— Sia consentito l'accesso e la balneazione libera ai fruitori della spiaggia;

— Sia vietata l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché l'escavazione e la raccolta di materiali inerti;

— Il rinnovo della presente licenza è subordinato all'autorizzazione dell'Ente Gestore della riserva Marina «Capo Rizzuto».

— La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Isola Capo Rizzuto (KR) via Duomo Fraz. Le Castella.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
Pasquale Megna

Catanzaro, lì 25 luglio 2002

Il Dirigente
Dott. Saverio Costantino

Il Concessionario
Patea Salvatore

Sottoscritta in mia presenza 5/7/2002 Pasquale Megna

DECRETO n. 1368 del 21 febbraio 2003

Ditta: Camping l'Oasi Sas – Comune di Isola Capo Rizzuto – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Camping l'Oasi sas (C.F. 01495150797) ha presentato istanza in data 19/12/2001, presso l'ufficio Demanio di Catanzaro, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 200, situata nel comune di Isola Capo Rizzuto;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 200 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 451 del 25/7/2002, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Camping L'Oasi sas per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 200 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto, foglio di mappa n. 37, particella n. 13 (parte), allo scopo di adibirla a posa di ombrelloni, sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 451 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 77 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 19/12/2001 dalla Camping L'Oasi s.a.s. di Squillaciotti Rita con sede in Isola Capo Rizzuto loc. Fratte – C.F. 01495150797;

VISTA la nota n. 4/20232 datata 6/12/2001 con la quale la Capitaneria di Porto di Crotona ha trasmesso la richiesta documentata della Ditta sopra emarginata;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Isola Capo Rizzuto con nota n. 6071 del 21/5/2001;

VISTA l'autorizzazione della Provincia di Crotona, Ente Gestore della Riserva naturale Marina «Capo Rizzuto», con nota n. 866/RM del 4/4/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.;

VISTA la ricevuta di pagamento del 21/5/2002 comprovante il versamento del canone di € 167,00 per il periodo 1/6/2002-30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante Polizza Levante Norditalia Assicurazioni, n. 9224221-06 del 21/5/2002 di € 1.000,00.

CONCEDE

Alla Camping L'Oasi S.a.s di Squillaciotti Rita – codice fiscale (01495150797); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 200 (duecento) situata nel comune di Isola Capo Rizzuto foglio di mappa n. 37 –p.lla n. 13 (parte); e precisamente sull'arenile – loc. Fratte, allo scopo di: adibirla per la posa di ombrelloni e sdraio; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene con-

cesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 1.002,00 (milledue/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 (sessantasette) – dall'1/6/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente concessione è sottoposta inoltre alle seguenti prescrizioni, risultanti dall'autorizzazione dell'Ente Gestore della Riserva naturale marina «Capo Rizzuto»:

— Sia garantito il decoro dei luoghi dati in concessione, impegnandosi alla pulizia dell'area stessa;

— Sia consentito l'accesso e la balneazione libera ai fruitori della spiaggia;

— Sia vietata l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché l'escavazione e la raccolta di materiali inerti;

— Il rinnovo della presente licenza è subordinato all'autorizzazione dell'Ente Gestore della riserva Marina «Capo Rizzuto».

— La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Isola Capo Rizzuto (KR) loc. Fratte.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
F.to Illeggibile

Catanzaro, lì 25 luglio 2002

Il Dirigente
Dott. Saverio Costantino

Il Concessionario
Squillaciotti Rita

Sottoscritto in mia presenza CZ 7/6/2002: F.to: Illeggibile

DECRETO n. 1369 del 21 febbraio 2003

**Ditta: De Napoli Francesco Saverio – Comune di Squillace
– Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Napoli Francesco Saverio (C.F. NPLFNC33C01I929D) ha presentato istanza in data 4/10/01, per il rinnovo della concessione n. 152/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 3.175, situata nel comune di Squillace;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 380/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 380/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 152/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Napoli Francesco Saverio dell'area demaniale marittima di mq. 3.175, situata nel Comune di Squillace, foglio di mappa n. 33, particella n. 21, da adibire a posa di ombrelloni e sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 380 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 81 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 4/10/2001 dal sig. Napoli Francesco Saverio nato a Squillace l'1/3/1933 ed ivi residente in via Assanti – C.F. NPLFNC32C01I929D.

Vista l'istanza di rinuncia del sig. Napoli Salvatore in data 24/6/2002;

VISTA la nota n. Dem datata con la quale la Capitaneria di Porto di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 152/98 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTA la ricevuta di pagamento del 24/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 826,00 per il periodo 1/6/2002-30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante adesione alla FIBA (Federazione Italiana Imprese Balneari) giusta iscrizione in data 24/6/2002.

CONCEDE

Al sig. Napoli Francesco Saverio – codice fiscale (NPLFNC33C01I929D); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 3.175 (tre milacentosettantacinque) situata nel comune di Squillace foglio di mappa n. 33 – p.lla n. 21 (parte); e precisamente sull'arenile – Loc. Principe, allo scopo di: adibirli a posa di ombrelloni e sdraio; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, il riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 4.956,00 (quattromilanovecentocinquantesi/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall'1/1/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovava la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-

denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Squillace (CZ) via Assanti.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
Pasquale Megna

Catanzaro, lì 5 luglio 2002

Il Dirigente
Nucaro

Il Concessionario
F.to Illeggibile

Sottoscritta in mia presenza 5/7/2002 Pasquale Megna

DECRETO n. 1370 del 21 febbraio 2003

Ditta: Serafini Nicola Comune di Crucoli – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Serafini Nicola (C.F. SRFNCL65P11D189X) ha presentato istanza in data 13/9/2001, presso l'ufficio Demanio di Catanzaro, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 258,30, situata nel comune di Crucoli;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 258,30 situata nel Comune di Crucoli;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 275/2002, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Serafini Nicola per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 258,30 situata nel Comune di Crucoli, foglio di mappa n. 14, particella n. 56 (parte), allo scopo di realizzare una pedana per posa tavolini, e cabine spogliatoio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 275 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 78 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza presentata in data 13/1/01 dal sig. Serafini Nicola nato a Crucoli (KR) l'11/9/1965 ed ivi residente in via Marina, 66 – Fraz. Torretta – C.F. SRFNCL65P11D189X;

VISTA la nota n. 4/06447 datata 4/4/2001 con la quale la Capitaneria di Porto di Crotona ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. 5781 del 27/4/2001;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. 1292 del 20/7/2001;

VISTO il parere espresso dal Comune di Crucoli con nota n. 2015 del 15/6/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 10619 del 25/7/2001;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 23648 dell'8/11/2001, dall'Amministrazione provinciale di Crotona e il parere favorevole della Soprintendenza ai BB.A.A.S. di Cosenza, con nota n. 9080/P del 14/1/2002;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.;

VISTA la quietanza di pagamento in data 21/3/2002 comprovante il versamento del canone di € 387,00 per il periodo 1/1/2002-31/12/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza assicurativa n. 552077777-04 del 22/3/2002 - Compagnia Levante Norditalia S.p.A., Agenzia di Rossano - € 2.500,00.

CONCEDE

Al sig. Serafini Nicola - codice fiscale (SRFNCL65P11D189X); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 258,30 situata nel comune di Crucoli foglio di mappa n. 14 - p.lla n. 56 (parte); e precisamente sull'arenile - località Lungomare Torretta, allo scopo di realizzare una pedana in legno per posa tavolini, e cabine spogliatoio in legno; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 2.321,00 (duemilatrecentoventuno/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 70 (settanta) - dall'1/3/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso

dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/3/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente concessione è sottoposta inoltre alle seguenti prescrizioni, risultanti dall'autorizzazione paesistica della Provincia di Crotona:

1. tutta la struttura, compresa la base, dovrà essere realizzata completamente in legno di colore neutro;
2. la struttura dovrà essere rimossa nel periodo invernale (dall'1 ottobre al 31 maggio);
3. le strutture dovranno essere ancorate a terra senza l'utilizzo di fondazioni in cemento armato.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crucoli - Torretta (KR) via Marina n. 66.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
F.to Illeggibile

Catanzaro, lì 17 giugno 2002

Il Dirigente
Dott. Saverio Costantino

Il Concessionario
F.to: Illeggibile

Sottoscritta in mia presenza 12/4/2002: F.to: Illeggibile

DECRETO n. 1371 del 21 febbraio 2003

Ditta: Guzzi Eugenio – Comune di Soverato – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Guzzi Eugenio (C.F. GZZGNE59L07B002N) ha presentato istanza, in data 3/1/02, per il rinnovo della concessione n. 161/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 500, situata nel comune di Soverato;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 276/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 276/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 161/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Guzzi Eugenio dell'area demaniale marittima di mq 500, situata nel Comune di Soverato foglio di mappa n. 13, particella n. 17, da adibire a installazione impianto di trampolini elastici, giostre e box cassa.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 276 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 86 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza presentata in data 3/1/2002 dal sig. Guzzi Eugenio nato a Borgia il 7/7/1959 e residente a Cavezzo (MO) in via Bellaria n. 13 – C.F. GZZGNE59L07B002N;

VISTA la nota n. Dem data con la quale la Capitaneria di Porto di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 161/98;

VISTE le ricevute di pagamento in data 15/3/2002 e 22/3/2002 comprovante il versamento del canone di € 193,00 per il periodo 1/4/2002-30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione FIBA (Federazione Italiana Imprese Balneari) – giusta adesione del 27/3/2002.

CONCEDE

Al sig. Guzzi Eugenio – codice fiscale (GZZGNE59L07B002N); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 500 (cinquecento) situata nel comune di Soverato foglio di mappa n. 13 – p.lla n. 17 (parte); e precisamente sul lungomare Europa adiacente al Lido Ottagono, allo scopo di: installarvi un impianto di trampolini elastici, giostre e box cassa; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 1.158,00 (millecentocinquantotto/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall'1/1/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la sostituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/4/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 aprile-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cavezzo (MO) via Bellaria n. 13.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
Megna Pasquale

Catanzaro, lì 17 giugno 2002

Il Dirigente
F. Nucaro

Il Concessionario
Guzzi Eugenio

DECRETO n. 1372 del 21 febbraio 2003

Ditta: Lupia Ercole – Comune di Sellia Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Lupia Ercole (C.F. LPURCL22E511671Z) ha presentato istanza, in data 23/5/02, per il rinnovo della concessione n. 136/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 1.080, situata nel comune di Sellia Marina;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 361/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 361/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 136/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Lupia Ercole dell'area demaniale marittima di mq 1.080, situata nel Comune di Sellia Marina foglio di mappa n. 20, particella n. 59, da adibire a mantenimento stabilimento balneare ed area asservita per posa ombrelloni e sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 361 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 89 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 23/5/2002 dal sig. Lupia Ercole nato a Sersale il 25/5/1922 ed ivi residente in via Mario Greco n. 32 – C.F. LPURCL22E25I671Z;

VISTA la nota n. Dem datata con la quale la Capitaneria di Porto di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 136/98;

VISTA la ricevuta di pagamento in data 4/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.514,00 per il periodo 1/1/2002-31/12/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) giusta versamento n. 46 del 4/6/2002 presso l'Ufficio Postale di Sersale.

CONCEDE

Al sig. Lupia Ercole – codice fiscale (LPURCL22E5I671Z); di occupare un'area demaniale marittima e manufatti; della superficie di metri quadrati 1.080 di cui mq. 332,84 coperti; situate nel Comune di Sellia Marina foglio di mappa n. 20 – p.lla n. 59 (parte); e precisamente sull'arenile allo scopo di: mantenere uno stabilimento balneare con bar, ristorante, spogliatoi, servizi ed area asservita posa ombrelloni e sdraio; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 9.084,00 (novemilaottantaquattro/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall'1/1/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;

dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero

di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Sersale (CZ) via Mario Greco.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
Megna Pasquale

Catanzaro, lì 8 luglio 2002

Il Dirigente
Nucaro

Il Concessionario
Lupia Ercole

Sottoscritta in mia presenza 26/6/2002: F.to: Megna Pasquale

DECRETO n. 1373 del 21 febbraio 2003

Ditta: Scandale Virginia – Comune di Crotona – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Scandale Virginia (C.F. SCNVGN80H63D122M) ha presentato istanza, in data 11/12/2001, per il rinnovo della concessione n. 88/2001 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 2.224, situata nel comune di Crotona;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 279/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 279/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 88/2001 per l'utilizzo da parte della Ditta Scandale Virginia dell'area demaniale marittima di mq 2.224, situata nel Comune di Crotona foglio di mappa n. 52, particella n. 5 (parte), adibita a posa di ombrelloni, sedie sdraio e rimessaggio pedalò, surf e vela.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 279 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 85 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza presentata in data 11/12/2001 dalla sig.ra Scandale Virginia nata a Crotona il 23/6/1980 ed ivi residente in Corso Mazzini C.F. SCNVGN80H63D122M;

VISTA la nota n. Dem data con la quale la Capitaneria di Porto di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 88/2001;

VISTA la bolletta di pagamento del 12/3/2002 comprovante il versamento del canone di € 571,00 per il periodo 1/6/2002-30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione S.I.B. (Sind. Ital. Balneare) – giusta ricevuta di versamento n. 268 del 12/3/2002 a copertura della polizza fidejussoria di Euro 1.142,00.

CONCEDE

Alla sig.ra Scandale Virginia – codice fiscale (SCNVGN80H63D122M); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 2.224 (duemiladuecentoventiquattro) situata nel comune di Crotona foglio di mappa n. 52 – p.lla n. 5 (parte); e precisamente sull'arenile, allo scopo di: adibirla per la posa di ombrelloni, sedie sdraio e rimessaggio pedalò surf e vela; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 3.426,00 (tremilaquattrocentoventisei/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall'1/1/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-

denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Crotona (KR) Corso Mazzini.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
Megna Pasquale

Catanzaro, lì 17 giugno 2002

Il Dirigente
F. Nucaro

Il Concessionario
Scandale Virginia

Sottoscritta in mia presenza: F.to: Illeggibile

DECRETO n. 1374 del 21 febbraio 2003

Ditta: Macchione Ferdinando – Comune di Nocera Terinese – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Macchione Ferdinando (C.F. MCCFDN70C02F910B) ha presentato istanza, in data 26/10/01, per il rinnovo della concessione n. 78/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 2.500, situata nel comune di Nocera Terinese;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 372/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 372/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 78/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Macchione Ferdinando dell'area demaniale marittima di mq 2.500, situata nel Comune di Nocera Terinese foglio di mappa n. 32, particella n. 13, da adibire a mantenimento chiosco bar, servizi e mantenimento parcheggio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 372 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 93 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 26/10/2001 dal sig. Macchione Ferdinando nato a Nocera Terinese il 2/3/70 ed ivi residente in c.da Campodorato – C.F. MCCFDN70C02F910B;

VISTA la nota n. Dem datata con la quale la Capitaneria di Porto di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 78/98 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTA la ricevuta di pagamento del 27/5/2002 comprovante il versamento del canone di € 3.081,00 per il periodo 1/1/2002-31/12/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) giusta ricevuta di versamento n. 20 del 23/5/2002.

CONCEDE

Al sig. Macchione Ferdinando – codice fiscale (MCCFDN70C02F910B); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 2.500 (duemilacinquecento) situata nel comune di Nocera Terinese foglio di mappa n. 32 – p.lla n. 13 (parte); e precisamente sull'arenile, allo scopo di: mantenere un chiosco adibito a bar, servizi e mantenimento parcheggio; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 18.486,00 (diciottomilaquattrocentottantasei/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall'1/1/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, ri-

sarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in

concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Nocera Terinese (CZ) c.da Campodorato n. 72.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
Megna Pasquale

Catanzaro, lì 9 luglio 2002

Il Dirigente
F. Nucaro

Il Concessionario
F. Macchione

Sottoscritta in mia presenza 28/6/2002: F.to: Megna Pasquale

DECRETO n. 1375 del 21 febbraio 2003

Ditta: Delta Projet snc – Comune di Isola Capo Rizzuto – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Delta Projet snc (C.F. 02237320797) ha presentato istanza in data 19/12/2000, presso la Capitaneria di porto di Crotona, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 2.000, situata nel comune di Isola Capo Rizzuto;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 2.000 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 373/2002 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Delta Projet snc per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 2.000 situata nel Comune di Isola Capo Rizzuto, foglio di mappa n. 37, particella n. 13 (parte), allo scopo di adibirla a posa di ombrelloni, sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 373 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 88 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 31/7/2001 dalla Delta Projet snc con sede in Isola Capo Rizzuto Loc. Fratte Casella Postale n. 39 – C.F. 02237320797;

VISTA la nota n. 3548 Dem datata 21/2/2001 con la quale la Capitaneria di Porto di Crotona ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. 3411 del 28/2/2001;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. 791 del 13/6/2001;

VISTO il parere espresso dal Comune di Isola Capo Rizzuto con nota del 30/4/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.;

VISTA la ricevuta di pagamento del 13/5/2002 comprovante il versamento del canone di € 665,00 per il periodo 1/6/2002-30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato giusta quietanza n. 121 del 17/5/2002 di Euro 1.349,66.

CONCEDE

Alla Delta Projet snc – codice fiscale (002237329797); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 2.000 (duemila) situata nel comune di Isola Capo Rizzuto foglio di mappa n. 37 – p.lla n. 13 (parte); e precisamente sull'arenile – località Fratte, allo scopo di: adibirla per la posa di ombrelloni e sdraio; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 3.990,00 (tremilanovecentonovanta/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 (sessantasette) – dall'1/6/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la sostituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente concessione è sottoposta inoltre alle seguenti prescrizioni, risultanti dall'autorizzazione dell'Ente Gestore della Riserva naturale marina «Capo Rizzuto»:

— Sia garantito il decoro dei luoghi dati in concessione, impegnandosi alla pulizia dell'area stessa;

— Sia consentito l'accesso e la balneazione libera ai fruitori della spiaggia;

— Sia vietata l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché l'escavazione e la raccolta di materiali inerti;

— Il rinnovo della presente licenza è subordinato all'autorizzazione dell'Ente Gestore della riserva Marina «Capo Rizzuto».

— La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Isola Capo Rizzuto (KR) Loc. Fratte Casella Postale n. 39.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
Megna Pasquale

Catanzaro, lì 9 luglio 2002

Il Dirigente
F. Nucaro

p. Il Concessionario
Delta Projet
F.to Illeggibile

DECRETO n. 1376 del 21 febbraio 2003

Ditta: Bassarelli Luigi – Comune di Gizzeria – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Bassarelli Luigi (C.F. BSSLGU66C26D476X) ha presentato istanza in data 4/12/01, per il rinnovo della concessione n. 137/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 490, situata nel comune di Gizzeria;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 369/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 369/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 137/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Bassarelli Luigi dell'area demaniale marittima di mq. 490, situata nel Comune di Gizzeria, foglio di mappa n. 19, particella n. 42, da adibire a posa giochi per bambini e pedana per posa tavoli e sedie.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 369 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 82 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 4/12/2001 dal sig. Bassarelli Luigi nato a Falerna il 26/3/1966 e residente a Gizzeria (CZ) in via Firenze n. 4 – C.F. BSSLGU66C26D476ZX;

VISTA la nota n. Dem datata con la quale la Capitaneria di Porto di Crotona ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.137/99;

VISTA la ricevuta di pagamento del 17/5/2002 comprovante il versamento del canone di € 522,00 per il periodo 1/1/2002-31/12/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari) giusta adesione n. 4169.

CONCEDE

Al sig. Bassarelli Luigi - codice fiscale (BSSLGU66C26D476X); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 490 (Quattrocentonovanta) situata nel comune di Gizzeria foglio di mappa n. 19 - p.la n. 42 (parte); e precisamente sull'arenile, allo scopo di: mantenere giochi per bambini e pedana per posa tavoli e sedie; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, il riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 3,132,00 (tre milacentotredue/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 (sessantasette) - dall'1/1/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-

denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Gizzeria (CZ) via Firenze n. 4.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
Pasquale Megna

Catanzaro, lì 9 luglio 2002

Il Dirigente
F. Nucaro

Il Concessionario
Bassarelli Luigi

Sottoscritta in mia presenza 26/6/2002; F.to: Megna Pasquale

DECRETO n. 1377 del 21 febbraio 2003

Ditta: Carceo Antonio – Comune di Sellia Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Carceo Antonio (C.F. CRCNTN96B27F157K) ha presentato istanza in data 5/11/2001, per il rinnovo della concessione n. 61/2001 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 3.000, situata nel comune di Sellia Marina;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 338/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 338/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 61/2001 per l'utilizzo da parte della Ditta Carceo Antonio dell'area demaniale marittima di mq. 3.000, situata nel Comune di Sellia Marina, foglio di mappa n. 17, particella n. 52 (parte), da adibire a stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 338 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 91 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico
Settore 9 – Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTE le istanze pervenute in data 5/11/2001 e 28/1/2002 dal sig. Carceo Antonio nato a Mesoraca il 13/2/53 e residente a Sellia Marina in loc. Ruggero – C.F. CRCNTN96B27F157K;

VISTA la nota n. Dem datata con la quale la Capitaneria di Porto di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Sellia Marina con nota n. 4376 e 4822 entrambe in data 24/4/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 61/2001;

VISTA la ricevuta di pagamento del 10/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 780,00 per il periodo 1/1/2002-31/12/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione FIBA (Federazione Italiana Imprese Balneari) in data 7/6/2002.

CONCEDE

Al sig. Carceo Antonio - codice fiscale (CRCNTN96B27F157K); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 3.000 di cui mq. 75 coperti; situata nel comune di Sellia Marina foglio di mappa n. 17 - p.lla n. 52 (parte); e precisamente sull'arenile, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare con chiosco bar, servizi, area destinata a scuola di Windsurf ed area asservita per la posa di ombrelloni e sdraio; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, il riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 4.680,00 (quattromilaseicentottanta/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) - dall'1/1/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-

denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restante rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Il parere favorevole espresso dal comune di Sellia Marina con fg. n. 4376 e 4822 entrambi in data 24/4/2002 è suscettibile di essere modificato limitatamente all'ubicazione dopo l'approvazione del piano di spiaggia.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Sellia Marina (KR) via Frischia.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
Pasquale Megna

Catanzaro, lì 1 luglio 2002

Il Dirigente
F. Nucaro

Il Concessionario
Carceo Antonio

Sottoscritta in mia presenza 26/2/2002: F.to: Megna Pasquale

DECRETO n. 1378 del 21 febbraio 2003

Ditta: Guttà Luigi e Triveri Eugenio (in qualità di curatore fallimentare dell'Hotel dei Gelsomini di Alvaro Giovanna) – Comune di Siderno – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Guttà Luigi (C.F. GTTLGU70P04I725H) ha presentato istanza in data 30/7/2001, per il rinnovo della concessione n. 78/97 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 500,00 situata nel comune di Siderno;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 577/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 78/97 per l'utilizzo da parte della Ditta Guttà Luigi e Triveri Eugenio dell'area demaniale marittima di mq. 500,00, situata nel Comune di Siderno, foglio di mappa n. 33, particella n. 512, da adibirla alla posa di ombrelloni e sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 577 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 194 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Servizio 34 Ufficio Demanio
di
Reggio Calabria

VISTA l'istanza presentata in data 30/7/2001 dal sig. Guttà Luigi nato a Siderno il 4/9/1970 e residente in via G. Di Vittorio, n. 6; e l'istanza di cointestazione del titolo concessorio a nome del Dr. Triveri Eugenio residente in via Lenza Palaia n. 18 Bovolino, in qualità di Curatore fallimentare della ditta Alvaro Giovanna, «Hotel dei Gelsomini & C. sas», titolare di concessione n. 78/97 del 9/6/1997;

VISTA la nota n. / Dem datata con la quale il Servizio Demanio di / ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di / (area Tecnica) con nota n. dell' ed il concorde avviso manifestato dall'Agenzia del Demanio – filiale di (area Amministrativa) con nota n. dell'

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di
con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale
di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n.
del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.78/97;

VISTA la procedura pubblicitaria esperita ai sensi dell'art. 18
del Reg. Cod. Nav. per la richiesta della cointestazione del titolo
conclusasi con esito favorevole con nota della Capitaneria di
porto di Reggio Cal. prot. n. 24852 del 6/11/2000;

VISTE le quietanze in data 30/7/2001 e 7/6/2002 rilasciate dal
concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi del-
l'art. 4 del D.L.vo 9/7/1997, n. 237, comprovanti il versamento
del canone di € 333,68 per il periodo 1/6/2001-30/9/2001 e 1/6/
2002-30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene
concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

VISTA l'attestazione postale n. vcy 0269 del 7/6/2002 di €
16.68 a titolo di imposta Regionale ai sensi dell'art. 9 della L.R.
n. 1/71;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con assicurazione
Cattolica polizza n. 348188 di € 516,46.

CONCEDE

Ai sigg. Guttà Luigi e Triveri Eugenio (in qualità di curatore
fallimentare dell'Hotel Dei Gelsomini di Alvaro Giovanna s.a.s.)
– codice fiscale (GTTLGU70P04I725H); di occupare una zona
di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati
500,00 situata nel comune di Siderno foglio di mappa n. 33 –
p.lla n. 512; e precisamente in località Marina; allo scopo di ad-
birla alla posa di ombrelloni, sedie sdraio (mq. 475,25) ed al-
l'istallazione di n. 10 cabine balneari, 1 cabina doccia e di 1 box
servizio sulla restante porzione di mq. 24,75.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall'1/1/2001 al 31/12/2006 con limitazione d'uso del suolo
dall'1 giugno al 30 settembre delle sei annualità predette.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà ve-
rificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo pe-
riodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichia-
rare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, ri-
sarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiara-
zione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombe-
rare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti im-
piantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Am-
ministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via am-
ministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-
denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provve-
dervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'am-
ministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri as-
sunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al perso-
nale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministra-
zioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente li-
cenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la re-
stituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edi-
lizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipen-
denza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Tra-
sporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; x - dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui al-
l'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
stagionale estivo 1/6/2001-30/9/2001, significando che restanti 5
rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il pe-

riodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da \pm m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

Per accettazione delle condizioni speciali
Luigi Guttà

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via G. di Vittorio n. 6 89048 Siderno (RC).

Il Funzionario
F.to Illeggibile

Reggio Calabria, lì 18 dicembre 2002

Il Dirigente del Servizio *I Testimoni* *Il Concessionario*
Dr. Santo Miduri **F.to: Illeggibile** **Luigi Guttà**

DECRETO n. 1379 del 21 febbraio 2003

Ditta: Andrizzi Domenico – Comune di Ricadi (VV) – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Andrizzi Domenico (C.F. NDRDNC62L20H271V) ha presentato istanza in data 11/4/2000, presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione di uno specchio acqueo della superficie di mq. 415 situato nel Comune di Ricadi;

VISTA la nota n. 8354/Dem datata 17/5/2000 con la quale la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia ha avviato l'iter istruttorio;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa alla occupazione dello specchio acqueo della superficie di mq. 415 situato nel Comune di Ricadi;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 09 del 31/1/02, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Andrizzi Domenico per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq. 20,75 x 20,75 situato nel Comune di Ricadi, foglio di mappa n. 9, particella n. 229, allo scopo di adibirla a: installazione boe galleggianti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 9 del registro

Concessioni – Anno 2002 n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza presentata in data 11 aprile 2000 dal sig. Andrizzi Domenico, nato a Ricadi (VV) il 20/7/1962 residente a Ricadi Fraz. San Nicolò, via Capo Vaticano n. – C.F. NDRDNC62L20H271V;

VISTA la nota n. 8354/Dem datata 17/5/2000 con la quale la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Ricadi con nota n. 4271 del 25/5/2000;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.;

VISTA l'attestazione postale n. 54 del 4/9/2001 comprovante il versamento del canone di L. 319.000 per il periodo 1/6/2001 al 30/9/2001, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presenta concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione Ass. Confesercenti Nazionale – Roma 100, giusta bonifico del 29/8/2001 B.C.C. San Calogero (VV) Filiale di Spilinga.

CONCEDE

Al sig. Andrizzi Domenico – codice fiscale (NDRDNC62L20H271V); di occupare uno specchio acqueo; della superficie di metri quadrati 415 (Quattrocentoquindici) situata nel comune di Ricadi, foglio di mappa n. – p.lla n. ..; e precisamente in loc. Grotticelle, allo scopo di: adibirla ad uso installazione boe galleggianti.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 (sessantasette) – dall'1 giugno 2001 al 31 dicembre 2006 con

limitazione d'uso dello specchio acqueo dal 1/6/2001 al 30/9/2001 per il primo anno e dal 1 giugno al 30 settembre per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la sostituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/2001-30/9/2001, significando che le restante rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

Per accettazione delle condizioni

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ricadi (VV), via Capo Vaticano n.....

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

p. Il Funzionario
F.to Illeggibile

Catanzaro, lì 22 gennaio 2002

Il Dirigente
F.to Nucaro

Il Concessionario
F.to Andrizzi Domenico

DECRETO n. 1380 del 21 febbraio 2003

Ditta: «Le Dune Bianche» srl – Comune di Bianco – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta «Le Dune Bianche» srl (P.IVA 01479600809) ha presentato istanza in data 21/12/2001, per il rinnovo della concessione n. 3/2000 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 8.222,00 situata nel comune di Bianco;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 02/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 02/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 03/2000 per l'utilizzo da parte della Ditta «Le Dune Bianche» srl dell'area demaniale marittima di mq. 8.222,00, situata nel Comune di Bianco, foglio di mappa n. 16, particella n. 884, da adibire al mantenimento di uno stabilimento balneare con annesso bar – tavola calda.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 02 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 1 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Servizio 34 Ufficio Demanio
di
Reggio Calabria

VISTA l'istanza presentata in data 21/12/2001 dalla Società «Le Dune Bianche» Srl via Lungomare, Bianco – Rappres. legale Minnici Giuseppe, nato a Caraffa del Bianco il 15/7/1950 e residente a Bianco (RC), via Marchese;

VISTA la nota n. Dem data con la quale il Servizio Demanio di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di (area Tecnica) con nota n. del ed il concorde avviso manifestato dall'Agenzia del Demanio – filiale di (area Amministrativa) con nota n. dell'

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 3/2000;

VISTE le quietanze in data 18/7/2002 e 20/8/2002 rilasciate dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di € 14.550,41 per il periodo 1/1/2000-31/12/2001 più interessi di mora ed il versamento del canone di € 7.320,45 per il periodo 1/1/2002 al 31/12/2002 ivi compresi i periodi stagionali per il periodo 1/7/2002 al 15/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

VISTA l'attestazione postale n. vcy 0136 del 19/8/2002 di € 1.455,04 per il periodo 1/1/2000-31/12/2001 e n. vcy 0135 del 19/8/02 di € 721,92 per il periodo 1/1/02 al 31/12/02 a titolo di imposta Regionale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 1/71;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con Polizza Assicurativa SAI S.p.A. n. M09 05672906 del 28/8/2002 per Euro 21.633,00 (ventunomilaseicentotrentatre/00).

CONCEDE

Alla società «Le Dune Bianche» srl – codice fiscale (01479600809 P.IVA); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 3.822,00 + 4.400,00 (limitatamente al periodo estivo); situata nel comune di Bianco, foglio di mappa n. 16 – p.lla n. 884; e precisamente in località Lungomare; allo scopo di adibirla al mantenimento di uno stabilimento balneare con annesso bar-tavola calda – incamerato allo Stato ed iscritto al n. 75 del mod. 23/D di 1^a Ctg. – ed area asservita per la posa di ombrelloni e sdraio, nel periodo estivo.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/2002 al 31/12/2007 (e periodi stagionali dal 1 luglio - 15 settembre anni 02/07).

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; x - dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti (5) rate, riferite al periodo 1/1/2003 al 31/12/2007, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20, copia del Documento attestante l'avvenuto pagamento del canone dovuto.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta

stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da \pm m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

Per accettazione delle condizioni speciali
Ing. Giuseppe Minnici

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Lungomare 89032 Bianco (RC)

Il Funzionario
F.to Illeggibile

Reggio Calabria, lì 22 gennaio 2003

Il Dirigente
Dr. Santo Miduri

Il Concessionario
Giuseppe Minnici

DECRETO n. 1381 del 21 febbraio 2003

Ditta: Asaro Santo – Comune di Bova Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Asaro Santo (C.F. SRASNT76S20F112G) ha presentato istanza in data 6/11/2002, per il rinnovo della concessione n. 76/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 292,00 situata nel comune di Bova Marina;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 03/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 03/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 76/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Asaro Santo dell'area demaniale marittima di mq. 292,00, situata nel Comune di Bova Marina, foglio di mappa n. 34, particella n. 178, da adibire al mantenimento di un chiosco per la vendita bibite, area asservita a verde e posa tavolini e sedie.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 03 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 2 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Servizio 34 Ufficio Demanio
di
Reggio Calabria

VISTA l'istanza presentata in data 6/11/2002 dal sig. Asaro Santo, nato a Melito P.S. il 20/11/1976 e residente a Bova M., in via Garibaldi, n. 33;

VISTA la nota n. Dem datata con la quale il Servizio Demanio di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di (area Tecnica) con nota n. del ed il concorde avviso manifestato dall'Agenzia del Demanio – filiale di (area Amministrativa) con nota n. dell'.....;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 76/99;

VISTA la quietanza in data 21/1/2003 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 9/7/1997, n. 237, comprovanti il versamento del canone di € 480,65 per il periodo 1/1/2003-31/12/2003 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

VISTA l'attestazione postale n. vcy 0445 del 22/1/2003 di € 48,07 a titolo di imposta Regionale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 1/71;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con polizza assicurativa SAI Spa n. D15094896/11.

CONCEDE

Al sig. Asaro Santo – codice fiscale (SRASNT76S20F112G); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 292,00 situata nel comune di Bova Marina, foglio di mappa n. 34 – p.lla n. 178; e precisamente in località Lungomare; allo scopo di adibirla al mantenimento di un chiosco per la vendita di bibite, area asservita a verde e posa tavolini e sedie.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/2003 al 31/12/2008.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; x - dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti 5 rate, riferite al periodo 1/1/2004 al 31/12/2008, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Pannella n. 20, copia del Documento attestante l'avvenuto pagamento del canone dovuto.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da \pm m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

Per accettazione delle condizioni speciali
Santo Asaro

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Garibaldi n. 33, 89035 Bova Marina (RC).

Il Funzionario
F.to Illeggibile

Reggio Calabria, lì 24 gennaio 2003

Il Dirigente
Dr. Santo Miduri

Il Concessionario
Santo Asaro

DECRETO n. 1382 del 21 febbraio 2003

Ditta: Montebello Rosario – Comune di Belvedere Marittimo – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Montebello Rosario (C.F. MNTRSR72R01D773T) ha presentato istanza in data 17/7/01, presso l'Ufficio Demanio di Catanzaro, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 340, situata nel Comune di Belvedere Marittimo;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa alla occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 340 situata nel Comune di Belvedere Marittimo;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 385 del 15/7/02, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Montebello Rosario per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 340 situata

nel Comune di Belvedere Marittimo, foglio di mappa n. 28 particella n. 59, allo scopo di adibirla a: posa di ombrelloni e sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 385 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 74 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 17/7/2001 dal sig. Montebello Rosario, nato a Belvedere Marittimo ed ivi residente in via S. Giacomo Vico III – C.F. MNTRSR72R01D773T;

VISTA la nota n. 3022 datata 6/5/2002 con la quale la Regione Calabria ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del art. 542 reg. C.N.

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.;

VISTA la ricevuta di pagamento del 2/7/2002 comprovante il versamento del canone di € 167,00 per il periodo 1/6/2002 al 30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante di n. del

CONCEDE

Al sig. Montebello Rosario – codice fiscale (MNTRSR72R01D773J); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 340 (Trecentoquaranta) situata nel comune di Belvedere Marittimo foglio di mappa n. 28 – p.lla n. 59 (parte); e precisamente sull'arenile, allo scopo di adibirla a posa di ombrelloni e sdraio; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 1.002,00 (milledue/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 (sessantasette) – dall'1/6/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei

manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non

dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Belvedere Marittimo (CS) Vico III S. Giacomo n. 8

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
F.to Illeggibile

Catanzaro, lì 15 luglio 2002

p. Il Dirigente
F. Nucaro

Il Concessionario
F.to Montebello Rosario

Sottoscritta in mia presenza: F.to: F. Nucaro

DECRETO n. 1383 del 21 febbraio 2003

Ditta: Natale Esterina – Comune di Crotona – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTA l'istanza della sig.ra Natale Esterina pervenuta in data 18/4/2002, in qualità di erede del defunto coniuge sig. Tricoli Natale Enzo, con la quale chiede il subingresso nella concessione n. 27/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.034,24 situata nel comune di Crotona;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la licenza di subingresso emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 2.034,24 situata nel Comune di Crotona;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio Demanio provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la licenza di subingresso n. 280 del 17/6/2002, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Natale Esterina, per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 2.034,24 situata nel Comune di Crotona, foglio di mappa n. 38, particella n. 47 (parte), adibita a stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio Demanio
della provincia di Catanzaro

«Licenza di subingresso n. 280 del 17 giugno 2002

Oggetto – Ditta Natale Esterina – Concessione per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 2.034,24 del comune di Crotona (KR) – foglio di mappa n. 38 particella n. 47 (parte).

IL DIRIGENTE

VISTA la concessione demaniale marittima n. 27/1999 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotona in data 24/4/1999, registrata a Crotona il 3/5/1999 al n. 1033 serie 3°, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso al sig. Tricoli Natale Enzo, nato a Crotona il 25/12/1929, per la durata di anni 4 (quattro) l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.034,24 situata nel Comune di Crotona (KR), per il mantenimento di uno stabilimento balneare in legno a carattere stagionale, con n. 94 cabine spogliatoio; una cabina destinata a pronto soccorso; un piccolo chiosco per vendita bibite a servizio del lido; una veranda, oltre ad area asservita, previo pagamento del canone annuo di L. 1.026.000, stabilito in via provvisoria salvo conguaglio ed adeguamenti ISTAT;

VISTA la domanda senza data, pervenuta il 18/4/2002, con la quale la sig. Natale Esterina, nata a San Mauro Marchesato (KR) l'1/2/1941, residente a Crotona (KR) alla IV traversa via Verdognone n. 11, moglie del Tricoli Natale Enzo, chiede di subentrare nella concessione per morte del consorte;

VISTO il certificato di morte rilasciato dal Comune di Crotona in data 4/2/2002, dal quale risulta che il sig. Tricoli Natale Enzo, sopra generalizzato, è deceduto in Crotona il giorno 1/1/2002;

VISTE la dichiarazione di successione presentata in data 8/3/2002 all'Ufficio delle Entrate di Crotona al n. 145 - vol. 158 e la donazione di azienda in data 26/3/2002 per atto notar Mario Capocasale di Crotona, rep. 75146/15683, registrata a Crotona in data 27/3/2002, al n. 665, dalle quali risulta che la sig.ra Natale Esterina, come sopra generalizzata è unica titolare dei beni e delle attività derivanti dalla successione;

VISTA la domanda in data 14/5/2002, con la quale la sig.ra Natale Esterina dichiara di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lei direttamente sottoscritto;

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze sopradette;

VISTO l'art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

VISTA la deliberazione della G.R. 9 luglio 2001 n. 614

AUTORIZZA

Il subingresso nella concessione predetta della sig.ra Natale Esterina, nata a San Mauro Marchesato (KR) l'1/2/1941, residente a Crotona (KR) alla IV traversa via Verdogne n. 11, la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 27/1999 del 24/4/1999 valevole per il periodo 1/1/1999-31/12/2002 sotto comminatoria, in caso di trasgressione di incorre nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lei stipulato.

Catanzaro, lì 17 giugno 2002

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

Il Dirigente
F. Nucaro

La sottoscritta dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 27/1999 del 24/4/1999 sopra indicato, riflettente la concessione a favore del sig. Tricoli Natale Enzo e gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lei stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in Crotona alla IV trav. via Verdogne, 11.

Firma
Natale Esterina

Sottoscritta in mia presenza: F.to: Illeggibile

DECRETO n. 1384 del 21 febbraio 2003

Ditta: Gerace Antonio – Comune di Catanzaro – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera 1, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Gerace Antonio (C.F. GRCNTN61S28C352P) ha presentato istanza in data 4/11/02, presso l'Ufficio Demanio di Catanzaro, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 67,58 situato nel Comune di Catanzaro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa alla occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 67,58 situato nel Comune di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 01 del 16/1/03, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Gerace Antonio per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 67,58 situata nel Comune di Catanzaro, foglio di mappa n. 102, particella n. 316, allo scopo di adibirla a: Mantenimento di una porzione di fabbricato ad un piano f.t. per sala ristorante.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore
F.sco Nucaro

n. 1 del registro

Concessioni – Anno 2003 n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza di concessione in sanatoria pervenuta in data 4/11/2002 dal sig. Gerace Antonio, nato a Catanzaro il 28/11/1961, ivi residente, Fraz. lido, via C. Pisacane, 19 – C.F. GRCNTN61S28C352P;

VISTA la nota n. 4/6696 datata 21/11/2002 con la quale la Capitaneria di Porto di Crotona ha trasmesso la documentazione e i pareri acquisiti per il rilascio della concessione d.m. in sanatoria;

VISTA la dichiarazione di disponibilità ex art. 32 L. 47/85 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotona in data 2/3/1991 alla sig.ra Grattaroti Anna – madre del richiedente, nella quale sono richiamati i pareri favorevoli dell'intendenza di Finanza (ora Agenzia del Demanio) di Catanzaro con nota n. 15648 del 16/6/1988; dell'Ufficio Genio Civile OO.MM. di Reggio Calabria con nota n. 5353/88 del 30/1/1991; della Delegazione di Spiaggia di Catanzaro Marina con nota n. 666 del 9/10/1987 e della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 14000/87 del 30/11/1988;

VISTE le Concessioni edilizie in sanatoria n. 8424/86 e n. 17348/86 rilasciate entrambe in data 2/1/1996 dal Comune di Catanzaro;

VISTO l'avvenuto accatastamento delle opere realizzate al Demanio pubblico dello Stato Ramo Marina Mercantile, come da visura catastale in data 26/11/2002 e relativa planimetria;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTA la ricevuta di pagamento del 23/12/2002 comprovante il versamento del canone di € 379,00 per il periodo 1/1/2003 al 31/12/2003;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante associazione FIBA (Federazione Italiana Imprese Balneari) del 23/12/2002 – € 5.000,00.

CONCEDE IN SANATORIA

Al sig. Gerace Antonio – codice fiscale (GRCNTN61S28C352P); di occupare un manufatto demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 67,58 (sessantasettevirgolacinquantotto) situata nel comune di Catanzaro, foglio di mappa n. 102 – p.la n. 316; e precisamente sul lungomare della frazione lido, allo scopo di: mantenervi una porzione di fabbricato ad un piano f.t. per sala ristorante, e con l'obbligo di corri-

spondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 2.273,00 (duemilduecentosettantatre/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall'1/1/2003 al 31/12/2008.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà, a proprie spese, lasciare libero da ogni cosa, il manufatto occupato riconsegnando quindi all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di lasciare libero da ogni cosa il manufatto occupato e di riconsegnarlo nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna del manufatto concesso, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Il canone determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 494 del 4/12/1993.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Catanzaro Lido, via Carlo Pisacane n. 19

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il Funzionario
F.to Illeggibile

Catanzaro, lì 16 gennaio 2003

Il Dirigente
F.to Nucaro

Il Concessionario
F.to Illeggibile

Sottoscritto in mia presenza CZ 16/1/2003: F.to: Geom. Giancarlo Baldo

DECRETO n. 1385 del 21 febbraio 2002

Comune di Girifalco – Approvazione Variante parziale al Programma di Fabbricazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1077 del 25/11/2002 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. Gaetano Princi;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00;

PREMESSO che il comune di Girifalco è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 784/82;

CHE con deliberazione n. 33 del 30/9/02 il Consiglio Comunale del predetto comune ha adottato una variante parziale al vigente Programma di Fabbricazione concernente il cambio di destinazione di un'area da Z.T.O. di tipo Agricola a Z.T.O. «Attività Commerciale ed artigianale» per la realizzazione di un insediamento produttivo;

CHE con nota n. 227/247 del 18/6/02 il Settore Geologico Regionale del Dipartimento LL.PP. ed Acque ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74;

CHE il Comune di Girifalco con nota n. 7658 del 4/10/02, assunta al protocollo in data 11/10/02 ha trasmesso la Variante di cui trattasi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica;

CHE con nota 592 del 30/10/02 sono stati richiesti atti integrativi pervenuti successivamente in data 25/11/02;

CONSIDERATO che il Servizio regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 2/12/02;

CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 4/12/02 parere favorevole alla Variante in questione a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui al parere del Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque – Settore Geologico Regionale, reso con nota n. 227/247 del 18/6/02 ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74;

CHE detto parere con nota racc. A.R. n. 592/1433 del 9/12/02, ricevuta in data 16/12/02 è stato notificato al Comune ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.;

CHE essendo decorso il termine assegnato al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte;

CHE con deliberazione n. 98 del 4/2/03 la Giunta Regionale ha approvato la Variante parziale al Programma di Fabbricazione

di Girifalco secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato rimettendo l'emanazione dell'atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente;

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72;

VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02;

DECRETA

È approvata la Variante parziale al Programma di Fabbricazione di Girifalco così per come adottata da quel Comune con atto consiliare n. 33 del 30/9/02, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui al parere del Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque – Settore Geologico Regionale, reso con nota n. 227/247 del 18/6/02 ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74;

il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 21 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Princi

DECRETO n. 2335 dell'11 marzo 2003

Comune di San Pietro a Maida – Approvazione Variante parziale al Piano Regolatore Generale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1077 del 25/11/2002 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al Dott. Gaetano Princi.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

PREMESSO che il comune di San Pietro a Maida è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 595 dell'11/11/1998.

CHE con deliberazione n. 52 del 22/12/2001 il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato una Variante parziale al vigente strumento urbanistico al fine di ripristinare un'area in loc. Simbarello interessata da un Piano di Lottizzazione, regolarmente approvato e convenzionato, secondo l'originaria destinazione urbanistica di cui al Programma di Fabbricazione (Z.T.O. di tipo C3) e che, per mero errore materiale il P.R.G. disciplina parte in F1 e parte in F2.

CHE gli atti di detta Variante sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge non sono state prodotte osservazioni, giusta attestazione datata 10/10/2002 a firma del Sindaco.

CHE il comune di San Pietro a Maida con nota n. 5792 del 10/10/2002, assunta al protocollo in data 28/10/2002, ha trasmesso la Variante di cui trattasi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO che il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 3/12/2002.

CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 4/12/2002 parere favorevole alla Variante in questione per come proposta dal Comune.

CHE detto parere con nota racc. A.R. n. 737 del 9/12/2002, acquisita al protocollo in data 12/12/2002 al n. 7163, è stato notificato al Comune ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.

CHE essendo decorso il termine assegnato al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte.

CHE con deliberazione n. 120 del 18/2/2003 la Giunta regionale ha approvato la Variante parziale al Piano Regolatore Generale di San Pietro a Maida così per come proposta da quel Comune con atto consiliare 52/01, rimettendo l'emanazione dell'atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente.

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/1972.

VISTE le Leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02.

DECRETA

È approvata la Variante parziale al Piano Regolatore Generale di San Pietro a Maida così per come adottata da quel Comune con atto consiliare n. 52 del 22/12/2001.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 marzo 2003

Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Princi

DECRETO n. 2336 dell'11 marzo 2003

Comune di Bagnara Calabria – Approvazione Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1077 del 25/11/2002 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al Dott. Gaetano Princi.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

PREMESSO che il comune di Bagnara Calabria è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 286 del 2/8/2000.

CHE con deliberazione n. 34 del 29/7/2002 il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato una Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente strumento urbanistico al fine di consentire la costruzione di un albergo in prossimità del lungomare, attualmente con destinazione anche turistica.

CHE gli atti di detta Variante sono stati regolarmente pubblicati e depositati e che nei termini di legge non sono state presentate osservazioni.

CHE il comune di Bagnara Calabria con nota n. 1700 del 4/11/2002, assunta al protocollo in data 6/11/2002, ha trasmesso la Variante di cui trattasi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO che il Servizio Regionale Strumenti Urbani-
stici ha reso la propria istruttoria in data 2/12/2002.

CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 4/12/2002 parere favorevole alla Variante in questione a condizione che la concessione ad edificare vincoli, per la durata di almeno 10 anni, all'uso di albergo la costruenda struttura edilizia, e fatte salve eventuali prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

CHE detto parere con nota racc. A.R. n. 846 del 9/12/2002, ricevuta in data 16/12/2002, è stato notificato al Comune ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.

CHE essendo decorso il termine assegnato al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte.

CHE con deliberazione n. 121 del 18/2/2003 la Giunta regionale ha approvato la Variante parziale alle N.T.A. del P.R.G. di Bagnara Calabria secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l'emanazione dell'atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente.

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/1972.

VISTE le Leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02.

DECRETA

È approvata la Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale di Bagnara Calabria così per come adottato da quel Comune con atto consiliare n. 34 del 29/7/2002, a condizione che la concessione ad edificare vincoli, per

la durata di almeno 10 anni, all'uso di albergo la costruenda struttura edilizia, e fatte salve eventuali prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 marzo 2003

Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Princi

DECRETO n. 2337 dell'11 marzo 2003

Comune di Aprigliano – Approvazione Piano Regolatore Generale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1077 del 25/11/2002 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al Dott. Gaetano Princi.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

PREMESSO che il comune di Aprigliano è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 437 del 21/4/1992.

CHE con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 22/2/2002 è stato adottato il Piano Regolatore Generale del predetto Comune.

CHE detto Piano è stato regolarmente pubblicato e depositato e che nei termini di legge sono state presentate n. 15 osservazioni + una fuori termine, alle quali il Commissario ad Acta ha controdedotto con atto n. 2 del 10/10/2002.

CHE con nota n. 4615 del 26/5/1999 il Settore Tecnico Decentrato di Cosenza dell'Assessorato regionale ai LL.PP. ed Acque (ex Ufficio del Genio Civile) ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74.

CHE il Comune di Aprigliano con nota n. 4112 del 15/10/2002, assunta al protocollo in data 21/10/2002, ha trasmesso lo strumento urbanistico di cui trattasi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CHE in data 4/11/2002 sono stati richiesti atti integrativi pervenuti successivamente in data 15/11/2002.

CONSIDERATO che il Servizio Regionale Strumenti Urbani-
stici ha reso la propria istruttoria in data 29/11/2002.

CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ha espresso nella seduta del 4/12/2002 parere favorevole allo strumento urbanistico in questione con le seguenti prescrizioni:

1) Vengano scrupolosamente osservate le prescrizioni e le limitazioni rese nel parere dell'ex Ufficio del Genio Civile di Cosenza con nota n. 4615 del 26/5/1999 e di quanto altro previsto dal vigente P.A.I..

2) Venga introdotto l'indice fondiario nella Misura di 1,75 mc/mq relativamente al punto b dell'art. 28 delle N.T.A. perché mancante.

3) Vengano sottoposte all'intervento preventivo del Piano Attuativo tutte le zone D1 modificando l'indice di utilizzazione fondiaria da 0,60 mq/mq a 0,40, la residenza ammessa da 200 mq a 130 mq, l'unità minima di intervento da 3.000 mq a 5.000 mq e il reperimento di aree a standards nella misura minima del 10% dell'area territoriale.

4) Vengano laddove necessario integrate, modificate o sostituite le parti non conformi delle N.T.A. e del R.E. con riferimento al 7° comma dell'art. 65 e in ottemperanza a quanto contenuto nell'art. 73 della L.R. n. 19/02.

5) Venga operata la riclassificazione di tutte quelle zone B che non presentano le condizioni stabilite dall'art. 2 del D.I. n. 1444/68 assimilandole alle Z.T.O. di tipo C1 con la normativa delle stesse.

6) Le osservazioni presentate vengano definite per come assunte con deliberazione commissariale n. 2 del 10/10/2002.

7) Si prescrive l'adeguamento del Piano alle indicazioni del P.A.I., adeguamento esteso alla normativa tecnica di attuazione del Piano quale vincolo temporaneo fino all'eventuale avvenuto adempimento agli obblighi di cui all'art. 2 delle N.T.A. del P.A.I. stesso.

8) Considerato che è stato istituito il Parco Nazionale della Sila, per tutti i territori comunali rientranti nella perimetrazione del parco, le misure di salvaguardie previste nel decreto istitutivo del Parco stesso sono prevalenti rispetto alle previsioni di zona e normative del Piano.

CHE a seguito di parere espresso dal Comitato di Consulenza Giuridica della Presidenza della Giunta regionale in data 17/10/2002 ed acquisito al protocollo dell'Assessorato regionale all'Urbanistica il giorno successivo col n. 664, dette prescrizioni con nota racc. a mano n. 698 del 9/12/2002, ricevuta in data 10/12/2002, sono state notificate al Commissario ad Acta per essere controdedotte ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.

CHE essendo decorso il termine assegnato dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte.

CHE con deliberazione n. 126 del 18/2/2003 la Giunta regionale ha approvato il Piano Regolatore Generale di Aprigliano secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l'emanazione dell'atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente.

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/1972.

VISTE le Leggi regionali, n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02.

DECRETA

È approvato il Piano Regolatore Generale di Aprigliano così per come adottato da quel Comune con atto commissariale n. 1 del 22/2/2002 e con le seguenti prescrizioni:

1) Vengano scrupolosamente osservate le prescrizioni e le limitazioni rese nel parere dell'ex Ufficio del Genio Civile di Cosenza con nota n. 4615 del 26/5/1999 e di quanto altro previsto dal vigente P.A.I..

2) Venga introdotto l'indice fondiario nella Misura di 1,75 mc/mq relativamente al punto b dell'art. 28 delle N.T.A. perché mancante.

3) Vengano sottoposte all'intervento preventivo del Piano Attuativo tutte le zone D1 modificando l'indice di utilizzazione fondiaria da 0,60 mq/mq a 0,40, la residenza ammessa da 200 mq a 130 mq, l'unità minima di intervento da 3.000 mq a 5.000 mq e il reperimento di aree a standards nella misura minima del 10% dell'area territoriale.

4) Vengano laddove necessario integrate, modificate o sostituite le parti non conformi delle N.T.A. e del R.E. con riferimento al 7° comma dell'art. 65 e in ottemperanza a quanto contenuto nell'art. 73 della L.R. n. 19/02.

5) Venga operata la riclassificazione di tutte quelle zone B che non presentano le condizioni stabilite dall'art. 2 del D.I. n. 1444/68 assimilandole alle Z.T.O. di tipo C1 con la normativa delle stesse.

6) Le osservazioni presentate vengano definite per come assunte con deliberazione commissariale n. 2 del 10/10/2002.

7) Si prescrive l'adeguamento del Piano alle indicazioni del P.A.I., adeguamento esteso alla normativa tecnica di attuazione del Piano quale vincolo temporaneo fino all'eventuale avvenuto adempimento agli obblighi di cui all'art. 2 delle N.T.A. del P.A.I. stesso.

8) Considerato che è stato istituito il Parco Nazionale della Sila, per tutti i territori comunali rientranti nella perimetrazione del parco, le misure di salvaguardie previste nel decreto istitutivo del Parco stesso sono prevalenti rispetto alle previsioni di zona e normative del Piano.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 marzo 2003

Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Princi

DECRETO n. 2338 dell'11 marzo 2003

Comune di Botricello – Approvazione Variante parziale al Piano Regolatore Generale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1077 del 25/11/2002 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al Dott. Gaetano Princi.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

PREMESSO che il comune di Botricello è dotato di Nuovo Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 2 del 17/1/2000.

CHE con deliberazione n. 12 del 22/2/2002 il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato una Variante parziale al vigente strumento urbanistico al fine di ridimensionare lo svincolo viario tra la strada a monte di Botricello e il prolungamento di Via Confalonieri secondo lo schema allegato alla stessa deliberazione, strada già realizzata ed ultimata.

CHE gli atti di detta Variante sono stati regolarmente pubblicati e depositati e che nei termini di legge non sono state prodotte osservazioni, giusta attestazione a firma del Segretario/Direttore Generale del Comune datata 23/9/2002.

CHE il comune di Botricello con nota n. 6580 del 24/9/2002, assunta al protocollo in data 16/10/2002, ha trasmesso la Variante di cui trattasi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO che il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 4/11/2002.

CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 4/12/2002 parere favorevole alla Variante in questione per come proposta dal Comune.

CHE detto parere con nota racc. A.R. n. 623 del 9/12/2002, ricevuta in data 13/12/2002, è stato notificato al Comune ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.

CHE essendo decorso il termine assegnato al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte.

CHE con deliberazione n. 124 del 18/2/2003 la Giunta regionale ha approvato la Variante parziale al Piano Regolatore Generale di Botricello così per come proposta dal Comune con atto consiliare 12/02, rimettendo l'emanazione dell'atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente.

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/1972.

VISTE le Leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02.

DECRETA

È approvata la Variante parziale al Piano Regolatore Generale di Botricello così per come adottato da quel Comune con atto consiliare n. 12 del 22/2/2002.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 marzo 2003

Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Princi

DECRETO n. 2339 dell'11 marzo 2003

Comune di Filandari – Approvazione Piano Regolatore Generale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1077 del 25/11/2002 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al Dott. Gaetano Princi.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

PREMESSO che il comune di Filandari è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 209 del 1977.

CHE con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 16/1/2002 è stato adottato il Piano Regolatore Generale del predetto Comune.

CHE detto Piano è stato regolarmente pubblicato e depositato e che nei termini di legge sono state presentate n. 80 osservazioni alle quali il Commissario ad Acta ha controdedotto con atto n. 30 del 5/9/2002.

CHE con nota n. 355 del 23/7/2001 il Settore Geologico Regionale del Dipartimento LL.PP. ed Acque, Servizio di Catanzaro (ex Ufficio del Genio Civile) ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74.

CHE il comune di Filandari con nota n. 2951 del 10/10/2002, assunta al protocollo in data 14/10/2002, ha trasmesso lo strumento urbanistico di cui trattasi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO che il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 21/11/2002.

CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 4/12/2002 parere favorevole allo strumento urbanistico in questione con le seguenti prescrizioni:

1) Le aree ricomprese in Z.T.O. di tipo C3 e C4 interamente e le Z.T.O. di tipo D1 perimetrate in rosso sulla tavola di azzonamento P2a (Mesiano), soppressa ogni altra destinazione, siano ricondotte alla destinazione agricola ed assoggettate alla relativa normativa.

2) L'utilizzazione delle Z.T.O. di tipo C1 avvenga a mezzo di piani attuativi estesi almeno mq 5000 nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) indice di fabbricabilità territoriale 1.00 mc/mq;
- b) standard 18 mq/ab;
- c) è soppresso l'indice fondiario e confermate le altre norme.

3) L'utilizzazione delle Z.T.O. di tipo C2 avvenga sempre a mezzo di piani attuativi estesi almeno 10.000 mq o comprendenti l'intero comparto se inferiore a tale dimensione e nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) indice di fabbricabilità territoriale 0.50 mc/mq;
- b) aree standard 18 mq/ab;
- c) restano confermati gli altri parametri.

4) L'utilizzazione della Z.T.O. di tipo I1 (Turistica-alberghiera) avvenga a mezzo piano attuativo esteso a tutto il comparto come individuato dalla viabilità prevista nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) indice di fabbricabilità territoriale 1.00 mc/mq;
- b) resta soppresso l'indice di fabbricabilità fondiaria;
- c) rapporto di copertura massima 0.30 mq/mq;
- d) standard 24 mq/80 mc di edif.;
- e) restano confermati gli altri parametri.

5) L'utilizzazione della Z.T.O. di tipo I2 (Turistica e ricettiva a carattere provvisorio o simile) avvenga a mezzo piani attuativi estesi all'intero comparto come individuato dalla prevista viabilità e nel rispetto della seguente normativa:

- a) restano soppressi gli indici di fabbricabilità fondiaria ed il rapporto di copertura;
- b) è consentita l'edificazione solamente per la realizzazione dei servizi richiesti per i tipi di insediamenti ammessi;
- c) restano confermati gli altri parametri;
- d) aree per attrezzature pubbliche 10% della superficie territoriale.

6) In assenza del nulla-osta della competente autorità sanitaria, il vincolo di rispetto cimiteriale resta fissato in ml 200.

7) L'utilizzazione delle Z.T.O. di tipo D1 avvenga a mezzo di piani attuativi estesi almeno 10.000 mq nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) superficie a standard 10% dell'area territoriale;
- b) lotto fondiario minimo 1500 mq;
- c) rapporto di copertura sul lotto 0.30 mq/mq;

d) restano soppressi gli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale;

e) sul lotto è consentita la realizzazione di una sola abitazione per gli addetti o il custode di superficie non superiore a 150 mq;

f) restano confermati gli altri parametri.

8) Le osservazioni presentate restano così definite:

a) sono accolte le osservazioni accolte totalmente o parzialmente dal Commissario ad Acta con la delibera di controdeduzioni;

b) sono accolte anche le seguenti osservazioni:

— n. 5 presentata da Restuccia Vincenzo nato il 15/1/1941, e Restuccia Vincenzo nato il 29/12/1969 con le quali si richiede la soppressione di una modesta viabilità non strettamente necessaria e la cui realizzazione risulterebbe particolarmente onerosa per il Comune e penalizzante per gli istanti in quanto andrebbe a incidere su opere di recinzione, alberature e superfici a parco a servizio di abitazioni esistenti;

— n. 7 prodotta da Restuccia Massimo, con la quale si chiede la classificazione a Z.T.O. di tipo B di un'area organizzata dal P.R.G. a Z.T.O. Hif (standards) e su cui insiste un fabbricato autorizzato dal comune di Filandari con C.E. n. 9 del 25/5/2001. La Ditta ha fatto pervenire nota integrativa con allegata documentazione fotografica indirizzata alla C.U.R. ed assunta al protocollo al n. 801 del 4/11/2002;

— n. 11 prodotta da Restuccia Vincenzo con la quale si chiede l'inserimento in Z.T.O. D2 dell'area di sua proprietà asservita all'impianto di produzione di manufatti in calcestruzzo e deposito di materiali.

L'osservazione resta accolta nei limiti delle superfici di fatto utilizzate per l'attività di cui sopra:

c) restano definitivamente rigettate tutte le altre.

9) Con riferimento al 7° comma dell'art. 65 ed in ottemperanza a quanto contenuto nell'art. 73 della Legge regionale 19/02, vengano, laddove necessario, integrate, modificate o sostituite le parti non conformi delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi con le nuove norme, immediatamente applicabili, previste dalla predetta legge.

10) Si prescrive l'adeguamento del Piano alle indicazioni del P.A.I., adeguamento esteso alla normativa tecnica di attuazione del Piano quale vincolo temporaneo fino all'eventuale avvenuto adempimento agli obblighi di cui all'art. 2 delle N.T.A. del P.A.I. stesso.

CHE a seguito di parere espresso dal Comitato di Consulenza Giuridica della Presidenza della Giunta regionale in data 17/10/2002 ed acquisito al protocollo dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica il giorno successivo col n. 664, dette prescrizioni con nota racc. a mano n. 597 del 9/12/2002, ricevuta in data 11/12/2002, sono state notificate al Commissario ad Acta per essere controdedotte ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.

CHE con deliberazione n. 40 del 19/12/2002 il Commissario ad Acta ha preso atto delle prescrizioni della C.U.R. sopramenzionate ritenendo di non dover esercitare alcuna controdeduzione in merito.

CHE con deliberazione n. 125 del 18/2/2003 la Giunta regionale ha approvato il Piano Regolatore Generale di Filandari se-

condo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l'emanazione dell'atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente.

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/1972.

VISTE le Leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02.

DECRETA

È approvato il Piano Regolatore Generale di Filandari così per come adottato da quel Comune con atto commissariale n. 1 del 16/1/2002 e con le seguenti prescrizioni:

1) Le aree ricomprese in Z.T.O. di tipo C3 e C4 interamente e le Z.T.O. di tipo D1 perimetrate in rosso sulla tavola di azzonamento P2a (Mesiano), soppressa ogni altra destinazione, siano ricondotte alla destinazione agricola ed assoggettate alla relativa normativa.

2) L'utilizzazione delle Z.T.O. di tipo C1 avvenga a mezzo di piani attuativi estesi almeno mq 5000 nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) indice di fabbricabilità territoriale 1.00 mc/mq;
- b) standard 18 mq/ab;
- c) è soppresso l'indice fondiario e confermate le altre norme.

3) L'utilizzazione delle Z.T.O. di tipo C2 avvenga sempre a mezzo di piani attuativi estesi almeno 10.000 mq o comprendenti l'intero comparto se inferiore a tale dimensione e nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) indice di fabbricabilità territoriale 0.50 mc/mq;
- b) aree standard 18 mq/ab;
- c) restano confermati gli altri parametri.

4) L'utilizzazione della Z.T.O. di tipo I1 (Turistica-alberghiera) avvenga a mezzo piano attuativo esteso a tutto il comparto come individuato dalla viabilità prevista nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) indice di fabbricabilità territoriale 1.00 mc/mq;
- b) resta soppresso l'indice di fabbricabilità fondiaria;
- c) rapporto di copertura massima 0.30 mq/mq;
- d) standard 24 mq/80 mc di edif.;
- e) restano confermati gli altri parametri.

5) L'utilizzazione della Z.T.O. di tipo I2 (Turistica e ricettiva a carattere provvisorio o simile) avvenga a mezzo piani attuativi estesi all'intero comparto come individuato dalla prevista viabilità e nel rispetto della seguente normativa:

- a) restano soppressi gli indici di fabbricabilità fondiaria ed il rapporto di copertura;
- b) è consentita l'edificazione solamente per la realizzazione dei servizi richiesti per i tipi di insediamenti ammessi;
- c) restano confermati gli altri parametri;

- d) aree per attrezzature pubbliche 10% della superficie territoriale.

6) In assenza del nulla-osta della competente autorità sanitaria, il vincolo di rispetto cimiteriale resta fissato in ml 200.

7) L'utilizzazione delle Z.T.O. di tipo D1 avvenga a mezzo di piani attuativi estesi almeno 10.000 mq nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) superficie a standard 10% dell'area territoriale;
- b) lotto fondiario minimo 1500 mq;
- c) rapporto di copertura sul lotto 0.30 mq/mq;

d) restano soppressi gli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale;

e) sul lotto è consentita la realizzazione di una sola abitazione per gli addetti o il custode di superficie non superiore a 150 mq;

f) restano confermati gli altri parametri.

8) Le osservazioni presentate restano così definite:

a) sono accolte le osservazioni accolte totalmente o parzialmente dal Commissario ad Acta con la delibera di controdeduzioni;

b) sono accolte anche le seguenti osservazioni:

— n. 5 presentata da Restuccia Vincenzo nato il 15/1/1941, e Restuccia Vincenzo nato il 29/12/1969 con le quali si richiede la soppressione di una modesta viabilità non strettamente necessaria e la cui realizzazione risulterebbe particolarmente onerosa per il Comune e penalizzante per gli istanti in quanto andrebbe a incidere su opere di recinzione, alberature e superfici a parco a servizio di abitazioni esistenti;

— n. 7 prodotta da Restuccia Massimo, con la quale si chiede la classificazione a Z.T.O. di tipo B di un'area organizzata dal P.R.G. a Z.T.O. Hif (standards) e su cui insiste un fabbricato autorizzato dal comune di Filandari con C.E. n. 9 del 25/5/2001. La Ditta ha fatto pervenire nota integrativa con allegata documentazione fotografica indirizzata alla C.U.R. ed assunta al protocollo al n. 801 del 4/11/2002;

— n. 11 prodotta da Restuccia Vincenzo con la quale si chiede l'inserimento in Z.T.O. D2 dell'area di sua proprietà asservita all'impianto di produzione di manufatti in calcestruzzo e deposito di materiali.

L'osservazione resta accolta nei limiti delle superfici di fatto utilizzate per l'attività di cui sopra:

c) restano definitivamente rigettate tutte le altre.

9) Con riferimento al 7° comma dell'art. 65 ed in ottemperanza a quanto contenuto nell'art. 73 della Legge regionale 19/02, vengano, laddove necessario, integrate, modificate o sostituite le parti non conformi delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi con le nuove norme, immediatamente applicabili, previste dalla predetta legge.

10) Si prescrive l'adeguamento del Piano alle indicazioni del P.A.I., adeguamento esteso alla normativa tecnica di attuazione del Piano quale vincolo temporaneo fino all'eventuale avvenuto adempimento agli obblighi di cui all'art. 2 delle N.T.A. del P.A.I. stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 marzo 2003

Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Princi

DECRETO n. 2340 dell'11 marzo 2003

Comune di Cropolati – Approvazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1077 del 25/11/2002 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al Dott. Gaetano Princi.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

PREMESSO che il comune di Cropolati è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 417 del 28/4/1989.

CHE con deliberazione n. 24 del 29/10/2001 il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato la Variante Generale al vigente strumento urbanistico.

CHE gli atti di detta Variante sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge sono state prodotte n. 7 osservazioni oltre a n. 3 pervenute fuori termine, alle quali il Comune ha controdedotto con atto consiliare n. 23 del 12/9/2002.

CHE con nota n. 349 del 2/10/2001 il Servizio n. 85 del Settore Geologico Regionale (ex Ufficio del Genio Civile) ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74.

CHE il comune di Cropolati con nota n. 3553 del 22/10/2002, assunta al protocollo in data 23/10/2002, ha trasmesso la Variante di cui trattasi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO che il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 2/12/2002.

CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 4/12/2002 parere favorevole alla Variante in questione con le seguenti prescrizioni:

1) In tutte le sottozone B1 e B2 l'altezza massima dei fabbricati comunque non dovrà superare i 10 mt.

2) la fascia di rispetto cimiteriale dovrà essere estesa a 200 mt. salvo il rilascio del relativo decreto di riduzione.

3) Vengano laddove necessario integrate, modificate o sostituite le parti non conformi delle NTA e del RE con riferimento al 7° comma dell'art. 65 e in ottemperanza a quanto convenuto nell'art. 73 della L.R. n. 19/02.

4) Le osservazioni presentate vengano definite per come controdedotte dal Consiglio comunale con atto n. 23 del 12/9/2002.

5) Venga osservato quanto scaturito dal raffronto tra le tavole del P.A.I. e la zonizzazione della Variante Generale al P.R.G. fino all'eventuale avvenuto adempimento agli obblighi di cui all'art. 2 delle N.T.A. del P.A.I. stesso.

CHE dette prescrizioni con nota racc. A.R. n. 721 del 9/12/2002, ricevuta in data 16/12/2002, sono state notificate al Comune per le controdeduzioni ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.

CHE essendo decorso il termine assegnato al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte.

CHE con deliberazione n. 123 del 18/2/2003 la Giunta regionale ha approvato la Variante Generale al Piano Regolatore Generale di Cropolati secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l'emanazione dell'atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente.

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/1972.

VISTE le Leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02.

DECRETA

È approvata la Variante Generale al Piano Regolatore Generale di Cropolati così per come adottata da quel Comune con atto consiliare n. 24 del 29/10/2001 e con le seguenti prescrizioni:

1) In tutte le sottozone B1 e B2 l'altezza massima dei fabbricati comunque non dovrà superare i 10 mt.

2) La fascia di rispetto cimiteriale dovrà essere estesa a 200 mt. salvo il rilascio del relativo decreto di riduzione.

3) Vengano laddove necessario integrate, modificate o sostituite le parti non conformi delle N.T.A. e del R.E. con riferimento al 7° comma dell'art. 65 e in ottemperanza a quanto convenuto nell'art. 73 della L.R. n. 19/02.

4) Le osservazioni presentate vengano definiti per come controdedotte dal Consiglio comunale con atto n. 23 del 12/9/2002.

5) Venga osservato quanto scaturito dal raffronto tra le tavole del P.A.I. e la zonizzazione della Variante Generale al P.R.G. fino all'eventuale avvenuto adempimento agli obblighi di cui all'art. 2 delle N.T.A. del P.A.I. stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 marzo 2003

Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Princi

DECRETO n. 2341 dell'11 marzo 2003

Comune di Scilla – Approvazione Variante parziale al Piano Regolatore Generale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1077 del 25/11/2002 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al Dott. Gaetano Princi.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

PREMESSO che il comune di Scilla è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 3985/82.

CHE con deliberazione n. 31 del 29/10/2001 il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato una Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale concernente l'insediamento di una struttura di tipo parasanitario in una Zona E1, agricola semplice.

CHE gli atti di detta Variante sono stati regolarmente pubblicati e depositati e che nei termini di legge non sono state prodotte osservazioni, per come certificato dal Comune in data 15/10/2002.

CHE con nota n. 3060 del 19/6/2002 il Servizio Rischio Sismico ed Idrogeologico della provincia di Reggio Calabria ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74.

CHE con nota n. 5530 del 20/5/2002 il Corpo Forestale dello Stato di Reggio Calabria ha espresso parere favorevole, nei soli riguardi Idrogeologico-forestali, per la realizzazione della predetta struttura parasanitaria.

CHE il comune di Scilla con nota n. 8342 dell'1/10/2002, assunta al protocollo in data 7/10/2002, ha trasmesso la Variante di cui trattasi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO che il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 7/11/2002.

CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 20/11/2002 parere favorevole alla Variante in questione con le seguenti prescrizioni:

1) Vengano rispettate le prescrizioni contenute nel parere del Servizio Rischio Sismico ed Idrogeologico della Provincia di Reggio Calabria – Settore Geologico Regionale – Dipartimento LL.PP. ed Acque, n. 3060 del 19/6/2002, e nel parere espresso dal Corpo Forestale dello Stato n. 5530 del 20/5/2002.

2) In fase di controdeduzioni venga fornito un elaborato cartografico riportante l'esatta perimetrazione delle aree a rischio individuate dal P.A.I. dimostrando la compatibilità di quanto proposto allo stesso strumento.

Nel caso in cui il Comune non dovesse procedere al predetto adempimento, si esprime parere per la restituzione della Variante all'Amministrazione stessa.

CHE dette prescrizioni con nota racc. A.R. n. 519 del 29/11/2002, ricevuta in data 5/12/2002, sono state notificate al Comune per essere controdedotte ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.

CHE il comune di Scilla, con nota n. 778 del 27/1/2003 acquisita al protocollo in data 29/1/2003, in ottemperanza alla prescrizione della C.U.R. di cui al punto 2), ha trasmesso un certificato del responsabile dell'U.T.C. con il quale si attesta che l'area interessata dalla Variante in esame non ricade in aree classificate dal Piano di Assetto Idrogeologico con R1, R2, R3, R4.

CHE pertanto si può procedere all'approvazione della Variante in argomento.

CHE con deliberazione n. 122 del 18/2/2003 la Giunta regionale ha approvato la Variante parziale al Piano Regolatore Generale di Scilla così per come proposta da quel Comune con atto consiliare 31/01 e con la prescrizione di cui al punto 1) del parere della C.U.R. soprarchiamato, rimettendo l'emanazione dell'atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente.

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/1972.

VISTE le Leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02.

DECRETA

È approvata la Variante parziale al Piano Regolatore Generale di Scilla così per come adottata a quel Comune con atto consiliare n. 31 del 29/10/2001, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nel parere del Servizio Rischio Sismico ed Idrogeologico della Provincia di Reggio Calabria – Settore Geologico Regionale – Dipartimento LL.PP. ed Acque, n. 3060 del 19/6/2002, e nel parere espresso dal Corpo Forestale dello Stato n. 5530 del 20/5/2002.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 marzo 2003

Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Princi

Vendita:

un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);
un fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).

Prezzi e condizioni di abbonamento:

Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)
L. 70.000 (euro 36,15).
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)
L. 35.000 (euro 18,08).

Condizioni di pagamento:

l'abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell'importo dovuto per l'abbonamento deve essere inviata all'Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.** Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l'invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.

Editore:
REGIONE CALABRIA
AUT. TRIBUNALE CATANZARO
N. 31/1994

Direttore responsabile:
OLDANI MESORACA

Redattore:
FRANCESCO LE PERA

Stampa:
GRAFICHE ABRAMO S.p.A.
CATANZARO
